

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 settembre 2016

SI PUBBLICA  
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## UNIONE EUROPEA


### SOMMARIO

#### REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2016/1197 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (16CE1843).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2016/1198 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (16CE1844).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento (UE) 2016/1199 della Commissione, del 22 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento (16CE1845).....</u>	Pag. 13
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1200 della Commissione, del 22 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1846).....</u>	Pag. 38
<u>Decisione (UE, Euratom) 2016/1201 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 13 luglio 2016, che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (16CE1847).....</u>	Pag. 40
<u>Decisione (UE) 2016/1202 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (16CE1848).....</u>	Pag. 43
<u>Decisione (UE) 2016/1203 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (16CE1849).....</u>	Pag. 44
<u>Decisione (UE) 2016/1204 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (16CE1850).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione (UE) 2016/1205 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi (16CE1851).....</u>	Pag. 46



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1206 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (16CE1852).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Decisione (PESC) 2016/1207 del comitato politico e di sicurezza, del 20 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016) (16CE1853) .....</u>	<i>Pag.</i> 49
<i>Pubblicati nel n. L 198 del 23 luglio 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas [notificata con il numero C(2015) 9526] (16CE1854) .....</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione, del 12 luglio 2016, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) [notificata con il numero C(2016) 4283] (16CE1855)...</u>	<i>Pag.</i> 84
<i>Pubblicati nel n. L 203 del 28 luglio 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/1210 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione (16CE1856)...</u>	<i>Pag.</i> 133
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1211 della Commissione, del 20 luglio 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (16CE1857).....</u>	<i>Pag.</i> 135
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1858).....</u>	<i>Pag.</i> 138
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1213 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1859).....</u>	<i>Pag.</i> 144
<u>Direttiva (UE) 2016/1214 della Commissione, del 25 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali (16CE1860).....</u>	<i>Pag.</i> 146
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1215 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4576] (16CE1861).....</u>	<i>Pag.</i> 148
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1216 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4580] (16CE1862).....</u>	<i>Pag.</i> 154
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1217 della Commissione, del 22 luglio 2016, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4582] (16CE1863).....</u>	<i>Pag.</i> 160
<i>Pubblicati nel n. L 199 del 26 luglio 2016</i>	



<u>Decisione (UE) 2016/1218 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (16CE1864)</u> .....	Pag. 166
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1219 della Commissione, del 26 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda (16CE1865)</u> .....	Pag. 167
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1220 della Commissione, del 26 luglio 2016, relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da Escherichia coli come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (16CE1866)</u> .....	Pag. 176
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1221 della Commissione, del 26 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1867)</u> .....	Pag. 181
<u>Decisione (UE) 2016/1222 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che stabilisce che la Spagna non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (16CE1868)</u> .....	Pag. 184
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1223 della Commissione, del 25 luglio 2016, che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea [notificata con il numero C(2016) 4637] (16CE1869)</u> .....	Pag. 188
<i>Publicati nel n. L 201 del 27 luglio 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/1224 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (16CE1870)</u> .....	Pag. 191
<u>Decisione (UE) 2016/1225 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione (16CE1871)</u> .....	Pag. 193
<u>Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione, del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva (16CE1872)</u> .....	Pag. 195
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1227 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti (16CE1873)</u> .....	Pag. 197
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1228 della Commissione, del 27 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1874)</u> .....	Pag. 204
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1229 della Commissione, del 27 luglio 2016, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2016 (16CE1875)</u> .....	Pag. 207
<u>Decisione (UE) 2016/1230 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che stabilisce che il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 (16CE1876)</u> .....	Pag. 211



<u>Decisione (UE) 2016/1231 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione (16CE1877).....</u>	Pag. 214
<u>Decisione (UE) 2016/1232 del Consiglio, del 18 luglio 2016, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno (16CE1878).....</u>	Pag. 217
<u>Decisione (UE) 2016/1233 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro (16CE1879).....</u>	Pag. 231
<u>Decisione (UE) 2016/1234 del Consiglio, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana (16CE1880).....</u>	Pag. 232
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1235 della Commissione, del 26 luglio 2016, che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2016) 4665] (16CE1881).....</u>	Pag. 233
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1236 della Commissione, del 27 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia [notificata con il numero C(2016) 4983] (16CE1882).....</u>	Pag. 235

*Pubblicati nel n. L 202 del 28 luglio 2016*

#### RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislignato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 161 del 18 giugno 2016) (16CE1883).....</u>	Pag. 246
---	----------

*Pubblicato nel n. L 202 del 28 luglio 2016*

#### AVVERTENZA

*Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».*



# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE (UE) 2016/1197 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ha spostato la menzione della Repubblica di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (2) Tale menzione della Repubblica di Kiribati è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
- (3) Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Kiribati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
- (4) I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 6 maggio 2015 da parte della Repubblica di Kiribati e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione.
- (5) È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
- (6) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(3)</sup>; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).



- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.

*Articolo 3*

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

*Articolo 4*

L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma <sup>(2)</sup>, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

*Articolo 5*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
C. DIESCHBOURG

<sup>(1)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).

<sup>(2)</sup> La data della firma dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



**ACCORDO****tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata**

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «Unione» o «UE», e

LA REPUBBLICA DI KIRIBATI, in seguito denominata «Kiribati»,

in seguito congiuntamente denominate «parti contraenti»,

DESIDEROSE di rafforzare i vincoli di amicizia che le uniscono e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai propri cittadini condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

VISTO il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo <sup>(1)</sup>, disponendo fra l'altro l'iscrizione di 19 paesi terzi, tra cui Kiribati, nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata negli Stati membri;

CONSIDERATO che l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 509/2014 stabilisce che, in relazione a tali 19 paesi, le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione;

DESIDEROSE di tutelare il principio della parità di trattamento per tutti i cittadini dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che il presente accordo non si applica alle persone il cui soggiorno di breve durata è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita e che pertanto a tale categoria di persone continuano ad applicarsi le pertinenti norme dell'Unione o di diritto nazionale degli Stati membri e di Kiribati per quanto riguarda l'obbligo del visto, l'esenzione dal visto e l'accesso all'occupazione;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del protocollo sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Obiettivo**

Il presente accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Kiribati che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

*Articolo 2***Definizioni**

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;

<sup>(1)</sup> GUUE L 149 del 20.5.2014, pag. 67.



- b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
- c) «cittadino di Kiribati»: chiunque possieda la cittadinanza di Kiribati;
- d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

### Articolo 3

#### Ambito di applicazione

1. I cittadini dell'Unione titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da uno Stato membro possono recarsi e soggiornare nel territorio di Kiribati senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 1.

I cittadini di Kiribati titolari di un passaporto ordinario, diplomatico, di servizio, ufficiale o speciale in corso di validità rilasciato da Kiribati possono recarsi e soggiornare nel territorio degli Stati membri senza essere in possesso di visto per un periodo la cui durata è specificata all'articolo 4, paragrafo 2.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita.

Per la suddetta categoria di persone, ciascuno Stato membro può decidere individualmente di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di Kiribati o di revocarlo conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

Per la suddetta categoria di persone, Kiribati può optare per l'obbligo del visto o per l'esenzione dal visto nei confronti dei cittadini dei singoli Stati membri conformemente al proprio diritto nazionale.

3. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e Kiribati si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per varcare le frontiere delle parti contraenti.

5. Alle questioni che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri o il diritto nazionale di Kiribati.

### Articolo 4

#### Durata del soggiorno

1. I cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio di Kiribati per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

2. I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Detto periodo è calcolato indipendentemente dalla durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen.

I cittadini di Kiribati possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non applica ancora integralmente l'*acquis* di Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, indipendentemente dalla durata del soggiorno calcolata per il territorio degli Stati membri che applicano integralmente l'*acquis* di Schengen.

3. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per Kiribati e per gli Stati membri di estendere oltre 90 giorni la durata del soggiorno conformemente ai rispettivi diritti nazionali o al diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GUUE L 81 del 21.3.2001, pag. 1).



*Articolo 5***Applicazione territoriale**

1. Per quanto riguarda la Repubblica francese, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo della Repubblica francese.
2. Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, il presente accordo si applica unicamente al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi.

*Articolo 6***Comitato misto di gestione dell'accordo**

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato misto di esperti (in seguito denominato «il comitato»), composto di rappresentanti dell'Unione e di Kiribati. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.
2. Il comitato svolge tra l'altro i seguenti compiti:
  - a) controlla l'applicazione del presente accordo;
  - b) suggerisce modifiche o aggiunte al presente accordo;
  - c) dirime eventuali controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.
3. Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su richiesta di una delle parti contraenti.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

*Articolo 7***Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e Kiribati**

Il presente accordo prevale su qualsiasi accordo o intesa bilaterale conclusi tra i singoli Stati membri e Kiribati, nella misura in cui tali accordi o intese abbiano il medesimo oggetto del presente accordo.

*Articolo 8***Disposizioni finali**

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche con cui le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

Il presente accordo è applicato a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla data della firma.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.
3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.



4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo, in particolare per motivi di ordine pubblico, tutela della sicurezza nazionale o della salute pubblica, immigrazione irregolare e ripristino dell'obbligo del visto decretato da una delle parti. La decisione sulla sospensione è notificata all'altra parte contraente al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente l'altra parte contraente e revoca la sospensione.
5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta all'altra parte contraente. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.
6. Kiribati può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.
7. L'Unione europea può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на двадесет и трети юни през две хиляди и шестнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

V Bruselu dne dvacátého třetího června dva tisíce šestnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende juni to tusind og seksten.

Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten Juni zweitausendsechzehn.

Kahe tuhande kuuteistkümnenda aasta juunikuu kahekümne kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εικοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαέξι.

Done at Brussels on the twenty-third day of June in the year two thousand and sixteen.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juin deux mille seize.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset trećeg lipnja godine dvije tisuće šesnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré giugno duemilasedici.

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmītā gada divdesmit trešajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų birželio dvidešimt trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenhatodik év június havának huszonharmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tlieta u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u sittax.

Gedaan te Brussel, drieëntwintig juni tweeduizend zestien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące szesnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de junho de dois mil e dezasseis.

Íntocmit la Bruxelles la douăzeci și trei iunie două mii șaisprezece.

V Bruseli dvadsiateho tretieho júna dvetisícšestnásť.

V Bruslju, dne triindvajsetega junija leta dva tisoč šestnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugotredje juni år tjugohundrasexton.



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou Unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Europsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā –  
 Europos Sąjungos vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Európsku úniu  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

J. Pillefer-C

За Република Кирибати  
 Por la República de Kiribati  
 Za Republiku Kiribati  
 Por Republikken Kiribati  
 Für die Republik Kiribati  
 Kiribati Vabariigi nimel  
 Για τη Δημοκρατία της Κιριμπάτι  
 For the Republic of Kiribati  
 Pour la République de Kiribati  
 Za Republiku Kiribati  
 Per la Repubblica di Kiribati  
 Kiribati Republikas vārdā –  
 Kiribačio Respublikos vardu  
 Kiribati Köztársaság részéről  
 Ghar-Repubblika ta' Kiribati  
 Voor de Republiek Kiribati  
 W imieniu Republiki Kiribati  
 Pela República da Quiribáti  
 Pentru Republica Kiribati  
 Za Kiribatskú republiku  
 Za Republiko Kiribati  
 Kiribatin tasavallan puolesta  
 För Republiken Kiribati



**DICHIARAZIONE COMUNE**

RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN

Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità di Kiribati, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.

**DICHIARAZIONE COMUNE**


SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 2, DELL'ACCORDO

Desiderose di garantire un'interpretazione comune, le parti contraenti convengono che, ai fini del presente accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente al fine di svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non comprende:

- gente d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nel territorio dell'altra parte contraente),
- sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica,
- giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza, e
- tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

In forza delle prerogative riconosciute dall'articolo 6 del presente accordo, il comitato misto controlla l'attuazione della presente dichiarazione e, ove lo ritenga necessario, può proporre modifiche alla medesima sulla base dell'esperienza maturata dalle parti contraenti.



**DICHIARAZIONE COMUNE**

SULL'INTERPRETAZIONE DEL PERIODO DI 90 GIORNI SU UN PERIODO DI 180 GIORNI DI CUI ALL'ARTICOLO 4  
DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che per «periodo massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni», di cui all'articolo 4 del presente accordo, si intende un soggiorno continuativo ovvero diversi soggiorni consecutivi la cui durata complessiva non superi 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

Questo concetto implica l'applicazione di un periodo di riferimento «mobile» di 180 giorni: per ogni giorno del soggiorno si guarda indietro all'ultimo periodo di 180 giorni per verificare se il requisito dei 90/180 giorni continua ad essere rispettato. Ciò significa, tra l'altro, che un'assenza per un periodo ininterrotto di 90 giorni consente un nuovo soggiorno fino a 90 giorni.


—

**DICHIARAZIONE COMUNE**

SULLE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI CITTADINI RIGUARDANTI L'ACCORDO DI ESENZIONE DAL VISTO

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini di Kiribati, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali le condizioni di ingresso.

16CE1843



**REGOLAMENTO (UE) 2016/1198 DELLA COMMISSIONE****del 22 luglio 2016****che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, al numero d'ordine 57, il metilisotiazolinone è autorizzato come conservante nei prodotti cosmetici a concentrazioni non superiori allo 0,01 % p/p (100 ppm).
- (2) Il 12 dicembre 2013 <sup>(2)</sup> il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (solo sensibilizzazione).
- (3) Il CSSC ha concluso che i dati clinici attualmente disponibili indicano che una concentrazione di 100 ppm di metilisotiazolinone nei prodotti cosmetici non è sicura per il consumatore. Per i prodotti cosmetici da non sciacquare, comprese le salviette umidificate, non sono state dimostrate in modo adeguato concentrazioni sicure di metilisotiazolinone per quanto riguarda l'induzione o l'elicitazione di allergia da contatto.
- (4) Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l'aumento dell'incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere vietata nei prodotti da non sciacquare.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.
- (6) L'applicazione del suddetto divieto dovrebbe essere differita per consentire all'industria di operare i necessari adeguamenti delle formulazioni dei prodotti. In particolare è opportuno concedere alle imprese sei mesi di tempo per l'immissione sul mercato di prodotti conformi e per il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> G.U.L. 342 del 22.12.2009, pag. 59.<sup>(2)</sup> SCCS/1521/13 revisione 27 marzo 2014.

*Articolo 2*

A decorrere dal 12 febbraio 2017 solo i prodotti cosmetici conformi al presente regolamento possono essere immessi e messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009, il numero d'ordine 57 è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Identificazione della sostanza				Condizioni			Testo relativo alle modalità d'impiego e avvertenze
	Denominazione chimica/INN	Denominazione comune nel glossario degli ingredienti	Numero CAS	Numero CE	Tipo di prodotto, parti del corpo	Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso	Altre	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
«57	2-methyl-2H-isothiazol-3-one	Methylisothiazolinone (*)	2682-20-4	220-239-6	Prodotti da sciacquare	0,01 %		

(\*) Il metilisotiazolinone è disciplinato anche all'allegato V, numero d'ordine 39, in una miscela con il metilcloroisotiazolinone. I due numeri d'ordine si escludono reciprocamente: l'impiego della miscela di metilcloroisotiazolinone (e) metilisotiazolinone è incompatibile con l'impiego del solo metilisotiazolinone nello stesso prodotto.»



## REGOLAMENTO (UE) 2016/1199 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

**che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'approvazione operativa della navigazione basata su requisiti di prestazione, la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di servizi dati e le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri e che rettifica tale regolamento**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione<sup>(2)</sup> stabilisce condizioni per l'impiego in sicurezza dell'aeromobile.
- (2) Le informazioni o i dati aeronautici inesatti confluiti nei sistemi di bordo dell'aeromobile possono comportare rischi significativi per la sicurezza del volo. È pertanto auspicabile garantire che i fornitori di servizi dati trattino le informazioni e i dati aeronautici in modo tale da garantire la loro qualità e soddisfare i requisiti stabiliti dai costruttori degli aeromobili per l'uso previsto degli utenti dello spazio aereo.
- (3) Il regolamento (UE) n. 965/2012 richiede un'approvazione specifica per tutte le operazioni di navigazione basata su requisiti di prestazione (*performance-based navigation* — PBN), ad eccezione di alcuni metodi di navigazione di base. I casi che richiedono l'approvazione specifica dovrebbero essere notevolmente ridotti al fine di alleggerire gli oneri economici e amministrativi non necessari che gravano sugli operatori dell'aviazione generale, tenendo in considerazione l'esperienza e la maturità già raggiunte nelle operazioni di avvicinamento che utilizzano il sistema globale di navigazione satellitare («GNSS») e al fine di garantire la coerenza con i più recenti standard di sicurezza internazionali.
- (4) Per facilitare il rispetto da parte degli operatori delle norme in materia di trasporto di merci pericolose nonché di quelle relative ai sistemi di vincolo per la parte superiore del busto sui sedili per i membri dell'equipaggio e sui sedili passeggeri di alcuni piccoli aerei e, di conseguenza, per migliorarne la sicurezza, è necessario adattare tali norme al tipo di operazione e alla complessità dell'aeromobile utilizzato.
- (5) A norma del regolamento (UE) n. 965/2012 determinati piccoli operatori non commerciali devono istituire un sistema di gestione all'interno della loro organizzazione, in quanto gestiscono aeromobili a motore complessi. In alcuni casi però, come quelli relativi alle operazioni non commerciali con aeromobili a biturboelica più leggeri, tali operatori possono incontrare difficoltà ad attuare i requisiti del sistema di gestione di cui all'allegato III di detto regolamento. Dato che l'impegno di conformità richiesto da parte di tali operatori è sproporzionato rispetto ai benefici che l'attuazione di detti requisiti apporta alla sicurezza delle loro operazioni, i suddetti operatori dovrebbero essere esclusi dal campo di applicazione dell'allegato VI del regolamento (UE) n. 965/2012 e, al contrario, essere autorizzati a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII del medesimo regolamento. Per coerenza, anche le organizzazioni di addestramento che svolgono attività di addestramento al volo sugli stessi aeromobili a biturboelica più leggeri dovrebbero essere autorizzate a conformarsi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.
- (6) L'allegato VII del regolamento (UE) n. 965/2012 prescrive il trasporto e l'utilizzo di ossigeno in caso di volo al di sopra di una determinata altitudine di pressione. In base al principio di differenziazione del rischio, laddove il livello di protezione normativa offerto ai soggetti interessati dipenda dalla loro capacità di valutare e controllare i rischi, la necessità di ossigeno in aeromobili non pressurizzati impegnati in operazioni non commerciali dovrebbe essere determinata dal pilota di tali aeromobili tenendo conto di taluni fattori oggettivi.

<sup>(1)</sup> GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).



- (7) Le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri («HOFO») presentano alcuni rischi specifici per la sicurezza che non sono adeguatamente presi in considerazione dal regolamento (UE) n. 965/2012 nella sua versione attuale. Alcuni Stati membri adottano pertanto prescrizioni supplementari, compreso l'impiego obbligatorio delle nuove tecnologie, per attenuare detti rischi e mantenere i livelli di sicurezza. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di sicurezza di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 e assicurare la parità di condizioni per gli operatori aerei, dovrebbero tuttavia essere stabilite misure comuni di sicurezza a livello di Unione, tenendo conto dell'esperienza acquisita a livello nazionale nonché degli sviluppi nel settore delle operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.
- (8) Nel regolamento (UE) n. 965/2012 sono stati individuati anche alcuni errori di natura redazionale, che hanno determinato difficoltà di attuazione.
- (9) Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato e rettificato di conseguenza.
- (10) È necessario concedere agli operatori interessati e alle autorità competenti degli Stati membri un lasso di tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove norme in materia di informazioni e dati aeronautici e di operazioni effettuate da elicotteri fuori costa.
- (11) La Commissione intende rivedere le norme relative ai palloni e agli alianti stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 nel contesto dell'iniziativa intesa all'elaborazione di una normativa più semplice, snella e migliore in tema di aviazione civile. I lavori preparatori per detta revisione sono attualmente in corso. La data di applicazione di tali norme dovrebbe pertanto essere adattata in modo da garantire che la summenzionata revisione possa essere portata a termine e dette norme possano essere modificate, se del caso, prima che inizino ad essere applicate.
- (12) Ai fini della chiarezza del diritto e dell'attuazione armonizzata dei requisiti comuni in tutta l'Unione, le date di applicazione di tali requisiti dovrebbero essere fisse, o immediatamente al momento dell'entrata in vigore o in una fase successiva. Le misure transitorie e i compiti che devono essere debitamente attuati da tutti gli Stati membri dovrebbero essere inclusi nell'atto giuridico, in modo da evitare problematiche e incertezze giuridiche. La possibilità di fare ricorso alle clausole di esenzione previste in alcuni regolamenti di esecuzione della Commissione nel settore della sicurezza aerea, qualora assolutamente necessaria, dovrebbe essere limitata a casi debitamente giustificati e dovrebbe invece essere impiegato un sistema prevedibile e trasparente. È pertanto fondamentale che il regolamento (UE) n. 965/2012 sia modificato per tener conto di tali considerazioni.
- (13) Le misure di cui al presente regolamento sono basate sui pareri <sup>(1)</sup> espressi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e articolo 19, paragrafo 1.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:

1) l'articolo 5, paragrafo 2, è così modificato:

a) il termine «e» alla fine della lettera e) è soppresso;

b) è aggiunta la lettera g) seguente:

«g) elicotteri utilizzati per operazioni fuori costa (HOFO).»;

<sup>(1)</sup> *European Aviation Safety Agency Opinion No 02/2015 of 12.3.2015 for a Commission Regulation establishing technical requirements and operating procedures for the provision of data to airspace users for the purpose of air navigation* (parere n. 02/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 12.3.2015, concernente un regolamento della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure operative per la fornitura di dati agli utenti dello spazio aereo per scopi di navigazione aerea; *European Aviation Safety Agency Opinion No 03/2015 of 31.3.2015 for a Commission Regulation on revision of operational approval criteria for Performance Based Navigation (PBN)* (parere n. 03/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, del 31.3.2015, concernente la revisione dei criteri operativi di approvazione per la navigazione PBN); *European Aviation Safety Agency Opinion No 04/2015 of 8.5.2015 for a Commission Regulation on specific approval for helicopter offshore operations* (parere n. 04/2015 dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dell'8.5.2015, concernente un regolamento della Commissione relativo all'approvazione specifica per le operazioni effettuate fuori costa da elicotteri).



2) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga all'articolo 5, gli Stati membri possono continuare, fino al 30 giugno 2018, a esigere un'approvazione specifica e requisiti supplementari sotto il profilo delle procedure, della dotazione, delle qualifiche dell'equipaggiamento e della formazione per quanto riguarda le operazioni CAT fuori costa effettuate da elicotteri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'Agenzia i requisiti supplementari previsti per queste approvazioni specifiche. Tali requisiti non possono essere meno restrittivi di quelli previsti agli allegati III e IV.»;

b) il paragrafo 7 è soppresso;

c) sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:

«8. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, prima frase, gli operatori di velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, impiegati in operazioni non commerciali, utilizzano tali velivoli solo a norma dell'allegato VII.

9. In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), le organizzazioni di addestramento, quando svolgono attività di addestramento al volo su velivoli a motore complessi aventi una massa massima certificata al decollo (MCTOM) uguale o inferiore a 5 700 kg, equipaggiati con motori a turboelica, utilizzano tali velivoli a norma dell'allegato VII.»;

3) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 28 ottobre 2012, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6.


2. Gli allegati II e VII si applicano alle operazioni non commerciali con palloni e alianti a decorrere dal 25 agosto 2013, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II e VII alle operazioni non commerciali con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni non commerciali con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

3. Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con palloni e alianti a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni specializzate con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

4. Gli allegati II, III, VII e VIII si applicano alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III, VII e VIII alle operazioni specializzate con velivoli ed elicotteri a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.

5. Gli allegati II, III e IV si applicano alle:

a) operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi a decorrere dal 21 aprile 2017 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso;



- b) operazioni CAT con palloni e alianti a decorrere dal 1° luglio 2014, fatta eccezione per gli Stati membri che hanno deciso di non applicarle, in toto o in parte, in conformità alle disposizioni vigenti al momento di tale decisione e nella misura in cui essa è stata adottata. Tali Stati membri applicano gli allegati II, III e IV alle operazioni CAT con palloni a decorrere dall'8 aprile 2018 e alle operazioni CAT con alianti a decorrere dall'8 aprile 2019 o dalle date indicate nella loro decisione, a seconda del caso.
6. Durante i periodi di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo si applicano, a seconda del caso, le disposizioni seguenti:
- a) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei requisiti di cui al presente regolamento le autorità competenti adottano misure gradualmente ed efficaci per conformarsi a tali requisiti, anche adeguando i rispettivi sistemi di organizzazione e di gestione, la formazione del personale, le procedure e i manuali nonché i programmi di sorveglianza;
- b) gli operatori adeguano i rispettivi sistemi di gestione, i programmi di formazione, le procedure e i manuali per renderli conformi ai requisiti di cui al presente regolamento, se pertinente, entro la data di applicazione di tali requisiti;
- c) fino alla data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento, gli Stati membri continuano a rilasciare, rinnovare o modificare certificati, autorizzazioni e approvazioni in conformità alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore di tali requisiti o, nel caso di operazioni CAT che iniziano e si concludono nello stesso aeroporto o sito operativo con velivoli con prestazioni di classe B o elicotteri non complessi, conformemente:
- all'allegato III del regolamento (CEE) n. 3922/91 e relative deroghe nazionali, in conformità all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3922/91, per i velivoli, e
  - alle norme nazionali per gli elicotteri;
- d) i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati dagli Stati membri prima della data di applicazione dei requisiti pertinenti di cui al presente regolamento si considerano rilasciati in conformità a tali requisiti. Essi saranno tuttavia sostituiti dai certificati, dalle autorizzazioni e dalle approvazioni rilasciati, ove opportuno, a norma del presente regolamento entro sei mesi dalla data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento;
- e) gli operatori soggetti a un obbligo di dichiarazione in conformità al presente regolamento presentano le loro dichiarazioni entro la data di applicazione dei requisiti pertinenti del presente regolamento.»
- 4) gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così rettificato:

- 1) nell'allegato IV (parte CAT), CAT.POLA.240, lettera b), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:
- «4) l'equipaggio di condotta deve avere una conoscenza adeguata della rotta e delle procedure da utilizzare conformemente al capo FC della parte ORO.»
- 2) nell'allegato VII (parte NCO), il testo della norma NCO.GEN.103 è sostituito dal seguente:
- «I voli introduttivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4 bis, lettera c), del presente regolamento, quando vengono effettuati in conformità al presente allegato, devono:
- a) iniziare e concludersi nello stesso aeroporto o sito operativo, ad eccezione di palloni e alianti;
- b) essere operati in VFR di giorno;



- c) essere controllati da una persona designata responsabile della sicurezza; e
- d) essere conformi alle altre condizioni stabilite dall'autorità competente.»

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 25 agosto 2016.

Tuttavia:

- a) l'articolo 1, paragrafo 1, e il punto 1, lettere a), b), c) e d), il punto 2, lettera c), il punto 3, lettere a), e), g), m), n) e o), il punto 4, lettera c), il punto 5, lettere d), j), k) e l), il punto 7, lettere d), k) e l), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° luglio 2018;
- b) il punto 3, lettere l) e q), il punto 5, lettere i) e n), il punto 6, lettere k) e n), il punto 7, lettere j) e n), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO

Gli allegati I, II, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento (UE) n. 965/2012 sono così modificati:

1) nell'allegato I (Definizioni):

a) il paragrafo 69) è sostituito dal seguente:

«69) «ambiente ostile»:

a) un'area in cui:

- i) un atterraggio forzato non può essere compiuto in sicurezza per l'inadeguatezza della superficie; o
- ii) gli occupanti dell'elicottero non possono essere adeguatamente protetti dagli elementi; o
- iii) i tempi di risposta e la capacità di ricerca e salvataggio non sono assicurati in modo congruo con l'esposizione prevista; o
- iv) c'è un rischio inaccettabile di danni a persone o proprietà in superficie;

b) in ogni caso, le seguenti aree:

- i) per operazioni su specchi d'acqua, l'area di mare aperto a Nord di 45N e a Sud di 45S, a meno che le zone siano designate quali non ostili dall'autorità responsabile dello Stato in cui vengono effettuate le operazioni; e
- ii) le zone di un'area congestionata, prive di aree idonee per un atterraggio di emergenza in sicurezza;

b) il paragrafo 86) è sostituito dal seguente:

«86) «operazione fuori costa», un'operazione con elicottero che richiede l'effettuazione di una parte sostanziale del volo su aree di mare aperto da o verso una località fuori costa.»;

c) è inserito il paragrafo 86 bis) seguente:

«86 bis) «località fuori costa», una installazione destinata a essere utilizzata per le operazioni con elicotteri su una struttura fuori costa fissa o galleggiante o un'imbarcazione.»;

d) è inserito il paragrafo 86 ter) seguente:

«86 ter) «area di mare aperto», l'area d'acqua al largo della costa.»;

e) è inserito il paragrafo 103 bis) seguente:

«103 bis) «specifica relativa alle prestazioni di navigazione richieste (RNP)», specifica di navigazione per operazioni PBN che comprende un obbligo di monitoraggio e allarme a bordo delle prestazioni di navigazione.»;

2) nell'allegato II (Parte ARO):


a) è aggiunta la norma ARO.OPS.240 seguente:

**«ARO.OPS.240 Approvazione specifica di RNP AR APCH**

a) Laddove la conformità ai requisiti di cui alla norma SPA.PBN.105 sia stata dimostrata dal richiedente, l'autorità competente rilascia un'approvazione specifica generica o un'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH.

b) In caso di approvazione specifica riferita a una procedura, l'autorità competente:


- 1) elenca nell'approvazione PBN le procedure di avvicinamento strumentale approvate in determinati aeroporti;
- 2) istituisce un coordinamento con le autorità competenti per tali aeroporti, se del caso; e
- 3) tiene conto di eventuali crediti derivanti dalle approvazioni specifiche RNP AR APCH già rilasciate al richiedente.»;



b) l'appendice II è sostituita dalla seguente:

«Appendice II

<b>SPECIFICHE DELLE OPERAZIONI (soggette alle condizioni approvate nel manuale delle operazioni)</b>				
Recapiti dell'autorità di rilascio Telefono (1): _____; fax _____; E-mail: _____;				
COA (2):	Nome dell'operatore (3):	Data (4):	Firma:	
Operante come: denominazione commerciale				
Specifiche delle operazioni#:				
Modello dell'aeromobile (5): Marche d'immatricolazione (6):				
Operazioni commerciali <input type="checkbox"/> .....				
Zona dell'operazione (7):				
Limitazioni speciali (8):				
Approvazioni specifiche:	Si	No	Specifiche (9)	Note
Merci pericolose	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni in bassa visibilità			CAT (10) ....	
Decollo			RVR (11): m	
Avvicinamento e atterraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	DA/H: RVR piedi: m	
RVSM (12) <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
ETOPS (13) <input type="checkbox"/> N/A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tempo di diversione massimo (14): min.	
Specifiche di navigazione complesse per operazioni PBN (15)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		(16)
Specifiche delle prestazioni minime di navigazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con elicotteri con sistema di visione notturna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con elicotteri con verricello	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Operazioni con elicotteri nell'ambito del servizio medico di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



Operazioni fuori costa effettuate da elicotteri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Addestramento dell'equipaggio di cabina <sup>(17)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Rilascio dell'attestato CC <sup>(18)</sup>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Mantenimento dell'aeronavigabilità continua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<sup>(19)</sup>	
Altri <sup>(20)</sup>				

- (1) Numeri di telefono e di fax dell'autorità competente, incluso il prefisso del paese. Indirizzo di posta elettronica da fornire se disponibile.
- (2) Inserire il numero relativo al certificato di operatore aereo (COA).
- (3) Inserire il nome di registrazione dell'operatore e la denominazione commerciale dell'operatore, se diversa. Inserire «Operante come» prima della denominazione commerciale.
- (4) Data del rilascio delle specifiche delle operazioni (gg-mm-aaaa) e firma del rappresentante dell'autorità competente.
- (5) Inserire la denominazione ICAO della marca dell'aeromobile, modello e serie, o serie master, se è stata designata una serie (ad esempio, Boeing-737-3K2 o Boeing-777-232).
- (6) Le marche di immatricolazione sono elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nel secondo caso le specifiche delle operazioni devono fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni. Nel caso in cui non tutte le approvazioni specifiche riguardino il modello dell'aeromobile, le marche di immatricolazione dell'aeromobile possono essere inserite nella colonna destinata alle note dell'approvazione specifica.
- (7) Elenco delle aree geografiche dell'operazione autorizzata (mediante coordinate geografiche o rotte specifiche, regione di informazione di volo o confini nazionali o regionali).
- (8) Elenco delle limitazioni speciali applicabili (ad esempio, solo in VFR, solo di giorno ecc.).
- (9) Elencare in questa colonna i criteri più permissivi per ciascuna approvazione o tipo di approvazione (con i criteri appropriati).
- (10) Inserire la categoria di avvicinamento di precisione applicabile: LTS CAT I, CAT II, OTS CAT II, CAT IIIA, CAT IIIB o CAT IIIC. Inserire la visibilità minima di pista (RVR) in metri e l'altezza di decisione (DH) in piedi. Deve essere usata una riga per ciascuna categoria di avvicinamento.
- (11) Inserire la RVR minima di decollo approvata in metri. Deve essere usata una riga per ciascuna approvazione se vengono rilasciate approvazioni differenti.
- (12) La casella non applicabile (N/A) può essere selezionata solo se la base delle nubi (ceiling) massima dell'aeromobile è inferiore a FL290.
- (13) Attualmente le operazioni a lungo raggio (ETOPS) riguardano soltanto velivoli bimotore. La casella non applicabile (N/A) può quindi essere selezionata soltanto se il modello dell'aeromobile ha più o meno di due motori.
- (14) Possono essere indicati anche la distanza limite (in NM) e il tipo di motore.
- (15) Navigazione basata su requisiti di prestazione (*Performance-Based Navigation* — PBN): deve essere usata una riga per ciascuna approvazione PBN specifica (ad esempio, RNP AR APCH), con le limitazioni appropriate elencate nelle colonne «Specifiche» e/o «Note». Le singoli approvazioni di procedure specifiche RNP AR APCH possono essere elencate nelle specifiche delle operazioni o nel manuale delle operazioni. Nell'ultimo caso le specifiche delle operazioni dovrebbero fare riferimento alla pagina corrispondente nel manuale delle operazioni.
- (16) Specificare se l'approvazione specifica è limitata a determinati fine pista e/o aeroporti.
- (17) Approvazione relativa alla conduzione del corso d'addestramento e degli esami da compilare dai richiedenti un attestato di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione.
- (18) Approvazione per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina, come specificato nell'allegato V (Parte CC) del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione.
- (19) Il nome della persona/dell'organizzazione responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e un riferimento al regolamento che prevede tale attività, ad esempio il regolamento (CE) n. 1321/2014 della Commissione, allegato I (Parte M), capitolo G.
- (20) Si possono inserire qui altre approvazioni o dati, utilizzando una riga (o un blocco di più righe) per ciascuna autorizzazione (ad esempio, operazioni di atterraggio corto, procedure d'avvicinamento ripido, operazioni con elicotteri da/verso un sito di interesse pubblico, operazioni con elicotteri su un ambiente ostile situato al di fuori di un'area congestionata, operazioni con elicotteri senza la garanzia di poter effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, operazioni con angoli di inclinazione laterale aumentati, distanza massima da un aeroporto adeguato per velivoli bimotore senza un'approvazione ETOPS, aeromobili utilizzati per operazioni non commerciali).

MODELLO AESA 139 Edizione 2\*:

c) nell'appendice V, la nota 6 del MODELLO AESA 140 è sostituita dalla seguente:

«<sup>(6)</sup> Elencare nella presente colonna tutte le operazioni approvate, ad esempio, merci pericolose, LVO, RVSM, PBN, MNPS, HOFO.»;

3) nell'allegato IV (Parte CAT):

- a) la norma CAT.OP.MPA.120 è soppressa;
- b) è inserita la norma CAT.OP.MPA.126 seguente:

**«CAT.OP.MPA.126 Navigazione basata su requisiti di prestazione**

L'operatore garantisce che, quando la navigazione basata su requisiti di prestazione (PBN) è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

- a) la specifica di navigazione PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e



- b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;
- c) alla norma CAT.OP.MPA.135, lettera a), il paragrafo 1) è sostituito dal seguente:
- «1) le installazioni nello spazio, le installazioni e i servizi a terra, compresi i servizi meteorologici, sono adeguati alle operazioni previste;»;
- d) alla norma CAT.OP.MPA.175, lettera b):
- i) il paragrafo 6) è sostituito dal seguente:
- «6) le installazioni nello spazio, le installazioni e i servizi a terra richiesti per il volo previsto sono disponibili e adeguati;»
- ii) il termine «e» alla fine del paragrafo 7) è soppresso;
- iii) è inserito il paragrafo 7 bis) seguente:
- «7 bis) Le banche dati di navigazione richieste per la navigazione basata su requisiti di prestazione sono idonee e attuali; e»;
- e) la norma CAT.OP.MPA.181 è sostituita dalla seguente:

**«CAT.OP.MPA.181 Selezione di aeroporti e siti operativi — elicotteri**

- a) Per i voli in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC), il comandante seleziona un aeroporto alternato al decollo entro un'ora di volo alla velocità normale di crociera qualora non sia possibile ritornare al sito di partenza a causa di condizioni meteorologiche avverse.
- b) Per voli IFR o voli VFR con navigazione tramite mezzi diversi dai riferimenti visivi al suolo, il comandante specifica almeno un aeroporto alternato di destinazione nel piano di volo operativo, a meno che:
- 1) per un volo verso un'altra destinazione su terra, la durata del volo e le condizioni meteorologiche siano tali da rendere possibile un avvicinamento e un atterraggio in condizioni meteorologiche di volo a vista (VMC) al tempo stimato di arrivo al sito sul quale si vuole atterrare; o
- 2) il sito dove si vuole atterrare sia isolato e non ci sia disponibilità di un sito alternato; in questo caso viene determinato un punto di non ritorno (PNR).
- c) L'operatore sceglie due aeroporti alternati alla destinazione se:
- 1) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche relative all'aeroporto di destinazione indicano che, nel periodo che inizia un'ora prima e termina un'ora dopo il previsto orario di arrivo, le condizioni meteorologiche saranno inferiori ai minimi di pianificazione applicabili; o
- 2) non è disponibile alcuna informazione meteorologica per l'aeroporto di destinazione.
- d) L'operatore indica nel piano di volo operativo gli aeroporti alternati richiesti.»;
- f) è inserita la norma CAT.OP.MPA.182 seguente:

**«CAT.OP.MPA.182 Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale**

L'operatore assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

- g) alla norma CAT.OP.MPA.247, la lettera b) è soppressa;



h) la norma CAT.OP.MPA.295 è sostituita dalla seguente:

**«CAT.OP.MPA.295 Uso del sistema anticollisione in volo (ACAS)**

L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

i) alla norma CAT.IDE.A.205, lettera a), il paragrafo 3) è sostituito dal seguente:

«3) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile passeggero e bretelle su ciascuna cuccetta nel caso di velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta l'8 aprile 2015 o in una data successiva;»;

j) alla norma CAT.IDE.A.205, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:

- 1) avere un unico punto di sgancio;
- 2) includere, sui sedili per l'equipaggio di cabina minimo richiesto, due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; e
- 3) sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:
  - i) due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o
  - ii) una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

A) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

B) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 28 ottobre 2014; e

C) velivoli certificati in conformità al CS-VLA o equivalente e al CS-LSA o equivalente.»;

k) alla norma CAT.IDE.A.345, è aggiunta la lettera f) seguente:


«f) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»

l) La norma CAT.IDE.A.355 è sostituita dalla seguente:

**«CAT.IDE.A.355 Gestione delle basi di dati aeronautici**

- a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;



m) alla norma CAT.IDE.H.280, la lettera b) è soppressa;

n) La norma CAT.IDE.H.295 è sostituita dalla seguente:

**«CAT.IDE.H.295 Tute termiche per l'equipaggio**

Ciascun membro dell'equipaggio indossa una tuta termica nelle prestazioni di classe 3 in voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

o) la norma CAT.IDE.H.310 è soppressa;

p) alla norma CAT.IDE.H.345, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

q) è aggiunta la norma CAT.IDE.H.355 seguente:

**«CAT.IDE.A.355 Gestione delle basi di dati aeronautici**

a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.

c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

4) Nell'allegato V (Parte SPA):

a) la norma SPA.PBN.100 è sostituita dalla seguente:

**«SPA.PBN.100 Operazioni PBN**

a) L'approvazione è richiesta per ciascuna delle seguenti specifiche PBN:

1) RNP AR APCH; e

2) RNP 0.3 per le operazioni con elicotteri.

b) L'approvazione per le operazioni RNP AR APCH consente gli interventi sulle procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili.

c) L'approvazione specifica riferita a una procedura per RNP AR APCH o RNP 0.3 è richiesta per le procedure private di avvicinamento strumentale o per le procedure pubbliche di avvicinamento strumentale che non soddisfano i criteri di progettazione di procedure ICAO applicabili o qualora sia prevista dalle pubblicazioni di informazione aeronautica (*Aeronautical Information Publication -AIP*) o dall'autorità competente.»;



b) la norma SPA.PBN.105 PBN è sostituita dalla seguente:

**«SPA.PBN.105 Approvazione operativa PBN**

Al fine di ottenere un'approvazione operativa PBN specifica da parte dell'autorità competente, l'operatore deve fornire le prove che:

- a) l'approvazione di aeronavigabilità pertinente, idonea per l'operazione PBN che si intende effettuare, è specificata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione;
  - b) è stato stabilito un programma di addestramento per i membri dell'equipaggio di condotta e per il personale pertinente che partecipa alla preparazione del volo;
  - c) è stata effettuata una valutazione di sicurezza;
  - d) sono state stabilite le procedure operative che specificano:
    - 1) l'equipaggiamento da trasportare, incluse le sue limitazioni operative e le corrispondenti voci nella lista dell'equipaggiamento minimo (MEL);
    - 2) la composizione, le qualifiche e l'esperienza dell'equipaggio di condotta;
    - 3) le procedure normali, speciali e di contingenza; e
    - 4) la gestione elettronica dei dati di navigazione;
  - e) è stato specificato un elenco di eventi da segnalare; e
  - f) è stato istituito un programma gestionale per il controllo delle RNP per le operazioni RNP AR APCH, se del caso.»;
- c) è aggiunto il capo K seguente:

«CAPO K

**OPERAZIONI FUORI COSTA EFFETTUATE DA ELICOTTERI**

**SPA.HOFO.100 Operazioni fuori costa effettuate da elicotteri (HOFO)**

I requisiti di cui al presente capo si applicano a:

- a) un operatore di trasporto aereo commerciale in possesso di un COA valido in conformità alla parte ORO;
- b) un operatore che effettua operazioni specializzate che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO; o
- c) un operatore non commerciale che ha dichiarato la sua attività in conformità alla parte ORO;

**SPA.HOFO.105 Approvazione per operazioni fuori costa effettuate da elicotteri**

- a) Prima di impegnarsi in operazioni a norma del presente capo, l'operatore deve aver ricevuto un'approvazione specifica dall'autorità competente.
- b) Al fine di ottenere tale approvazione, l'operatore presenta una domanda all'autorità competente come specificato alla norma SPA.GEN.105, dimostrando la conformità ai requisiti di cui al presente capo.
- c) Prima di effettuare operazioni da uno Stato membro diverso dallo Stato membro che ha rilasciato l'approvazione di cui alla lettera a), l'operatore ne informa le autorità competenti di entrambi gli Stati membri.



**SPA.HOFO.110 Procedure operative**

- a) Nell'ambito del processo di gestione della sicurezza, l'operatore attenua e riduce al minimo i rischi e i pericoli specifici per le operazioni fuori costa effettuate da elicotteri. L'operatore specifica nel manuale delle operazioni:
- 1) selezione, composizione e addestramento degli equipaggi;
  - 2) doveri e responsabilità dei membri dell'equipaggio e di altro personale interessato;
  - 3) equipaggiamento richiesto e criteri per la partenza; e
  - 4) procedure operative e minimi, affinché le operazioni normali e anormali siano descritte e adeguatamente mitigate.
- b) L'operatore assicura che:
- 1) un piano di volo operativo venga preparato prima di ogni volo;
  - 2) le informazioni in merito alla sicurezza dei passeggeri comprendano anche tutte le informazioni specifiche sulle voci riguardanti le operazioni fuori costa e siano fornite prima dell'imbarco sull'elicottero;
  - 3) ogni membro dell'equipaggio di condotta indossa una tuta termica approvata:
    - i) nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando/ comandante indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o
    - ii) quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o
    - iii) quando il volo è pianificato per essere svolto di notte in un ambiente ostile;
  - 4) se stabilita, sia seguita la struttura delle rotte fuori costa fornita dagli appropriati servizi del traffico aereo (ATS);
  - 5) i piloti ottimizzino l'impiego dei sistemi di controllo automatico del volo (*automatic flight control systems* — AFCS) durante l'intera durata del volo;
  - 6) siano stabiliti profili specifici di avvicinamento fuori costa, compresi i parametri relativi all'avvicinamento stabile e le misure correttive da adottare nel caso in cui un avvicinamento diventi instabile;
  - 7) per le operazioni a equipaggio plurimo, siano in vigore procedure in base alle quali un membro dell'equipaggio di condotta controlla gli strumenti di volo durante un volo fuori costa, specialmente in fase di avvicinamento o di partenza, per garantire che la traiettoria di volo sia mantenuta in condizioni di sicurezza;
  - 8) l'equipaggio di condotta adotti immediatamente le misure più opportune quando viene attivato un allarme relativo all'altezza;
  - 9) siano applicate procedure per richiedere che siano armati i sistemi di galleggiamento di emergenza per tutte le partenze e gli arrivi sull'acqua, quando ciò è sicuro; e
  - 10) le operazioni siano condotte in conformità a tutte le restrizioni sulle rotte o sulle aree delle operazioni imposte dall'autorità competente o dall'autorità responsabile per lo spazio aereo.

**SPA.HOFO.115 Utilizzo delle località fuori costa**

L'operatore utilizza soltanto le località fuori costa che sono idonee per quanto riguarda le dimensioni e la massa del tipo di elicottero e le operazioni interessate.




**SPA.HOFO.120 Selezione di aeroporti e siti operativi**

- a) *Aeroporto di destinazione alternato di terra.* In deroga alle norme CAT.OP.MPA.181, NCC.OP.152 e SPO.OP.151, il pilota in comando/comandante non deve necessariamente specificare un aeroporto di destinazione alternato nel piano di volo operativo quando conduce voli provenienti da una località fuori costa verso aeroporto di terra, se:
- 1) l'aeroporto di destinazione è definito quale aeroporto costiero, o
  - 2) sono soddisfatti i seguenti criteri:
    - i) l'aeroporto di destinazione dispone di procedure di avvicinamento pubblicate;
    - ii) il tempo di volo è inferiore a 3 ore; e
    - iii) le previsioni meteorologiche pubblicate, valide da un'ora prima a un'ora dopo il previsto orario di atterraggio, specificano che:
      - A) la base delle nubi è almeno 700 piedi al di sopra dei minimi associati all'avvicinamento strumentale, o 1 000 piedi sopra l'aeroporto di destinazione, a seconda di quale valore sia superiore; e
      - B) la visibilità è di almeno 2 500 metri.
- b) *Piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa.* L'operatore può scegliere una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa se sono soddisfatti i seguenti criteri:
- 1) Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere utilizzata solo una volta raggiunto il punto di non ritorno (PNR) e nel caso in cui un aeroporto di destinazione alternato di terra non sia geograficamente disponibile. Prima del PNR deve essere utilizzato un aeroporto di destinazione alternato di terra.
  - 2) La piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve fornire la possibilità di atterraggio OEI (con un motore inoperativo).
  - 3) Per quanto possibile, deve essere garantita la disponibilità di piattaforme per elicotteri prima del PNR. Le dimensioni, la configurazione e la separazione dagli ostacoli di piattaforme per elicotteri individuali o di altri siti deve essere idonea all'utilizzo quale piattaforma alternata per ogni tipo di elicottero che si intende utilizzare.
  - 4) Devono essere stabilite le minime meteorologiche, tenendo conto dell'accuratezza e dell'affidabilità delle informazioni meteorologiche.
  - 5) La MEL contiene disposizioni specifiche per questo tipo di operazione.
  - 6) Una piattaforma di destinazione alternata per elicotteri situata fuori costa deve essere selezionata soltanto se l'operatore ha stabilito una procedura nel manuale delle operazioni.

**SPA.HOFO.125 Avvicinamenti radar (ARA) a località fuori costa — operazioni CAT**

- a) Un operatore di trasporto aereo commerciale (CAT) stabilisce le procedure operative e assicura che gli avvicinamenti ARA siano effettuati solo se:
- 1) l'elicottero è dotato di un radar in grado di fornire informazioni riguardanti la configurazione degli ostacoli; e
  - 2): i) l'altezza minima di discesa (MDH) è determinata per mezzo di un radioaltimetro; o  
ii) viene applicata l'altitudine minima di discesa (MDA) maggiorata di un margine adeguato.
- b) Gli avvicinamenti ARA a piattaforme o imbarcazioni in transito possono essere effettuati solamente nelle operazioni a equipaggio plurimo.



- c) La distanza di decisione deve fornire un'adeguata separazione dagli ostacoli nel mancato avvicinamento da ogni destinazione per la quale si pianifica di effettuare un avvicinamento ARA.
- d) L'avvicinamento può essere continuato oltre la distanza di decisione o al di sotto dell'altitudine/altezza minima di discesa (MDA/H) soltanto se è stato stabilito un riferimento visivo con la destinazione.
- e) Per le operazioni CAT a pilotaggio singolo, vengono aggiunti incrementi adeguati alle MDA/H e alla distanza di decisione.
- f) Quando viene effettuato un avvicinamento ARA ad una località fissa situata fuori costa (vale a dire un impianto fisso o un'imbarcazione ormeggiata) e nel sistema di navigazione è disponibile una posizione GPS affidabile per la localizzazione, deve essere utilizzato il GPS/sistema di navigazione d'area per potenziare la sicurezza dell'avvicinamento ARA.

#### SPA.HOFO.130 Condizioni meteorologiche

In deroga alle norme CAT.OP.MPA.247, NCC.OP.180 e SPO.OP.170, se si vola tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G dove il settore sull'acqua è inferiore a 10 NM, i voli VFR possono essere condotti se i limiti sono uguali o superiori ai seguenti:

#### Minimi per voli tra località fuori costa situate nello spazio aereo di classe G

	di giorno		di notte	
	Altezza (*)	Visibilità	Altezza (*)	Visibilità
Pilota singolo	300 piedi	3 km	500 piedi	5 km
Due piloti	300 piedi	2 km (**)	500 piedi	5 km (***)

(\*) La base delle nubi deve permettere il volo all'altezza specificata, che deve essere al di sotto e al di fuori di nubi.

(\*\*) Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 800 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.

(\*\*\*) Gli elicotteri possono essere utilizzati con visibilità in volo di 1 500 m, sempre che la destinazione o una struttura intermedia siano visibili continuamente.

#### SPA.HOFO.135 Limitazioni di vento per operazioni verso località fuori costa

Le operazioni verso una località fuori costa possono essere effettuate solo se la velocità del vento alla piattaforma per elicotteri è inferiore a 60 nodi, comprese le raffiche.

#### SPA.HOFO.140 Requisiti di prestazione in località fuori costa

Gli elicotteri che decollano e atterrano in località fuori costa devono essere utilizzati in conformità ai requisiti di prestazione del pertinente allegato, secondo il tipo di operazione da effettuare.

#### SPA.HOFO.145 Sistema di controllo dei dati relativi al volo (FDM)

- a) Per le operazioni CAT con un elicottero dotato di un registratore dei dati di volo, l'operatore istituisce e mantiene un sistema FDM, nell'ambito del suo sistema di gestione integrata, entro il 1° gennaio 2019.
- b) Il sistema di controllo dei dati relativi al volo non è punitivo e contiene opportune salvaguardie per proteggere le fonti dei dati.

#### SPA.HOFO.150 Sistema di monitoraggio degli aeromobili

L'operatore stabilisce e mantiene un sistema di monitoraggio degli aeromobili per le operazioni fuori costa in un ambiente ostile dal momento della partenza dell'elicottero fino all'arrivo alla destinazione finale.



**SPA.HOFO.155 Sistema di controllo delle vibrazioni (VHM)**

- a) I seguenti elicotteri che effettuano operazioni CAT fuori costa in un ambiente ostile devono essere equipaggiati, entro il 1° gennaio 2019, di un sistema in grado di monitorare lo status del rotore critico e dei sistemi di azionamento dei rotori:
- 1) elicotteri a motore complessi il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2016;
  - 2) tutti gli elicotteri con una configurazione massima operativa di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove e il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 2017;
  - 3) tutti gli elicotteri il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato la prima volta dopo il 31 dicembre 2018.
- b) L'operatore dispone di un sistema per:
- 1) la raccolta dei dati, comprese le segnalazioni di allarme generate dal sistema;
  - 2) l'analisi e la determinazione dell'efficienza dei componenti; e
  - 3) la risposta alle carenze individuate in fase iniziale.

**SPA.HOFO.160 Requisiti relativi agli equipaggiamenti**

- a) L'operatore soddisfa i seguenti requisiti relativi agli equipaggiamenti:
- 1) Sistema di avviso ai passeggeri in elicotteri utilizzati per operazioni CAT e operazioni non commerciali con elicotteri a motore complessi (NCC):
    - i) gli elicotteri con una configurazione operativa massima di sedili passeggeri (MOPSC) superiore a nove devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri.
    - ii) Gli elicotteri con una MOPSC uguale a nove o inferiore non devono essere dotati di un sistema di avviso ai passeggeri se l'operatore può dimostrare che la voce del pilota è comprensibile in tutti i posti passeggeri in volo.
  - 2) *Radio altimetro*

Gli elicotteri devono essere dotati di un radio altimetro che sia in grado di emettere un allarme acustico al di sotto di un'altezza prefissata e un allarme visivo a un'altezza selezionabile dal pilota.
  - b) *Uscite di emergenza*

Tutte le uscite di emergenza, incluse le uscite di emergenza per l'equipaggio e qualsiasi porta, finestra o altra apertura atta alla discesa dei passeggeri in situazioni di emergenza e i mezzi per aprirle, devono essere marcati in modo vistoso per guidare gli occupanti che devono utilizzare tali aperture alla luce del giorno o al buio. Le indicazioni devono essere progettate per rimanere visibili nei casi in cui l'elicottero sia capovolto o la cabina sommersa.
  - c) *Sistema di avviso e rappresentazione del terreno per elicotteri (HTAWS)*

Gli elicotteri utilizzati nelle operazioni CAT con una massa massima certificata al decollo superiore a 3 175 kg o con una MOPSC superiore a nove, il cui certificato di aeronavigabilità individuale sia stato rilasciato per la prima volta dopo il 31 dicembre 2018, devono essere dotati di un HTAWS che soddisfi i requisiti per gli equipaggiamenti di classe A come specificato in uno standard accettabile.

**SPA.HOFO.165 Ulteriori procedure ed equipaggiamenti per operazioni in un ambiente ostile**

- a) *Giubbotti di salvataggio*

I giubbotti di salvataggio approvati devono essere indossati sempre da tutte le persone a bordo, a meno che non siano indossate tute termiche integrate che soddisfano il requisito combinato di tuta termica e giubbotto salvagente.



b) *Tute termiche*

Tutti i passeggeri a bordo indossano una tuta termica approvata:

- 1) nei casi in cui le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante/pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo; o
- 2) quando il tempo di salvataggio stimato eccede il tempo di sopravvivenza stimato; o
- 3) quando il volo è pianificato per essere svolto di notte.

c) *Sistema di respirazione di emergenza*

Tutte le persone a bordo sono munite di sistemi di respirazione di emergenza e informate in merito al relativo utilizzo.

d) *Canotti di salvataggio*

- 1) Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da essere utilizzabili in condizioni di mare nelle quali l'ammarraggio dell'elicottero, le caratteristiche di galleggiamento e manovrabilità sono state valutate per la certificazione.
- 2) Tutti i canotti di salvataggio trasportati devono essere stivati in modo da facilitare il loro utilizzo durante un'emergenza.
- 3) Numero di canotti di salvataggio stivati:
  - i) nel caso di elicotteri che trasportano meno di 12 persone, almeno un canotto di salvataggio con una capacità nominale non inferiore al numero massimo di persone a bordo; o
  - ii) nel caso di elicotteri che trasportano più di 11 persone, almeno due canotti di salvataggio, sufficienti ad accogliere tutte le persone che possono essere trasportate a bordo e, in caso di perdita di uno di essi, con capacità di sovraccarico sufficiente ad accogliere tutte le persone presenti sull'elicottero.
- 4) Ciascun canotto di salvataggio deve contenere almeno un trasmettitore localizzatore di emergenza [ELT(S)];  
e
- 5) ciascun canotto di salvataggio deve contenere un equipaggiamento di sopravvivenza comprendente i mezzi per mantenersi in vita, adeguati al tipo di volo da intraprendere.

e) *Illuminazione di emergenza in cabina*

L'elicottero deve essere dotato di un sistema di illuminazione di emergenza con alimentazione indipendente per fornire una sorgente di illuminazione generale in cabina, al fine di facilitare l'evacuazione dell'elicottero.

f) *Trasmettitore localizzatore di emergenza a presentazione automatica [ELT (AD)]*

L'elicottero deve essere dotato di un ELT(AD) in grado di trasmettere simultaneamente su 121,5 MHz e 406 MHz.

g) *Blocco delle porte non eiettabili*

Le porte non eiettabili che sono designate quali uscite di emergenza in caso di ammaraggio devono avere dei mezzi per bloccarle nella posizione aperta, in modo tale da non interferire con l'uscita degli occupanti in qualunque condizione di mare fino alle condizioni massime richieste per la valutazione ai fini di ammaraggio e galleggiamento.

h) *Uscite di emergenza e botole di evacuazione*

Tutte le uscite di emergenza, comprese le uscite d'emergenza per l'equipaggio e le porte, finestre o altre aperture atte ad essere utilizzate allo scopo di un'evacuazione sott'acqua devono essere dotate di mezzi tali da renderle utilizzabili durante un'emergenza.

- i) In deroga alle lettere a), b) e c) di cui sopra l'operatore può, in base a una valutazione dei rischi, autorizzare i passeggeri fisicamente inabili, in una località fuori costa, a indossare in parte o a non indossare giubbotti di salvataggio, tute termiche o sistemi di respirazione di emergenza nei voli di rientro o nei voli effettuati tra località fuori costa.



**SPA.HOFO.170 Requisiti dell'equipaggio**

a) L'operatore stabilisce:

- 1) i criteri per la selezione dei membri dell'equipaggio di condotta tenendo conto dell'esperienza maturata;
- 2) un livello minimo di esperienza per il comandante/pilota in comando che intende effettuare operazioni fuori costa; e
- 3) un programma di addestramento e di controllo dell'equipaggio di volo, che ciascun membro dell'equipaggio di volo deve completare con successo. Tale programma deve essere adattato all'ambiente fuori costa e comprendere le procedure normali, anormali e di emergenza, la gestione delle risorse dell'equipaggio, l'addestramento relativo all'entrata in acqua e alla sopravvivenza in mare.

b) *Requisiti di aggiornamento*

Un pilota utilizza un elicottero che trasporta passeggeri solo:

- 1) in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un simulatore integrale di volo (FFS) dello stesso tipo; o
- 2) di notte in una località fuori costa, in qualità di comandante o pilota in comando, o copilota, solo se, nel corso dei 90 giorni precedenti, ha effettuato almeno tre decolli, partenze, avvicinamenti e atterraggi di notte in una località fuori costa con un elicottero dello stesso tipo o in un FFS dello stesso tipo.

I tre decolli e atterraggi sono effettuati in voli a equipaggio plurimo o singolo, a seconda dell'operazione effettuata.

c) Prescrizioni specifiche per le operazioni CAT:

- 1) Il periodo di 90 giorni di cui alla precedente lettera b), paragrafi 1) e 2), può essere prorogato fino a un massimo di 120 giorni, a condizione che il pilota effettui voli di linea sotto la supervisione di un istruttore o esaminatore titolare di abilitazione.
- 2) Qualora un pilota non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 1), deve completare un volo di addestramento in elicotteri o in un FFS corrispondente allo stesso tipo di elicottero da utilizzare, che comprenda almeno i requisiti di cui alla lettera b), paragrafi 1) e 2), prima di poter esercitare i suoi privilegi.».

5) Nell'allegato VI (Parte NCC):

a) la norma NCC.GEN.106 è così modificata:

- i) il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vii), è soppresso;
- ii) è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto viii);
- iii) è inserita una nuova lettera a), paragrafo 4), punto ix), seguente:

«ix) le banche dati di navigazione richieste per la navigazione basata su requisiti di prestazione sono idonee e attuali.»;

b) è inserita la norma NCC.OP.116 seguente:

**«NCC.OP.116 Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri**

L'operatore garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

- a) la specifica PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e
- b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;



c) alla norma NCC.OP.145, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;

d) la norma NCC.OP.152 è così modificata:

i) il termine «e» alla fine della lettera b), paragrafo 2), punto ii), è soppresso;

ii) la lettera b), paragrafo 3), è soppressa;

e) è inserita la norma NCC.OP.153 seguente:

**«NCC.OP.153 Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale**

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

f) la norma NCC.OP.220 è così modificata:

**«NCC.OP.220 Sistema anticollisione in volo (ACAS)**

L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

g) alla norma NCC.IDE.A.180, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto deve:

1) avere un unico punto di sgancio;

2) includere, sui sedili per l'equipaggio di cabina minimo richiesto, due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; e

3) sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:

i) due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o


ii) una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:

A) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

B) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 25 agosto 2016.»;

h) alla norma NCC.IDE.A.250, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;



- i) la norma NCC.IDE.A.260 è sostituita dalla seguente:

**«NCC.IDE.A.260 Gestione delle basi di dati aeronautici**

- a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

- j) alla norma NCC.IDE.H.215, la lettera b) è soppressa;

- k) la norma NCC.IDE.H.226 è sostituita dalla seguente:

**«NCC.IDE.H.226 Tute termiche per l'equipaggio**

Ciascun membro dell'equipaggio deve indossare una tuta termica, se così è deciso dal pilota in comando sulla scorta di una valutazione dei rischi che tenga conto delle seguenti condizioni:

- a) voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, laddove in caso di avaria a un motore critico l'elicottero non sia in grado di mantenere il volo livellato; e
- b) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al comandante/pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

- l) la norma NCC.IDE.H.231 è soppressa;

- m) alla norma NCC.IDE.H.250, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

- n) è aggiunta la norma NCC.IDE.H.260 seguente:

**«NCC.IDE.A.260 Gestione delle basi di dati aeronautici**

- a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

- 6) nell'allegato VII (Parte NCO):

- a) la norma NCO.GEN.105 è così modificata:

- i) il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto v), è soppresso;
- ii) è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vi);



iii) alla lettera a), paragrafo 4), è inserito il punto vii) seguente:

«vii) le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali.»;

b) alla norma NCO.GEN.140, è aggiunta la lettera f) seguente:

«f) Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aeromobile è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, sono considerati autorizzati a norma del paragrafo 1, punto 2.2.1, lettera a), delle Istruzioni tecniche. Ciò può avvenire indipendentemente dal fatto che tali articoli e sostanze debbano essere trasportati o siano destinati a essere utilizzati nel contesto di un determinato volo.

L'imballaggio e il carico a bordo dei suddetti articoli e sostanze devono essere effettuati, sotto la responsabilità del pilota in comando, in modo tale da ridurre al minimo i rischi per i membri dell'equipaggio, i passeggeri, le merci o l'aeromobile durante le operazioni dell'aeromobile.»;

c) è inserita la norma NCO.OP.116 seguente:

**«NCO.OP.116 Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri**

Il pilota in comando garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

- a) la specifica di navigazione PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e
- b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;

d) alla norma NCO.OP.135, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;

e) è inserita la norma NCO.OP.142 seguente:

**«NCO.OP.142 Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale**

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

f) la norma NCO.OP.190 è sostituita dalla seguente:

**«NCO.OP.190 Uso dell'ossigeno supplementare**

- a) Il pilota in comando si accerta che tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali per la sicurezza delle operazioni di volo dell'aeromobile utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio e garantire che l'ossigeno supplementare è a disposizione dei passeggeri nel caso in cui la mancanza di ossigeno possa causare ripercussioni negative sui passeggeri.
- b) In qualsiasi altro caso in cui il pilota in comando non sia in grado di determinare in che modo tutte le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che:
  - 1) tutti i membri dell'equipaggio di condotta impegnati in compiti essenziali alla sicurezza delle operazioni di un aeromobile in volo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il periodo superiore a 30 minuti se l'altitudine di pressione nella cabina passeggeri sarà compresa tra i 10 000 piedi e i 13 000 piedi; e
  - 2) tutte le persone a bordo utilizzino l'ossigeno supplementare per tutto il tempo in cui l'altitudine di pressione nel compartimento passeggeri sarà superiore ai 13 000 piedi.»;



- g) è aggiunta la norma NCO.OP.220 seguente:

**«NCO.OP.200 Sistema anticollisione in volo (ACAS II)**

Quando viene utilizzato l'ACAS II il pilota in comando applica le procedure operative opportune e riceve una formazione adeguata.»;

- h) alla norma NCO.IDE.A.140, lettera a), il paragrafo 4) è sostituito dal seguente:

«4) una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva.»;

- i) La norma NCO.IDE.A.155 è sostituita dalla seguente:

**«NCO.IDE.A.155 Ossigeno supplementare — velivoli non pressurizzati**

I velivoli non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

- j) alla norma NCO.IDE.A.195, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

- k) è aggiunta la norma NCO.IDE.A.205 seguente:

**«NCO.IDE.A.205 Gestione delle basi di dati aeronautici**

a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.

b) Il pilota in comando assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nel velivolo in cui sono necessarie.

c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, il pilota in comando segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.»;

- l) La norma NCO.IDE.H.155 è sostituita dalla seguente:

**«NCO.IDE.H.155 Ossigeno supplementare — elicotteri non pressurizzati**

Gli elicotteri non pressurizzati utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

- m) alla norma NCO.IDE.H.195, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

- n) è aggiunta la norma NCO.IDE.H.205 seguente:

**«NCO.IDE.H.205 Gestione delle basi di dati aeronautici**

a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.



- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate nei velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi il pilota in comando non utilizza detti dati.»;

- o) La norma NCO.IDE.S.130 è sostituita dalla seguente:

**«NCO.IDE.S.130 Ossigeno supplementare**

Gli alianti utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno conformemente alla norma NCO.OP.190 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.»;

- p) alla norma NCO.SPEC.110, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) assicurare che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che, all'altitudine di volo, ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle facoltà dei membri dell'equipaggio o causare ripercussioni negative sugli specialisti. Se il pilota in comando non è in grado di determinare in che modo le persone a bordo possano risentire della mancanza di ossigeno, assicura che gli specialisti e i membri dell'equipaggio utilizzino l'ossigeno supplementare con continuità ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 10 000 piedi per un periodo superiore a 30 minuti e ogni volta che l'altitudine della cabina supera i 13 000 piedi.»;

- 7) nell'allegato VIII (Parte SPO):

- a) La norma SPO.GEN.107 è così modificata:

- i) il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto v), è soppresso;
- ii) è inserito il termine «e» alla fine della lettera a), paragrafo 4), punto vi);
- iii) alla lettera a), paragrafo 4), è inserito il punto vii) seguente:

«vii) le banche dati di navigazione richieste per la navigazione PBN sono idonee e attuali.»;

- b) è inserita la norma SPO.OP.116 seguente:

**«SPO.OP.116 Navigazione basata su requisiti di prestazione — velivoli ed elicotteri**

L'operatore garantisce che, quando la navigazione PBN è necessaria per la rotta o la procedura da seguire:

- a) la specifica PBN pertinente è indicata nel manuale di volo del velivolo o in un altro documento approvato dall'autorità di certificazione nell'ambito della valutazione di aeronavigabilità o si basa su tale approvazione; e
- b) l'aeromobile è operato in conformità alla specifica di navigazione pertinente e alle limitazioni contenute nel manuale di volo o nell'altro documento di cui sopra.»;
- c) alla norma SPO.OP.140, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  - «a) Prima di iniziare un volo, il pilota in comando si accerta, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, che le installazioni nello spazio, a terra e/o in mare, comprese le strutture per le comunicazioni e gli aiuti per la navigazione disponibili e direttamente richiesti per tale volo, ai fini dell'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile, siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare.»;
- d) alla norma SPO.OP.151, lettera b), il paragrafo 3) è soppresso;



- e) è inserita la norma SPO.OP.152 seguente:

**«SPO.OP.152 Aeroporti di destinazione — Operazioni di avvicinamento strumentale**

Il pilota in comando assicura che siano disponibili mezzi sufficienti per navigare e atterrare all'aeroporto di destinazione o a ogni aeroporto alternato di destinazione in caso di perdita di capacità per la prevista operazione di avvicinamento e di atterraggio.»;

- f) alla norma SPO.OP.205, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) L'operatore stabilisce le procedure operative e i programmi di addestramento quando l'ACAS è installato e funzionante, in modo che l'equipaggio sia adeguatamente addestrato nella prevenzione delle collisioni e competente nell'uso dell'ACAS II.»;

- g) alla norma SPO.IDE.A.160, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) per i velivoli a motore non complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto su ciascun sedile dell'equipaggio di condotta, con un unico punto di sgancio per velivoli con un certificato di aeronavigabilità rilasciato per la prima volta il 25 agosto 2016 o in una data successiva.

d) per i velivoli a motore complessi, una cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto che incorpori un sistema che trattiene automaticamente il busto dell'occupante in caso di decelerazione rapida:

- 1) su ciascun sedile dei membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota; e
- 2) su ciascun sedile osservatori situato nella cabina di pilotaggio.»;

- h) alla norma SPO.IDE.A.160, è aggiunta la lettera e) seguente:

«e) La cintura di sicurezza con sistema di vincolo per la parte superiore del busto di cui alla lettera d) deve:

- 1) avere un unico punto di sgancio;
- 2) sui sedili per i membri dell'equipaggio di condotta e su ciascun sedile accanto a un sedile pilota:
  - i) due cinghie per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente; o
  - ii) una cinghia diagonale per le spalle e una cintura di sicurezza che possano essere utilizzate indipendentemente per i seguenti velivoli:
    - A) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile;

- B) velivoli con una MCTOM inferiore a 5 700 kg e con una MOPSC inferiore a nove, non conformi alle condizioni dinamiche dell'atterraggio di emergenza definite nella specifica di certificazione applicabile e con un certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato per la prima volta anteriormente al 25 agosto 2016.»;

- i) alla norma SPO.IDE.A.220, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

- j) è aggiunta la norma SPO.IDE.A.230 seguente:

**«SPO.IDE.A.230 Gestione delle basi di dati aeronautici**

a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.



- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.»;

- k) La norma SPO.IDE.H.198 è sostituita dalla seguente:

**«SPO.IDE.H.198 Giubbotti di salvataggio — elicotteri a motore complessi**

Ciascuna persona a bordo deve indossare una tuta termica, se così è deciso dal pilota in comando sulla scorta di una valutazione dei rischi che tenga conto delle seguenti condizioni:

- a) voli sull'acqua oltre la distanza di autorotazione o la distanza dalla costa per effettuare un atterraggio forzato in sicurezza, laddove in caso di avaria a un motore critico l'elicottero non sia in grado di mantenere il volo livellato; e
- b) le osservazioni e/o le previsioni meteorologiche disponibili al pilota in comando indichino che la temperatura del mare sarà inferiore a 10 °C durante il volo.»;

- l) la norma SPO.IDE.H.201 è soppressa;

- m) alla norma SPO.IDE.H.220, è aggiunta la lettera d) seguente:

«d) Per le operazioni PBN l'aeromobile deve soddisfare i requisiti della certificazione di aeronavigabilità relativa alla specifica di navigazione idonea.»;

- n) è aggiunta la norma SPO.IDE.H.230 seguente:

**«SPO.IDE.H.230 Gestione delle basi di dati aeronautici**

- a) Le basi di dati aeronautici utilizzate nelle applicazioni certificate dei sistemi dell'aeromobile devono rispondere a requisiti di qualità che siano adeguati all'uso previsto dei dati.
- b) L'operatore assicura la tempestiva distribuzione e l'inserimento di basi di dati elettronici attuali e inalterate in tutti i velivoli in cui sono necessarie.
- c) In deroga a eventuali altre prescrizioni in materia di segnalazione di eventi, quali definite nel regolamento (UE) n. 376/2014, l'operatore segnala al gestore di banche di dati i casi relativi a dati inesatti, incoerenti o mancanti che, in base a ragionevoli supposizioni, potrebbero costituire un pericolo per il volo.

In tali casi l'operatore informa l'equipaggio di volo e altro personale interessato, garantendo che tali dati non siano utilizzati.».

16CE1845



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1200 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	144,8
	ZZ	144,8
0707 00 05	TR	103,7
	ZZ	103,7
0709 93 10	TR	142,5
	ZZ	142,5
0805 50 10	AR	187,5
	AU	158,0
	BO	223,6
	CL	192,7
	TR	164,0
	UY	192,0
	ZA	172,2
	ZZ	184,3
0806 10 10	EG	272,8
	MA	245,1
	ZZ	259,0
0808 10 80	AR	125,6
	BR	101,4
	CL	130,9
	CN	131,8
	NZ	137,9
	US	157,1
	UY	72,1
	ZA	109,0
	ZZ	120,7
	0808 30 90	AR
CL		122,4
NZ		171,3
TR		197,6
ZA		113,7
ZZ		143,2
0809 10 00		TR
	ZZ	198,0
0809 29 00	TR	218,9
	US	535,2
	ZZ	377,1

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DECISIONE (UE, Euratom) 2016/1201 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE****del 13 luglio 2016****che nomina i membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2.

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza.
- (3) A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, le funzioni di due membri del comitato di vigilanza estratti a sorte devono cessare, in deroga all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Pertanto, le funzioni di due membri nominati a decorrere dal 23 gennaio 2012 sono cessate il 22 gennaio 2015. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, i suddetti membri hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza del loro mandato, in attesa che si portasse a compimento la procedura di nomina di nuovi membri del comitato di vigilanza. Di conseguenza è opportuno nominare nuovi membri in sostituzione di questi due membri.
- (4) A seguito di una procedura di selezione, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno accertato che le persone che saranno nominate membri e membri potenziali del comitato di vigilanza soddisfano i requisiti di indipendenza ed esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,

DECIDONO:


*Articolo 1*

1. Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione:

— sig.ra Colette DRINAN,

— sig.ra Grażyna Maria STRONIKOWSKA.

<sup>(1)</sup> GUL 248 del 18.9.2013, pag. 1.



2. Le seguenti persone sono nominate membri del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a decorrere dal 23 gennaio 2017:

— sig.ra Maria Helena Pereira Loureiro Correia FAZENDA,

— sig. Petr KLEMENT,

— sig. Jan MULDER.

3. Qualora una delle suddette persone dovesse dimettersi dal comitato di vigilanza, decedere o divenire inabile in maniera permanente, verrà immediatamente sostituita per la restante durata del mandato dalla prima persona menzionata nell'elenco seguente che non abbia ancora sostituito un membro del comitato di vigilanza:

— sig. Rafael MUÑOZ LÓPEZ-CARMONA,

— sig.ra Anca JURMA,

— sig.ra Dobrinka MIHAYLOVA,

— sig. Gerhard JAROSCH,

— sig.ra Kalliopi THEOLOGITOU,

— sig. Antonio BALSAMO,

— sig. Angelo Maria QUAGLINI.

#### Articolo 2

Nell'adempimento delle proprie funzioni, i membri del comitato di vigilanza non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

Essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

I membri del comitato di vigilanza sono vincolati all'obbligo del segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni e continuano a essere vincolati a tale obbligo dopo la fine del loro mandato.

#### Articolo 3

I membri del comitato di vigilanza sono rimborsati delle spese che affrontano durante lo svolgimento delle proprie funzioni e ricevono una diaria per ciascun giorno trascorso nello svolgimento di tali funzioni. L'importo della diaria e le procedure di rimborso sono stabiliti dalla Commissione.

#### Articolo 4

La Commissione comunica la presente decisione alle suddette persone e informa immediatamente qualsiasi persona che sostituisca un membro del comitato di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3.



## Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il 13 luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2016

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*  
Martin SCHULZ

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
Peter KAŽIMÍR

*Per la Commissione*  
*Il vicepresidente*  
Kristalina GEORGIEVA

16CE1847



## DECISIONE (UE) 2016/1202 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell'OMC volta a prorogare il sistema di trattamento preferenziale accordato all'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC») fissa le procedure per derogare a un obbligo imposto a un membro dall'accordo OMC o da uno degli accordi commerciali multilaterali.
- (2) Agli Stati Uniti è stata concessa una deroga agli obblighi derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994»), da ultimo prorogata in data 1° agosto 2007 per il periodo fino al 31 dicembre 2016.
- (3) A norma dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta di deroga fino al 31 dicembre 2026 degli obblighi loro derivanti dall'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 nella misura necessaria a permettere agli Stati Uniti di continuare ad accordare un trattamento preferenziale ai prodotti ammissibili provenienti dall'ex Territorio delle isole del Pacifico sotto amministrazione fiduciaria (Repubblica delle Isole Marshall, Stati federati di Micronesia, Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali e Repubblica di Palau) importati nel territorio doganale degli Stati Uniti.
- (4) L'accoglimento della richiesta degli Stati Uniti di concessione di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull'economia dell'Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga.
- (5) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'OMC per sostenere la richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è di sostenere la richiesta degli Stati Uniti volta a derogare agli obblighi di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio 1994 fino al 31 dicembre 2026 in conformità alle condizioni di tale richiesta.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

G. MATEČNÁ

16CE1848



## DECISIONE (UE) 2016/1203 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Francesc HOMS i MOLLIST.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Roger ALBINYANA i SAIGÍ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Jordi SOLÉ i FERRANDO, *Secretario de Asuntos Exteriores y de la Unión Europea, Comunidad Autónoma de Cataluña*,  
e

b) quale supplente:

— sig. Amadeu ALTAFAJ i TARDIO, *Representante Permanente ante la Unión Europea (\*)*, *Comunidad Autónoma de Cataluña*.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente


G. MATEČNÁ

(<sup>1</sup>) Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 20 del 27.1.2015, pag. 42).

(<sup>2</sup>) Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 31 del 7.2.2015, pag. 25).

(<sup>3</sup>) Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GUL 159 del 25.6.2015, pag. 70).

(\*) La denominazione di «*Representante Permanente ante la Unión Europea, Comunidad Autónoma de Cataluña*» è stata impugnata dal governo spagnolo dinanzi alla corte superiore di giustizia della Catalogna.



## DECISIONE (UE) 2016/1204 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Tilman TÖGEL.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

È nominata membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— Katrin BUDDE, *Mitglied des Landtages von Sachsen-Anhalt*.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



## DECISIONE (UE) 2016/1205 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno dei Paesi Bassi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo dei Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, (UE) 2015/190 <sup>(2)</sup> e (UE) 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 13 luglio 2015, con decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio <sup>(4)</sup>, il sig. N.A. (André) VAN DE NADORT è stato sostituito dal sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK in qualità di supplente. Il 18 settembre 2015, con decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio <sup>(5)</sup>, il sig. J.H.J. (Hans) KONST è stato sostituito dal sig. A. (Ard) VAN DER TUUK in qualità di supplente.
- (2) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza del mandato del sig. H.J.J. (Henri) LENFERINK e del sig. A. (Ard) VAN DER TUUK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- sig. B.R. (Bouke) ARENDS, *Wethouder van de gemeente Emmen*,
- sig. T. (Tjisse) STELPSTRA, *Gedeputeerde van de provincie Drenthe*.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

G. MATEČNÁ

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

<sup>(4)</sup> Decisione (UE) 2015/1140 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla nomina di due membri titolari olandesi e di due membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 185 del 14.7.2015, pag. 17).

<sup>(5)</sup> Decisione (UE) 2015/1573 del Consiglio, del 18 settembre 2015, relativa alla nomina di quattro membri titolari olandesi e di cinque membri supplenti olandesi del Comitato delle regioni (GU L 245 del 22.9.2015, pag. 10).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1206 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**recante modifica della decisione di esecuzione 2013/676/UE che autorizza la Romania a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è di norma tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
- (2) La decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> e la successiva decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio <sup>(3)</sup> hanno autorizzato la Romania a introdurre una misura speciale di deroga al fine di designare il destinatario quale debitore dell'IVA nei casi di cessione di prodotti del legno da parte di soggetti passivi.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 9 febbraio 2016 la Romania ha chiesto l'autorizzazione di continuare ad applicare la misura di deroga dopo il 31 dicembre 2016.
- (4) La Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 23 marzo 2016. Con lettera del 29 marzo 2016 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Prima dell'autorizzazione ad applicare l'inversione contabile alle cessioni di prodotti del legno, la Romania aveva incontrato problemi nel mercato del legname, dovuti alla natura del mercato e alle imprese operanti al suo interno. Secondo la relazione della Romania, presentata unitamente alla domanda di proroga della misura, la designazione del destinatario quale debitore dell'imposta ha avuto l'effetto di evitare l'evasione e l'elusione fiscale in questo settore e tale meccanismo continua a essere pertanto giustificato.
- (6) La misura è commisurata agli obiettivi perseguiti, in quanto non è destinata ad applicarsi in maniera generalizzata, ma solo a operazioni molto specifiche in un settore che pone notevoli problemi relativamente all'evasione e all'elusione fiscale.
- (7) Secondo il parere della Commissione, la misura non dovrebbe avere un impatto negativo sulla prevenzione delle frodi nel commercio al dettaglio, in altri settori o in altri Stati membri.
- (8) La durata dell'autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2019.
- (9) Qualora la Romania ritenesse necessaria un'ulteriore proroga oltre il 2019, la domanda di proroga, unitamente a una nuova relazione, dovrebbe essere presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2019.
- (10) La misura non ha alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA.
- (11) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/676/UE,

<sup>(1)</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2010/583/UE del Consiglio, del 27 settembre 2010, che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 256 del 30.9.2010, pag. 27).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2013/676/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza la Romania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 316 del 27.11.2013, pag. 31).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2013/676/UE è così modificata:

1. all'articolo 1, la data del «31 dicembre 2016» è sostituita da quella del «31 dicembre 2019»;
2. all'articolo 3, la data del «1° aprile 2016» è sostituita da quella del «1° aprile 2019».


*Articolo 2*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. MATEČNÁ

**16CE1852**



## DECISIONE (PESC) 2016/1207 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 luglio 2016

relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo\*,  
EULEX KOSOVO (EULEX KOSOVO/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 14 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/947 <sup>(2)</sup>, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata dell'EULEX KOSOVO fino al 14 giugno 2018.
- (3) L'11 luglio 2016 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare la signora Alexandra PAPADOPOULOU capo della missione EULEX KOSOVO per il periodo dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La signora Alexandra PAPADOPOULOU è nominata capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX KOSOVO, per il periodo dal 1° settembre 2016 al 14 giugno 2017.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GUL 42 del 16.2.2008, pag. 92.

<sup>(2)</sup> Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GUL 157 del 15.6.2016, pag. 26).



**DECISIONE (UE) 2016/1208 DELLA COMMISSIONE**  
**del 23 dicembre 2015**  
**relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di**  
**Banca Tercas**

[notificata con il numero C(2015) 9526]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma della disposizione o delle disposizioni succitate <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) La Commissione è venuta a sapere dalla stampa e tramite le pagine web della banca Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA e del sistema di garanzia dei depositi italiano («DGS»), ossia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi («il FITD» o «il Fondo»), dell'intervento di sostegno del FITD a favore di tale banca.
- (2) L'8 agosto 2014 e il 10 ottobre 2014, la Commissione ha chiesto informazioni alle autorità italiane, che ha risposto in data 16 settembre 2014 e 14 novembre 2014.
- (3) Con lettera del 27 febbraio 2015 («decisione di apertura»), la Commissione ha comunicato all'Italia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato in relazione all'aiuto in oggetto.
- (4) La decisione di apertura è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 24 aprile 2015 <sup>(2)</sup>. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.
- (5) Il 2 aprile 2015 la Commissione ha ricevuto le osservazioni dell'Italia.

<sup>(1)</sup> GU C 136 del 24.4.2015, pag. 17.

<sup>(2)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.



- (6) Il 22 maggio 2015 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di due parti interessate, ossia Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA e Banca Popolare di Bari S.C.p.A. («BPB»).
- (7) Lo stesso giorno ha ricevuto le osservazioni della Banca d'Italia («BOI») e del FITD.
- (8) Il 9 giugno 2015 la Commissione ha inoltrato tali osservazioni all'Italia, cui è stato dato modo di prendere posizione. L'Italia ha informato la Commissione di non avere nessun commento rispetto alle osservazioni inoltrate.
- (9) Il 13 agosto e il 17 settembre 2015 si sono tenute due riunioni con le autorità italiane e gli interessati, durante le quali l'Italia ha approfondito le argomentazioni fornite nelle sue precedenti comunicazioni ufficiali.


## 2. CONTESTO

### 2.1. Tercas

- (10) Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA è la capogruppo di un gruppo bancario («Tercas») che opera principalmente nella Regione Abruzzo. Alla fine del 2011, il principale azionista della capogruppo era la Fondazione Tercas, che all'epoca deteneva il 65 % della capogruppo.
- (11) Alla fine del 2011, Tercas comprendeva Banca Caripe SpA («Caripe»), una banca regionale attiva soprattutto nella Regione Abruzzo che era stata acquisita da Tercas alla fine del 2010 (con una partecipazione del 90 %) e integrata nei bilanci consolidati di Tercas. Tercas disponeva di un capitale di 50 milioni di EUR e di riserve per 311 milioni di EUR.
- (12) Alla fine del 2011, Tercas evidenziava un totale attivo consolidato di 5,3 miliardi di EUR, 4,5 miliardi di EUR di crediti netti verso clientela, 2,7 miliardi di EUR di debiti verso clientela, 165 filiali e 1 225 dipendenti.
- (13) Il 17 aprile 2012, in seguito a un'ispezione presso Tercas <sup>(3)</sup>, la Banca d'Italia ha proposto al ministro dell'Economia e delle finanze di sottoporre Tercas ad amministrazione straordinaria ex articolo 70 del Testo Unico Bancario («TUB»).
- (14) Il 30 aprile 2012, il ministro dell'Economia e delle finanze ha adottato un decreto per sottoporre Banca Tercas ad amministrazione straordinaria <sup>(4)</sup>. La Banca d'Italia ha nominato un commissario straordinario al fine di accertare la situazione, porre fine alle irregolarità e promuovere soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.
- (15) Il commissario straordinario di Tercas ha valutato diverse opzioni per porre fine alle difficoltà di Tercas. Inizialmente sono state prese in considerazione due opzioni per la ricapitalizzazione di Tercas, ossia l'intervento della Fondazione Tercas (principale azionista di Tercas) oppure del Credito Valtellinese (che deteneva una partecipazione del 7,8 %), ma tali opzioni sono state successivamente scartate.
- (16) Nell'ottobre 2013, in accordo con la Banca d'Italia, il commissario straordinario di Tercas ha instaurato contatti con BPB, che manifestava interesse verso un'iniezione di capitale in Tercas a condizione che gli attivi di Tercas e Caripe fossero soggetti a indagine di due diligence e che il FITD coprisse interamente il deficit patrimoniale di Tercas.
- (17) Il 25 ottobre 2013, in base all'articolo 29 dello Statuto del FITD, il commissario straordinario di Tercas ha trasmesso al FITD un'istanza di intervento di sostegno per un massimo di 280 milioni di EUR, che prevedeva una ricapitalizzazione a copertura del deficit patrimoniale di Tercas al 30 settembre 2013 e l'impegno del FITD ad acquistare attivi deteriorati.

<sup>(3)</sup> Tra il 5 dicembre 2011 e il 23 marzo 2012, la Banca d'Italia ha sottoposto Tercas ad ispezione. Nel corso di tale ispezione la Banca d'Italia ha rilevato numerose irregolarità e anomalie diffuse circa: 1) la gestione e la governance della banca; 2) la funzione di audit interno; 3) il processo di credito; e 4) la comunicazione di informazioni agli organi di gestione e all'organo di vigilanza.

<sup>(4)</sup> In ragione di gravi irregolarità amministrative e gravi violazioni normative.




- (18) In occasione della sua riunione del 28 ottobre 2013, il Comitato di gestione del FITD ha deciso di intervenire a sostegno di Tercas a norma dell'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario, per un importo massimo di 280 milioni di EUR. Il 29 ottobre 2013 la decisione a favore dell'intervento è stata ratificata dal Consiglio del FITD.
- (19) Il 30 ottobre 2013, il FITD ha richiesto alla Banca d'Italia l'autorizzazione per attuare tale intervento di sostegno, che la Banca d'Italia ha concesso il 4 novembre 2013. Tuttavia, il FITD alla fine non ha realizzato tale intervento di sostegno.
- (20) Il 18 marzo 2014, la indagine di due diligence sugli attivi di Tercas si è conclusa con un disaccordo tra gli esperti del FITD e quelli del gruppo bancario («BPB») controllato dalla capogruppo Banca Popolare di Bari S.C.p.A. La controversia è stata risolta dalle parti che hanno convenuto sull'intervento di un arbitro proposto dalla Banca d'Italia. Dalla due diligence sono emerse ulteriori rettifiche di valore sugli attivi.
- (21) Il 1° luglio 2014, il FITD ha trasmesso alla Banca d'Italia una seconda richiesta di autorizzazione a effettuare un intervento di sostegno a Tercas, ma a condizioni modificate.
- (22) La Banca d'Italia ha autorizzato tale intervento di sostegno a condizioni modificate <sup>(5)</sup> il 7 luglio 2014.
- (23) Il commissario straordinario di Tercas è stato autorizzato dalla Banca d'Italia a convocare una riunione straordinaria degli azionisti di Tercas il 27 luglio 2014, al fine di decidere in merito alla copertura delle perdite verificatesi nel corso dell'amministrazione straordinaria e in merito a un contestuale aumento di capitale di 230 milioni di EUR, riservato a BPB.
- (24) Le perdite di Tercas relative al periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2014 ammontavano a 603 milioni di EUR. In seguito alla svalutazione integrale della posizione patrimoniale residua pari a 337 milioni di EUR, il 31 marzo 2014 il patrimonio netto di Tercas era pertanto negativo e ammontava a -266 milioni di EUR <sup>(6)</sup>.
- (25) Il 27 luglio 2014, l'assemblea degli azionisti di Tercas <sup>(7)</sup> ha deliberato quanto segue:
- 1) la copertura parziale delle perdite, tra l'altro azzerando il capitale e annullando tutte le azioni ordinarie in circolazione, e
  - 2) l'aumento del capitale fino a 230 milioni di EUR con l'emissione di nuove azioni ordinarie riservata a BPB. Questo aumento di capitale è stato realizzato il 27 luglio 2014 ed è stato pagato con una parziale compensazione di un credito di 480 milioni di EUR di BPB verso Tercas (corrispondente a un finanziamento erogato da BPB in data 5 novembre 2013).
- (26) Nel settembre 2014 Tercas ha ricapitalizzato la sua controllata Caripe con un'iniezione di capitale di 75 milioni di EUR.
- (27) Il 1° ottobre 2014 l'amministrazione straordinaria di Tercas è stata chiusa e BPB ha nominato i nuovi organi sociali.
- (28) Il 30 settembre 2014, al termine del periodo di amministrazione straordinaria, Tercas presentava 2 994 milioni di EUR di attivi, 2 198 milioni di EUR di debiti verso clientela, 1 766 milioni di EUR di prestiti netti in bonis, 716 milioni di EUR di accantonamenti per prestiti deteriorati e 182 milioni di EUR di capitale totale Tier 1 <sup>(8)</sup>.
- (29) Nel marzo 2015 BPB ha sottoscritto un nuovo aumento di capitale di Tercas per un importo di 135,4 milioni di EUR (di cui 40,4 milioni di EUR per la controllata Caripe), al fine di fare fronte a ulteriori perdite subentrate nel 4° trimestre del 2014, di coprire costi di ristrutturazione nel 2015 e 2016 e di migliorare i coefficienti di capitale di Tercas.

<sup>(5)</sup> Cfr. il considerando 38.

<sup>(6)</sup> Le cifre che figurano al presente punto si riferiscono solo a Tercas — Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo SpA e non all'intero gruppo Tercas.

<sup>(7)</sup> Verbale di assemblea, repertorio n. 125.149, raccolta n. 28.024 del 29 luglio 2014, notaio Dott. Vincenzo Galeota.

<sup>(8)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 6.



## 2.2. BPB

- (30) La Banca Popolare di Bari S.C.p.A. è la capogruppo del gruppo bancario BPB. BPB opera principalmente nel Sud Italia. Alla fine del 2013, BPB evidenziava un totale attivo pari a 10,3 miliardi di EUR, 6,9 miliardi di crediti verso clientela, 6,6 miliardi di debiti verso clientela, 247 filiali e 2 206 dipendenti, un coefficiente Tier 1 dell'8,1 % e un coefficiente di capitale totale dell'11 %.
- (31) Nel dicembre 2014, BPB ha realizzato un aumento di capitale pari a 500 milioni di EUR, comprensivo dell'emissione di nuove azioni per un massimo di 300 milioni di EUR e dell'emissione di un prestito subordinato Tier 2 per un massimo di 200 milioni di EUR. L'aumento di capitale è servito per rafforzare i coefficienti di capitale di BPB su cui ha inciso l'acquisizione di Tercas.

## 2.3. Il contesto dei sistemi di garanzia dei depositi italiani e il FITD

- (32) A norma della direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(9)</sup>, in vigore ai tempi in cui si è verificato l'intervento del FITD relativo a Tercas, nessun ente creditizio può accettare depositi a meno che non abbia aderito a un sistema di garanzia dei depositi ufficialmente riconosciuto <sup>(10)</sup>. L'articolo 96 del Testo Unico Bancario stabilisce quanto segue: «Le banche italiane aderiscono a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Le banche di credito cooperative aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito» <sup>(11)</sup>.
- (33) Attualmente in Italia operano due sistemi di garanzia dei depositi:
- 1) Il FITD, riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi il 10 dicembre 1996, che ha la forma di consorzio obbligatorio di diritto privato <sup>(12)</sup>. Allo stato attuale il FITD è l'unico sistema di garanzia dei depositi istituito e riconosciuto in Italia la cui adesione è aperta a banche diverse dalle banche di credito cooperativo <sup>(13)</sup>. Secondo l'articolo 2 dello Statuto del FITD, approvato dalla Banca d'Italia: «Aderiscono al Fondo le banche italiane, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.»;
  - 2) Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo («FGDCC»), un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge la cui adesione è riservata, nonché imposta, a banche di credito cooperativo.
- (34) Conformemente all'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario e all'articolo 29 dello Statuto del FITD, quest'ultimo può attuare, a determinate condizioni, interventi di sostegno a favore di consorziate soggette ad amministrazione straordinaria.
- (35) Tali interventi sono finanziati ex post tramite i contributi obbligatori delle banche consorziate. I contributi individuali sono quantificati in base alle pertinenti disposizioni statutarie <sup>(14)</sup> in proporzione all'importo dei depositi garantiti detenuti da ogni singola banca. I contributi non sono iscritti direttamente nel bilancio del FITD, ma figurano in conti distinti per ciascun intervento cui si riferiscono.
- (36) Le decisioni in merito agli interventi di sostegno sono prese dai due organi direttivi del FITD:
- 1) Il Consiglio <sup>(15)</sup>, che delibera a maggioranza assoluta dei membri intervenuti alla riunione in cui è adottata la decisione. Il presidente del Consiglio è eletto dai membri del Consiglio. I restanti membri del Consiglio sono

<sup>(9)</sup> Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5).

<sup>(10)</sup> Cfr. articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/19/CE.

<sup>(11)</sup> Nelle altre versioni linguistiche del documento, la presente nota a piè di pagina riporta la citazione originaria in italiano. Nella versione italiana la nota è mantenuta per una mera esigenza di corrispondenza della numerazione tra le varie lingue.

<sup>(12)</sup> Sul suo sito web, il FITD si presenta come consorzio obbligatorio.

<sup>(13)</sup> Le banche di credito cooperativo non possono aderire al FITD. Queste ultime devono affiliarsi al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, il sistema di garanzia dei depositi istituito nell'ambito del credito cooperativo.

<sup>(14)</sup> Cfr. articolo 25 dello Statuto e articoli da 9 a 14 dell'allegato dello Statuto.

<sup>(15)</sup> Cfr. articoli da 3 a 15 dello Statuto del FITD.



scelti in proporzione all'importo di depositi garantiti detenuti da ciascuna banca, privilegiando pertanto i soggetti che versano maggiori contributi, ma garantendo comunque che siano rappresentate anche banche di minori dimensioni<sup>(16)</sup>. Gli altri membri del Consiglio, allo stato attuale 23, sono in prevalenza rappresentanti delle principali banche consorziate<sup>(17)</sup>, al momento con due rappresentanti di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena. Anche il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI) è membro del Consiglio;

- 2) Il Comitato di Gestione<sup>(18)</sup>, che delibera a maggioranza dei membri intervenuti alla riunione in cui è adottata la decisione. Il Comitato di Gestione è composto dal presidente del Consiglio, dal Vice presidente del Consiglio, con funzione di Vice presidente del Comitato stesso, e da altri sei membri del Consiglio.
- (37) Il Comitato di gestione ha potere decisionale per gli interventi di sostegno sotto forma di finanziamenti e garanzie<sup>(19)</sup>, mentre per assunzioni di partecipazioni e altre forme tecniche di sostegno il potere decisionale compete al Consiglio, su proposta del Comitato di gestione<sup>(20)</sup>.

### 3. LE MISURE

- (38) L'intervento di sostegno del FITD autorizzato dalla Banca d'Italia il 7 luglio 2014 prevede le seguenti misure:
- 1) *Misura 1*: 265 milioni di EUR a titolo di contributo a fondo perduto a copertura del deficit patrimoniale di Banca Tercas;
  - 2) *Misura 2*: 35 milioni di EUR a titolo di garanzia (per tre anni) a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas verso [...] (21). Le esposizioni (due finanziamenti «bullet» a rimborso in soluzione unica) in scadenza il 31 marzo 2015) sono state integralmente rimborsate dai debitori alla scadenza e pertanto la garanzia è scaduta senza venire escussa;
  - 3) *Misura 3*: fino a 30 milioni di EUR a titolo di garanzia a copertura dei costi supplementari derivanti da versamenti fiscali sulla misura 1. Tali versamenti fiscali si renderebbero necessari qualora la misura 1 non fosse esente da imposta a norma della legislazione italiana (\*). Questa esenzione fiscale specifica per gli interventi di sostegno del FITD secondo le pertinenti disposizioni legislative sarebbe subordinata a un'autorizzazione da parte della Commissione europea. Nel caso di specie, il FITD ha versato l'intero importo di 30 milioni di EUR a Tercas prima che la Commissione prendesse una decisione in merito all'esenzione fiscale.

### 4. MOTIVI CHE HANNO DETERMINATO L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (39) Nella sua decisione di apertura, la Commissione ha concluso in via preliminare che le misure non notificate potrebbero comportare un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, e hanno sollevato dubbi circa la compatibilità delle misure con il mercato interno.
- (40) In via preliminare, la Commissione è giunta alla conclusione che l'intervento di sostegno del FITD è imputabile allo Stato italiano e che le risorse del FITD sono soggette al pubblico controllo. Nello specifico, gli interventi del FITD fanno seguito a un pubblico mandato stabilito dallo Stato: il Testo Unico Bancario è la base per il riconoscimento del FITD come sistema obbligatorio di garanzia dei depositi; l'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario

<sup>(16)</sup> Cfr. articolo 12, comma 3, dello Statuto del FITD.

<sup>(17)</sup> Cfr. articolo 13, comma 10, dello Statuto del FITD. Attualmente Unicredit, Intesa Sanpaolo e MPS sono rappresentati ciascuno da 2 membri. Credem, Credito Valtellinese, BNL, Deutsche Bank, Cariparma, Veneto Banca, CheBanca, BPM, Banco Desio e della Brianza, UBI, Banca di Credito Popolare Torre del Greco, Cassa di Risparmio di Rimini, Banca Popolare Pugliese, Unipol Banca, Banco popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna e banca del Piemonte sono rappresentati ciascuno da un membro.

<sup>(18)</sup> Cfr. articoli da 16 a 18 dello Statuto del FITD.

<sup>(19)</sup> Articolo 17, comma 1, lettera a), dello Statuto del FITD.

<sup>(20)</sup> Articolo 14, comma 1, lettera e), dello Statuto del FITD.

<sup>(21)</sup> Articolo 1, comma 627 e comma 628, della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013): «627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti. 628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea».

(\*) Informazioni riservate



autorizza il FITD ad intervenire con modalità diverse rispetto al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione; lo Statuto del FITD è approvato dalla Banca d'Italia. Inoltre, se il FITD interviene in casi diversi dalla liquidazione e con altri mezzi, tali interventi sono sempre soggetti ad autorizzazione da parte dello Stato italiano tramite la Banca d'Italia.

- (41) Per quanto riguarda la sussistenza di un vantaggio selettivo, la Commissione ha osservato che negli interventi il FITD non ha agito nella sua qualità di operatore in un'economia di mercato, visto che il FITD ha concesso un sostegno per mezzo di un contributo a fondo perduto a copertura di un deficit patrimoniale e non ha applicato nessuna commissione per le garanzie emesse a favore di Tercas. Tali misure hanno permesso a Tercas di non uscire dal mercato, contrariamente a quanto sarebbe successo in assenza di tale sostegno.
- (42) In via preliminare, la Commissione ha concluso che le misure sono selettive in ragione del fatto che si riferiscono solamente a Tercas e hanno un effetto distorsivo sulla concorrenza evitando la bancarotta e l'uscita dal mercato del beneficiario. Al tempo stesso, Tercas è in concorrenza con imprese estere, il che ha inciso sugli scambi tra Stati membri.
- (43) La Commissione ha ritenuto che se le misure 1, 2 e 3 dovessero costituire aiuto di Stato, sarebbero state concesse in violazione degli obblighi stabiliti all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

## 5. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA E DEGLI INTERESSATI

### 5.1. Risorse dello Stato e imputabilità allo Stato

#### 5.1.1. Osservazioni dell'Italia <sup>(22)</sup>

- (44) L'Italia ritiene che le misure relative all'intervento di sostegno non abbiano natura obbligatoria poiché il FITD avrebbe avuto la piena libertà di decidere in quale fase intervenire, in quale misura e con quali modalità concrete. Inoltre, tali misure non si porrebbero in un rapporto di diretta fungibilità con le finalità obbligatorie previste dal testo unico bancario, bensì mirerebbero a perseguire in via diretta una finalità diversa o comunque ulteriore, quale appunto il risanamento della banca in difficoltà. Qualsiasi finalità che possa aver coinciso con quella della tutela dei depositanti avrebbe avuto carattere esclusivamente casuale. In questo contesto il richiamo della Commissione alla causa T-251/11 *Austria/Commissione (Austrian Green Electricity Act)* <sup>(23)</sup> sarebbe fuori luogo. Il caso citato avrebbe riguardato una norma che stabilirebbe un'esenzione fiscale, che avrebbe natura pubblica per definizione e giustificerebbe la presunzione di imputabilità della misura allo Stato.
- (45) L'Italia sostiene inoltre che l'interpretazione fornita dalla Commissione, che sarebbe basata su una sorta di presunzione dell'esistenza di un aiuto di Stato in presenza di qualsiasi intervento di un sistema di garanzia dei depositi, non sia fondata sulla direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(24)</sup> (che non era stata ancora recepita e il cui termine di recepimento non era ancora scaduto quando sono state adottate le misure). Questa interpretazione della Commissione non troverebbe fondamento nemmeno nella comunicazione sul settore bancario del 2013 <sup>(25)</sup>. Nello specifico, conformemente al punto 63 di tale comunicazione, l'eventuale imputabilità allo Stato delle decisioni relative all'uso di fondi di garanzia dei depositi sarebbe subordinata a una valutazione caso per caso, mentre l'articolo 11 della direttiva 2014/49/UE non determinerebbe un obbligo generalizzato di notifica preventiva di qualsiasi intervento dei fondi di garanzia. Una notifica preventiva alla Commissione sarebbe necessaria solamente nel caso in cui a seguito di una verifica concreta fosse accertato che una misura di sostegno costituisca un aiuto di Stato.
- (46) Per quanto riguarda l'imputabilità dell'intervento del FITD all'Italia, le autorità italiane fondano la loro analisi sul criterio di imputabilità sviluppato nel quadro della causa *Stardust Marine* <sup>(26)</sup>, che non sarebbe soddisfatto nel caso di specie per le ragioni qui di seguito esposte. Innanzitutto, il FITD sarebbe un'ente di diritto privato che delibererebbe esclusivamente tramite la sua Assemblea e i suoi organi direttivi, i cui membri sarebbero interamente costituiti da rappresentanti delle banche consorziate e agirebbero in piena autonomia. Il processo decisionale

<sup>(22)</sup> L'autorità pubblica italiana che ha inoltrato osservazioni alla Commissione è il ministro dell'Economia e delle finanze.

<sup>(23)</sup> Causa T-251/11, *Austria/Commissione (Austrian Green Electricity Act)*, ECLI:EU:T:2014:1060.

<sup>(24)</sup> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).

<sup>(25)</sup> Comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione sul settore bancario») (GU C 216 del 30.7.2013, pag. 1).

<sup>(26)</sup> Causa C-482/99, *Francia/Commissione («Stardust Marine»)*, ECLI:EU:C:2002:294



relativo agli interventi di sostegno sarebbe stato pienamente indipendente, senza che fosse previsto alcun coinvolgimento attivo della Banca d'Italia o di un qualsiasi altro ente pubblico. Il fatto che un rappresentante della Banca d'Italia partecipi alle riunioni degli organi direttivi del FITD non potrebbe essere addotto come indizio della compartecipazione attiva della Banca d'Italia ai processi decisionali del Fondo, poiché il ruolo di rappresentanza sarebbe stato completamente relegato al ruolo passivo di osservatore.


- (47) L'Italia sostiene inoltre che il potere della Banca d'Italia di approvare lo Statuto del FITD ed eventuali modifiche allo stesso nonché di autorizzare i singoli interventi non incida sull'autonomia del FITD poiché sarebbe limitato a una mera attività d'autorizzazione successiva, da essa svolta in qualità di autorità che vigila e dirige la gestione delle crisi ai sensi del Testo Unico Bancario. La decisione della Banca d'Italia costituirebbe un provvedimento di ratifica limitato a un controllo formale successivo di legalità di un atto di natura privata già compiuto in tutti i suoi elementi. Questa analisi sarebbe suffragata dai fatti, in particolare dal provvedimento di autorizzazione addotto dalla Banca d'Italia nei confronti del FITD, in cui la stessa Banca avrebbe riconosciuto di non effettuare alcun sindacato in merito alle scelte operate dal FITD. Per avvalorare questa argomentazione, l'Italia sostiene che il caso di specie presenti evidenti analogie con il caso *Sicilcassa* <sup>(27)</sup>, in cui la Commissione avrebbe concluso che l'intervento non costituisse aiuto di Stato alla luce della partecipazione decisiva di enti privatistici.
- (48) Per quanto concerne le prove cui la Commissione fa riferimento nella decisione di apertura, secondo l'Italia non dimostrerebbero l'intromissione della Banca d'Italia nel processo decisionale del FITD. Secondo l'Italia, il commissario straordinario, seppur nominato dalla Banca d'Italia, non avrebbe il potere di influenzare direttamente la decisione assunta dal FITD di stanziare i fondi a favore di una banca in difficoltà. Il commissario avrebbe invece agito nella qualità di gestore e rappresentante legale della banca in amministrazione straordinaria e non per conto della Banca d'Italia. In altre parole avrebbe rilevato tutti i poteri di diritto privato degli organi direttivi sciolti. In secondo luogo, l'Italia contesta la presenza di un indizio a favore di un'ingerenza della Banca d'Italia. L'Italia ritiene che il passaggio di una nota del direttore generale del FITD, che risale al 28 maggio 2014 e in cui si menziona che il rappresentante della Banca d'Italia «ha invitato il Fondo a ricercare un'intesa equilibrata con BPB per la copertura del deficit patrimoniale [...]», vada interpretato alla stregua di un auspicio e non certo di un ordine. Infine, secondo l'Italia in nessun verbale relativo alle delibere assunte dagli organi direttivi del FITD in relazione all'intervento a favore di Tercas si ritroverebbe una presa di posizione della Banca d'Italia che faccia pensare a delle influenze esercitate da questa nei confronti del Fondo.

#### 5.1.2. Osservazioni della Banca d'Italia <sup>(28)</sup>

- (49) Nelle sue osservazioni relative alla decisione di apertura, la Banca d'Italia nega che l'intervento di sostegno del FITD sia imputabile allo Stato, poiché:
- 1) il FITD non adempirebbe un mandato di politica pubblica nel quadro del sostegno degli enti creditizi;
  - 2) la Banca d'Italia non deciderebbe insieme al FITD, né in linea generale né nel caso di specie, in merito agli interventi di sostegno a favore di determinate imprese e non controllerebbe la conformità dell'operato del FITD con i mandati pubblici eventualmente a questo conferiti;
  - 3) il caso di specie si differenzerebbe in maniera significativa dalle misure di aiuto di Stato adottate da Danimarca, Spagna e Polonia, citate nella nota a piè di pagina 28 della decisione di apertura, per le quali la Commissione aveva concluso che le risorse usate negli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi fossero a disposizione delle autorità pubbliche e che pertanto gli interventi fossero imputabili allo Stato.
- (50) Per quanto riguarda il primo punto, secondo la Banca d'Italia l'unico mandato pubblico del sistema di garanzia dei depositi sarebbe stato rappresentato dal rimborso dei depositanti: l'ultima frase dell'articolo 96-bis, comma 1, del Testo Unico Bancario, che autorizza il FITD a intervenire con modalità diverse rispetto al rimborso dei depositanti in caso di liquidazione, non potrebbe costituire né un indice di imputabilità allo Stato degli interventi del FITD che non siano rimborsi di depositanti, né un conferimento di un mandato di politica pubblica al FITD. Questa disposizione si limiterebbe a consentire il ricorso ad altre forme di intervento.

<sup>(27)</sup> Decisione 2000/600/CE della Commissione, del 10 novembre 1999, recante approvazione condizionata dell'aiuto accordato dall'Italia alle banche pubbliche siciliane Banco di Sicilia e Sicilcassa (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21).

<sup>(28)</sup> La Banca d'Italia ha inoltrato le sue osservazioni come soggetto terzo e pertanto nella presente sezione della decisione le stesse non vengono presentate come osservazioni dell'Italia. Tuttavia, poiché la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico la cui condotta in quanto tale corrisponde a quella dello Stato membro e non esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 107 del trattato per il fatto di essere un organo costituzionalmente indipendente, quando nella sezione della decisione intitolata «Valutazione delle misure» si nomina l'Italia ci si riferisce anche a questo istituto.



- (51) Il riferimento fatto nella direttiva 2014/49/UE al fallimento dell'ente creditizio indicherebbe meramente che le misure hanno in genere il ruolo di contenere i costi dell'intervento dei sistemi di garanzia prevenendo i rimborsi dei depositanti e con ciò il fallimento delle banche. Il fatto che la direttiva 2014/49/UE non ponga come condizione che le misure di sostegno dei sistemi di garanzia dei depositi siano sottoposte alla Commissione implicherebbe che l'esercizio della discrezionalità decisionale sulle misure non possa costituire di per sé la prova del conferimento al sistema di garanzia dei depositi di un mandato pubblico.
- (52) La Banca d'Italia ritiene inoltre che l'articolo 29 dello Statuto del FITD secondo cui quest'ultimo può intervenire a sostegno di una banca soggetta ad amministrazione straordinaria soltanto «quando sussistano prospettive di risanamento e ove sia prevedibile un minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione» dica tutt'altro rispetto al passaggio della decisione di apertura in cui la Commissione avrebbe asserito che l'Italia ha consentito al suo sistema di garanzia dei depositi di intervenire al fine di «prevenire il fallimento di un ente creditizio».
- (53) Infine, il fatto che la Banca d'Italia debba autorizzare gli interventi di sostegno del FITD non indicherebbe che il FITD stia perseguendo un obiettivo di interesse pubblico. Sostenere il contrario equivarrebbe a considerare che tutte le attività bancarie soggette alla vigilanza della Banca centrale europea o della Banca d'Italia sono attività determinate dall'interesse pubblico. La Banca d'Italia sarebbe inoltre tenuta ad agire in modo indipendente dallo Stato a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio <sup>(29)</sup>.
- (54) Per quanto concerne il secondo punto, la Banca d'Italia si limiterebbe a esercitare i poteri di vigilanza in relazione agli obiettivi di tutela dei risparmiatori, della stabilità del sistema bancario e della sana e prudente gestione delle banche (articolo 5 del Testo Unico Bancario). La disposizione dell'articolo 96-ter, comma 1, lettera b), del Testo Unico Bancario, secondo cui la Banca d'Italia «coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza», non farebbe che attribuire alla Banca d'Italia il potere generale volto a garantire la coerenza dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositi con l'attività di vigilanza; tale potere sarebbe esercitato solo attraverso l'autorizzazione dell'intervento.
- (55) Poiché la Banca d'Italia è tenuta ad agire in maniera indipendente dallo Stato, l'esercizio dei suoi poteri sul FITD nel contesto di un intervento di sostegno a una banca non potrebbe essere considerato come un controllo pubblico sulle risorse o legato ad un mandato pubblico. Per questo motivo la fattispecie in esame presenterebbe indubbe analogie con la causa *Doux Élevage* <sup>(30)</sup>.
- (56) Inoltre, la Banca d'Italia sostiene di non contribuire né all'elaborazione, né all'attuazione dell'intervento di sostegno del FITD e che eventuali contatti tra la Banca e il FITD nella fase antecedente la formalizzazione dell'istanza di autorizzazione del FITD alla Banca d'Italia non possano essere classificati come contributi a tali misure. La Banca d'Italia si sarebbe limitata a fornire un primo orientamento, esclusivamente alla luce dei parametri normativi che ne avrebbero guidato il successivo intervento autorizzativo.
- (57) Il fatto che la Banca d'Italia abbia nominato il commissario straordinario e ne vigili l'attività sarebbe irrilevante nel caso di specie, visto che i compiti e le finalità di un commissario straordinario non si discostano sostanzialmente da quelle di un amministratore ordinario di un'impresa privata in crisi e tale commissario non ha pertanto agito a nome della Banca d'Italia.
- (58) Il rappresentante della Banca d'Italia parteciperebbe alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD solo come osservatore e senza diritto di voto. Il fatto che una controversia tra il FITD e BPB relativa all'importo del deficit patrimoniale di Tercas sia stata risolta da un arbitro nominato dalla Banca d'Italia sarebbe irrilevante, dato che sarebbero state le parti, in piena autonomia e di comune accordo, a richiedere alla Banca d'Italia di indicare loro un nominativo che le stesse hanno in seguito nominato come arbitro. BPB non sarebbe stata disposta a chiedere alla Banca d'Italia di nominare un arbitro se quest'ultima avesse svolto un ruolo «di direzione e indirizzo» del FITD.
- (59) Per quanto riguarda il terzo punto, il caso di specie sarebbe diverso da quelli citati al punto 44 della decisione di apertura, in cui la Commissione ha concluso che gli interventi del sistema di garanzia dei depositi nella ristrutturazione e nella liquidazione costituivano aiuto di Stato.

<sup>(29)</sup> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).

<sup>(30)</sup> Causa C-677/11, *Doux Élevage Snc e altri* ECLI:EU:C:2013:348, in particolare il punto 41.



- (60) Nel caso del regime di aiuti alla liquidazione danese <sup>(31)</sup>, 1) la normativa interna avrebbe disciplinato in dettaglio le condizioni per gli interventi di sostegno, 2) il comitato incaricato di valutare i costi delle diverse opzioni sarebbe stato nominato dal ministro per l'Economia e gli Affari Commerciali, 3) lo stesso comitato sarebbe stato tenuto a valutare se l'acquirente fosse in grado di gestire la banca in crisi e la soluzione fosse sostenibile sul piano commerciale, 4) la decisione del sistema di garanzia dei depositi sarebbe stata basata sulla valutazione e sulla raccomandazione del suddetto comitato, 5) il Consiglio di amministrazione del sistema di gestione dei depositi sarebbe stato nominato dal ministro per l'Economia e gli Affari Commerciali e 6) quest'ultimo avrebbe dovuto anche approvare l'accordo tra la banca acquirente e il sistema di garanzia dei depositi.
- (61) Nel caso che riguardava il regime di liquidazione delle unioni di credito polacche <sup>(32)</sup>, gli incentivi forniti dal sistema di garanzia dei depositi avrebbero costituito parte integrante di un regime di liquidazione delle unioni di credito, che sarebbe stato elaborato dalle autorità polacche e notificato alla Commissione come aiuto di Stato. Inoltre, il sistema di garanzia dei depositi sarebbe «sottoposto al controllo del governo mediante diritti di voto nel Consiglio del Fondo e mediante una serie di circostanze in cui il ministro delle Finanze avrebbe diritto di intervenire e prendere decisioni dirette che inciderebbero sul funzionamento del Fondo». Al presidente del Consiglio del Fondo, nominato dal ministro delle Finanze, competerebbe inoltre il voto decisivo in caso di parità di voti.
- (62) Per quanto attiene alla decisione in merito alla ristrutturazione della banca spagnola CAM e di Banco CAM <sup>(33)</sup>, le autorità spagnole avrebbero usufruito dell'assistenza finanziaria del Fondo per la ristrutturazione ordinata delle banche <sup>(34)</sup>, un fondo dedicato agli aiuti alla liquidazione controllato dallo Stato e dal fondo di garanzia dei depositi spagnolo. La decisione del fondo favorevole all'intervento non sarebbe stata basata su una decisione autonoma dello stesso, poiché l'intervento di tale fondo sarebbe rientrato nel quadro di un'operazione di salvataggio più ampia, che sarebbe stata decisa e attuata dalle autorità spagnole.

#### 5.1.3. Osservazioni di altre parti interessate

- (63) Innanzitutto, gli altri interessati, ossia il FITD, BPB e Tercas, ritengono in via generale che il carattere pubblico delle risorse e l'imputabilità allo Stato siano due condizioni cumulative distinte. Pertanto, le risorse di origine privata non potrebbero essere considerate come pubbliche a seguito di una valutazione secondo cui l'uso di tali risorse sarebbe imputabile allo Stato.
- (64) Gli altri interessati ritengono che la Commissione abbia erroneamente affermato che è altamente probabile che i sistemi di garanzia dei depositi concedano aiuti di Stato in ragione del fatto che questi ultimi agirebbero in virtù di un pubblico mandato e rimarrebbero sotto il controllo dell'autorità pubblica. A tale proposito indicano che la comunicazione sul settore bancario del 2013 non menziona la natura di aiuto di Stato dei sistemi di garanzia dei depositi, che la direttiva 94/19/CE non nomina la compatibilità con le norme in materia di aiuti di Stato degli interventi alternativi al rimborso dei depositanti e che la direttiva 2014/49/UE assumere una posizione neutrale riguardo alla compatibilità di tali misure con la disciplina degli aiuti di Stato.
- (65) Gli altri interessati considerano che la Commissione sia giunta, in via preliminare, alla conclusione che gli interventi del FITD siano imputabili allo Stato in base alla mera ragione che tali interventi sarebbero stabiliti per legge, mentre nelle cause *PreussenElektra* <sup>(35)</sup> e *Doux Élevage* <sup>(36)</sup> la Corte avrebbe espressamente escluso che l'imposizione di una tale misura tramite una legge dello Stato possa essere considerata elemento idoneo ad attribuire il carattere di aiuto di Stato a una data misura. Nella causa *Austrian Green Electricity Act* <sup>(37)</sup>, il Tribunale avrebbe tenuto conto di diversi elementi supplementari che avrebbero indicato l'influenza e il controllo «capillari» esercitati dallo Stato su ÖMAG (la società per azioni incaricata di controllare la misura in oggetto).
- (66) Gli altri interessati considerano che una corretta lettura della legislazione di riferimento nazionale e del meccanismo decisionale del FITD in relazione agli interventi di sostegno del Fondo volti a evitare crisi bancarie irreversibili evidenzi che gli elementi menzionati dalla Commissione per giungere, in via preliminare, alla

<sup>(31)</sup> Decisione della Commissione del 1º agosto 2011 relativa al caso SA.33001 (11/N) — Danimarca — parte B — Modifica del regime concorsuale danese relativo agli istituti di credito (GU C 271 del 14.9.2011, pag. 1).

<sup>(32)</sup> Decisione della Commissione del 18 febbraio 2014 relativa al caso SA.37425 (2013/N) — Polonia — Regime di liquidazione ordinata delle cooperative di credito (GU C 210 del 4.7.2014, pag. 1).


<sup>(33)</sup> Decisione della Commissione del 30 maggio 2012 relativa al caso SA.34255 (12/N) Spagna — Ristrutturazione di CAM and Banco CAM (GU C 173 del 19.6.2013, pag. 1).

<sup>(34)</sup> Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria

<sup>(35)</sup> Causa C-379/98 *PreussenElektra* EU:C:2001:160, in particolare il punto 61 e succ.

<sup>(36)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 30.

<sup>(37)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 23.



conclusione che gli interventi del FITD rispondano a un mandato pubblico sarebbero privi di sostanza. Essi fondano la propria argomentazione sul fatto che l'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario dispone soltanto che i sistemi di garanzia dei depositi possono «prevedere ulteriori casi e forme di intervento»<sup>(38)</sup>. Questo carattere non vincolante dell'intervento farebbe sì che l'azione del FITD non sia connessa alla sua missione statutaria.

- (67) Gli altri interessati osservano che gli strumenti di intervento alternativi al rimborso dei depositanti sono stati presenti fin dall'istituzione del FITD nel 1987, prima dell'entrata in vigore dell'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario.
- (68) Il FITD indica di avere natura di soggetto di diritto privato, controllato e gestito dalle banche consorziate, e di agire in qualità di veicolo per la realizzazione di interventi direttamente riconducibili alle consorziate usando le risorse che continuerebbero a essere di pertinenza delle stesse. Inoltre, la decisione di sostegno a favore di Tercas sarebbe stata assunta dagli organi direttivi del FITD, composti interamente dalle banche consorziate. Dalle prove documentali emergerebbe che gli organi direttivi del FITD avrebbero valutato attentamente le possibilità alternative e la realizzazione del requisito del minor onere al fine di una maggiore tutela degli interessi delle consorziate, riducendo i costi e i rischi dell'intervento.
- (69) L'organo direttivo del FITD avrebbe deciso in completa autonomia se, quando e come effettuare interventi di sostegno, subordinati unicamente al criterio del «minor onere» rispetto al rimborso dei depositanti. Il FITD non agirebbe nel quadro di un mandato pubblico quando adotta misure di sostegno. Lo Statuto del FITD sarebbe pienamente in linea con la legislazione del settore anche qualora non prevedesse o esplicitamente proibisse qualsiasi forma alternativa di intervento. Nessun ente pubblico potrebbe obbligare il FITD a intervenire e l'autorizzazione successiva della Banca d'Italia sarebbe unicamente diretta a verificare l'adeguatezza dell'intervento destinato alla banca beneficiaria sul piano della vigilanza prudenziale, assicurando che esso sia compatibile con le esigenze di tutela dei risparmiatori e di stabilità del sistema creditizio.
- (70) Inoltre, gli altri interessati indicano che a norma dello Statuto, l'adesione al FITD non è obbligatoria e che le banche potrebbero scegliere di istituire un sistema di garanzia dei depositi alternativo cui aderire. A tale proposito fanno riferimento all'esistenza di un sistema di garanzia dei depositi (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo — FDGCC) specifico per le banche di credito cooperativo<sup>(39)</sup> che non sono consorziate del FITD.
- (71) Gli altri interessati ritengono che non ci sia alcuna ingerenza dello Stato né nella nomina dei membri degli organi direttivi del FITD, né nel processo decisionale (il fatto che la Banca d'Italia partecipi in qualità di osservatore senza diritto di voto non inciderebbe sulla formazione indipendente delle decisioni del FITD). Essi sostengono che nella sua decisione relativa al salvataggio della banca danese Roskilde<sup>(40)</sup>, la Commissione abbia fatto riferimento al processo decisionale indipendente dell'entità che garantisce una misura per escludere che la concessione di una garanzia a una banca in crisi da parte di un'associazione costituita e finanziata unicamente da banche nazionali con la funzione di supportare istituzioni finanziarie implicasse la presenza di risorse statali. In riferimento alla causa *EARL Salvat père et fils*<sup>(41)</sup>, gli altri interessati ritengono che la sussistenza dell'aiuto di Stato presupponga che lo Stato stesso sia presente negli organi decisionali dell'organizzazione e sia in grado di imporre le sue decisioni.
- (72) Gli altri interessati ritengono che il FITD sia un organo che rappresenta gli interessi delle sue banche consorziate e che i poteri conferiti alla Banca d'Italia nel quadro delle azioni del FITD consentano alla Banca d'Italia stessa soltanto di perseguire i suoi obiettivi generali di vigilanza ossia, nello specifico, la verifica della sana e prudente gestione degli enti soggetti alla sua vigilanza e la tutela degli interessi dei depositanti. Dalla natura generale del compito della Banca d'Italia di coordinare l'attività dei sistemi di garanzia dei depositi in base alle norme sulle crisi bancarie e sull'attività di vigilanza non potrebbe trarsi la conclusione che le risorse del FITD sono sotto il controllo costante dello Stato.
- (73) Il fatto che la Banca d'Italia nomini un commissario straordinario per le banche in crisi non indicherebbe un nesso con la sfera pubblica poiché la base giuridica (articolo 70 e succ. del Testo Unico Bancario) di tale potere avrebbe una matrice squisitamente tecnica e troverebbe ragione e fondamento nella specificità del settore. Inoltre, meri indizi che una determinata misura persegua un obiettivo di interesse pubblico non sarebbero sufficienti per concludere che con tale misura si conceda un aiuto di Stato<sup>(42)</sup>.

<sup>(38)</sup> Sottolineatura aggiunta.

<sup>(39)</sup> Nelle altre versioni linguistiche del documento, la presente nota a piè di pagina riporta la citazione originaria in italiano. Nella versione italiana la nota è mantenuta per una mera esigenza di corrispondenza della numerazione tra le varie lingue.

<sup>(40)</sup> Decisione della Commissione del 31 luglio 2008 relativa al caso NN 36/08 — Danimarca — Roskilde bank A/S (GU C 238 del 17.9.2008, pag. 5).

<sup>(41)</sup> Causa T-136/05 *EARL Salvat père & fils/Commissione*, EU:T:2007:295, punto 154.

<sup>(42)</sup> Conclusione dell'Avvocato generale Wathelet nella causa *Doux Élevage*.



- (74) Il potere di autorizzazione dei singoli interventi da parte della Banca d'Italia, ex articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario ed ex articolo 3, comma 2, dello Statuto del FITD, non priverebbe «il FITD della sua autonomia di giudizio» circa l'an, il quando, il quantum e il quomodo di eventuali interventi alternativi. L'autorizzazione degli interventi del FITD da parte della Banca d'Italia costituirebbe esclusivamente una verifica ex post delle decisioni (liberamente assunte) dal FITD rispetto alla salvaguardia degli interessi generali cui la Banca è istituzionalmente preposta.
- (75) Gli altri interessati fanno altresì riferimento alla decisione della Commissione nel caso degli aiuti a Banco di Sicilia e Sicilcassa<sup>(43)</sup>, in cui la Commissione avrebbe concluso che l'intervento del FITD a favore di tali banche non costituisca un aiuto di Stato, senza considerare il ruolo della Banca d'Italia in relazione alle attività poste in essere dal FITD.
- (76) Gli altri interessati sostengono che, come nella causa *Doux Élevage*, il controllo pubblico sul FITD non vada al di là di un mero controllo formale della validità e legittimità delle condotte del Fondo, escludendo un controllo di opportunità politica o di conformità alla politica delle autorità pubbliche, poiché, come nella causa *Doux Élevage*, sarebbe stato lo stesso FITD a decidere in merito all'utilizzazione delle proprie risorse. Analogamente, nella causa *Pearle*<sup>(44)</sup>, il governo neerlandese avrebbe confermato che i regolamenti adottati da enti quali lo HBA, che fissavano oneri finanziari oggetto di tale causa, dovessero essere approvati dalle autorità pubbliche.
- (77) Il FITD indica che, pur essendo nominato dalla Banca d'Italia, il commissario straordinario non sarebbe un rappresentante dell'autorità di vigilanza. Il commissario straordinario godrebbe di ampi margini di autonomia e agirebbe su propria iniziativa. Egli potrebbe sottoporre una mera richiesta di intervento al FITD, che non ne sarebbe vincolato e deciderebbe liberamente se effettuare interventi alternativi, nel miglior interesse delle banche consorziate. Nel caso di specie, il commissario straordinario non sarebbe subentrato all'assemblea della banca, l'unico organo cui spetterebbe deliberare le operazioni di carattere straordinario. Inoltre, l'autorizzazione della Banca d'Italia interverrebbe soltanto a valle della decisione di intervento autonomamente assunta dal FITD. Tale autorizzazione rientrerebbe nelle normali funzioni di vigilanza della Banca d'Italia. Il rappresentante della Banca d'Italia assisterebbe alle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD solo come osservatore e senza diritto di voto.
- (78) L'arbitro intervenuto nella controversia tra FITD e BPB sull'importo del deficit patrimoniale di Banca Tercas non sarebbe stato nominato dalla Banca d'Italia, ma dalle stesse parti (FITD e BPB) su indicazione della Banca d'Italia. Inoltre, la nomina dell'arbitro sarebbe stata volta alla risoluzione della controversia in oggetto, ma ogni decisione circa la convenienza economica dell'intervento per le banche consorziate e le relative condizioni sarebbe rimasta di esclusiva competenza del FITD.
- (79) Vi si aggiunge che i casi citati dalla Commissione in relazione ai sistemi di garanzia dei depositi non sarebbero assimilabili al caso di specie. A tale proposito gli altri interessati adducono le stesse ragioni esposte dall'Italia, aggiungendo che sia il caso del regime di aiuti alla liquidazione danese, sia il caso del regime di liquidazione delle unioni di credito polacco riguardano interventi di sistemi di garanzia in sede liquidatoria delle banche e non in un'ottica preventiva finalizzata al risanamento a lungo termine dell'ente creditizio.

## 5.2. Criterio del vantaggio

### 5.2.1. Osservazioni dell'Italia

- (80) L'Italia ritiene che la Commissione applichi il principio dell'operatore in economia di mercato, così come è stato sviluppato nel quadro dei più recenti casi di ristrutturazione bancaria (ossia il criterio della condivisione degli oneri), non tenendo conto del fatto che il criterio della condivisione degli oneri non è idoneo a valutare la razionalità della condotta di un soggetto privato perché mira a tutelare primariamente gli interessi della collettività (tutti i contribuenti) e non gli interessi particolari di chi è direttamente esposto rispetto a una banca in dissesto (come il FITD). Inoltre, l'Italia è del parere che il FITD abbia operato nel rispetto del principio del minor onere. Nel decidere in merito all'intervento di sostegno a Banca Tercas, il FITD avrebbe cercato di individuare la soluzione meno onerosa dal punto di vista finanziario per le sue banche consorziate basandosi sul parere di un'autorevole società di consulenza indipendente (KPMG) e discutendo a lungo in seno al Consiglio e al Comitato di gestione.
- (81) L'Italia ritiene inoltre che la Commissione non abbia fatto riferimento alle cifre corrette relative all'operazione di risanamento di Banca Tercas rispetto allo scenario alternativo della liquidazione. Il raffronto tra l'intervento di risanamento e quello nello scenario liquidatorio avrebbe dovuto essere effettuato al netto della posizione [...], il

<sup>(43)</sup> Cfr. la nota a piè di pagina 27.

<sup>(44)</sup> Causa C-345/02, *Pearle e altri*, ECLI:EU:C:2004:448.



cui rischio non sarebbe stato valorizzato nella stima del costo della liquidazione. Tenendo conto di tale deduzione si giungerebbe a un impegno non superiore a 295 milioni di EUR per l'operazione di risanamento, a fronte di una stima di 333 milioni di EUR nello scenario della liquidazione. Per questo motivo l'Italia conclude che la differenza effettiva tra i due scenari fosse pari a quasi 40 milioni di EUR e non a 3 milioni di EUR come ritenuto a titolo preliminare dalla Commissione in sede di decisione di apertura.

- (82) In ogni caso l'Italia ritiene che l'intervento del FITD sia in linea con il principio dell'operatore in economia di mercato. Innanzitutto, il FITD non avrebbe potuto prescrivere a Tercas di imporre la condivisione degli oneri ai creditori subordinati oltre quanto previsto nei regolamenti contrattuali dei singoli prestiti, che prevedrebbero la svalutazione integrale solo in caso di liquidazione. In secondo luogo, imporre la condivisione degli oneri ai creditori subordinati non avrebbe consentito affatto di ridurre i costi delle banche consorziate del FITD. La valutazione della Commissione sarebbe viziata quando considera che i costi a carico delle banche consorziate e di conseguenza del FITD sarebbero stati minimizzati, in caso di liquidazione coatta amministrativa di Tercas, ove i creditori subordinati fossero stati chiamati a sostenere parte delle perdite. Sulla base delle prove documentali costituite dai verbali delle riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD, l'Italia afferma che l'intervento del FITD che è stato infine realizzato abbia evitato il rischio di possibili azioni legali connesse alle perdite dei titolari di prestiti subordinati. L'Italia osserva altresì che l'intervento del FITD abbia inoltre evitato il problema reputazionale del sistema bancario conseguente al mancato rimborso dei prestiti subordinati in caso di liquidazione coatta amministrativa di Tercas.
- (83) Pertanto, la decisione del FITD di non coinvolgere i titolari di prestiti subordinati sarebbe stata ragionevole, in linea con il principio dell'operatore in economia di mercato, e in grado di impedire che il FITD e le sue banche consorziate fossero esposti a ulteriori costi.

#### 5.2.2. Osservazioni della Banca d'Italia

- (84) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalla Banca d'Italia in merito al vantaggio selettivo delle misure attuate.

#### 5.2.3. Osservazioni degli altri interessati

- (85) Per quanto riguarda la solidità economica dell'intervento secondo il principio dell'operatore in economia di mercato, gli altri interessati ritengono che l'intervento sia l'espressione di una scelta razionale e opportuna per imprese private come il FITD e le sue banche consorziate. Secondo gli altri interessati il caso di specie presenta evidenti analogie con il caso *Sicilcassa*, in cui la Commissione aveva concluso che l'intervento non costituisse aiuto di Stato alla luce della partecipazione decisiva di enti privatistici. Come nel caso *Sicilcassa*, il FITD avrebbe svolto il ruolo di garante per il rimborso dei depositanti in conformità alla normativa sui sistemi di garanzia dei depositi, mentre gli interventi del FITD sarebbero stati deliberati dagli stessi organi direttivi e sulla base dei medesimi criteri e la Banca d'Italia avrebbe esercitato le medesime funzioni. Gli interessati ritengono inoltre che, poiché in Italia non esistono più banche a controllo pubblico, le banche private ora rappresenterebbero la totalità dei membri del FITD. Per questo, il FITD potrebbe operare solo come soggetto di diritto privato.
- (86) Gli altri interessati hanno riesaminato casi precedenti di interventi alternativi del FITD <sup>(45)</sup> e la loro *ratio* economica, riferendosi anche al periodo in cui la partecipazione a un sistema di garanzia dei depositi aveva carattere puramente volontario. Le imprese avrebbero scelto di aderire al sistema di garanzia dei depositi anche quando non erano obbligate per legge. Gli altri interessati rigettano la tesi secondo cui un operatore in un'economia di mercato *non è esposto ai costi legati al rimborso dei depositanti e non concede contributi a fondo perduto* o garanzie senza applicare una *commissione*, come ha dichiarato la Commissione nella decisione di apertura.
- (87) Inoltre, gli altri interessati sottolineano che il comportamento del FITD e delle sue banche consorziate non deve essere valutato in astratto (con riferimento a un ipotetico scenario non regolamentato), ma piuttosto sulla base del quadro normativo in cui le stesse operano. In tale contesto, se, come nel caso di specie, la copertura del deficit patrimoniale costituisce la misura meno onerosa per le banche consorziate, dato il quadro normativo che imporrebbe di rimborsare i depositi entro certi limiti, detto intervento rappresenterebbe la scelta più razionale per un operatore privato in un'economia di mercato.

<sup>(45)</sup> Cause *Banca di Girgenti*, *Banca di Credito di Trieste SpA — Kreditna Banka (BCT)* e *Cassa di Risparmi e Depositi di Prato*.



- (88) Gli altri interessati mettono in discussione l'argomentazione della Commissione secondo cui i costi del rimborso dei depositanti in sede di procedura di liquidazione coatta amministrativa non vanno presi in considerazione nell'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato, poiché derivano da obblighi imposti al FITD nel suo ruolo di sistema di garanzia dei depositi tenuto ad agire nel pubblico interesse tutelando i depositanti. Essi replicano che nel caso della risoluzione relativa a Banco Espírito Santo in Portogallo <sup>(46)</sup> la Commissione ha ritenuto che i costi derivati dal rimborso dei depositanti in caso di liquidazione dovessero essere tenuti in considerazione nell'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato. Inoltre, la Commissione non potrebbe confrontare il caso di specie con la sentenza della Corte di giustizia nella causa *Land Burgenland* <sup>(47)</sup>, in quanto la Corte avrebbe operato una distinzione tra misure riconducibili allo Stato nella sua qualità di azionista e prerogative pubbliche di altra natura.
- (89) Gli altri interessati sottolineano inoltre che l'intervento è stato predisposto sulla base del criterio del minor onere, avvalendosi dell'assistenza di una rinomata società di revisione e consulenza al fine di determinare la soluzione meno costosa e rischiosa per le banche consorziate. Su questa base il FITD avrebbe definito un intervento che avrebbe consentito di ridurre sensibilmente i costi per le banche consorziate, evitare i rischi dello scenario liquidatorio e prevenire le possibili ricadute negative derivanti da un'eventuale liquidazione coatta amministrativa di Tercas.
- (90) Per quanto riguarda la valutazione intesa a stabilire se i costi totali delle misure di sostegno per il FITD fossero inferiori rispetto a quelli di uno scenario di liquidazione di Tercas, gli altri interessati osservano che i costi della garanzia a copertura del rischio di credito dei finanziamenti «bullet» (a rimborso in soluzione unica) nei confronti del [...] non dovevano essere considerati nella valutazione dei costi della misura di sostegno. Tali costi non sarebbero stati considerati nelle stime dei costi a carico del FITD in caso di liquidazione di Tercas. Essi ritengono pertanto non corretto il calcolo della Commissione in base a cui il risparmio di costi conseguito tramite l'intervento ammonterebbe a soli 3 milioni di EUR. Nella relazione di [...], che avrebbe individuato la soluzione meno onerosa e meno rischiosa per il FITD e le sue banche consorziate, i costi stimati della liquidazione coatta amministrativa non avrebbero compreso il rischio associato ai prestiti concessi a [...], pari a circa 35 milioni di EUR. Per confrontare correttamente i due scenari di rimborso dei depositanti e di intervento alternativo, il «raffronto tra l'intervento di risanamento e quello nello scenario liquidatorio va effettuato al netto della posizione [...], il cui rischio non è stato valorizzato nella stima del costo della liquidazione» <sup>(48)</sup>. Pertanto il confronto corretto sarebbe quello tra un impegno «non superiore a 295 milioni di EUR per l'operazione di risanamento con il costo in caso di liquidazione stimato in 333 milioni di EUR» <sup>(49)</sup>. Per questo motivo gli altri interessati sostengono che la differenza effettiva tra i due scenari fosse di almeno 38 milioni di EUR. Questa posizione secondo loro sarebbe confermata dal fatto che i prestiti coperti dalla garanzia del FITD sono stati effettivamente riscossi da Tercas <sup>(50)</sup>. Il FITD non avrebbe effettuato alcun esborso per i 35 milioni di EUR di garanzia che la Commissione avrebbe erroneamente considerato nel computo del costo dell'intervento.
- (91) Analogamente, ai fini della valutazione del «minor costo», l'esenzione fiscale non dovrebbe essere stimata tra i costi in misura pari all'intero importo di 30 milioni di EUR. Il FITD dovrebbe farsi carico di tale onere solo in caso di mancata autorizzazione dell'esenzione fiscale da parte della Commissione.
- (92) Gli altri interessati fanno riferimento a un esborso stimato di 1,9 miliardi di EUR in caso di liquidazione, che sarebbe stato solo parzialmente recuperabile (e che nella relazione di [...] sarebbe quantificato in 1,5 miliardi di EUR). Essi evidenziano inoltre che l'importo di 1,9 miliardi di EUR di depositi che non sarebbe coperto dal sistema di rimborso in caso di liquidazione avrebbe comportato un rischio di contagio per le banche consorziate e il sistema bancario in generale. Tale rischio avrebbe potuto avere risvolti «potenzialmente enormi» di natura legale e reputazionale. Gli altri interessati ritengono inoltre che, in caso di liquidazione coatta di Tercas, le prospettive di recupero di parte dei costi iniziali stimati a 1,9 miliardi di EUR avrebbero potuto essere ulteriormente compromesse da richieste di risarcimento avanzate da creditori subordinati.
- (93) La relazione di [...] sulla base della quale il FITD avrebbe calcolato il minor onere farebbe riferimento alla situazione contabile alla data del 31 dicembre 2013, ma BPB avrebbe presentato una valutazione aggiornata dell'impatto per il FITD derivante dallo scenario di liquidazione al 31 luglio 2014, data corrispondente a quella dell'assemblea straordinaria di ripatrimonializzazione di Tercas, e in cui sarebbe stato definito in maniera formale l'intervento. I costi stimati in base a questa valutazione aggiornata sarebbero pari a [350-750] milioni di EUR. La


<sup>(46)</sup> Decisione della Commissione del 3 agosto 2014 relativa al caso SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione relativa a Banco Espírito Santo SA (GU C 393 del 7.11.2014, pag. 1) considerando da 75 a 77.

<sup>(47)</sup> Cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, *Land Burgenland e altri/Commissione*, ECLI:EU:C:2013:682, punto 60.

<sup>(48)</sup> Cfr. il verbale della riunione del Comitato di gestione del FITD del 30 maggio 2014, pag. 4. Relazione del Direttore generale del FITD del 28 maggio 2014, documento n. 7/2014, pag. 5.

<sup>(49)</sup> Cfr. la relazione del Direttore generale del FITD del 28 maggio 2014, documento 7/2014, pag. 5.

<sup>(50)</sup> Cfr. la comunicazione inviata da Tercas al FITD il 1° aprile 2015.



differenza tra questa stima e quella basata sulla situazione al 31 dicembre 2013 contenuta nella relazione sarebbe dovuta alla riclassificazione di posizioni contabili da «in bonis» al 31 dicembre 2013 a «deteriorate» al 31 luglio 2014 e all'incremento dei depositi che il FITD avrebbe dovuto rimborsare.

- (94) Gli altri interessati rigettano l'argomentazione della Commissione secondo cui i costi asseriti a carico del FITD nell'intervento di sostegno potevano essere ulteriormente ridotti con una svalutazione del debito subordinato. Alla data in cui il FITD ha deciso di intervenire, l'alternativa del bail-in dei debiti subordinati non avrebbe costituito una soluzione giuridicamente percorribile. La legge italiana prevedrebbe la possibilità di svalutazione contabile soltanto in caso di liquidazione coatta amministrativa. In caso di tentativo di bail-in, le banche consorziate del FITD avrebbero dovuto fare fronte a ingenti esborsi immediati senza certezza in merito alle possibilità di recupero. Le controversie con i titolari di prestiti subordinati avrebbero incrementato il costo della procedura di liquidazione e gli oneri a carico delle banche consorziate del FITD in ragione di una diminuzione del valore degli attivi oggetto di liquidazione. Il conseguente effetto di ricaduta avrebbe avuto un impatto negativo sulla fiducia della clientela, sulla reputazione e sulla stabilità del sistema bancario stesso. Gli altri interessati sostengono inoltre che la maggioranza dei creditori subordinati di Banca Tercas era costituita da risparmiatori e depositanti individuali e che il commissario straordinario aveva già adottato l'unica forma possibile di condivisione degli oneri da parte dei creditori subordinati, consistente nel differimento delle cedole delle obbligazioni detenute dal Banco Popolare S.c.
- (95) Infine, gli altri interessati sottolineano che, per l'analisi del minor onere, lo scenario di liquidazione scelto nella relazione di [...] non è quello più pessimistico. I costi di liquidazione stimati sarebbero basati a) sulla possibilità di individuare un soggetto che, pur in uno scenario di liquidazione, fosse disposto ad acquisire parte delle filiali e ii) sull'interruzione anticipata del rapporto di lavoro con il personale non trasferito accompagnata dalla corresponsione di un totale di 12 mensilità per ciascun dipendente. La relazione di [...], utilizzata dal FITD come base per la propria decisione di intervento, sarebbe stata basata su uno scenario intermedio, ma sarebbero stati considerati anche scenari pessimistici alternativi.
- (96) Inoltre, si dovrebbe presumere che l'intervento del FITD non abbia conferito un vantaggio a Tercas, poiché sarebbe avvenuto congiuntamente all'iniezione di capitale di BPB in Banca Tercas, che sarebbe stata concomitante, significativa e comparabile all'intervento del FITD.
- (97) Alla luce di queste considerazioni, l'intervento dovrebbe essere considerato come la soluzione meno onerosa e meno rischiosa per le banche consorziate del FITD.

### 5.3. Compatibilità

#### 5.3.1. Osservazioni dell'Italia


- (98) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dall'Italia in merito alla compatibilità delle misure attuate.

#### 5.3.2. Osservazioni della Banca d'Italia

- (99) La Commissione non ha ricevuto osservazioni dalla Banca d'Italia in merito alla compatibilità delle misure attuate.

#### 5.3.3. Osservazioni di altre parti interessate

- (100) Gli altri interessati osservano che, anche se le misure costituissero un aiuto di Stato, sarebbero compatibili con il mercato interno. Essi ritengono che il piano di ristrutturazione di Banca Tercas le consentirà di ripristinare la redditività a lungo termine, che l'intervento del FITD sia limitato al minimo necessario e che limiti ogni potenziale impatto sull'assetto concorrenziale del mercato.
- (101) Per quanto riguarda la redditività a lungo termine, gli altri interessati sostengono che il commissario straordinario abbia agito nell'intento di porre rimedio alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni di Tercas. Il commissario straordinario avrebbe concentrato la propria attenzione sull'emersione delle anomalie gestionali (credito, partecipazioni, contenziosi) e sulla conseguente corretta valutazione dei rischi correlati (esiti dubbi, svalutazioni, accantonamenti). Avrebbe inoltre attuato una progressiva riduzione dell'indebitamento (deleveraging) a compensazione del rilevante calo della raccolta connesso deflusso di clientela. Il commissario straordinario avrebbe inoltre razionalizzato le strutture (revisione del modello commerciale con la conseguente opportunità di chiusura di alcune filiali, piano di esuberi per la riduzione del personale, semplificazione delle strutture organizzative, riduzione delle spese amministrative) allo scopo di pervenire a un significativo contenimento dei costi su base strutturale. La ricapitalizzazione di Tercas da parte del FITD e di BPB sarebbe stato il modo migliore per



porre rapidamente rimedio alla carenza di liquidità. BPB si sarebbe fatta carico del rischio imprenditoriale connesso al risanamento di Banca Tercas, immettendo ingenti risorse — finanziarie, ma non solo — finalizzate al buon esito del progetto industriale.

- (102) BPB sostiene inoltre di aver sviluppato una linea d'intervento basata sul miglioramento del margine di intermediazione dei prestiti e dei depositi <sup>(51)</sup>, una razionalizzazione dei costi <sup>(52)</sup>, lo sviluppo di sinergie di gruppo, l'attento presidio della qualità del credito, il miglioramento della qualità del credito, l'ottimizzazione della gestione dei crediti deteriorati attraverso la cessione di prestiti deteriorati, interventi di rafforzamento dei profili di liquidità <sup>(53)</sup> e messa a disposizione di risorse manageriali. BPB indica che gli elementi strutturali del piano di risanamento sarebbero stati sviluppati all'interno del suo Piano Industriale 2015-2019. La stessa BPB ritiene che tali elementi mostrino una «coerente sequenza di impegni [...] volta al ripristino della redditività di Tercas», sostenendo anche che l'assenza di un dettagliato piano di ristrutturazione non dovrebbe ostare a una valutazione positiva dei «programmi generali» aventi «direzione coerente» da parte della Commissione <sup>(54)</sup>.
- (103) L'intervento sarebbe stato limitato al minimo necessario: 1) per le ragioni esposte nei precedenti considerando da 90 a 93; 2) perché si sarebbe trattato dell'unica soluzione percorribile; e 3) perché il FITD avrebbe solo parzialmente contribuito al ripianamento del deficit patrimoniale e al ripristino dei coefficienti di capitale minimi. Gli altri interessati osservano come, vista l'entità delle perdite di Tercas, non sussistessero alternative meno gravose rispetto all'acquisizione di Tercas da parte di BPB, nonostante gli sforzi del commissario straordinario per trovare altri acquirenti <sup>(55)</sup>. Lo sforzo volto a ridurre i costi al minimo necessario sarebbe confermato anche dal fatto che le parti, al fine di giungere a un accordo in merito all'importo del deficit patrimoniale di Tercas, siano ricorse a un arbitro, con una riduzione della somma richiesta da BPB da [300- 800] milioni di EUR a 265 milioni di EUR.
- (104) I costi di intervento sarebbero stati ulteriormente ridotti con il ricorso a misure di condivisione degli oneri. Il capitale sociale sarebbe stato azzerato e di conseguenza gli azionisti avrebbero perso interamente il loro investimento. Inoltre, ove possibile, sarebbe stato sospeso il pagamento delle cedole di obbligazioni subordinate. Gli altri interessati sostengono che non fosse possibile prevedere ulteriori forme di sacrificio dei titolari del debito subordinato, dal momento che, in base alle norme di diritto interno attualmente in vigore, detti soggetti potrebbero essere obbligati a partecipare alle perdite soltanto in caso di liquidazione coatta amministrativa. L'assenza di ulteriori oneri a carico dei titolari di prestiti subordinati non avrebbe tuttavia comportato alcun maggiore onere per le finanze pubbliche poiché le risorse per l'intervento sarebbero provenute interamente da privati. Inoltre, il sacrificio dei titolari di debiti subordinati avrebbe potuto generare ulteriori costi e rischi significativi a carico delle banche consorziate del FITD. Tali ripercussioni negative sarebbero derivate dalla disaggregazione di Tercas, dal rischio di azioni legali da parte dei clienti di Tercas e dall'impatto negativo sulla reputazione di Tercas e sulla stabilità dell'intero sistema bancario. Infine, l'assenza di ulteriori oneri a carico dei titolari di prestiti subordinati non comporterebbe il cosiddetto rischio morale (ossia il rischio di gestioni imprudenti), poiché i costi connessi alla copertura del deficit patrimoniale sarebbero stati assorbiti interamente dal sistema bancario, senza alcun costo aggiuntivo a carico dei contribuenti.
- (105) Gli altri interessati osservano inoltre che il fatto di non aver convertito o svalutato il debito subordinato fosse in linea con le disposizioni del punto 42 della comunicazione sul settore bancario, che chiarirebbe che eventuali contributi richiesti ai depositanti non costituiscono una componente obbligatoria della condivisione degli oneri. Tale condotta sarebbe altresì conforme al punto 45 della medesima comunicazione, che consentirebbe di derogare al principio generale di conversione o di svalutazione dei debiti subordinati laddove «l'attuazione di tali misure metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati».
- (106) Inoltre, gli altri interessati osservano che l'assenza o inadeguatezza della remunerazione deve considerarsi ammissibile qualora, come nel caso di specie, sia compensata da una ristrutturazione profonda e ad ampio raggio e sia giustificata dalla ricerca di un acquirente per la banca in crisi.


<sup>(51)</sup> [...]

<sup>(52)</sup> [...]

<sup>(53)</sup> [...]

<sup>(54)</sup> BPB fa riferimento alla posizione della Commissione nella causa T-11/95 *BP Chemicals/Commissione*, EU:T:1998:199, secondo la quale «la messa a punto di un piano di ristrutturazione non è un esercizio statico» (punto 105 della sentenza). Analogamente, secondo BPB alcune decisioni recenti della Commissione confermerebbero che la mancata tempestiva presentazione di un piano di ristrutturazione non osta a una decisione di compatibilità di una data misura con il mercato interno. Cfr. la decisione della Commissione del 13 febbraio 2014 nel caso SA.36663 (2014/NN) — Spagna — Misure di sostegno per SGR (GU C 120 del 23.4.2014, pag. 1) e la decisione della Commissione (UE) 2015/1092 del 23 luglio 2014 sugli aiuti di Stato SA.34824 (2012/C), SA.36007 (2013/N), SA.36658 (2014/NN), SA.37156 (2014/NN), SA.34534(2012/NN), relativi al gruppo National Bank of Greece in materia di: ricapitalizzazione e ristrutturazione di National Bank of Greece SA; risoluzione di First Business Bank SA mediante ordine di trasferimento National Bank of Greece SA; risoluzione di Probank SA mediante ordine di trasferimento alla National Bank of Greece SA; risoluzione di Cooperative Bank of Lesbos-Limnos, di Cooperative Bank of Achaia e di Cooperative Bank of Lamia (GU L 183 del 10.7.2015, pag. 29).

<sup>(55)</sup> Cfr. l'istanza di intervento inviata dal commissario straordinario al FITD il 25 ottobre 2013, pag. 3; l'«assenza di soluzioni alternative» all'operazione proposta da BPB sarebbe stata riconosciuta anche nel verbale del Comitato di gestione del FITD del 28 ottobre 2013, pag. 4.



- (107) Inoltre, l'intervento non distorcerebbe la concorrenza nel mercato interno in ragione:
- 1) delle dimensioni ridotte e del limitato ambito geografico di operatività di Tercas;
  - 2) del fatto che BPB fosse l'unico operatore a manifestare interesse reale verso un'iniezione di capitale in Tercas e del fatto che la Commissione avesse rilevato che la vendita di una banca in dissesto (la cui attività è beneficiaria dell'asserito aiuto) a un operatore di mercato privato nell'ambito di un procedimento di vendita «aperto» costituisce una forma di mitigazione delle potenziali distorsioni della concorrenza <sup>(56)</sup>;
  - 3) del carattere sufficientemente incisivo del piano di ristrutturazione di Tercas e del fatto che tale piano preveda l'integrazione di Tercas in BPB.
- (108) La cessione di Tercas a BPB sarebbe stata l'unica alternativa percorribile per rispondere alle questioni sollevate dall'autorità di vigilanza italiana e prevenire distorsioni della concorrenza. Inoltre, l'operazione di ristrutturazione avrebbe comportato una completa ricapitalizzazione di Tercas e un significativo aumento di capitale da parte di BPB per realizzare l'operazione.
- (109) Infine, facendo riferimento a decisioni precedenti della Commissione <sup>(57)</sup>, gli altri interessati affermano che la ricapitalizzazione di Tercas e la sua acquisizione da parte di BPB in seguito alla copertura non remunerata del deficit patrimoniale da parte del FITD possa ritenersi giustificata quando è necessaria per assicurare il trasferimento degli attivi aziendali e attuare una ristrutturazione profonda e di vasta portata della banca. Nel caso di specie, nessuna soluzione in grado di superare la grave crisi di Tercas avrebbe garantito una remunerazione. Qualsiasi richiesta di remunerazione del FITD avrebbe aggravato la situazione patrimoniale di Tercas o comportato maggiori oneri per la banca acquirente.

## 6. VALUTAZIONE DELLE MISURE

### 6.1. Esistenza di un aiuto di Stato

- (110) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. La Commissione valuterà se tali condizioni cumulative sono soddisfatte per gli interventi del FITD.
- (111) Per quanto concerne il regime di esenzione fiscale di cui al punto 4 della decisione di apertura, la Commissione osserva che le autorità italiane non lo hanno notificato. Inoltre, in base alle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, tale regime non è stato applicato al caso di specie. Tale regime non è pertanto oggetto della presente decisione.

#### 6.1.1. Risorse dello Stato e imputabilità allo Stato


- (112) La Corte di giustizia ha confermato ripetutamente che tutti i mezzi finanziari con cui le autorità pubbliche forniscono un sostegno fattizio alle imprese rientrano nel controllo degli aiuti di Stato, indipendentemente dal fatto o meno che tali mezzi siano attivi permanenti del settore pubblico. I contributi obbligatori imposti, gestiti e ripartiti in conformità con la legge o altre norme pubbliche implicano la presenza di risorse dello Stato anche se non sono amministrati dalle autorità pubbliche <sup>(58)</sup>. Il mero fatto che tali risorse sono finanziate da contributi privati non è sufficiente per escludere il carattere pubblico di tali risorse. Il fattore rilevante non è l'origine diretta delle risorse, ma il grado di intervento dell'autorità pubblica nella definizione delle misure e della loro modalità di finanziamento <sup>(59)</sup>.

<sup>(56)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 31.

<sup>(57)</sup> Decisione della Commissione del 27 marzo 2012 relativa al caso SA.26909 (2011/C) — Portogallo — Banco Português de Negócios (BPN), punti 247 e 248; decisione della Commissione del 18 febbraio 2014 — Polonia — Regime di liquidazione delle cooperative di credito, cit. punto 65; decisione della Commissione del 30 maggio 2012, Spagna — Ristrutturazione di CAM e Banco CAM, cit. punto 113; cfr. anche i punti 119 e 120.

<sup>(58)</sup> Causa C-173/73, *Italia/Commissione*, ECLI:EU:C:1974:71, punto 16; cause riunite da C-78/90 a C-83/90, *Société Commerciale de l'Ouest e altri/Receveur principal des douanes de La Pallice-Port*, ECLI:EU:C:1992:118, punto 35; causa C-206/06, *Essent Netwerk Noord e altri*, ECLI:EU:C:2008:413, punti 58-74; causa T-384/08, *Elliniki Nafpigokataskevastiki e altri/Commissione*, EU:T:2011:650, punto 87.

<sup>(59)</sup> Causa T-139/09, *Francia/Commissione*, ECLI:EU:T:2012:496, punti 63 e 64.



- (113) Inoltre, come evidenziato dalla Corte di giustizia nelle cause *Ladbroke* <sup>(60)</sup>, *Stardust Marine* e *Doux Élevage*, le risorse che rimangono sotto il controllo pubblico e dunque a disposizione delle autorità pubbliche costituiscono risorse statali.
- (114) Nella causa *Doux Élevage*, la Corte di giustizia ha ritenuto che non si potesse stabilire che fossero imputabili allo Stato le attività di un'organizzazione professionale le cui risorse erano raccolte mediante un contributo reso obbligatorio dallo Stato. A sostegno di tale considerazione, la Corte di giustizia ha osservato che gli obiettivi perseguiti mediante l'uso delle risorse erano stati *interamente* stabiliti dall'organizzazione e che la natura obbligatoria dei contributi in quel caso non era subordinata «al perseguimento di obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità». Lo Stato ha soltanto controllato la validità e la legittimità della riscossione dei contributi da parte dell'organizzazione, ossia il quadro procedurale, e *non poteva influenzare* l'amministrazione dei fondi.
- (115) Pertanto, in base alla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione, una misura è imputabile allo Stato e finanziata attraverso risorse statali qualora un insieme di indizi dimostri che, in forza della legislazione nazionale, lo Stato esercita un controllo e un'influenza per garantire, mediante l'uso delle risorse di un soggetto privato, il raggiungimento di un obiettivo di interesse pubblico affidato a tale soggetto.
- (116) Nella causa *Stardust Marine* la Corte di giustizia ha inoltre chiarito che l'imputabilità allo Stato di una misura di aiuto adottata da un organo *prima facie* indipendente, che di per sé non fa parte dell'organizzazione statale, può essere dedotta da un insieme di indizi risultanti dalle circostanze del caso di specie. Un indizio di questo tipo è il fatto che l'organo in oggetto non può adottare la decisione contestata, suscettiva di costituire un aiuto di Stato, senza tenere conto delle disposizioni o delle direttive delle autorità pubbliche. Altri indizi potrebbero, in determinate circostanze, essere rilevanti per concludere che una misura di aiuto adottata da un'impresa è imputabile allo Stato.
- (117) In merito alle misure per cui la Commissione ha avviato un procedimento di indagine formale nel caso di specie, occorre ricordare che, nella direttiva 94/19/CE, il legislatore dell'Unione ha introdotto i sistemi di garanzia dei depositi con l'obiettivo politico di preservare e aumentare «la stabilità del sistema finanziario» <sup>(61)</sup>, conferendo loro il mandato di tutelare i depositanti <sup>(62)</sup>. Inoltre, ai sensi della suddetta direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di istituire uno o più sistemi di garanzia dei depositi per rimborsare i depositanti in caso di fallimento di un ente creditizio. Poiché la direttiva 94/19/CE non si esprime in merito alla possibilità di altri interventi, resta nella discrezionalità degli Stati membri permettere ai sistemi di garanzia dei depositi di andare oltre la mera funzione di rimborso e utilizzare altrimenti i mezzi finanziari disponibili.
- (118) La direttiva 2014/49/UE lascia questa situazione immutata, ma è più esplicita in merito alla natura di tali misure alternative. La finalità di tali misure deve essere quella di prevenire il fallimento dell'ente creditizio, in modo da evitare non solo «i costi di un rimborso dei depositanti», ma anche «i costi economici complessivi del fallimento di un ente creditizio» e «altri effetti negativi», come quelli «sulla stabilità finanziaria e sulla fiducia dei depositanti» <sup>(63)</sup>.
- (119) Ai sensi della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri possono consentire l'attivazione di DGS per preservare l'accesso dei depositanti ai depositi garantiti, sia in una fase iniziale di mantenimento in attività dell'ente, sia nel contesto di procedure d'insolvenza nazionali <sup>(64)</sup>. La Commissione osserva che, contrariamente alla posizione degli altri interessati indicate al considerando 79, il carattere di aiuto delle misure alternative di un sistema di garanzia dei depositi è indipendente dal fatto che tale sistema sia finalizzato a evitare il fallimento di un ente creditizio o costituisca un intervento in caso di liquidazione.
- (120) Inoltre, la tutela del risparmio e dei depositanti ha una posizione specifica nell'ordinamento giuridico italiano: ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione italiana la «Repubblica [...] tutela il risparmio in tutte le sue forme» <sup>(65)</sup>. La Banca d'Italia, un istituto di diritto pubblico il cui comportamento è perciò stesso imputabile allo Stato

<sup>(60)</sup> Causa C-83/98 P, *Francia/Ladbroke Racing e Commissione*, ECLI:EU:C:2000:248, punto 50; «[...] anche se le somme [...] non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico, e dunque a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate risorse statali [...]».

<sup>(61)</sup> Cfr., inter alia, i considerando 1 e 16 della direttiva 94/19/CE.

<sup>(62)</sup> Cfr. l'articolo 3 e i considerando 1, 2, 3, 11, 12, 15, 16, 20, 21, 24 e 25 della direttiva 94/19/CE.

<sup>(63)</sup> Cfr., inter alia, i considerando 3, 4 e 16 della direttiva 2014/49/UE.

<sup>(64)</sup> Cfr. l'articolo 11, paragrafi 3 e 6, della direttiva 2014/49/UE.

<sup>(65)</sup> Nelle altre versioni linguistiche del documento, la presente nota a piè di pagina riporta la citazione originaria in italiano. Nella versione italiana la nota è mantenuta per una mera esigenza di corrispondenza della numerazione tra le varie lingue.



membro e non esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 107 del trattato per il fatto che si tratti di un organo costituzionalmente indipendente <sup>(66)</sup>, è incaricata di salvaguardare la stabilità del sistema bancario italiano <sup>(67)</sup> a tutela dei depositanti <sup>(68)</sup>.

- (121) Alla luce di quanto precede, l'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario deve essere interpretato come definizione specifica del mandato pubblico di tutela dei depositanti, applicabile ai sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti in Italia. Con l'inclusione dell'ultima frase nell'articolo 96-bis, comma 1, secondo cui i sistemi di garanzia dei depositi «possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento» oltre al rimborso dei depositanti, le autorità italiane hanno scelto di consentire ai propri sistemi di garanzia dei depositi riconosciuti l'uso delle risorse raccolte da banche consorziate per casi di intervento diversi. Pertanto l'articolo 96-bis del Testo Unico Bancario da un lato rappresenta la base per il riconoscimento del FITD come sistema di garanzia dei depositi obbligatorio in Italia e, dall'altro, accorda al FITD la competenza per attuare interventi di sostegno.
- (122) Il fatto che il FITD sia organizzato come un consorzio di natura privatistica <sup>(69)</sup> è irrilevante in tale prospettiva, in quanto la mera costituzione in forma di ente di diritto comune non può essere considerato sufficiente per escludere che un provvedimento di aiuto adottato da un ente di questo tipo sia imputabile allo Stato, come è stato dichiarato dalla Corte di giustizia in *Stardust Marine*. Gli obiettivi del FITD, ossia il perseguimento degli interessi comuni dei suoi membri tramite il consolidamento della sicurezza dei depositi e la tutela della reputazione del sistema bancario, coincidono chiaramente con gli interessi pubblici. Tuttavia, tale coincidenza non implica necessariamente che l'impresa potesse adottare la propria decisione senza tenere conto delle disposizioni delle autorità pubbliche. Inoltre, non è necessario che l'influenza dello Stato derivi da un atto giuridicamente vincolante di un'autorità pubblica. L'autonomia che generalmente l'impresa possiede non esclude il coinvolgimento concreto dello Stato.
- (123) Ad ogni modo, la legislazione italiana e quella dell'Unione conferiscono alla Banca d'Italia l'autorità e i mezzi per garantire che tutti gli interventi del FITD, in qualità di sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del Testo Unico Bancario, adempiano a tale mandato pubblico e contribuiscano alla tutela dei depositanti. Ciò viene specificato chiaramente nella frase introduttiva dell'articolo 96-ter, comma 1, del Testo Unico Bancario, in cui l'elenco di tutti i poteri esercitati dalla Banca d'Italia relativamente ai sistemi di garanzia dei depositi italiani è preceduto dall'affermazione che tali poteri devono essere esercitati «avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del sistema bancario».
- (124) Ciò considerato e, a differenza di *Doux Élevage*, dove l'oggetto dell'approvazione ex post da parte della pubblica amministrazione era di carattere meramente procedurale, la Banca d'Italia deve approvare ogni intervento del FITD nel merito, valutandone la conformità al mandato pubblico ai sensi del Testo Unico Bancario.
- (125) L'affermazione delle autorità italiane secondo cui, seguendo tale logica, la vigilanza prudenziale dovrebbe essere considerata un esercizio del controllo pubblico sulle banche e, di conseguenza, le risorse delle banche andrebbero considerate risorse pubbliche (considerando 53) è chiaramente irrilevante. La Commissione si limita a osservare che la vigilanza bancaria svolta dalla Banca d'Italia non ha la funzione di verificare l'adempimento di un mandato pubblico attribuito alle banche soggette alla vigilanza.
- (126) La priorità del mandato pubblico e i relativi controlli pubblici sono riconosciuti dallo Statuto del FITD <sup>(70)</sup>, in base a cui tutti gli interventi di sostegno devono soddisfare le condizioni cumulative relative alla sussistenza di «prospettive di risanamento» e alla prevedibilità di un «minor onere rispetto a quello riveniente dall'intervento in caso di liquidazione» (il principio del minor onere). Tali condizioni cumulative comportano che la decisione di attuare un intervento di sostegno possa essere adottata solo qualora consenta al FITD di adempiere al proprio mandato pubblico di tutela dei risparmiatori. Il fatto che sia necessaria l'approvazione dell'intervento da parte della Banca d'Italia, in linea con il Testo Unico Bancario, corrobora tale priorità.


<sup>(66)</sup> Cfr. la causa T-358/94, *Air France/Commissione*, EU:T:1996:194, punti da 59 a 62 in cui, in merito alla «Caisse des Dépôts et Consignations» francese, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento di un ente pubblico sia necessariamente imputabile allo Stato, in quanto tale ente rientra nel settore pubblico, aggiungendo che questa conclusione non poteva essere infirmata dagli argomenti relativi all'autonomia dell'ente nei confronti delle altre autorità statali.

<sup>(67)</sup> In base al sito Internet della Banca d'Italia, «L'ordinamento giuridico affida alla Banca d'Italia la responsabilità per la salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nazionale». <https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/> La Banca d'Italia è membro del Comitato europeo per il rischio sistemico, del Consiglio per la stabilità finanziaria e del Comitato per la stabilità finanziaria dell'Euro-sistema/Sistema europeo di banche centrali.

<sup>(68)</sup> Secondo il sito Internet della banca d'Italia (Sezione «Vigilanza sul sistema bancario e finanziario»), «Alla Banca d'Italia sono affidati rilevanti compiti in materia di tutela dei clienti degli intermediari bancari e finanziari che rappresenta un elemento costitutivo della supervisione bancaria e finanziaria, affiancandosi ed integrandosi con gli altri obiettivi dell'azione di vigilanza».

<sup>(69)</sup> Articolo 1 dello Statuto del FITD.

<sup>(70)</sup> Articolo 29, comma 1.



(127) Inoltre, il Testo Unico Bancario conferisce alla Banca d'Italia ampi poteri sui sistemi di garanzia dei depositi:

- 1) la lettera d) dell'articolo 96-ter, comma 1, del Testo Unico Bancario stabilisce che la Banca d'Italia «autorizza gli interventi dei sistemi di garanzia»;
- 2) la lettera b) dell'articolo 96-ter, comma 1, del Testo Unico Bancario stabilisce che la Banca d'Italia «coordina le attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza» <sup>(71)</sup>;
- 3) la lettera a) dell'articolo 96-ter, comma 1, del Testo Unico Bancario stabilisce che la Banca d'Italia «riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario» <sup>(72)</sup>;
- 4) la lettera h) dell'articolo 96-ter, comma 1, del Testo Unico Bancario stabilisce che la Banca d'Italia «emana disposizioni attuative delle norme contenute nella [...] sezione [IV del Testo Unico Bancario sui sistemi di garanzia dei depositi]» <sup>(73)</sup>.

(128) Oltre a questi poteri sul FITD conferiti alla Banca d'Italia ai sensi del Testo Unico Bancario, solamente le banche sottoposte ad amministrazione straordinaria possono beneficiare degli interventi di sostegno del FITD <sup>(74)</sup>. È il ministero dell'Economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, a disporre con decreto di sottoporre una banca ad amministrazione straordinaria. In seguito, in base allo Statuto del FITD, «il Fondo interviene [...] nei casi di amministrazione straordinaria delle banche consorziate autorizzate in Italia» <sup>(75)</sup>. Solo il commissario straordinario può trasmettere al FITD un'istanza di intervento che dovrà essere successivamente approvata dall'assemblea degli azionisti della banca. Nella sua qualità di funzionario pubblico, il commissario straordinario rappresenta l'interesse pubblico, è nominato dalla Banca d'Italia ed è soggetto alla sua vigilanza. La Banca d'Italia ha anche il potere di revocare o sostituire il commissario straordinario <sup>(76)</sup> e di impartire istruzioni per imporre speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca <sup>(77)</sup>. Pertanto, un funzionario pubblico sotto il controllo della Banca d'Italia ha la facoltà di avviare una misura d'intervento del FITD.

(129) Per quanto concerne il potere di autorizzare interventi dei sistemi di garanzia dei depositi, la Commissione osserva che il concetto di autorizzazione corrisponde a un atto amministrativo precedente all'entrata in vigore della misura che ne costituisce l'oggetto. In caso contrario, l'esercizio dei poteri della Banca d'Italia relativi agli interventi del FITD per garantire la stabilità del sistema finanziario e la tutela dei risparmiatori sarebbe vanificato. In pratica, l'autorizzazione deve aver luogo in una fase in cui il FITD può ancora rivedere e modificare la misura proposta se la Banca d'Italia vi si oppone. Non si può ritenere che tale autorizzazione possa subentrare *successivamente alla decisione del FITD di intervenire* (come hanno proposto le autorità italiane, il FITD, Tercas e BPB <sup>(78)</sup>). A tale proposito, il fatto che la Banca d'Italia partecipi in qualità di osservatore a tutte le riunioni del Consiglio e del Comitato di gestione del FITD <sup>(79)</sup> appare rilevante (contrariamente a quanto affermano le autorità italiane, il FITD, Tercas e BPB <sup>(80)</sup>) in quanto è da presumersi che consenta alla Banca d'Italia di esternare in una fase iniziale tutti i propri dubbi sugli interventi pianificati.

<sup>(71)</sup> «La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario [...] coordina l'attività dei sistemi di garanzia con la disciplina delle crisi bancarie e con l'attività di vigilanza».

<sup>(72)</sup> «La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario [...] riconosce i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti, a condizione che i sistemi stessi non presentino caratteristiche tali da comportare una ripartizione squilibrata dei rischi di insolvenza sul sistema bancario».

<sup>(73)</sup> «La Banca d'Italia, avendo riguardo alla tutela dei risparmiatori e alla stabilità del Sistema bancario [...] emana disposizioni attuative delle norme contenute nella presente sezione».

<sup>(74)</sup> Articolo 29, comma 1, dello Statuto del FITD.

<sup>(75)</sup> Cfr. articolo 4 dello Statuto del FITD.

<sup>(76)</sup> Cfr. articolo 71, comma 3, del Testo Unico Bancario.

<sup>(77)</sup> Articolo 72, comma 4, del Testo Unico Bancario. «La Banca d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai membri del comitato di sorveglianza, può stabilire speciali cautele e limitazioni nella gestione della banca. I componenti gli organi straordinari sono personalmente responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia».

<sup>(78)</sup> Cfr. i considerando 47, 56 e 69.

<sup>(79)</sup> Articolo 13, comma 6, e articolo 16, comma 1, lettera d), dello Statuto del FITD.

<sup>(80)</sup> Cfr. i considerando 46, 58 e 71.



- (130) In sintesi, le autorità pubbliche hanno la facoltà di avviare un intervento su propria richiesta e, in virtù del loro potere di autorizzare l'intervento nella sostanza, influiscono sul medesimo *prima* che se ne decida effettivamente l'adozione. A livello procedurale, tale influenza è ulteriormente accentuata dalla presenza delle autorità pubbliche in tutte le riunioni decisionali, in occasione delle quali le stesse autorità hanno modo di esternare i propri dubbi. Tuttavia, e benché l'autorizzazione della misura da parte della Banca d'Italia debba in linea di principio essere considerata preventiva anziché *successiva* <sup>(81)</sup>, la Commissione ricorda che anche un controllo successivo può annoverarsi tra gli indizi di imputabilità rilevati nella causa *Stardust Marine*.
- (131) I poteri di cui le autorità pubbliche dispongono sono stati esercitati anche per quanto concerne l'adozione delle misure di sostegno in oggetto:
- 1) i documenti trasmessi dall'Italia evidenziano che la Banca d'Italia ha autorizzato gli interventi specifici a favore di Tercas tutelando gli interessi dei depositanti e dei clienti ai sensi delle disposizioni dell'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del Testo Unico Bancario <sup>(82)</sup>. Pertanto, la Banca d'Italia ha autorizzato gli interventi specifici del FITD in oggetto in relazione a specifiche disposizioni nazionali di diritto pubblico;
  - 2) i negoziati tra il commissario straordinario di Tercas e BPB sono stati condotti «*in coordinamento con la Banca d'Italia*» <sup>(83)</sup>;
  - 3) la Banca d'Italia ha «*invitato il Fondo*» [ossia il FITD] a giungere a un'«*intesa equilibrata*» con BPB per quanto riguarda la copertura del deficit patrimoniale di Tercas, tenendo conto della possibile incidenza negativa della liquidazione di Tercas e della sua controllata Caripe <sup>(84)</sup>.
- (132) La Commissione conclude che, contrariamente alla causa *Doux Élevage*, in cui la Corte ha statuito che le finalità dell'intervento erano stati *interamente* stabiliti dall'organizzazione, nel caso di specie tali finalità non sono di certo *interamente* stabiliti dal FITD. Essi sono di fatto strettamente prescritti dal suo mandato pubblico ai sensi del Testo Unico Bancario e, nella sostanza, controllati dalle autorità pubbliche. La Commissione osserva che la facoltà effettiva del FITD di *astenersi dall'intervenire* non pregiudica la sua precedente conclusione sugli interventi del FITD che sono effettivamente messi in atto.
- (133) Oltre al controllo pubblico sostanziale sopra dimostrato, la Commissione deve sottolineare il carattere obbligatorio dei contributi ai fondi del FITD impiegati negli interventi.
- (134) Come illustrato nella sezione 2.3, l'adesione al FITD è obbligatoria per le banche italiane <sup>(85)</sup>. A tale proposito, il riferimento al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC) (cfr. il considerando 70) volto a sottolineare il presunto carattere volontario dell'adesione al FITD è erroneo in quanto, ai sensi del Testo Unico

<sup>(81)</sup> Cfr. ad esempio l'osservazione di Irene Mecatti in merito agli articoli 96-96-*quater* del TUB, in «Testo unico bancario, Commentario», di Porzio M., Santoro V., Belli F., Losappio G., Rispoli Farina M., Giuffrè Editore, 2010: «... ogni intervento dei spd deve essere *preventivamente* autorizzato dalla BI (articolo 96-ter, comma 1, lettera d); l'enfasi tramite corsivo è stata ripresa dal testo originale.

<sup>(82)</sup> Cfr. le lettere della Banca d'Italia del 4 novembre 2013 e del 7 luglio 2014, con cui si autorizza il FITD a concedere gli interventi di sostegno in oggetto (allegati 8 e 9 della risposta dell'Italia del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014).

<sup>(83)</sup> Nella relazione allegata al verbale del Comitato di gestione del FITD del 30 maggio 2014, pag. 1 (allegato 3.9 della risposta dell'Italia del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014) si indica che: «L'evolversi di tali fattori ha portato ad un articolato negoziato con BPB e con il commissario straordinario, in coordinamento con la Banca d'Italia, per l'individuazione di modalità attuative dell'intervento del Fondo volte a massimizzare l'efficacia dell'azione di sostegno nel quadro del più ampio piano di risanamento della Tercas, imperniato su un'operazione di ricapitalizzazione de parte di BPB».

<sup>(84)</sup> Nella relazione allegata al verbale del Comitato di gestione del FITD del 30 maggio 2014, pag. 4 (allegato 3.9 della risposta dell'Italia del 14 novembre 2014 alla richiesta di informazioni della Commissione del 10 ottobre 2014) si indica che: «La Banca d'Italia [...] ha invitato il Fondo a ricercare un'intesa equilibrata con BPB per la copertura del deficit patrimoniale».

<sup>(85)</sup> Benché sia legalmente possibile recedere dal FITD, le banche sono tenute per legge ad aderire a un sistema di garanzia dei depositi. Inoltre, come indicato al considerando 33, l'adesione al FITD è obbligatoria per banche italiane che non sono banche di credito cooperativo, per le seguenti ragioni: 1) poiché in Italia non esistono altri sistemi di garanzia dei depositi disponibili per le banche commerciali, l'adesione al FITD è *de facto* obbligatoria; 2) lo Statuto del FITD prevede l'adesione di tutte le banche italiane ad eccezione delle banche di credito cooperativo.



Bancario <sup>(86)</sup>, le banche di credito cooperativo italiane devono istituire un sistema di garanzia dei depositanti specifico nel loro ambito: di conseguenza, le banche di credito cooperativo non possono aderire al FITD e, viceversa, le altre banche non possono aderire all'FGDCC e devono aderire al FITD. Pertanto, la disposizione statutaria <sup>(87)</sup> che consente alle banche consorziate di recedere dal FITD, sottolineata dagli interessati nelle proprie osservazioni (cfr. il considerando 70), è una possibilità meramente teorica e inattuabile, in quanto dette banche non potrebbero aderire a nessun altro sistema di garanzia dei depositi riconosciuto.

- (135) Inoltre, la decisione di intraprendere un intervento di sostegno è adottata dagli organi direttivi del FITD. Indipendentemente dai loro interessi individuali, le banche consorziate non possono né esercitare un veto su tale decisione, né dissociarsi dall'intervento <sup>(88)</sup> e devono contribuire al finanziamento dell'intervento approvato. Il fatto che tali risorse non siano registrate nel bilancio del FITD, bensì in conti separati, rappresenta una pura formalità poiché è il FITD a gestire direttamente tali risorse.
- (136) Ciò induce la Commissione a concludere che l'intervento è imputabile al FITD e non alle banche consorziate, e che le risorse utilizzate per attuare gli interventi sono risorse del FITD e non risorse proprie delle banche consorziate.
- (137) Pertanto, poiché sia l'adesione al FITD sia i contributi agli interventi di sostegno decisi dal FITD sono obbligatori, la Commissione conclude che in Italia, per le banche che non siano banche di credito cooperativo è obbligatorio, ai sensi della normativa italiana, contribuire ai costi degli interventi di sostegno del FITD. Le risorse impiegate per finanziare tali interventi di sostegno sono chiaramente prescritte, gestite e ripartite in conformità con la legge o altre norme pubbliche e hanno quindi carattere pubblico.
- (138) La Commissione conclude quindi che nel caso di specie, sia in linea di principio sia in pratica, le autorità italiane esercitano un controllo costante sulla rispondenza dell'uso delle risorse del FITD agli obiettivi di interesse pubblico e influiscono sull'uso di tali risorse da parte del FITD.
- (139) In particolare, considerando che le autorità pubbliche dispongono del potere formale di richiedere l'intervento e di approvarlo nella sostanza per quanto concerne la sua conformità al mandato pubblico (considerando 126), la Commissione conclude che il ruolo della Banca d'Italia non può considerarsi limitato a un mero procedimento di carattere puramente informativo né a un mero controllo formale di validità e di legittimità <sup>(89)</sup>.
- (140) In particolare, nella causa *Doux Élevage* la Corte di giustizia ha evidenziato che la natura obbligatoria dei contributi in quel caso non era subordinata «al perseguimento di obiettivi politici concreti, fissati e definiti dalle pubbliche autorità». Tuttavia, le attività del FITD sono subordinate a obiettivi di interesse pubblico concreti, fissati e definiti dalle autorità pubbliche e da esse controllati, in particolare gli obiettivi di interesse pubblico relativi alla tutela dei depositanti
- (141) Essendo soggette al controllo della Banca d'Italia, le misure del caso di specie sono controllate anche con riguardo agli obiettivi della Banca d'Italia stessa, tra cui quello di preservare la stabilità del sistema finanziario. A tale proposito occorre ricordare i seguenti aspetti:
- (1) l'importanza del ruolo della Banca d'Italia nella garanzia della stabilità del sistema bancario italiano e nella tutela dei risparmiatori;
  - (2) gli ampi poteri della Banca d'Italia finalizzati a garantire che il FITD tenga conto di tali disposizioni.
- (142) Gli elementi citati nei precedenti considerando da 127 a 131 (una normativa che sottopone l'organizzazione a un rigoroso controllo e a un coordinamento effettivo da parte della Banca d'Italia per garantire che concorra al raggiungimento di importantissimi obiettivi di interesse pubblico) dimostrano che il FITD gode di uno stato giuridico di eccezione rispetto ai normali consorzi privati ai sensi della normativa italiana e che, come attestato dal suo mandato pubblico, la sua finalità va ben oltre, per esempio, a quella del CIDEF <sup>(90)</sup>, valutata nella sentenza *Doux Élevage*. Tale stato giuridico eccezionale è un valido indizio di imputabilità nell'ambito dei criteri sviluppati nella causa *Stardust Marine*.

<sup>(86)</sup> Articolo 96 del Testo Unico Bancario.

<sup>(87)</sup> Articolo 8 dello Statuto del FITD.

<sup>(88)</sup> Le decisioni di intervenire sono adottate dal Consiglio o dal Comitato di gestione, secondo la composizione indicata al considerando 36.

<sup>(89)</sup> Cfr. il punto 38 della sentenza *Doux Élevage*.

<sup>(90)</sup> Comité interprofessionnel de la dinde française (CIDEF).




- (143) Il contenuto, la portata e l'oggetto delle misure sono tali che gli elementi summenzionati dimostrano quanto sia improbabile che le autorità pubbliche non siano coinvolte nella loro adozione. Dette misure non hanno solo conferito un vantaggio competitivo a un'impresa, ma hanno anche impedito il suo fallimento grazie al sostegno pubblico fornito attraverso le misure 1, 2 e 3 descritte al considerando 38 e volte a tutelare sia i depositanti, sia la stabilità del sistema bancario italiano.
- (144) Considerando gli elementi precedenti, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti indizi per dimostrare che la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata attraverso risorse pubbliche.
- (145) La Commissione rileva che, anche nell'ipotesi in cui, considerati singolarmente, alcuni aspetti da essa adottati non fossero di per sé sufficienti per concludere che le misure sono imputabili allo Stato, i considerando da 118 a 144 rivelano che la serie di indizi da essa valutati dimostra, nel complesso, l'imputabilità allo Stato degli interventi del FITD.
- (146) Per quanto concerne le osservazioni presentate dall'Italia e dagli interessati relativamente alla decisione della Commissione sugli aiuti al Banco di Sicilia e a Sicilcassa, la Commissione ricorda innanzitutto che l'esistenza di un aiuto di Stato è una nozione oggettiva e che non può essere determinata sulla base di una presunta prassi decisionale, nemmeno se questa venisse dimostrata. Inoltre, la Commissione osserva che, a differenza del 1999, quando le misure di sostegno a favore di Tercas sono state approvate, la Commissione aveva già elaborato e pubblicato con dovizia di particolari le condizioni che devono ricorrere affinché il sostegno fornito da un sistema di garanzia dei depositi costituisca un aiuto di Stato.
- (147) Inoltre alla data di adozione della decisione *Sicilcassa* la Commissione non aveva adeguato la propria valutazione dell'imputabilità alle disposizioni degli organi giurisdizionali dell'Unione stabilite nella sentenza *Stardust Marine* e alla successiva giurisprudenza.
- (148) Contrariamente alle argomentazioni avanzate dall'Italia e dagli interessati, la prassi decisionale della Commissione in merito agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi <sup>(91)</sup> è altamente idonea a fornire un'indicazione nel senso della natura di aiuto di Stato dell'intervento del FITD. Alla luce di quanto precede, la decisione nel caso *Sicilcassa* non costituisce un motivo per invocare il legittimo affidamento da parte dell'Italia e degli interessati.

#### 6.1.2. Vantaggio selettivo con distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (149) Gli interventi di sostegno attuati dal FITD hanno conferito a Tercas un vantaggio selettivo e, in particolare, non sono stati realizzati dal FITD in qualità di operatore in un'economia di mercato. Le misure 1, 2 e 3, prive di ogni prospettiva o possibilità di rendimento, non sono proprie di un operatore in un'economia di mercato. Queste misure mostrano che il FITD ha agito nella sua qualità di ente che adempie un mandato pubblico piuttosto che nella qualità di operatore in un'economia di mercato <sup>(92)</sup>. Tali interventi corrispondono alla concessione di un'assistenza che non prevede l'applicazione di commissioni né una remunerazione o un correlativo rendimento, il cui effetto combinato è stato quello di impedire l'uscita dal mercato di Tercas, contrariamente a quanto sarebbe probabilmente successo in assenza di tale sostegno, conferendo pertanto un vantaggio selettivo a Tercas.
- (150) Anche ammettendo che tali misure debbano essere valutate alla luce della condotta di un operatore di mercato in una situazione comparabile, spetterebbe comunque allo Stato membro interessato comunicare alla Commissione le prove oggettive e verificabili per dimostrare che la propria decisione si basava su una precedente valutazione economica comparabile a quella di un operatore privato razionale in una situazione analoga, al fine di determinare la futura redditività delle misure stesse. Nel caso di specie non è stata fornita alla Commissione alcuna prova attestante che il FITD avesse richiesto un piano industriale o un calcolo della redditività del capitale investito, requisiti fondamentali per qualsiasi decisione di investimento da parte di un operatore privato.

<sup>(91)</sup> Cfr. la decisione relativa al caso SA.33001 (2011/N) — Danimarca — parte B — Modifica del regime concorsuale danese relativo agli istituti di credito, considerando da 43 a 49; la decisione relativa al caso SA.34255 (2012/N) — Spagna — Ristrutturazione di CAM e Banco CAM, considerando da 76 a 87; la decisione relativa al caso SA.37425 (2013/N) — Polonia — Regime di liquidazione ordinata delle cooperative di credito, considerando da 44 a 53; la decisione relativa al caso NN 36/2008 — Danimarca — Roskilde bank A/S, considerando da 28 a 31; la decisione relativa al caso NN 61/2009 — Spagna — Salvataggio e ristrutturazione di Caja Castilla-La Mancha, considerando da 97 a 106.

<sup>(92)</sup> Cfr. la causa C-124/10 P, *Commissione/EDF*, ECLI:EU:C:2012:318, punti 80 e 81.




- (151) L'Italia e gli interessati affermano che tali misure erano di fatto conformi al principio dell'operatore in economia di mercato <sup>(93)</sup>, in particolare perché l'intervento ha consentito al FITD di limitare costi cui sarebbe stato altrimenti esposto, in particolare i costi a carico del FITD a titolo di rimborso dei depositanti in sede di liquidazione amministrativa coatta di Tercas.
- (152) Gli interessati affermano inoltre che le azioni del FITD sono imputabili all'autonomia privata delle banche consorziate.
- (153) La Commissione ritiene che l'intervento sia chiaramente imputabile al FITD, controllato da autorità pubbliche (cfr. la valutazione nei considerando da 134 a 136), e non alle banche consorziate. Qualsiasi confronto con interventi effettuati dal FITD prima che le banche consorziate fossero legalmente obbligate a farne parte è irrilevante, dal momento che attualmente le banche consorziate non possono dissociarsi in alcun modo dall'esecuzione di particolari interventi, come indicato ai considerando 134 e 135. Tale situazione è aggravata dal meccanismo che è alla base delle decisioni di intervento del FITD, come descritto al considerando 36, che favorisce le grandi banche <sup>(94)</sup>, con la conseguente possibilità di adottare decisioni di intervento in contrasto con la volontà della maggioranza delle banche consorziate.
- (154) I costi in questione derivano dunque dagli obblighi imposti al FITD, in quanto sistema di garanzia dei depositi operante in base a un mandato pubblico finalizzato alla tutela dei depositanti. Nessun operatore in un'economia di mercato dovrebbe adempiere agli obblighi derivanti da un pubblico mandato, come ad esempio quello di rimborsare i depositanti in caso di liquidazione di Tercas. Secondo una giurisprudenza consolidata, nell'applicazione del principio dell'operatore in economia di mercato non si può tenere conto di tali obblighi derivanti da un pubblico mandato <sup>(95)</sup>.
- (155) Senza tenere conto degli obblighi derivanti dal pubblico mandato del FITD, la Commissione conclude pertanto che nessuna delle tre misure sarebbe stata adottata da un operatore in un'economia di mercato. L'assenza di un piano industriale o di qualsiasi prospettiva di rendimento è fondamentale ai fini di questa valutazione e non può che confermare tale conclusione.
- (156) Infine, BPB e Tercas hanno affermato che il contributo del FITD si può considerare concomitante rispetto all'intervento di BPB in qualità di operatore privato. In proposito, la Commissione ricorda che un investimento concomitante di questo tipo deve avvenire in condizioni totalmente paritarie per i coinvestitori pubblici e privati. Tale requisito evidentemente non è soddisfatto. BPB ha acquisito la piena proprietà di Tercas, mentre il FITD non ha ottenuto un ritorno economico analogo per il proprio investimento.
- (157) Per le ragioni indicate ai considerando da 149 a 156, gli interventi del FITD a favore di Tercas hanno conferito a quest'ultima un vantaggio, in particolare un contributo a fondo perduto a copertura del suo deficit patrimoniale, una garanzia non remunerata per alcune esposizioni creditizie verso [...] e un contributo a fondo perduto sottoposto a condizione, destinato a sgravare Tercas di parte delle passività fiscali dovute alle imposte sul reddito applicabili all'epoca. L'insieme di tali misure ha impedito l'uscita dal mercato di Tercas. Tercas non avrebbe beneficiato di queste misure in normali condizioni di mercato.
- (158) La Commissione è del parere che gli interventi in questione siano selettivi in ragione del fatto che si riferiscono solamente a Tercas. Tali interventi di sostegno sono disponibili solo per le banche in amministrazione straordinaria e soltanto previo esame caso per caso. Per tali motivi, la Commissione ritiene che le misure valutate nella presente decisione fossero destinate a Tercas in via specifica ed esclusiva per impedire la sua uscita dal mercato e che, pertanto, fossero selettive.
- (159) Infine, i vantaggi conferiti a Tercas grazie agli interventi del FITD, impedendo il fallimento e l'uscita dal mercato di Tercas hanno un effetto distorsivo sulla concorrenza. Tercas è in concorrenza con imprese estere e pertanto vi è un'incidenza sugli scambi tra Stati membri.
- (160) Per quanto riguarda la *misura 1*, la sovvenzione di 265 milioni di EUR è stata concessa nella forma giuridica di un contributo a fondo perduto a copertura di un deficit patrimoniale di Tercas senza alcuna componente remunerativa. La Commissione ritiene che l'elemento di aiuto corrisponda all'intero importo di 265 milioni di EUR.

<sup>(93)</sup> Cfr. i considerando da 80 a 97.

<sup>(94)</sup> Complessivamente, alle quattro grandi banche (con garanzia di partecipazione al Consiglio e due voti ciascuna) occorrono solo altri cinque rappresentanti per ottenere la maggioranza (13 voti).

<sup>(95)</sup> Cfr. le cause riunite C-214/12 P, C-215/12 P e C-223/12 P, *Land Burgenland e altri/Commissione*, ECLI:EU:C:2013:682, punto 52.



- (161) Per quanto riguarda la *misura 2*, la garanzia di 35 milioni di EUR è stata concessa per un periodo massimo di tre anni a copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas verso [...]. Conformemente alla comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie <sup>(96)</sup>, l'elemento di aiuto dovrebbe essere calcolato come equivalente sovvenzione lordo della differenza tra la commissione che il beneficiario avrebbe pagato a un operatore di mercato per ottenere tale garanzia e la commissione effettivamente pagata per la medesima garanzia per il periodo effettivamente goduto.
- (162) La Commissione non dispone di informazioni in merito alla commissione che un operatore di mercato avrebbe richiesto per assicurare l'esposizione creditizia verso [...] o alla qualità del credito di [...]. Tuttavia, visto che l'esposizione in quel momento non era deteriorata e che il prestito è stato rimborsato nei tempi prestabiliti, e tenendo conto degli importi di aiuto molto più significativi forniti tramite le *misure 1 e 3*, la Commissione ritiene che sia sufficiente stabilire il limite inferiore per la stima dell'importo di aiuto.
- (163) Tale limite inferiore può essere stabilito prendendo come riferimento la media dei valori dei credit default swap («CDS») <sup>(97)</sup> della durata di tre anni al momento della concessione dell'aiuto per le principali imprese non finanziarie con scambi attivi di CDS. La media corrisponde a 53 punti base <sup>(98)</sup>. Considerando che la garanzia copriva 35 milioni di EUR di esposizioni e ha avuto una durata di soli nove mesi, il valore di rimborso della commissione di garanzia è pari a 0,14 milioni di EUR. Poiché gli accordi non prevedevano commissioni a favore del FITD che possano essere sottratte da tale cifra, la Commissione considera che 0,14 milioni di EUR corrispondano anche all'elemento di aiuto.
- (164) Per quanto riguarda la *misura 3*, la Commissione rileva che, ai sensi della normativa italiana, l'esenzione fiscale deve essere notificata alla Commissione europea e approvata da quest'ultima. Poiché, al momento della concessione o successivamente, la Commissione europea non aveva adottato alcuna decisione in merito alla *misura 3*, la garanzia deve essere considerata escussa. Infatti, l'esenzione fiscale non era stata notificata formalmente alla Commissione, il che esclude la possibilità di una sua applicazione. Pertanto, la Commissione non deve considerare tale misura una garanzia, ma come un ulteriore contributo a fondo perduto senza remunerazione. La Commissione ritiene che l'elemento di aiuto corrisponda all'intero importo di 30 milioni di EUR.

### 6.1.3. Conclusioni sull'esistenza dell'aiuto

- (165) Per i motivi elencati nei precedenti considerando da 149 a 164, la Commissione conclude che la *misura 1* (un contributo a fondo perduto di 265 milioni di EUR), la *misura 2* (una garanzia di 35 milioni di EUR a copertura di esposizioni creditizie verso [...]) con un elemento di aiuto pari a 0,14 milioni di EUR) e la *misura 3* (un ulteriore contributo a fondo perduto di 30 milioni di EUR), per un totale di 295,14 milioni di EUR di aiuto di Stato, forniti dal FITD, hanno conferito a Tercas un vantaggio selettivo esercitando un effetto distorsivo sulla concorrenza e incidendo sugli scambi tra Stati membri. Questo vantaggio selettivo è stato concesso attraverso risorse statali mediante l'intervento del FITD, che è imputabile allo Stato per i motivi esposti ai considerando da 112 a 148. L'aiuto è stato accordato il 7 luglio 2014.

## 6.2. Beneficiario dell'aiuto


- (166) La Commissione ricorda che, in base alla propria valutazione, tutte e tre le misure in oggetto conferiscono un vantaggio a Tercas. La Commissione ritiene pertanto che le misure abbiano favorito le attività economiche di Tercas, impedendo la sua uscita dal mercato e permettendo la prosecuzione di tali attività economiche in seno all'acquirente, ossia BPP.
- (167) Per stabilire se la vendita delle attività della Banca costituisca un aiuto di Stato a beneficio dell'acquirente, in linea con i punti 79, 80 e 81 della comunicazione sul settore bancario del 2013 e con il punto 20 della comunicazione sulla ristrutturazione <sup>(99)</sup>, la Commissione deve valutare se siano soddisfatti determinati requisiti, verificando in particolare se: i) il processo di vendita era aperto, incondizionato e non discriminatorio; ii) la vendita è avvenuta a condizioni di mercato; e iii) l'ente creditizio o il governo ha massimizzato il prezzo di vendita delle attività e passività interessate.

<sup>(96)</sup> Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

<sup>(97)</sup> Un credit default swap (CDS) è un particolare tipo di swap che ha la funzione di trasferire l'esposizione creditizia di prodotti finanziari tra due o più parti. L'acquirente di un CDS effettua una serie di pagamenti al venditore e in cambio ottiene un rimborso in caso di insolvenza del debitore sottostante.

<sup>(98)</sup> I valori medi dei CDS di durata triennale di ENI, ENEL, Telecom Italia e Atlantia si riferiscono al 1° luglio 2014.

<sup>(99)</sup> Comunicazione della Commissione sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato («comunicazione sulla ristrutturazione»)



- (168) In linea con le considerazioni che ha formulato nella decisione di apertura, la Commissione non dispone di prove tali da permetterle di concludere che: i) il processo di vendita non sia stato aperto, incondizionato e non discriminatorio; ii) la vendita non sia avvenuta a condizioni di mercato; e iii) le autorità italiane non abbiano massimizzato il prezzo di vendita di Tercas.
- (169) Pertanto, la Commissione conclude che l'unico beneficiario della misura di aiuto è Tercas e che si può escludere la presenza di un aiuto a beneficio dell'acquirente, ossia BPB.

## 7. LEGALITÀ DELL'AUTO

- (170) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure individuate costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sono state concesse in violazione degli obblighi di notifica e di sospensione previsti dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Pertanto la Commissione ritiene che le misure concesse a Tercas costituiscano un aiuto di Stato illegale.

## 8. COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

### 8.1. Base giuridica per la valutazione di compatibilità

- (171) L'Italia non ha affermato che le misure sono compatibili con il mercato interno. Nessuna delle disposizioni dell'articolo 107, paragrafo 2, del trattato è applicabile a tali misure. Allo stesso modo, le lettere a) e d) dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato sono chiaramente non applicabili a tali misure, mentre i requisiti dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sono più restrittivi rispetto a quelli attualmente applicati dalla Commissione agli enti finanziari in difficoltà conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato. Per questo motivo la Commissione esaminerà la compatibilità dell'intervento del FITD solamente sulla base di quest'ultima disposizione.
- (172) L'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato conferisce alla Commissione il potere di decidere che un aiuto è compatibile con il mercato interno se è inteso a «porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.» La Commissione è consapevole che la crisi finanziaria mondiale può turbare gravemente l'economia di uno Stato membro e che misure a sostegno delle banche possono essere appropriate per porre rimedio a tale turbamento. Questo orientamento è stato successivamente precisato e sviluppato nelle comunicazioni sulla crisi <sup>(100)</sup> e ulteriormente ribadito nella comunicazione sul settore bancario del 2013, dove la Commissione indica i motivi per cui ritiene che le condizioni per l'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) continuino ad essere soddisfatte.
- (173) Affinché sia compatibile ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato, un aiuto deve essere conforme ai principi generali sottesi alla compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, considerati alla luce degli obiettivi generali del trattato stesso. Pertanto, in base alla prassi decisionale <sup>(101)</sup> della Commissione, tutti gli aiuti o i regimi di aiuti devono soddisfare le seguenti condizioni: i) adeguatezza; ii) necessità; e iii) proporzionalità.
- (174) La comunicazione sul settore bancario del 2013 si applica agli aiuti di Stato concessi a partire dal 1° agosto 2013. L'intervento di sostegno del FITD è stato autorizzato dalla Banca d'Italia il 7 luglio 2014.
- (175) Al fine di determinare la compatibilità dell'intervento con le comunicazioni sulla crisi pertinenti, la Commissione valuterà gli aiuti concessi tramite le tre misure come segue:
- 1) *Misura 1*: il contributo a fondo perduto di 265 milioni di EUR sarà trattato come una ricapitalizzazione ai fini della valutazione a norma della comunicazione sul settore bancario del 2013 e della comunicazione sulla ristrutturazione, nonostante le differenze rispetto a una normale misura di ricapitalizzazione, in quanto l'autorità che ha concesso l'aiuto non ha acquisito diritti e non è stata pagata alcuna remunerazione;

<sup>(100)</sup> Comunicazione sulla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza («comunicazione sulla ricapitalizzazione») (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2); Comunicazione sulla ristrutturazione; comunicazione della Commissione relativa all'applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («la comunicazione di proroga del 2011») (GU C 356 del 6.12.2011, pag. 7) e la comunicazione sul settore bancario del 2013.

<sup>(101)</sup> Cfr. la decisione della Commissione, del 6 settembre 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.37314 «Aiuto al salvataggio in favore di Probanka» (GU C 314 del 29.10.2013, pag. 1) e la decisione della Commissione, del 6 settembre 2013, relativa all'aiuto di Stato SA.37315 «Aiuto al salvataggio in favore di Factor Banka» (GU C 314 del 29.10.2013, pag. 2).



- 2) *Misura 2*: la garanzia di 35 milioni di EUR, finalizzata alla copertura del rischio di credito associato a determinate esposizioni di Tercas verso [...] e contenente un elemento di aiuto pari a 0,14 milioni di EUR, ha le caratteristiche per essere valutata come aiuto alla ristrutturazione di Tercas ai sensi della comunicazione sulle attività deteriorate <sup>(102)</sup>, nonché per essere valutata a norma della comunicazione sul settore bancario del 2013 e della comunicazione sulla ristrutturazione;
- 3) *Misura 3*: poiché la Commissione non ha adottato nessuna decisione in merito all'esenzione fiscale, la garanzia di 30 milioni di EUR sarà valutata come un ulteriore sostegno realizzato tramite un contributo a fondo perduto. La misura va pertanto trattata come una ricapitalizzazione da valutare nella stessa maniera della misura 1.
- (176) In base a quanto esposto sopra, la Commissione valuterà innanzitutto la compatibilità della misura 2 con il mercato interno sulla base della comunicazione sulle attività deteriorate e, successivamente, procederà a una valutazione combinata di tutte e tre le misure ai sensi della comunicazione sul settore bancario del 2013 e della comunicazione sulla ristrutturazione.

## 8.2. Compatibilità della misura 2 con la comunicazione sulle attività deteriorate

- (177) La misura 2 deve essere valutata in base ai criteri elencati nella comunicazione sulle attività deteriorate, in quanto ha la finalità di «esonera la banca beneficiaria dalla (o compensare la) necessità di registrare una perdita o una riserva per un'eventuale perdita sulle sue attività deteriorate». Tali criteri di compatibilità comprendono: i) ammissibilità delle attività; ii) trasparenza e informativa in merito al deterioramento delle attività; iii) gestione delle attività; iv) approccio corretto e coerente in materia di valutazione delle attività; e v) adeguatezza della remunerazione e della condivisione degli oneri.

### 8.2.1. Ammissibilità delle attività

- (178) Per quanto concerne l'ammissibilità delle attività, la sezione 5.4 della comunicazione sulle attività deteriorate indica che, per garantire la compatibilità, il sostegno ad attività richiede una chiara identificazione delle attività deteriorate e l'applicazione di determinati limiti in relazione all'ammissibilità.
- (179) Sebbene la comunicazione sulle attività deteriorate consideri attività ammissibili quelle che hanno provocato la crisi finanziaria, è anche prevista la possibilità di «estendere l'ammissibilità a categorie di attività ben definite corrispondenti alla minaccia sistemica, con le debite giustificazioni e senza restrizioni quantitative». Inoltre, il punto 35 della comunicazione sulle attività deteriorate afferma che le attività che attualmente non possono essere considerate deteriorate non dovrebbero rientrare in un programma di sostegno.
- (180) Nel caso in esame, una relazione del FITD del luglio 2014 fa presente che le esposizioni di cui alla misura 2 riguardano prestiti in bonis ma problematici. I prestiti in bonis non sono ammissibili in base ai criteri stabiliti nella sezione 5.4 della comunicazione sulle attività deteriorate. Su questa base, la Commissione conclude che la misura 2 non soddisfa i criteri di ammissibilità delle attività stabiliti nella comunicazione sulle attività deteriorate.

### 8.2.2. Trasparenza e informativa, gestione e valutazione

- (181) Conformemente alla sezione 5.1 della comunicazione sulle attività deteriorate, la Commissione richiede la piena trasparenza e la trasmissione di un'informativa completa ex ante in merito alle attività deteriorate cui si applicheranno le misure di sostegno. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto informazioni di alcun tipo né sulle esposizioni in questione né sulla società sottostante.
- (182) Inoltre, né lo Stato membro né alcuna degli interessati hanno fornito una valutazione sulle attività deteriorate, come richiesto dalla sezione 5.5 della comunicazione sulle attività deteriorate, né sono disponibili informazioni che permettano alla Commissione di presupporre che, ai sensi della sezione 5.6 della medesima comunicazione, le attività fossero debitamente separate a livello funzionale od organizzativo.

<sup>(102)</sup> Comunicazione della Commissione sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario (GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1).



- (183) Pertanto, la Commissione conclude che i criteri riguardanti la trasparenza e le informative non sono stati soddisfatti e che, inoltre, mancano prove in base alle quali possa concludere che i criteri relativi alla gestione e alla valutazione siano stati rispettati.

#### 8.2.3. *Condivisione degli oneri e remunerazione*

- (184) Per quanto riguarda la remunerazione, la sezione 5.2 della comunicazione sulle attività deteriorate ribadisce il principio generale secondo cui le banche dovrebbero sostenere per quanto possibile le perdite associate alle attività deteriorate e garantire una remunerazione corretta, in modo che sia assicurata la responsabilità equivalente degli azionisti e la condivisione degli oneri.
- (185) Come descritto ai considerando da 195 a 212, non sono state attuate misure di condivisione degli oneri adeguate. Inoltre, la Commissione osserva che non era prevista alcuna remunerazione per la garanzia connessa all'esposizione verso [...].
- (186) In base a quanto sopra, la Commissione conclude che la misura 2 non soddisfa nessuno dei requisiti cumulativi stabiliti nella comunicazione sulle attività deteriorate. Di conseguenza, tale misura non può essere considerata compatibile con il mercato interno.

#### 8.3. **Compatibilità delle misure 1, 2 e 3 con la comunicazione sul settore bancario del 2013 e la comunicazione sulla ristrutturazione**

- (187) Per quanto riguarda le misure 1 e 3, la loro forma giuridica è quella della sovvenzione a fondo perduto, ossia un contributo in contanti che non prevede in cambio alcun corrispettivo (sotto forma di proprietà o remunerazione). I criteri di compatibilità stabiliti dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 non contemplano una sovvenzione in quanto tale.
- (188) L'unica forma di aiuto simile alla sovvenzione prevista dalla comunicazione sul settore bancario del 2013 è l'aiuto alla ricapitalizzazione. Tuttavia, la ricapitalizzazione richiede il soddisfacimento di una serie di criteri di compatibilità, ossia: i) l'esistenza di un piano di raccolta di capitale che indichi tutte le possibilità disponibili per la banca in questione di raccogliere capitale da fonti private; ii) un piano di ristrutturazione che conduca al ripristino della redditività dell'ente finanziario; iii) un sufficiente contributo proprio del beneficiario, compreso il massimo contributo possibile dai detentori degli strumenti di capitale e di debito subordinato (condivisione degli oneri); e iv) misure sufficienti per limitare la distorsione della concorrenza. Anche se il commissario straordinario di Tercas potrebbe avere attuato un piano di raccolta di capitale (cfr. il considerando 15), la Commissione non ha ricevuto prove che dimostrino il soddisfacimento dei requisiti di compatibilità menzionati al presente punto.
- (189) In sostanza, i contributi a fondo perduto previsti dalle misure 1 e 3 sono stati erogati per azzerare il deficit patrimoniale di Tercas prima che BPB ne rilevasse l'attività. In passato la Commissione ha approvato operazioni analoghe in quanto compatibili con il mercato interno, ma lo ha fatto solo a titolo di aiuto per agevolare la risoluzione o a titolo di aiuto per sostenere la liquidazione ordinata di una banca <sup>(103)</sup>. Dal momento che l'Italia ha affermato chiaramente che nelle misure di aiuto a favore di Tercas non sono stati applicati né regimi di risoluzione né di liquidazione, la Commissione non può applicare lo stesso ragionamento nel caso di Tercas. Pertanto la Commissione deve qualificare la misura come aiuto alla ricapitalizzazione.
- (190) La misura 2 è stata disposta per proteggere Tercas da possibili perdite derivanti dalla sua esposizione verso [...]. In quanto tale è pertanto assimilabile a un aiuto alla ricapitalizzazione per la ristrutturazione di Tercas. Indipendentemente dalla sua conformità alla comunicazione sulle attività deteriorate, per essere dichiarata compatibile la misura 2 dovrebbe essere anche in linea con la comunicazione sul settore bancario del 2013 e la comunicazione sulla ristrutturazione. Non sarebbe inoltre possibile valutare le misure 1 e 3 alla luce di tali comunicazioni senza considerare la misura 2.

<sup>(103)</sup> Decisione relativa al caso SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione relativa a Banco Espírito Santo, SA, decisione della Commissione del 16 aprile 2015 relativa al caso SA.41503 (2015/N) — Grecia — Risoluzione relativa alla banca Panellinia mediante trasferimento alla banca Piraeus (GU C 325 del 2.10.2015, pag. 1); decisione della Commissione del 2 luglio 2015 relativa al caso SA.41924 (2015/N) — Italia — Risoluzione (mediante liquidazione) relativa a Banca Romagna Cooperativa (GU C 369 del 6.11.2015, pag. 1).




### 8.3.1. Ripristino della redditività a lungo termine

- (191) La comunicazione sul settore bancario del 2013 richiede sia un piano di raccolta di capitale, volto ad assicurare che si sia attento a tutte le possibili fonti di capitale privato prima di richiedere un aiuto di Stato, sia un piano di ristrutturazione inteso a dimostrare il ripristino alla redditività a lungo termine. La redditività a lungo termine è raggiunta quando una banca è in grado di competere con i propri mezzi sul mercato dei capitali attenendosi ai pertinenti obblighi regolamentari. Per operare in tal senso una banca deve essere capace di coprire tutti i suoi costi e fornire un adeguato rendimento del capitale, in considerazione del profilo di rischio della banca. Conformemente al punto 17 della comunicazione sulla ristrutturazione, la redditività può essere ottenuta anche optando per la vendita della banca.
- (192) Gli interessati ritengono che il commissario straordinario abbia posto in essere attività volte a porre rimedio alle carenze organizzative e del sistema dei controlli interni di Tercas. BPB afferma inoltre che gli elementi strutturali del piano di risanamento sono stati sviluppati all'interno del Piano Industriale 2015-2019 di BPB.
- (193) La Commissione fa presente di non aver ricevuto un piano di ristrutturazione o di recupero che indicasse un ripristino della redditività a lungo termine nonostante la richiesta formale di invio di un tale piano rivolta all'Italia.
- (194) La Commissione riconosce la possibilità della presa in considerazione dei piani di ristrutturazione inoltrati dopo la realizzazione di una misura di ricapitalizzazione. La comunicazione sul settore bancario del 2013 prevede tale possibilità in particolare nel caso in cui l'aiuto sia stato notificato e attuato come aiuto per il salvataggio subordinato a condizioni stringenti. Tuttavia, non essendo stata nemmeno notificata una misura di salvataggio e date le informazioni disponibili, in particolare l'assenza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non è in condizione di considerare soddisfatto il criterio del ripristino della redditività a lungo termine dimostrato dalla presenza di un piano di ristrutturazione dettagliato.

### 8.3.2 Aiuti limitati al minimo necessario e condivisione degli oneri

- (195) La comunicazione sulla ristrutturazione, integrata dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, indica la necessità che il beneficiario fornisca un adeguato contributo per limitare al minimo necessario gli aiuti e per limitare le distorsioni della concorrenza e il rischio morale. A tal fine prevede che i) sia i costi di ristrutturazione, sia l'importo degli aiuti siano limitati e ii) ci sia la massima condivisione degli oneri possibile da parte degli azionisti e dei creditori subordinati.
- (196) Conformemente al punto 29 della comunicazione sul settore bancario del 2013, la Commissione può autorizzare misure di aiuto solo una volta che lo Stato membro interessato dimostra che sono stati utilizzati nella massima misura possibile tutti i mezzi per limitare l'aiuto al minimo necessario. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a presentare un piano di raccolta di capitale, prima o come parte di un piano di ristrutturazione.
- (197) Conformemente al punto 44 della comunicazione sul settore bancario del 2013, «il debito subordinato deve essere convertito o ridotto, in linea di principio prima della concessione degli aiuti di Stato. Gli aiuti di Stato non devono essere concessi prima che capitale proprio, capitale ibrido e debito subordinato siano stati impiegati appieno per compensare eventuali perdite».
- (198) Conformemente al punto 47 della comunicazione sul settore bancario del 2013, il deflusso di fondi dovrebbe essere impedito nella fase più iniziale possibile onde limitare l'aiuto al minimo necessario.
- (199) Conformemente al punto 52 della comunicazione sul settore bancario del 2013, la Commissione autorizza gli aiuti al salvataggio sotto forma di ricapitalizzazione (accettando la presentazione di un piano di ristrutturazione dopo l'attuazione della misura) solamente se le misure di salvataggio non impediscono il rispetto dei requisiti in materia di condivisione degli oneri stabiliti nella medesima comunicazione.
- (200) La Commissione osserva che il capitale azionario di Tercas è stato integralmente svalutato.
- (201) Tuttavia, 189 milioni di EUR (al 31 marzo 2014) di prestiti subordinati di Tercas su base consolidata (inclusa la controllata Caripe) avrebbero dovuto essere convertiti o svalutati in linea con i requisiti stabiliti nella comunicazione sul settore bancario del 2013 al fine di ridurre il deficit patrimoniale e limitare al minimo necessario



l'importo degli aiuti. La Commissione osserva che non è stata eseguita nessuna delle conversioni o svalutazioni di cui sopra e che, stando alle informazioni fornite da Tercas, il debito subordinato emesso dalla capogruppo e pari a 36 milioni di EUR è giunto a scadenza ed è stato rimborsato a dicembre 2014. La Commissione non dispone di informazioni circa la scadenza e il rimborso del debito subordinato emesso da Caripe.


- (202) La Commissione ritiene che il deflusso di fondi legato alla scadenza di tale debito subordinato e il conseguente pagamento violi sostanzialmente le condizioni alle quali gli aiuti alla ricapitalizzazione possono rivelarsi compatibili a norma della comunicazione sul settore bancario del 2013.
- (203) Gli interessati affermano che l'alternativa del bail-in del debito subordinato non era giuridicamente percorribile nel quadro della legislazione italiana e che il debito può essere svalutato solo in caso di liquidazione amministrativa coatta. La comunicazione sul settore bancario del 2013 stabilisce gli elementi, tra cui il requisito del bail-in, cui la Commissione ricorrerà per stabilire se l'aiuto di Stato è compatibile con il mercato interno. La Commissione fa presente che una tale condivisione degli oneri è possibile in caso di liquidazione, come emerge chiaramente dal contesto alla base della decisione adottata nel caso di Banca Romagna <sup>(104)</sup>, in cui l'aiuto concesso dall'Italia è stato approvato e sono stati rispettati i requisiti sulla condivisione degli oneri in relazione al debito subordinato.
- (204) Sebbene gli interessati facciano riferimento al punto 42 della comunicazione sul settore bancario del 2013, la Commissione fa presente che tale punto 42 si riferisce ai detentori di titoli di debito di primo rango e non di debiti subordinati.
- (205) Gli interessati indicano come riferimento anche il punto 45 della medesima comunicazione, che consente di derogare al principio generale di conversione o di svalutazione dei debiti subordinati laddove l'attuazione di tali misure metterebbe in pericolo la stabilità finanziaria o determinerebbe risultati sproporzionati.
- (206) La Commissione osserva che la condivisione degli oneri da parte dei titolari del debito subordinato è stata applicata in Slovenia a un'ampia parte dell'intero sistema bancario dello Stato membro nel rispetto della comunicazione sul settore bancario del 2013 <sup>(105)</sup> e in Portogallo, alla terza banca più grande del paese <sup>(106)</sup>. Tale ripartizione è stata applicata in ampia misura anche nel sistema bancario spagnolo prima dell'adozione della comunicazione sul settore bancario del 2013, senza mettere a rischio la stabilità finanziaria e senza risultati sproporzionati. La Commissione non può pertanto riconoscere che un tale rischio sia presente alla luce delle dimensioni ridotte di Tercas. Gli unici casi in cui la Commissione ha ammesso una deroga dalla normale condivisione degli oneri in ragione di risultati sproporzionati non sono pertinenti nella fattispecie <sup>(107)</sup>.
- (207) La Commissione conclude pertanto che i detentori di titoli di debito subordinati non hanno contribuito nella massima misura possibile e l'intervento del FITD non è in linea con un elemento fondamentale della comunicazione sul settore bancario del 2013.
- (208) Nelle osservazioni inoltrate, il FITD afferma che l'operazione di ristrutturazione ha comportato una ricapitalizzazione completa di Tercas, eseguita per mezzo dell'intervento di BPB, che ha contribuito all'aumento di capitale raccogliendo capitale sul mercato. Dall'altra parte il punto 34 della comunicazione sul settore bancario del 2013 prevede che gli Stati membri debbano stabilire la carenza di capitale residua che deve essere coperta da aiuti di Stato dopo la presentazione del piano di raccolta di capitale. Tuttavia, come riconosciuto nella documentazione trasmessa da BPB e Tercas, la ricapitalizzazione da parte di BPB era subordinata al fatto che il deficit patrimoniale fosse coperto dal FITD prima della ricapitalizzazione da parte di BPB.

<sup>(104)</sup> Cfr. la nota a piè di pagina 103.

<sup>(105)</sup> Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa al caso SA.35709 (2013/N) — Slovenia — Ristrutturazione di Nova Kreditna Banka Maribor d.d. (NKBM) (GU C 120 del 23.4.2014, pag. 1); decisione 2014/535/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa al caso SA.33229 (2012/C) — (ex 2011/N) — Ristrutturazione di NLB — Slovenia a cui la Slovenia intende dare esecuzione a favore di Nova Ljubljanska banka d.d. (GU L 246 del 21.8.2014, pag. 28); decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativa al caso SA.37690 (13/N) — Slovenia — Aiuto al salvataggio a favore di Abanka d.d. (GU C 37 del 7.2.2014, pag. 1); decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativa al caso SA.37642 (13/N) — Slovenia — Liquidazione ordinata di Probanka d.d. (GU C 69 del 7.3.2014, pag. 1); e decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativa al caso SA.37643 (2013/N) — Slovenia — Liquidazione ordinata di Factor banka (GU C 69 del 7.3.2014, pag. 1).

<sup>(106)</sup> Decisione relativa al caso SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione relativa a Banco Espírito Santo, S.A.

<sup>(107)</sup> La situazione del caso relativo a Tercas non è comparabile con la decisione Eurobank, in cui la Commissione ha ammesso il criterio dei risultati sproporzionati relativamente a un caso in cui lo Stato ha garantito interamente una misura di ricapitalizzazione senza dover fornire in conclusione alcun capitale, poiché l'intero capitale è stato reperito da fonti private. Decisione 2014/885/UE della Commissione, del 29 aprile 2014, relativa agli aiuti di Stato SA.34825 (2012/C), SA.34825 (2014/NN), SA.36006 (2013/NN), SA.34488 (2012/C) (ex 2012/NN), SA.31155 (2013/C) (2013/NN) (ex 2010/N) cui la Grecia ha dato esecuzione in favore del gruppo Eurobank in materia di: ricapitalizzazione e ristrutturazione di Eurobank Ergasias SA; aiuti per la ristrutturazione a Proton Bank attraverso la creazione e la capitalizzazione di Nea Proton e l'ulteriore ricapitalizzazione di New Proton Bank tramite il Fondo ellenico di stabilità finanziaria; risoluzione di Hellenic Postbank attraverso la creazione di una banca ponte (GU L 357 del 12.12.2014, pag. 112).



- (209) BPB e Tercas affermano inoltre che l'intervento era limitato al minimo necessario per il raggiungimento del suo obiettivo, ossia la redditività a lungo termine di Tercas. La loro posizione è argomentata come segue: 1) il contributo del FITD è in linea con il criterio del minor onere previsto dallo Statuto del FITD, 2) si trattava dell'unica alternativa percorribile in considerazione del deterioramento della situazione di Tercas e della necessità di trovare un acquirente e 3) il FITD ha solo parzialmente contribuito al ripianamento del deficit patrimoniale e al ripristino dei coefficienti di capitale minimi: nello specifico, ha contribuito con 265 milioni di EUR (a fronte dei 495 milioni di EUR necessari).
- (210) A tale proposito, la Commissione ricorda che il criterio del minor onere, come previsto dallo Statuto del FITD, è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità delle misure. Riguardo alla compatibilità, l'unica analisi pertinente nel presente contesto è quella volta a individuare se l'aiuto di Stato fornito è sufficiente per ripristinare la redditività a lungo termine dell'ente finanziario in oggetto ed è limitato al minimo necessario, con distorsioni della concorrenza sufficientemente limitate. L'affermazione secondo cui l'aiuto concesso era minore all'importo richiesto per soddisfare i requisiti patrimoniali non prova che l'aiuto era limitato al minimo necessario.
- (211) Come indicato al punto (194), in base alle informazioni fornite, la Commissione non è certa del fatto che l'aiuto fosse effettivamente sufficiente per ripristinare la redditività. Inoltre, l'aiuto era indubbiamente non limitato al minimo necessario in quanto il bail-in dei prestiti subordinati non ha avuto luogo.
- (212) Va inoltre aggiunto che se l'intervento del FITD fosse stato attuato nel rispetto dell'approccio previsto dalla comunicazione sul settore bancario del 2013, i costi a carico del FITD avrebbero potuto essere ulteriormente ridotti con una svalutazione contabile completa del debito subordinato di 169 milioni di EUR (88 milioni di EUR per Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A e 81 milioni di EUR per Caripe), con una conseguente riduzione significativa dell'onere a carico dello Stato membro. Una tale svalutazione sarebbe stata giuridicamente ammissibile in caso di liquidazione <sup>(108)</sup>.

#### 8.3.3 Misure volte a limitare la distorsione della concorrenza


- (213) Infine, la sezione 4 della comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce che la ristrutturazione di un ente finanziario dovrebbero contenere misure che limitano la distorsione della concorrenza. Tali misure dovrebbero essere formulate ad hoc per affrontare le distorsioni sui mercati in cui opera la banca beneficiaria a seguito della ristrutturazione.
- (214) Il punto 34 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede che una remunerazione adeguata del capitale pubblico rappresenta una delle limitazioni più appropriate della distorsione della concorrenza, poiché limita l'importo dell'aiuto.
- (215) In merito a tutte e tre le misure, la Commissione prende atto della totale assenza di qualsiasi elemento che comporti una remunerazione associata al contributo del FITD, oppure una commissione a fronte della garanzia, nonché dell'assenza di qualsiasi tipo di acquisizione di diritti (ossia azioni ordinarie) o di partecipazione a eventuali introiti futuri. Non vi era nemmeno un meccanismo di recupero che consentisse di rientrare in possesso dell'aiuto fornito a Tercas in seguito al ripristino della redditività.
- (216) Il FITD afferma che nel caso degli interventi volti a coprire il deficit patrimoniale per rendere possibile l'acquisto di un'impresa in dissesto da parte di altri soggetti, è normale che non sia prevista una remunerazione. La Commissione osserva che tali interventi corrispondono alla concessione di un'assistenza che ha avuto come effetto immediato il fatto che Tercas non sia uscita dal mercato, contrariamente a quanto sarebbe successo in assenza di tale sostegno. Per questo motivo questi interventi devono essere considerati un'importante distorsione della concorrenza. Pertanto, come indicato al punto (189), la Commissione considera tali misure compatibili con il mercato interno solo se l'aiuto è concesso in sede di risoluzione o al fine di sostenere una liquidazione ordinata.
- (217) Il FITD ha osservato che la Commissione in precedenza ha ammesso un livello basso o addirittura l'assenza di remunerazione, ad esempio nei casi di Banco de Valencia (BVA) <sup>(109)</sup>, Banco Portugues de Negocios (BPN) <sup>(110)</sup> o Banco CAM <sup>(111)</sup>.

<sup>(108)</sup> Cfr. la nota a piè di pagina 103.

<sup>(109)</sup> Decisione della Commissione del 28 novembre 2012 relativa al caso SA.34053 (12/N) — Spagna — Ricapitalizzazione e ristrutturazione di Banco de Valencia SA (GU C 75 del 14.3.2013, pag. 1).

<sup>(110)</sup> Decisione 2012/660/UE della Commissione, del 27 marzo 2012, riguardante la misura SA.26909 (2011/C) cui il Portogallo ha dato esecuzione per la ristrutturazione di Banco Português de Negócios (BPN) (GU L 301 del 30.10.2012, pag. 1).

<sup>(111)</sup> Decisione della Commissione del 29 giugno 2010 relativa al caso NN 61/09 — Spagna — Salvataggio e ristrutturazione di Caja Castilla-La Mancha (GU C 289 del 26.10.2010, pag. 1).



- (218) A questo proposito, la Commissione ricorda che tutte queste decisioni — nella misura in cui l'autorizzazione non è stata concessa per aiuti alla risoluzione o sostegni alla liquidazione ordinata (considerando 189) — sono state prese prima dell'entrata in vigore della comunicazione sul settore bancario del 2013.
- (219) Inoltre, nella sostanza, la Commissione fa presente che in tutti i tre casi invocati dagli interessati sono state attuate misure particolarmente approfondite in linea con i requisiti della comunicazione sulla ristrutturazione. In tutti i tre casi ciò ha comportato il ritiro dal mercato della banca e del suo marchio. Inoltre, la riduzione delle attività economiche è stata particolarmente significativa in ciascuno di questi casi (~50 % di riduzione in termini di quantità di filiali e ~35 % in termini di effettivi in CAM, ~90 % di riduzione in termini di filiali e ~50 % in termini di effettivi in BVA, 65 % di riduzione a livello di bilancio e chiusura di tutti i rami di attività tranne il retail in BPN).
- (220) La Commissione ricorda che, per quanto riguarda Tercas, le filiali e gli effettivi saranno invece ridotti di circa il [...] % ciascuno, mentre tutti i rami di attività rimarranno operativi. Inoltre, il marchio di Tercas continua a esistere e le attività economiche continuano a essere esercitate nella sua precedente area d'affari.
- (221) Su tale base, la Commissione conclude che, contrariamente a quanto affermato da FITD, BPB e Tercas, la riorganizzazione di Tercas non raggiunge la portata degli esempi da loro citati e non giustifica l'assenza completa di remunerazione per le misure.
- (222) Il FITD afferma inoltre che l'impatto dell'operazione sul mercato è di per sé limitato in considerazione delle dimensioni e della portata geografica ridotte delle attività di Tercas, che opera principalmente nella Regione Abruzzo.
- (223) Tuttavia, stando alle statistiche disponibili della Banca d'Italia alla fine del 2014, nella Regione Abruzzo erano attive 12 banche, tra cui almeno un grande ente finanziario europeo. Dato che Tercas è attiva nel settore finanziario, con 163 filiali nella Regione Abruzzo nel 2011, e che è in concorrenza con una serie di altri enti finanziari europei che dispongono di filiali nella stessa regione, ogni vantaggio concesso comporterebbe una potenziale distorsione della concorrenza.
- (224) Vista la mancanza di remunerazione per l'intervento del FITD e la riduzione relativamente moderata dell'attività economica di Tercas, in combinazione con il mantenimento del marchio Tercas, la Commissione considera che non siano in atto sufficienti salvaguardie per limitare potenziali distorsioni della concorrenza.

#### 8.4. Conclusione in merito alla compatibilità


- (225) In sintesi, la Commissione non è in grado di individuare nessuna ragione per ritenere che le tre misure siano compatibili con il mercato interno.
- (226) In particolare, la documentazione trasmessa dimostra che le misure non prevedono la condivisione degli oneri richiesta a norma della comunicazione sul settore bancario del 2013 e non soddisfano i requisiti combinati necessari ai fini della compatibilità dell'aiuto alla ristrutturazione, ossia il ripristino della redditività a lungo termine, la limitazione dell'aiuto al minimo necessario e l'adozione di misure volte a limitare le distorsioni della concorrenza.

### 9. RECUPERO

- (227) In base al trattato e secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto con il mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato abolisca o modifichi tale aiuto <sup>(112)</sup>. Sempre secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, l'obbligo imposto a uno Stato di abolire un aiuto che la Commissione considera incompatibile con il mercato interno è finalizzato al ripristino della situazione preesistente <sup>(113)</sup>.

<sup>(112)</sup> Cfr. causa 70/72 *Commissione/Germania* EU:C:1973:87, punto 13.

<sup>(113)</sup> Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92 *Spagna/Commissione* EU:C:1994:325, punto 75.



- (228) La Corte di giustizia ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegali, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e viene ripristinata la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto <sup>(114)</sup>.
- (229) In linea con la giurisprudenza, l'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio <sup>(115)</sup>, stabilisce che «nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario» e che «la Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto dell'Unione».
- (230) Né l'Italia né i terzi interessati hanno formalmente chiesto che il recupero non venisse imposto in quanto contrario a un principio generale del diritto dell'Unione. Tuttavia, alla luce degli scambi di informazioni intrattenuti con l'Italia e i terzi interessati, la Commissione ritiene opportuno valutare se, nel caso di specie, un ordine di recupero sarebbe contrario ai principi generali del diritto dell'Unione.
- (231) Alla luce del riferimento agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi di cui al punto 63 della comunicazione sul settore bancario e della precedente prassi decisionale della Commissione <sup>(116)</sup>, nel giugno 2014 nessuna banca e nessuno Stato membro avrebbero potuto fare affidamento sul fatto che gli interventi dei sistemi di garanzia dei depositi potessero non essere considerati aiuti di Stato. Inoltre, nessun beneficiario di aiuti illegali può avere alcuna legittima aspettativa in merito alla legalità degli aiuti prima che la Commissione abbia adottato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, una decisione finale in merito.
- (232) Inoltre, in linea di principio, la Commissione valuta la compatibilità delle misure di aiuto sulla base dei criteri validi alla data in cui adotta la decisione. I criteri di compatibilità esposti nella comunicazione sul settore bancario del 2013 hanno iniziato ad essere applicabili a partire dal 1° agosto 2013, ossia 11 mesi prima della concessione delle misure. Pertanto, non vi potevano essere problemi di certezza del diritto imputabili al fatto che la comunicazione sul settore bancario del 2013 fosse di recente adozione.
- (233) La Commissione osserva inoltre che il recupero rappresenta la normale conseguenza delle decisioni negative in casi di aiuti illegali e, in quanto tale, non può essere considerato un provvedimento sproporzionato.
- (234) La giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione ha inoltre definito rigorosamente i casi in cui a uno Stato membro può essere riconosciuta l'assoluta impossibilità di eseguire un ordine di recupero. In particolare, nel caso in cui venga deciso di recuperare gli aiuti, le difficoltà finanziarie cui dovrebbe fare fronte il beneficiario degli aiuti non rendono impossibile un recupero. La Commissione conclude pertanto che nella fattispecie non possa essere fatta valere l'impossibilità di procedere al recupero.
- (235) Pertanto, poiché le misure in esame sono state attuate in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e vanno considerate aiuti illegali e incompatibili e poiché il recupero non risulta contrario ad alcun principio generale del diritto dell'Unione, è necessario procedere al recupero al fine di ripristinare la situazione che esisteva sul mercato prima della concessione delle misure. Il recupero riguarda il periodo nel quale il beneficiario ha potuto usufruire del vantaggio, quindi dal momento in cui l'aiuto è stato messo a sua disposizione fino alla data dell'effettivo recupero, e gli importi devono comprendere gli interessi maturati fino all'effettivo recupero. Nella fattispecie, la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione dell'impresa è la data del versamento del contributo, per quanto riguarda la misura 1, e la data di costituzione della garanzia, per quanto riguarda le misure 2 e 3.


## 10. CONCLUSIONE

- (236) La Commissione conclude che l'Italia ha illegalmente adottato la misura 1, un contributo a fondo perduto di 265 milioni di EUR, la misura 2, una garanzia di 35 milioni di EUR a copertura di esposizioni creditizie verso [...], con un elemento di aiuto pari a 0,14 milioni di EUR, e la misura 3, un ulteriore contributo a fondo perduto

<sup>(114)</sup> Cfr. causa C-75/97 *Belgio/Commissione* EU:C:1999:311 punti 64 e 65.

<sup>(115)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

<sup>(116)</sup> Cfr. la decisione relativa al caso SA.33001 (2011/N) — Danimarca — parte B — Amendment to the Danish winding up scheme for credit institutions, considerando da 43 a 49; la decisione relativa al caso SA.34255 (2012/N) — Spagna — Restructuring of CAM and Banco CAM, considerando da 76 a 87; e la decisione relativa al caso SA.37425 (2013/N) — Polonia — Regime di liquidazione ordinata delle cooperative di credito, considerando da 44 a 53.



di 30 milioni di EUR, per un totale di 295,14 milioni di EUR di aiuti di Stato, concessi il 7 luglio 2014 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli aiuti illegali e incompatibili vanno quindi recuperati presso il beneficiario, Tercas, con i relativi interessi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso adottando la misura 1, un contributo a fondo perduto di 265 milioni di EUR, la misura 2, una garanzia di 35 milioni di EUR a copertura di esposizioni creditizie verso [...], con un elemento di aiuto pari a 0,14 milioni di EUR, e la misura 3, un ulteriore contributo a fondo perduto di 30 milioni di EUR, per un totale di 295,14 milioni di EUR, illegalmente concessi dall'Italia a favore di Tercas il 7 luglio 2014 in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

#### Articolo 2

1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario degli aiuti di cui all'articolo 1.
2. Gli importi da recuperare comprendono gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione <sup>(117)</sup> e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione <sup>(118)</sup> che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

#### Articolo 3


1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

#### Articolo 4

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
  - a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
  - b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
  - c) i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso dell'aiuto.

<sup>(117)</sup> Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 140 del 30.4.2004, pag. 1).

<sup>(118)</sup> Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GUL 82 del 25.3.2008, pag. 1).



2. L'Italia informa la Commissione dei progressi relativi alle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

*Articolo 5*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2015

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

16CE1854



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1209 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2016

**che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**

[notificata con il numero C(2016) 4283]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 36, paragrafo 4, e l'articolo 37, paragrafo 7,

vista la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 9, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 4, l'articolo 22, lettera a), l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 52, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è diventato operativo il 9 aprile 2013. Contiene le informazioni sufficienti a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, affinché possa funzionare efficacemente, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari relative alle segnalazioni. Lo scambio di informazioni supplementari avviene attraverso gli uffici SIRENE.
- (2) Per facilitare il lavoro quotidiano degli uffici SIRENE e degli utenti del SIS II coinvolti nelle attività SIRENE, nel 2008 è stato adottato un manuale SIRENE mediante uno strumento giuridico dell'ex primo pilastro, la decisione 2008/333/CE della Commissione <sup>(3)</sup>, e uno strumento giuridico dell'ex terzo pilastro, la decisione 2008/334/GAI della Commissione <sup>(4)</sup>. Dette decisioni sono state sostituite dalla decisione di esecuzione 2013/115/UE della Commissione <sup>(5)</sup> al fine di rispondere meglio alle esigenze operative degli utenti e del personale coinvolti nelle attività SIRENE, aumentare la coerenza delle procedure di lavoro e assicurare che le norme tecniche corrispondano allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche.
- (3) La revisione globale e l'aggiornamento del manuale SIRENE risalgono a inizi 2015 con l'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione <sup>(6)</sup>. Alcune delle misure ivi previste erano intese a accelerare lo scambio di informazioni su persone soggette a un controllo discreto o un controllo specifico, coinvolte in attività di terrorismo o in forme gravi di criminalità. Considerata l'urgenza di queste misure per contrastare una minaccia terroristica crescente, specie a seguito degli attentati di Parigi, il 7 gennaio 2015 è stato necessario adottare la richiamata decisione di esecuzione nonostante l'incompleta versione linguistica croata. È opportuno rimediare a tale carenza riadottando in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione le previsioni disposte dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/219.

<sup>(1)</sup> GUL 381 del 28.12.2006, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GUL 205 del 7.8.2007, pag. 63.

<sup>(3)</sup> Decisione 2008/333/CE della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 123 dell'8.5.2008, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione della Commissione, del 4 marzo 2008, che adotta il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 123 dell'8.5.2008, pag. 39).

<sup>(5)</sup> Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 febbraio 2013, riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 71 del 14.3.2013, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/219 della Commissione, del 29 gennaio 2015, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GUL 44 del 18.2.2015, pag. 75).



- (4) Per agevolare lo scambio di informazioni sui soggetti sospettati di terrorismo e sulle persone coinvolte in forme gravi di criminalità occorre derogare alle regole di compatibilità con riguardo alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, fermo restando l'ordine di priorità delle segnalazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'utente finale esegua l'azione connessa alle segnalazioni prioritarie.
- (5) Dato che il regolamento (CE) n. 1987/2006 si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, ha notificato con lettera del 15 giugno 2007 il recepimento di tale acquis nel proprio diritto interno. La Danimarca partecipa alla decisione 2007/533/GAI; pertanto, è tenuta ad attuare la presente decisione.
- (6) Il Regno Unito partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2000/365/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>.
- (7) L'Irlanda partecipa alla presente decisione, salvo per quanto riguarda lo scambio di informazioni supplementari in relazione agli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1987/2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (8) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011.
- (9) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(3)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (10) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(5)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio <sup>(7)</sup>.
- (11) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il

<sup>(1)</sup> Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 131 del 1.6.2000, pag. 43).

<sup>(2)</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GUL 64 del 7.3.2002, pag. 20).


<sup>(3)</sup> GUL 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>(4)</sup> Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 176 del 10.7.1999, pag. 31).

<sup>(5)</sup> GUL 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>(6)</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>(7)</sup> Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GUL 53 del 27.2.2008, pag. 50).



Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(1)</sup> che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/349/UE del Consiglio <sup>(2)</sup> e con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio <sup>(3)</sup>.

- (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Dimitris AVRAMOPOULOS  
*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GUL 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GUL 160 del 18.6.2011, pag. 19).




ALLEGATO

«ALLEGATO


**Manuale sirene e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione schengen di seconda generazione (SIS II)**

INDICE

INTRODUZIONE .....	
1. UFFICI SIRENE E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI .....	
1.1. Uffici SIRENE .....	
1.2. Manuale SIRENE .....	
1.3. Appendici del manuale SIRENE .....	
1.4. Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche (Sistema di informazione Schengen) .....	
1.5. Ruolo degli uffici SIRENE nella cooperazione di polizia nell'Unione europea .....	
1.5.1. Trasferimento di dati SIS II e informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali .....	
1.6. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol .....	
1.7. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust .....	
1.8. Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol .....	
1.8.1. Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol .....	
1.8.2. Scelta del canale di comunicazione .....	
1.8.3. Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen .....	
1.8.4. Hit e cancellazione della segnalazione .....	
1.8.5. Miglioramento della cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN di Interpol .....	
1.9. Principi .....	
1.9.1. Disponibilità .....	
1.9.2. Continuità .....	
1.9.3. Riservatezza .....	
1.9.4. Accessibilità .....	
1.10. Comunicazioni .....	
1.10.1. Lingua di comunicazione .....	
1.10.2. Scambio di dati tra uffici SIRENE .....	
1.10.3. Rete, messaggi e caselle di posta elettronica .....	
1.10.4. Comunicazione in circostanze eccezionali .....	
1.11. Indirizzario SIRENE (SIRENE Address Book — SAB) .....	
1.12. Sistema di workflow SIRENE .....	
1.13. Termini per le risposte .....	
1.13.1. Indicazione di urgenza nei formulari SIRENE, anche per la comunicazione urgente di un hit .....	
1.14. Regole di traslitterazione/trascrizione .....	



1.15.	Qualità dei dati .....
1.16.	Archiviazione .....
1.17.	Personale .....
1.17.1.	Responsabili degli uffici SIRENE .....
1.17.2.	Persona di contatto SIRENE (SIRCoP) .....
1.17.3.	Conoscenze e competenze .....
1.17.4.	Formazione .....
1.17.5.	Scambi di personale .....
2.	PROCEDURE GENERALI .....
2.1.	Definizioni .....
2.2.	Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II) .....
2.2.1.	Compatibilità delle segnalazioni .....
2.2.2.	Ordine di priorità delle segnalazioni .....
2.2.3.	Verifica dell'esistenza di incompatibilità e inserimento di segnalazioni multiple .....
2.2.4.	Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda .....
2.3.	Scambio di informazioni in caso di hit .....
2.4.	Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II) .....
2.5.	Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II) .....
2.6.	Aggiunta di un flag .....
2.6.1.	Introduzione .....
2.6.2.	Consultazione degli Stati membri per l'aggiunta di un flag .....
2.6.3.	Richiesta di cancellare un flag .....
2.7.	Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II) .....
2.8.	Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II) .....
2.8.1.	Richieste di accesso o di rettifica .....
2.8.2.	Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri .....
2.8.3.	Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri .....
2.9.	Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione .....
2.10.	Inserimento di nomi propri .....
2.11.	Categorie di identità .....
2.11.1.	Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II) .....
2.11.2.	Inserimento di alias .....
2.11.3.	Ulteriori informazioni per accertamento di identità .....
2.12.	Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse .....
2.12.1.	Norme operative .....
2.13.	Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II .....
2.13.1.	Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l'archiviazione .....




2.13.2.	Scambio di fotografie e impronte digitali .....	
2.13.3.	Requisiti tecnici .....	
2.13.4.	Formato e qualità dei dati biometrici .....	
2.14.	Tipi particolari di ricerca .....	
2.14.1.	Ricerca mirata geograficamente .....	
2.14.2.	Ricerca con la partecipazione di unità speciali di polizia per ricerche mirate (FAST) .....	
3.	SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II) .....	
3.1.	Inserimento di una segnalazione .....	
3.2.	Segnalazioni multiple .....	
3.3.	Identità usurpata .....	
3.4.	Inserimento di alias .....	
3.5.	Invio di informazioni supplementari agli Stati membri .....	
3.5.1.	Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio .....	
3.6.	Aggiunta di un flag .....	
3.6.1.	Richiesta di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI <sup>(1)</sup> .....	
3.7.	Intervento degli uffici SIRENE a seguito di segnalazione per l'arresto .....	
3.8.	Scambio di informazioni in caso di hit .....	
3.9.	Scambio di informazioni supplementari sulla consegna o sull'extradizione .....	
3.10.	Scambio di informazioni supplementari sul transito attraverso un altro Stato membro .....	
3.11.	Cancellazione di segnalazioni a seguito di consegna o di estradizione .....	
4.	SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II) .....	
4.1.	Inserimento di una segnalazione .....	
4.2.	Segnalazioni multiple .....	
4.3.	Identità usurpata .....	
4.4.	Inserimento di alias .....	
4.5.	Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti .....	
4.5.1.	Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a) .....	
4.5.2.	Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c) .....	
4.6.	Regole comuni riguardanti le procedure di cui alla sezione 4.5 .....	
4.7.	Scambio di informazioni in caso di hit e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen .....	
4.8.	Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione .....	
4.9.	Scambio di informazioni nel caso in cui, in assenza di hit, uno Stato membro scopra l'esistenza di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione .....	

(1) Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).



4.10.	Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno .....
5.	SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II) .....
5.1.	Segnalazioni multiple .....
5.2.	Identità usurpata .....
5.3.	Inserimento di alias .....
5.4.	Aggiunta di un flag .....
5.5.	Elementi descrittivi riguardanti minori scomparsi e altre persone a rischio .....
5.6.	Scambio di informazioni in caso di hit .....
5.7.	Cancellazione di segnalazioni di persone scomparse .....
5.7.1.	Minori .....
5.7.2.	Adulti per i quali non siano richieste misure di protezione .....
5.7.3.	Adulti per i quali siano richieste misure di protezione .....
6.	SEGNALAZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II) .....
6.1.	Segnalazioni multiple .....
6.2.	Identità usurpata .....
6.3.	Inserimento di alias .....
6.4.	Scambio di informazioni in caso di hit .....
6.5.	Cancellazione di segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario .....
7.	SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II) .....
7.1.	Segnalazioni multiple .....
7.2.	Identità usurpata .....
7.3.	Inserimento di alias .....
7.4.	Informazione degli altri Stati membri in caso di inserimento di una segnalazione .....
7.5.	Aggiunta di un flag .....
7.6.	Scambio di informazioni in caso di hit .....
7.7.	Cancellazione di segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico .....
7.8.	Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) .....
8.	SEGNALAZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II) .....
8.1.	Segnalazioni multiple .....
8.2.	Segnalazioni di veicoli .....
8.2.1.	Verifica di segnalazioni multiple su un veicolo .....
8.2.2.	VIN gemelli .....
8.3.	Scambio di informazioni in caso di hit .....
8.4.	Cancellazione di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in procedimenti penali .....
9.	SISTEMI DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE TARGHE (ANPR) .....
10.	STATISTICHE .....



## INTRODUZIONE

**Lo spazio Schengen**

Il 14 giugno 1985 i governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi hanno firmato a Schengen, comune del Lussemburgo, un accordo per il «[...] libero attraversamento delle frontiere interne da parte di tutti i cittadini degli Stati membri e [...] la libera circolazione delle merci e dei servizi».

Il 19 giugno 1990 i cinque paesi fondatori hanno firmato la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen <sup>(?)</sup> («convenzione di Schengen»), cui hanno poi aderito la Repubblica italiana il 27 novembre 1990, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese il 25 giugno 1991, la Repubblica ellenica il 6 novembre 1992, la Repubblica d'Austria il 28 aprile 1995 e il Regno di Danimarca, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia il 19 dicembre 1996.

Successivamente, dal 26 marzo 1995 l'acquis di Schengen è stato pienamente applicato in Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo <sup>(?)</sup>, dal 31 marzo 1998 in Austria e in Italia <sup>(?)</sup>, dal 26 marzo 2000 in Grecia <sup>(?)</sup> e, infine, dal 25 marzo 2001 in Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca e Finlandia <sup>(?)</sup>.

Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano solo ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen, in virtù, rispettivamente, della decisione 2000/365/CE e della decisione 2002/192/CE.

Per quanto riguarda il Regno Unito, a partire dal 1° gennaio 2005 <sup>(?)</sup> si applicano le disposizioni cui tale paese ha inteso partecipare, salvo quelle relative al sistema d'informazione Schengen (SIS).

Nel 1999 l'acquis di Schengen è stato integrato nel quadro normativo dell'Unione europea con i protocolli allegati al trattato di Amsterdam <sup>(?)</sup>. Il 12 maggio 1999 il Consiglio ha adottato una decisione per determinare, conformemente alle disposizioni pertinenti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen.

A partire dal 1° maggio 2004 le disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea dal protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea («protocollo Schengen») e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca. Questi Stati membri sono diventati membri a pieno titolo dello spazio Schengen il 21 dicembre 2007.

Cipro è firmatario della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen ma gode di una deroga ai sensi dell'atto di adesione del 2003.

Il 1° gennaio 2007 la Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno aderito all'Unione europea; a partire da tale data le disposizioni dell'acquis di Schengen e gli atti basati sul medesimo o altrimenti ad esso correlati sono vincolanti per tali paesi, fatta salva la deroga prevista nell'atto di adesione del 2005.

<sup>(?)</sup> GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

<sup>(?)</sup> Decisione del Comitato esecutivo, del 22 dicembre 1994, relativa alla messa in vigore della convenzione di applicazione di Schengen [SCH/Com-ex (94)29, 2a rev.] (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 130).

<sup>(?)</sup> Decisioni del comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 [SCH/Com-ex 97(27) rev. 4] per l'Italia e [SCH/Com-ex 97(28) rev. 4] per l'Austria.

<sup>(?)</sup> Decisione 1999/848/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla piena applicazione dell'acquis di Schengen in Grecia (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 58).

<sup>(?)</sup> Decisione 2000/777/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia (GU L 309 del 9.12.2000, pag. 24).

<sup>(?)</sup> Decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70).

<sup>(?)</sup> GU C 340 del 10.11.1997, pag. 92.



Il 1° luglio 2013 la Croazia ha aderito all'Unione europea. Tale paese applica l'acquis di Schengen con la deroga prevista nell'atto di adesione del 2011.

Alcune disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano sin dall'adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea; altre si applicheranno a questi Stati solo in virtù di un'apposita decisione del Consiglio. Infine, verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione di tutte le parti dell'acquis nello Stato membro interessato, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili e consultato il Parlamento europeo, il Consiglio adotta una decisione sull'abolizione dei controlli di frontiera.

Altri paesi europei sono entrati nello spazio Schengen. Il 18 maggio 1999 <sup>(9)</sup> il Regno di Norvegia e la Repubblica d'Islanda hanno concluso un accordo di associazione con gli Stati membri per essere associati alla convenzione di Schengen.

Nel 2004 la Confederazione svizzera ha firmato un accordo con l'Unione europea e la Comunità europea riguardante la sua associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(10)</sup>; in base a tale accordo il 12 dicembre 2008 la Svizzera è diventata membro dello spazio Schengen.

In base al protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen <sup>(11)</sup>, firmato nel 2008, il 19 dicembre 2011 il Principato del Liechtenstein è diventato membro dello spazio Schengen.

### **Il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)**

Il SIS II, istituito a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio («regolamento SIS II») e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio («decisione SIS II») sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (di seguito «strumenti giuridici del SIS II») nonché del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(12)</sup>, è un sistema comune d'informazione che permette alle competenti autorità degli Stati membri di cooperare fra loro scambiandosi informazioni, e rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea. Tali strumenti, in applicazione dal 9 aprile 2013, hanno abrogato il titolo IV della convenzione di Schengen. Il SIS II sostituisce il sistema d'informazione Schengen di prima generazione, operativo dal 1995 ed esteso nel 2005 e nel 2007.

Scopo del SIS II è, a norma dell'articolo 1 degli strumenti giuridici del SIS II, «[...] assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli Stati membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema».

In conformità con gli strumenti giuridici del SIS II, il sistema segnala, mediante una procedura di interrogazione automatizzata, persone e oggetti alle seguenti autorità:

- a) autorità competenti per il controllo di frontiera, a norma del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(13)</sup>;
- b) autorità competenti per altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del paese e relativo coordinamento;

<sup>(9)</sup> Accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36).

<sup>(10)</sup> GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

<sup>(11)</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 3.

<sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

<sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1).



- c) autorità giudiziarie nazionali e relative autorità di coordinamento;
- d) autorità competenti per il rilascio dei visti, autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visto e autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e per l'amministrazione della normativa sui cittadini di paesi terzi nel quadro dell'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di circolazione delle persone;
- e) autorità competenti per il rilascio dei certificati di immatricolazione per veicoli (a norma del regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione).

In conformità con la decisione SIS II, anche Europol ed Eurojust hanno accesso a talune categorie di segnalazioni.

Il SIS II consta di:

1. un sistema centrale («SIS II centrale») costituito da:
  - a) un'unità di supporto tecnico («CS-SIS») contenente una banca dati («banca dati del SIS II»);
  - b) un'interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);
2. un sistema nazionale («N.SIS II») in ciascuno Stato membro, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale. Un N.SIS II può contenere un archivio di dati («copia nazionale»), costituito da una copia completa o parziale della banca dati del SIS II;
3. un'infrastruttura di comunicazione fra il CS-SIS e l'NI-SIS che è dotata di una rete virtuale cifrata dedicata ai dati SIS II e provvede allo scambio di informazioni tra uffici SIRENE, definiti in appresso.

#### 1. UFFICI SIRENE E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

##### 1.1. Uffici SIRENE

Il SIS II contiene solo le informazioni indispensabili («alert data») a identificare una persona o un oggetto ed eseguire l'azione richiesta. Inoltre, in conformità con gli strumenti giuridici del SIS II, gli Stati membri si scambiano le informazioni supplementari necessarie all'attuazione di certe disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II, e quelle necessarie al corretto funzionamento del SIS II, secondo procedure bilaterali o multilaterali.

L'acronimo SIRENE con il quale è stata battezzata questa struttura di scambio delle informazioni supplementari sta per l'inglese «Supplementary Information Request at the National Entries».

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, ciascuno Stato membro istituisce un «ufficio SIRENE» nazionale che funge da punto di contatto unico per gli Stati membri, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per lo scambio di informazioni supplementari in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'azione appropriata da intraprendere nei casi in cui i dati di persone e oggetti, già inseriti nel SIS II, trovino riscontro positivo («hit») nella banca dati. La funzione principale <sup>(14)</sup> dell'ufficio SIRENE è assicurare lo scambio di tutte le informazioni supplementari conformemente alle disposizioni del presente manuale, ai sensi dell'articolo 8 degli strumenti giuridici del SIS II:

- a) per permettere agli Stati membri di consultarsi o informarsi a vicenda quando introducono una segnalazione (ad esempio, una segnalazione per l'arresto);
- b) dopo un hit, per consentire l'azione appropriata (in caso di corrispondenza con i dati ricercati);
- c) quando non è possibile procedere all'azione richiesta (ad esempio, apposizione di un flag);

<sup>(14)</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).



- d) con riguardo alla qualità dei dati SIS II (ad esempio, i dati sono inseriti illecitamente o contengono errori di fatto), compresa la convalida delle segnalazioni in partenza e la verifica delle segnalazioni in arrivo, ove previsto dalla legislazione nazionale;
- e) con riguardo alla compatibilità e alla priorità delle segnalazioni (ad esempio, verifica dell'esistenza di segnalazioni multiple);
- f) con riguardo ai diritti dell'interessato, in particolare il diritto di accesso ai dati.

Gli Stati membri sono invitati a organizzare in modo strutturato tutti gli organi nazionali incaricati della cooperazione internazionale di polizia, compresi gli uffici SIRENE, onde evitare conflitti di competenza e duplicazioni di lavoro.

## 1.2. **Manuale SIRENE**

Il manuale SIRENE è un insieme di istruzioni che descrive nel dettaglio le regole e le procedure per lo scambio bilaterale o multilaterale delle informazioni supplementari.

## 1.3. **Appendici del manuale SIRENE**

Poiché alcune norme tecniche incidono direttamente sul lavoro degli utenti negli Stati membri, compresi gli uffici SIRENE, è opportuno includerle nel presente manuale. Le appendici di questo manuale contengono quindi, tra l'altro, le regole di traslitterazione, le tabelle di codice, i formulari per la comunicazione delle informazioni supplementari e altre disposizioni di attuazione per il trattamento dei dati.

## 1.4. **Catalogo delle raccomandazioni per la corretta applicazione dell'acquis di Schengen e delle migliori pratiche (Sistema di informazione Schengen)**

Il catalogo contiene raccomandazioni giuridicamente non vincolanti destinate agli Stati membri e descrive le migliori pratiche identificate sulla base dell'esperienza. Rappresenta inoltre uno strumento di riferimento per la valutazione della corretta attuazione degli strumenti giuridici del SIS II. Nella misura del possibile dovrebbe quindi essere seguito.

## 1.5. **Ruolo degli uffici SIRENE nella cooperazione di polizia nell'Unione europea**


Lo scambio di informazioni supplementari non pregiudica i compiti assegnati agli uffici SIRENE ai fini della cooperazione internazionale di polizia dalla normativa nazionale di attuazione di altri strumenti giuridici dell'Unione europea.

Agli uffici SIRENE possono essere assegnati compiti aggiuntivi, in particolare dalla normativa nazionale che attua la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, dagli articoli 39 e 46 della convenzione di Schengen, nella misura in cui non sono sostituiti dalla richiamata decisione quadro, dagli articoli 40 e 41 della convenzione di Schengen, o se le informazioni rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza giudiziaria.

Se un ufficio SIRENE riceve da un altro ufficio SIRENE una richiesta che esula dalle sue competenze ai sensi del diritto nazionale, la trasmette immediatamente all'autorità competente e ne informa l'ufficio SIRENE richiedente. Se necessario, offre a quest'ultimo assistenza per agevolare la comunicazione.

### 1.5.1. *Trasferimento di dati SIS II e informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali*

Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento SIS II e dell'articolo 54 della decisione SIS II, i dati trattati nel SIS II a norma di questi due strumenti giuridici non sono trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali, né sono messi a loro disposizione. Tale divieto si applica al trasferimento di informazioni supplementari a paesi terzi o a organizzazioni internazionali. L'articolo 55 della decisione SIS II contempla una deroga a tale norma generale, acconsentendo allo scambio con Interpol di dati sui passaporti rubati, altrimenti sottratti, smarriti o falsificati, e subordinandolo a condizioni.



#### 1.6. **Rapporti tra gli uffici SIRENE e Europol**

Europol ha il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 36 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Europol, conformemente a quanto previsto dalla decisione Europol <sup>(15)</sup>, può chiedere ulteriori informazioni allo Stato membro interessato. Nel rispetto della legislazione nazionale, si raccomanda vivamente di istituire una cooperazione con l'unità nazionale Europol per garantire che l'ufficio SIRENE sia informato di tutti gli scambi di informazioni supplementari tra Europol e la relativa unità nazionale concernenti segnalazioni nel SIS II. Se, in casi eccezionali, a livello nazionale la comunicazione relativa alle segnalazioni SIS II è affidata all'unità nazionale Europol, è opportuno che tutte le parti coinvolte nella comunicazione, in particolare gli uffici SIRENE, ne siano informati onde evitare confusioni.

#### 1.7. **Rapporti tra gli uffici SIRENE e Eurojust**

I membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti hanno il diritto di accedere ai dati inseriti nel SIS II a norma degli articoli 26, 32, 34 e 38 della decisione SIS II, e di consultarli direttamente. Nel rispetto della legislazione nazionale, sarà con questi istituita una cooperazione per garantire il corretto scambio di informazioni in caso di hit. In particolare, l'ufficio SIRENE fungerà da contatto per i membri nazionali di Eurojust e i loro assistenti per quanto riguarda le informazioni supplementari relative a segnalazioni SIS II.

#### 1.8. **Rapporti tra gli uffici SIRENE e Interpol <sup>(16)</sup>**

Il SIS II non è inteso a sostituire Interpol né a riprodurne il ruolo. Sebbene alcuni compiti si sovrappongano, i principi di azione e cooperazione tra gli Stati membri in ambito Schengen sono sostanzialmente diversi da quelli di Interpol. È pertanto necessario stabilire regole di cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN (uffici centrali nazionali) a livello nazionale.

Si applicano i seguenti principi:

##### 1.8.1. *Priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol*

Nel caso di segnalazioni introdotte dagli Stati membri, le segnalazioni SIS II e lo scambio di tutte le informazioni ad esse relative hanno sempre priorità sulle segnalazioni e sullo scambio di informazioni tramite Interpol. Tale disposizione è importante soprattutto in caso di segnalazioni contrastanti.

##### 1.8.2. *Scelta del canale di comunicazione*


Il principio della priorità delle segnalazioni Schengen sulle segnalazioni effettuate dagli Stati membri tramite Interpol deve essere rispettato, e ciò vale anche per gli UCN degli Stati membri. Una volta creata la segnalazione SIS II, spetta agli uffici SIRENE provvedere a tutte le comunicazioni relative alla segnalazione, alle sue finalità e all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che voglia cambiare canale di comunicazione dovrà consultare prima le altre parti. Tale cambiamento è possibile solo in casi specifici.

##### 1.8.3. *Uso e diffusione delle segnalazioni Interpol negli Stati Schengen*

Vista la priorità delle segnalazioni SIS II sulle segnalazioni Interpol, l'uso di queste ultime sarà limitato a casi eccezionali (quando cioè non sia possibile, né ai sensi degli strumenti giuridici del SIS II né sul piano tecnico, inserire una segnalazione nel SIS II, ovvero non si disponga di tutte le informazioni necessarie per creare una segnalazione SIS II). Vanno evitate, nello spazio Schengen, segnalazioni parallele nel SIS II e tramite Interpol. Le segnalazioni diffuse da Interpol che riguardano anche lo spazio Schengen o parte dello stesso devono recare la dicitura «except for the Schengen States» (salvo per gli Stati Schengen).

<sup>(15)</sup> Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

<sup>(16)</sup> Cfr. anche il catalogo Schengen: raccomandazioni e migliori pratiche.



#### 1.8.4. *Hit e cancellazione della segnalazione*

Affinché ciascun ufficio SIRENE possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati inseriti nel SIS II, gli Stati membri fanno in modo che gli uffici SIRENE e gli UCN si informino reciprocamente degli hit e della cancellazione di segnalazioni.

#### 1.8.5. *Miglioramento della cooperazione tra gli uffici SIRENE e gli UCN di Interpol*

In conformità della legislazione nazionale, ogni Stato membro adotta tutte le opportune disposizioni per uno scambio efficace delle informazioni a livello nazionale tra l'ufficio SIRENE e gli UCN.

### 1.9. **Principi**

La cooperazione tramite gli uffici SIRENE si fonda sui seguenti principi.

#### 1.9.1. *Disponibilità*

Ogni ufficio SIRENE nazionale deve essere operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, anche per analisi, assistenza e soluzioni tecniche e giuridiche, al fine di poter rispondere entro i termini previsti alla sezione 1.13.

#### 1.9.2. *Continuità*

Ogni ufficio SIRENE crea una struttura interna che garantisca la continuità della gestione, del personale e dell'infrastruttura tecnica.

#### 1.9.3. *Riservatezza*

Ai sensi dell'articolo 11 degli strumenti giuridici del SIS II, a tutto il personale SIRENE si applicano le norme nazionali in materia di segreto professionale o altri obblighi di riservatezza equivalenti. L'obbligo di riservatezza vincola tale personale anche dopo che avrà lasciato l'incarico o cessato di lavorare.

#### 1.9.4. *Accessibilità*

Per adempiere all'obbligo di fornire informazioni supplementari, il personale SIRENE ha accesso diretto o indiretto a tutte le informazioni nazionali pertinenti e al parere di esperti.

### 1.10. **Comunicazioni**

#### 1.10.1. *Lingua di comunicazione*

Per la massima efficacia delle comunicazioni bilaterali tra gli uffici SIRENE, sarà usata una lingua comune a entrambe le parti.

#### 1.10.2. *Scambio di dati tra uffici SIRENE*

Le specifiche tecniche per lo scambio di informazioni tra uffici SIRENE sono definite nel documento sullo scambio di dati tra uffici SIRENE (Data exchange between SIRENE Bureaux — DEBS). Tali istruzioni vanno rispettate.



1.10.3. *Rete, messaggi e caselle di posta elettronica*

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 8, paragrafo 1, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici SIRENE si avvalgono di una rete virtuale cifrata dedicata esclusivamente ai dati SIS II e allo scambio di informazioni supplementari tra uffici SIRENE. Solo in caso di indisponibilità, possono ricorrere a un altro mezzo di comunicazione adeguatamente protetto e appropriato. Tale possibilità di scelta significa che il mezzo di comunicazione è determinato caso per caso, tenendo conto delle disponibilità tecniche e dei requisiti di sicurezza e di qualità che la comunicazione deve soddisfare.

I messaggi scritti si dividono in due categorie: testi liberi e formulari standard. L'appendice 3 descrive i formulari scambiati tra uffici SIRENE e dà istruzioni sul contenuto atteso dei loro campi, precisando se sono obbligatori.

La rete comprende quattro caselle di posta elettronica per i messaggi a testo libero e i formulari SIRENE.

Casella di posta elettronica	Indirizzo della casella di posta elettronica	Finalità
Operativa	oper@xx.sirenemail2.eu	Scambio di formulari e allegati tra uffici SIRENE
Tecnica	tech@xx.sirenemail2.eu	Scambio di e-mail e allegati tra personale di supporto tecnico degli uffici SIRENE
Responsabile SIRENE	director@xx.sirenemail2.eu	Scambio di e-mail e allegati tra responsabili degli uffici SIRENE
E-mail:	message@xx.sirenemail2.eu	Scambio di messaggi a testo libero tra uffici SIRENE

A fini di test esiste un secondo dominio <sup>(17)</sup> (testxx.SIRENEmail2.eu) che permette di riprodurre ciascuna delle caselle di posta elettronica di cui sopra con finalità di prova senza interferire con lo scambio di messaggi in tempo reale e l'ambiente di workflow.

Si applicano le norme dettagliate sulle caselle di posta elettronica SIRENE e sulla trasmissione dei formulari SIRENE descritte nel DEBS.

Il sistema di workflow SIRENE (cfr. sezione 1.12) controlla le caselle di posta elettronica operativa e e-mail («oper» e «message») per individuare i formulari in arrivo, le e-mail connesse e gli allegati. I messaggi urgenti vanno inviati soltanto alla casella di posta elettronica operativa.

1.10.4. *Comunicazione in circostanze eccezionali*

Qualora i canali di comunicazione normali non siano disponibili e sia necessario, ad esempio, inviare un formulario standard via fax, si applica la procedura descritta nel DEBS.

1.11. **Indirizzario SIRENE (SIRENE Address Book — SAB)**

Gli estremi degli uffici SIRENE e le informazioni utili alla loro reciproca comunicazione e cooperazione figurano nell'indirizzario SIRENE (SAB). La Commissione aggiorna il SAB e almeno due volte all'anno ne pubblica il testo aggiornato. Ogni ufficio SIRENE provvede affinché:

- g) non siano divulgati a terzi i dati presenti nel SAB;

<sup>(17)</sup> Questo secondo dominio esiste nell'ambiente tecnico di riproduzione.



- h) il personale SIRENE sia a conoscenza e faccia uso del SAB;
- i) sia comunicata senza indugio alla Commissione qualunque modifica dei dati contenuti nel SAB.

#### 1.12. Sistema di workflow SIRENE

Per garantire al meglio la gestione efficace del carico di lavoro degli uffici SIRENE ciascun ufficio SIRENE dovrebbe essere dotato di un sistema informatico di gestione che consenta il trattamento automatico di buona parte del flusso dei dati quotidiani.

Ciascun ufficio SIRENE dovrebbe quindi disporre di un computer e di una banca dati di sicurezza (backup) per il proprio workflow in un altro sito, in caso di gravi emergenze nell'ufficio SIRENE. Tale dispositivo dovrebbe includere sufficienti sistemi di alimentazione elettrica e telecomunicazione d'emergenza.

Occorre predisporre il sostegno IT appropriato per garantire un'elevata disponibilità del workflow SIRENE.

#### 1.13. Termini per le risposte

L'ufficio SIRENE risponde il più rapidamente possibile a tutte le richieste d'informazione sulle segnalazioni e sulle procedure in caso di hit inviate dagli altri Stati membri attraverso i rispettivi uffici SIRENE. In ogni caso, il termine di risposta non deve superare le 12 ore. Cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza nei formulari SIRENE.

L'ordine di priorità nel lavoro quotidiano è determinato in base alla categoria di segnalazione e all'importanza del caso.

##### 1.13.1. Indicazione di urgenza nei formulari SIRENE, anche per la comunicazione urgente di un hit

I formulari SIRENE che l'ufficio SIRENE richiesto deve trattare con la massima priorità possono recare nel campo 311 («Important Notice» — Avviso importante) la dicitura «URGENT» (urgente), seguita dai motivi dell'urgenza. I motivi dell'urgenza devono essere spiegati negli appositi campi dei formulari SIRENE. Ove sia richiesta una risposta urgente, è ammessa anche la comunicazione o notificazione telefonica.

Se le circostanze di un hit su una segnalazione lo richiedono, come in caso di reale urgenza o importanza significativa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit deve, se del caso, comunicarlo per telefono all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, previo invio del **formulario G**.

#### 1.14. Regole di traslitterazione/trascrizione

Le regole di traslitterazione e trascrizione figurano nell'appendice 1. Le comunicazioni tra uffici SIRENE devono rispettare tali regole (cfr. anche la sezione 2.10 sull'inserimento di nomi propri).

#### 1.15. Qualità dei dati

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, gli uffici SIRENE coordinano la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS II. Per svolgere questa funzione, dovranno disporre della necessaria competenza. Occorre quindi che a livello nazionale sia predisposta un'appropriata forma di controllo della qualità dei dati, compresa la verifica del rapporto segnalazioni/hit e del contenuto dei dati.

Affinché ciascun ufficio SIRENE possa fungere da coordinatore della verifica della qualità dei dati, bisogna organizzare il necessario supporto IT e garantire adeguati diritti di accesso ai sistemi.



È opportuno che vengano introdotte norme nazionali per la formazione degli utenti ai principi e alle pratiche attinenti alla qualità dei dati, in cooperazione con l'ufficio SIRENE nazionale. Gli Stati membri possono chiedere al personale degli uffici SIRENE di partecipare alla formazione di tutte le autorità che inseriscono segnalazioni, con particolare attenzione alla qualità dei dati e all'uso ottimale del SIS II.

#### 1.16. Archiviazione

- a) Ogni Stato membro stabilisce le condizioni di archiviazione delle informazioni.
- b) L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante tiene a disposizione degli altri Stati membri tutte le informazioni relative alle proprie segnalazioni, incluso un riferimento alla decisione che ha dato origine alla segnalazione.
- c) Gli archivi di ogni ufficio SIRENE permettono di accedere rapidamente alle informazioni, in modo da rispettare i tempi molto brevi di trasmissione delle informazioni.
- d) Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, degli strumenti giuridici del SIS II, i dati di carattere personale archiviati dall'ufficio SIRENE in seguito allo scambio di informazioni sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Di norma, sono cancellati immediatamente dopo che la segnalazione corrispondente è stata cancellata dal SIS II, e in ogni caso al più tardi entro un anno dalla cancellazione. Tuttavia, possono essere conservati per un periodo più lungo, conformemente alla legislazione nazionale, i dati relativi a una determinata segnalazione effettuata da uno Stato membro o a una segnalazione in collegamento con la quale è stata intrapresa un'azione nel suo territorio.
- e) Le informazioni supplementari inviate dagli altri Stati membri sono archiviate conformemente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati dello Stato membro ricevente. Si applicano anche l'articolo 12 degli strumenti giuridici del SIS II, la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(18)</sup> e la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio <sup>(19)</sup>.
- f) Le informazioni relative alle identità usurpate saranno soppresse una volta cancellata la segnalazione corrispondente.
- g) L'accesso agli archivi è registrato, controllato e limitato al personale designato.

#### 1.17. Personale

Un personale con un alto grado di esperienza è in grado di operare autonomamente e gestire i casi in modo efficace. Di conseguenza, è opportuno un limitato avvicendamento del personale. Ciò richiede il sostegno incondizionato da parte della dirigenza affinché si creino i presupposti per la delega delle responsabilità. Gli Stati membri sono invitati a provvedere affinché la rotazione del personale non comporti perdite di competenze e di esperienza.

##### 1.17.1. Responsabili degli uffici SIRENE

I responsabili degli uffici SIRENE si riuniscono almeno due volte l'anno per valutare la qualità della cooperazione tra i rispettivi servizi, discutere le misure tecniche e organizzative necessarie in caso di difficoltà e chiarire le procedure, se necessario. Le riunioni dei responsabili degli uffici SIRENE sono organizzate dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.

##### 1.17.2. Persona di contatto SIRENE (SIRCoP)

Nei casi in cui le normali procedure possano essere insufficienti, la persona di contatto SIRENE (SIRCoP) può occuparsi dei fascicoli per i quali il lavoro risulta complesso, problematico o sensibile e potrebbe essere necessario un certo livello di garanzia della qualità e/o un contatto a più lungo termine con un altro ufficio SIRENE per risolvere la questione. La SIRCoP non ha il compito di trattare i casi urgenti, per i quali in linea di massima vanno contattati i servizi di front desk attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

<sup>(18)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (G.U.L. 281 del 23.11.1995, pag. 31).

<sup>(19)</sup> Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (G.U.L. 350 del 30.12.2008, pag. 60).



La SIRCoP può formulare proposte per migliorare la qualità e delineare modalità atte ad apportare una soluzione a più lungo termine di tali questioni.

Di norma le SIRCoP possono essere contattate da un'altra SIRCoP solo in orario di ufficio.

Nell'ambito delle statistiche annuali è effettuata una valutazione annuale conformemente all'appendice 5, basata sui seguenti indicatori:

- a) numero di interventi SIRCoP per Stato membro;
- b) motivi del contatto;
- c) esito degli interventi in base alle informazioni disponibili durante il periodo di riferimento.

#### 1.17.3. *Conoscenze e competenze*

Il personale degli uffici SIRENE deve disporre di conoscenze linguistiche che consentano di coprire il maggior numero di lingue possibile e il personale in servizio deve essere in grado di comunicare con tutti gli uffici SIRENE.

Il personale deve possedere le necessarie conoscenze:

- nelle materie giuridiche nazionali, europee e internazionali,
- sulle autorità di contrasto del proprio paese, e
- sui sistemi giudiziari e di gestione dell'immigrazione nazionali ed europei.

Il personale deve avere l'autorità necessaria per trattare autonomamente tutti i casi in gestione.

Gli operatori in servizio fuori dell'orario di ufficio devono avere le stesse competenze e conoscenze e la stessa autorità, e devono poter ricorrere a esperti in qualsiasi momento.

L'ufficio SIRENE deve disporre di consulenze legali sia per i casi ordinari che per quelli eccezionali. A seconda dei casi, possono fornire consulenza legale sia i membri del personale aventi le competenze giuridiche necessarie, sia esperti appartenenti alle autorità giudiziarie.

#### 1.17.4. *Formazione*

##### Livello nazionale

A livello nazionale, una formazione sufficiente garantirà un personale con le competenze richieste dal presente manuale. Prima di essere autorizzato a elaborare dati memorizzati nel SIS II, il personale riceve una formazione adeguata sulle norme in materia di sicurezza e di protezione dei dati ed è informato dei reati e delle sanzioni pertinenti.

##### Livello europeo

Almeno una volta l'anno saranno organizzati corsi comuni di formazione per rafforzare la cooperazione tra gli uffici SIRENE permettendo l'incontro tra colleghi di uffici diversi, per scambiare informazioni sui metodi di lavoro nazionali e costituire un corpus di conoscenze omogeneo ed equivalente. In questo modo il personale capirà meglio l'importanza del proprio operato e di una reciproca solidarietà per la sicurezza comune degli Stati membri.



La formazione deve essere impartita conformemente al manuale dei formatori SIRENE.

L'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1077/2011 <sup>(20)</sup> dispone che l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia») svolge i compiti relativi alla formazione sull'uso tecnico del SIS II, destinata in particolare al personale SIRENE.

#### 1.17.5. Scambi di personale

Per quanto possibile, gli uffici SIRENE prevedono anche di organizzare scambi di personale con altri uffici SIRENE almeno una volta l'anno, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dei metodi di lavoro e dell'organizzazione degli altri uffici SIRENE e stabilire contatti personali con colleghi di altri Stati membri.

## 2. PROCEDURE GENERALI

Le procedure descritte di seguito si applicano a tutte le categorie di segnalazioni. Le procedure specifiche a ciascuna categoria figurano nelle parti corrispondenti del presente manuale.

### 2.1. Definizioni

«Stato membro segnalante»: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS II.

«Stato membro di esecuzione»: lo Stato membro che esegue l'azione richiesta in caso di hit.

«Ufficio SIRENE detentore»: l'ufficio SIRENE dello Stato membro che detiene le impronte digitali o le fotografie della persona segnalata da un altro Stato membro.

«Hit» (risposta/riscontro positivo): si ottiene un hit nel SIS II quando:

- a) la ricerca è effettuata da un utente;
- b) la ricerca rivela una segnalazione estera nel SIS II;
- c) i dati relativi alla segnalazione nel SIS II corrispondono ai dati ricercati;
- d) l'hit comporta l'adozione di ulteriori misure.

«Flag» (indicatore di validità): indicatore sospensivo della validità a livello nazionale apportionabile alle segnalazioni per l'arresto, alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di un controllo dallo Stato membro che reputi incompatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali dare seguito all'azione richiesta. La presenza di un flag in corrispondenza a una data segnalazione significa che l'azione richiesta non sarà eseguita sul territorio di quello Stato membro.

### 2.2. Segnalazioni multiple (articolo 34, paragrafo 6, del regolamento SIS II e articolo 49, paragrafo 6, della decisione SIS II)

Per una stessa persona o uno stesso oggetto può essere inserita nel SIS II una sola segnalazione per Stato membro.

Pertanto, ogni qualvolta possibile e necessario, saranno conservate a livello nazionale tutte le segnalazioni successive riguardanti una stessa persona o uno stesso oggetto, per poterle introdurre una volta scaduta o cancellata la prima.

<sup>(20)</sup> Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).



Talvolta si possono riscontrare più segnalazioni di paesi diversi per uno stesso soggetto. È essenziale che ciò non crei confusione all'utente e che questi sappia chiaramente cosa fare quando si trova a inserire una segnalazione e quale procedura seguire in caso di hit. Occorrerà pertanto stabilire delle procedure per individuare le segnalazioni multiple, e regole di priorità per il loro inserimento nel SIS II.

Ciò presuppone che:

- prima di inserire una segnalazione, si verifichi se lo stesso soggetto non sia già segnalato nel SIS II,
- si consultino gli altri Stati membri quando l'inserimento di una segnalazione dà luogo a segnalazioni multiple fra loro incompatibili.

#### 2.2.1. Compatibilità delle segnalazioni

Più Stati membri possono inserire una segnalazione per una stessa persona o uno stesso oggetto se le segnalazioni sono compatibili.

Gli Stati membri possono derogare alle regole di compatibilità quando inseriscono una segnalazione ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, specie nel caso di segnalazioni emesse a fini di sicurezza nazionale. Tale deroga non pregiudica l'ordine di priorità delle segnalazioni e la procedura di consultazione di cui alla sezione 2.2.2.

**Tavola di compatibilità delle segnalazioni di persone**

Ordine di importanza	Segnalazione per l'arresto	Segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso	Segnalazione di persone scomparse (protezione)	Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata	Segnalazione ai fini di un controllo specifico	Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata	Segnalazione ai fini di un controllo discreto	Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)	Segnalazione di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario
Segnalazione per l'arresto	sì	sì	sì	no	no	no	no	sì	sì
Segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso	sì	sì	no	no	no	no	no	no	no
Segnalazione di persone scomparse (protezione)	sì	no	sì	no	no	no	no	sì	sì
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata	no	no	no	sì	sì	no	no	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo specifico	no	no	no	sì	sì	no	no	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo discreto	no	no	no	no	no	sì	sì	no	no
Segnalazione di persone scomparse (luogo di soggiorno)	sì	no	sì	no	no	no	no	sì	sì
Segnalazione di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario	sì	no	sì	no	no	no	no	sì	sì



Tavola di compatibilità delle segnalazioni di oggetti

Ordine di importanza	Segnalazione a fini di prova	Documento invalidato a fini di viaggio	Segnalazione a fini di sequestro	Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata	Segnalazione ai fini di un controllo specifico	Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata	Segnalazione ai fini di un controllo discreto
Segnalazione a fini di prova	sì	sì	sì	no	no	no	no
Documento invalidato a fini di viaggio	sì	sì	sì	no	no	no	no
Segnalazione a fini di sequestro	sì	sì	sì	no	no	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo specifico — azione immediata	no	no	no	sì	sì	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo specifico	no	no	no	sì	sì	no	no
Segnalazione ai fini di un controllo discreto — azione immediata	no	no	no	no	no	sì	sì
Segnalazione ai fini di un controllo discreto	no	no	no	no	no	sì	sì

#### 2.2.2. Ordine di priorità delle segnalazioni


In caso di segnalazioni incompatibili, l'ordine di priorità delle segnalazioni di persone è il seguente:

- arresto a fini di consegna o di estradizione (articolo 26 della decisione SIS II),
- rifiuto di ingresso o di soggiorno nel territorio Schengen (articolo 24 del regolamento SIS II),
- messa sotto protezione (articolo 32 della decisione SIS II),
- controllo specifico — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo discreto — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II),
- comunicazione del luogo di soggiorno (articoli 32 e 34 della decisione SIS II).

L'ordine di priorità delle segnalazioni di oggetti è il seguente:

- prova (articolo 38 della decisione SIS II),
- sequestro di un documento invalidato a fini di viaggio (articolo 38 della decisione SIS II),
- sequestro (articolo 38 della decisione SIS II),
- controllo specifico — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo specifico (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo discreto — azione immediata (articolo 36 della decisione SIS II),
- controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II).

Per motivi di interesse nazionale essenziale è possibile derogare a questo ordine di priorità, previa consultazione tra gli Stati membri.



### 2.2.3. Verifica dell'esistenza di incompatibilità e inserimento di segnalazioni multiple

Per evitare segnalazioni multiple incompatibili fra loro, è importante distinguere accuratamente fra persone o oggetti aventi caratteristiche simili. È pertanto essenziale che gli uffici SIRENE si consultino e cooperino tra loro e che ogni Stato membro attui procedure tecniche appropriate per individuare tali casi prima di introdurre la segnalazione.

Se la nuova segnalazione di uno Stato membro contrasta con una sua segnalazione precedente, l'ufficio SIRENE provvede affinché nel SIS II figuri un'unica segnalazione conformemente alla procedura nazionale.

Per verificare se esistono segnalazioni multiple su una stessa persona o uno stesso oggetto si applica la seguente procedura:

a) per verificare se esistono segnalazioni multiple si confrontano i dati identificativi obbligatori:

i) per le persone:

- cognome,
- nome,
- data di nascita,
- sesso;

ii) per i veicoli:

- numero VIN,
- numero di immatricolazione e paese di immatricolazione,
- marca,
- tipo;

iii) per gli aeromobili:

- categoria dell'aeromobile,
- numero di immatricolazione ICAO;

iv) per i natanti:

- categoria del natante,
- numero di scafi,
- numero di identificazione esterno del natante (facoltativo);

v) per i container:

- numero BIC <sup>(21)</sup>.

<sup>(21)</sup> Alcune società di trasporti usano altri numeri di riferimento. Il SIS II contiene una disposizione per introdurre numeri di serie diversi dal BIC.



- b) per inserire una nuova segnalazione su un veicolo o altro oggetto con un numero VIN o di immatricolazione si vedano le procedure descritte alla sezione 8.2.1;
- c) per gli altri oggetti, i campi più appropriati per verificare la presenza di segnalazioni multiple sono quelli obbligatori, che il sistema usa sistematicamente per il raffronto automatico.

Quando risulta evidente che due oggetti simili hanno lo stesso numero di serie, si applicano le procedure di cui alla sezione 8.2.1 (verifica di segnalazioni multiple su un veicolo) per distinguere tra altre categorie di oggetti nel SIS II.

Se invece i dati identificativi risultano riferirsi a due persone o oggetti diversi, l'ufficio SIRENE convaliderà la richiesta di inserimento della nuova segnalazione <sup>(22)</sup>.

Se dalla verifica di segnalazioni multiple risulta che i dati identificativi sono identici e si riferiscono a una medesima persona o oggetto, qualora le segnalazioni siano incompatibili l'ufficio SIRENE dello Stato membro che intende introdurre una nuova segnalazione consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante.

Per verificare la compatibilità delle segnalazioni si applica la seguente procedura:

- a) prima di inserire una segnalazione è obbligatorio effettuare una verifica affinché non vi siano segnalazioni incompatibili;
- b) se esiste una segnalazione compatibile, non è necessaria la consultazione tra uffici SIRENE; tuttavia, se occorre chiarire se la segnalazione si riferisce alla medesima persona, l'ufficio SIRENE consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il **formulario L**;
- c) se le segnalazioni sono incompatibili, gli uffici SIRENE si consultano con il **formulario E** in modo da inserire un'unica segnalazione;
- d) le segnalazioni per l'arresto vanno inserite immediatamente, senza aspettare l'esito delle consultazioni tra Stati membri;
- e) se una segnalazione incompatibile con segnalazioni precedenti diventa prioritaria a seguito della consultazione, gli Stati membri che hanno introdotto le precedenti segnalazioni le cancellano non appena sia inserita la nuova. Gli Stati membri risolvono gli eventuali disaccordi tramite gli uffici SIRENE;
- f) gli Stati membri che non hanno potuto inserire una segnalazione possono farsi avvertire dal CS-SIS della cancellazione della segnalazione;
- g) l'ufficio SIRENE dello Stato membro che non ha potuto inserire la segnalazione può chiedere all'ufficio SIRENE dello Stato membro che l'ha inserita di informarlo degli eventuali hit.

#### 2.2.4. Situazione speciale del Regno Unito e dell'Irlanda

Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano al regolamento SIS II e di conseguenza non possono consultare le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno (articoli 24 e 26 del regolamento SIS II). Essi tuttavia sono vincolati dalle regole sulla compatibilità delle segnalazioni di cui alla sezione 2.2 e in particolare applicano la procedura prevista alla sezione 2.2.3.

Si applica la seguente procedura:

- a) se il Regno Unito o l'Irlanda inserisce una segnalazione potenzialmente incompatibile con una precedente segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno ai sensi della sezione 2.2.1, il SIS II centrale avverte il paese questione della potenziale incompatibilità comunicandogli solo l'identificativo Schengen della precedente segnalazione;

<sup>(22)</sup> Poiché i numeri di serie degli oggetti non sono standardizzati, può capitare, ad esempio, che due armi da fuoco diverse, di marche diverse, abbiano lo stesso numero di serie. Analogamente, un oggetto potrebbe avere lo stesso numero di serie di un oggetto completamente diverso, ad esempio un documento rilasciato e una componente di un'apparecchiatura industriale. Quando è chiaro che i numeri di serie sono identici ma gli oggetti sono palesemente diversi, non è necessario che gli uffici SIRENE si consultino. Gli utenti possono essere informati di questa possibile situazione. Può inoltre succedere che un oggetto, ad esempio un passaporto o un veicolo, che è stato rubato e denunciato in un paese, sia successivamente denunciato nel paese di origine. Ne potrebbero conseguire due segnalazioni diverse sullo stesso oggetto. In tal caso l'ufficio SIRENE in questione può risolvere la situazione.



- b) se è notificata la potenziale incompatibilità di una segnalazione inserita dal Regno Unito o dall'Irlanda con una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno inserita da un altro Stato membro, l'ufficio SIRENE del Regno Unito o dell'Irlanda avvia una procedura di consultazione mediante messaggi a testo libero con lo Stato membro segnalante, nel corso della quale cancella la segnalazione potenzialmente incompatibile;
- c) a seconda dell'esito della consultazione, il Regno Unito o l'Irlanda può reinserire la segnalazione rivelatasi compatibile.

### 2.3. Scambio di informazioni in caso di hit

Se l'utente chiede informazioni supplementari in seguito a un hit, l'ufficio SIRENE contatta senza indugio l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e chiede le informazioni necessarie. Se del caso, gli uffici SIRENE fungono da intermediari tra le autorità nazionali, fornendo e scambiando le informazioni supplementari pertinenti alla segnalazione.

Salvo diversa indicazione, lo Stato membro segnalante deve essere informato dell'hit e del relativo esito (cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza).

Si applica la seguente procedura:

- a) fatta salva la sezione 2.4 del presente manuale, l'hit su una persona o un oggetto segnalato deve, in linea di principio, essere comunicato all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il **formulario G**;
- b) nel comunicare l'hit allo Stato membro segnalante sarà indicato, nel campo 090 del **formulario G**, l'articolo applicabile degli strumenti giuridici del SIS II, incluse eventuali informazioni complementari (ad esempio, «MINOR» — minore).  
  
Il **formulario G** recherà quante più informazioni sull'hit, tra cui, nel campo 088, l'azione intrapresa. Lo Stato membro segnalante può chiedere informazioni supplementari nel campo 089;
- c) per comunicare ulteriori informazioni dopo l'invio del **formulario G**, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione utilizzerà il **formulario M**;
- d) se necessario, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica allora all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche, indicandogli le eventuali misure particolari da adottare.

Per la procedura di comunicazione di hit riscontrati attraverso i sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) cfr. la sezione 9.

### 2.4. Impossibilità di eseguire la procedura in caso di hit (articolo 48 della decisione SIS II e articolo 33 del regolamento SIS II)

In conformità dell'articolo 48 della decisione SIS II e dell'articolo 33 del regolamento SIS II si applica la seguente procedura:

- a) lo Stato membro che, in base a tutte le informazioni disponibili, si trovi nell'assoluta impossibilità di eseguire la procedura comunica allo Stato membro segnalante per il tramite del proprio ufficio SIRENE che non è in grado di eseguire l'azione richiesta e ne precisa i motivi nel campo 083 del **formulario H**;
- b) gli Stati membri interessati possono concordare l'azione da intraprendere, nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici del SIS II.



2.5. **Trattamento di dati per fini diversi da quelli per i quali sono stati inseriti nel SIS II (articolo 46, paragrafo 5, della decisione SIS II)**

I dati inseriti nel SIS II possono essere trattati solo ai fini enunciati per ciascuna categoria di segnalazione.

Tuttavia, previo accordo dello Stato membro segnalante, i dati possono essere trattati per finalità diverse da quelle per le quali sono stati inseriti, per prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, per fondati motivi di sicurezza dello Stato o per prevenire un reato grave.

Se uno Stato membro intende trattare dati inseriti nel SIS II per finalità diverse da quelle per i quali sono stati inseriti, lo scambio di informazioni deve avvenire come segue:


- a) tramite il proprio ufficio SIRENE, lo Stato membro che intende usare i dati per una finalità diversa espone allo Stato membro segnalante i motivi per cui chiede di cambiare la finalità originaria usando il **formulario I**;
- b) lo Stato membro segnalante esamina senza indugio se la richiesta può essere accolta e, tramite il proprio ufficio SIRENE, comunica la decisione all'altro Stato membro con il formulario M;
- c) se del caso, lo Stato membro segnalante subordina l'autorizzazione a condizioni sull'uso dei dati. L'autorizzazione è trasmessa mediante il formulario M.

Previo accordo dello Stato membro segnalante, l'altro Stato membro utilizza i dati solo per la finalità per cui ha ottenuto l'autorizzazione, e tiene conto delle eventuali condizioni fissate dallo Stato membro segnalante.

2.6. **Aggiunta di un flag**

2.6.1. *Introduzione*

- a) Ai sensi dell'articolo 24 della decisione SIS II, uno Stato membro può chiedere l'apposizione di un flag nei seguenti casi:
  - i) qualora uno Stato membro reputi che dare applicazione ad una segnalazione inserita a norma degli articoli 26, 32 o 36 della decisione SIS II non sia compatibile con la legislazione nazionale, con i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, può esigere a posteriori che alla segnalazione sia apposto un flag affinché non sia eseguita sul proprio territorio l'azione richiesta nella segnalazione; il flag è apposto dall'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante;
  - ii) per consentire agli Stati membri di esigere l'apposizione di un flag a una segnalazione effettuata a norma dell'articolo 26, tutti gli Stati membri sono automaticamente informati di ogni nuova segnalazione di questa categoria mediante lo scambio di informazioni supplementari;
  - iii) se per ragioni particolarmente gravi e urgenti lo Stato membro che ha emesso la segnalazione chiede l'esecuzione dell'azione, lo Stato membro dell'esecuzione esamina se può acconsentire al ritiro del flag di cui ha richiesto l'apposizione. Se vi può acconsentire, esso adotta le misure necessarie per far sì che l'azione richiesta sia eseguita immediatamente.
- b) È prevista una procedura alternativa solo per le segnalazioni per l'arresto (cfr. sezione 3.6).
- c) Quando è aggiunto un flag alle segnalazioni di persone scomparse e alle segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico, queste non appaiono sullo schermo dell'utente durante la consultazione del sistema.
- d) Fatta salva la sezione 3.6.1, uno Stato membro non può chiedere l'apposizione di un flag esclusivamente in base al fatto che un determinato Stato membro è lo Stato membro segnalante. L'apposizione del flag è chiesta solo caso per caso.



### 2.6.2. Consultazione degli Stati membri per l'aggiunta di un flag

Il flag è aggiunto **solo** su richiesta o con l'accordo di un altro Stato membro.

Si applica la seguente procedura:

- a) lo Stato membro che vuole l'apposizione del flag ne fa richiesta allo Stato membro segnalante con il formulario F, specificandone i motivi. A tal fine compila il campo 071 e indica nel campo 081 i motivi del flag. Per altre informazioni supplementari sulla segnalazione va usato il campo 083;
- b) lo Stato membro segnalante appone il flag immediatamente;
- c) concluso lo scambio di informazioni, in funzione delle informazioni fornite durante la consultazione dallo Stato membro che chiede il flag potrà risultare necessario modificare o cancellare la segnalazione, oppure ritirare la richiesta lasciando la segnalazione immutata.

### 2.6.3. Richiesta di cancellare un flag

Gli Stati membri chiedono la cancellazione di un flag richiesto in precedenza non appena vengano meno i motivi della sua apposizione. Può verificarsi in particolare che la legislazione nazionale cambi o che lo scambio di ulteriori informazioni sul caso riveli che non ricorrono più le circostanze di cui all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 25 della decisione SIS II.

Si applica la seguente procedura:

- a) spetta all'ufficio SIRENE che ha chiesto in precedenza l'apposizione del flag chiedere all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante di cancellare il flag, compilando il campo 075 del formulario F <sup>(23)</sup>. Per maggiori precisazioni sulla legislazione nazionale va usato il campo 080 e, se del caso, per inserire informazioni supplementari che spieghino i motivi della cancellazione del flag e per altre informazioni supplementari sulla segnalazione va usato il campo 083;
- b) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante cancella il flag immediatamente.

### 2.7. **Dati contenenti errori di diritto o di fatto (articolo 34 del regolamento SIS II e articolo 49 della decisione SIS II)**

Se i dati contengono errori di fatto o sono stati archiviati illecitamente nel SIS II, le informazioni supplementari sono scambiate a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento SIS II e dell'articolo 49, paragrafo 2, della decisione SIS II, per cui solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati.

Lo Stato membro che ha scoperto che i dati contengono un errore o sono stati archiviati illecitamente ne informa quanto prima lo Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio SIRENE ed entro dieci giorni dacché è in possesso degli elementi che dimostrano l'errore. Le informazioni sono scambiate con il **formulario J**.

- a) In funzione dell'esito delle consultazioni, lo Stato membro segnalante può essere tenuto a cancellare o rettificare i dati in conformità delle procedure nazionali per la rettifica della voce in questione.
- b) Se entro due mesi non si giunge a un accordo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha constatato l'errore o l'archiviazione illecita dei dati ne informa l'autorità nazionale abilitata a sottoporre la questione al garante europeo della protezione dei dati, il quale, insieme alle autorità nazionali di controllo interessate, agisce in qualità di Mediatore.

<sup>(23)</sup> Per l'aspetto tecnico cfr. il documento per lo scambio di dati tra uffici SIRENE di cui alla sezione 1.10.2.



## 2.8. **Diritto di accesso e rettifica di dati (articolo 41 del regolamento SIS II e articolo 58 della decisione SIS II)**

### 2.8.1. *Richieste di accesso o di rettifica*

Fatta salva la legislazione nazionale, se è necessario informare le autorità nazionali di una richiesta di accesso o di rettifica dei dati, lo scambio di informazioni si svolge come segue:

- a) ogni ufficio SIRENE applica la legislazione nazionale in materia di diritto di accesso ai dati personali. A seconda dei casi e in conformità della legislazione applicabile, gli uffici SIRENE trasmettono alle autorità nazionali competenti le richieste di accesso o di rettifica dei dati, ovvero decidono al riguardo nei limiti delle loro competenze;
- b) se richiesti dalle autorità nazionali competenti, gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati trasmettono, in conformità della legislazione nazionale, le informazioni relative all'esercizio del diritto d'accesso.

### 2.8.2. *Scambio di informazioni sulle richieste di accesso a segnalazioni inserite da altri Stati membri*

Le informazioni relative alle richieste di accesso a segnalazioni inserite nel SIS II da un altro Stato membro sono scambiate tramite gli uffici SIRENE nazionali con **formulario K** per le persone e **formulario M** per gli oggetti.

Si applica la seguente procedura:

- a) la richiesta di accesso è trasmessa quanto prima all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante affinché possa prendere posizione;
- b) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica la propria posizione all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso;
- c) la risposta dell'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante terrà conto dei termini per l'esame della richiesta fissati dall'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso;
- d) l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto dall'interessato una richiesta di accesso, rettifica o cancellazione prende tutti i provvedimenti utili a garantire una risposta tempestiva.

Se l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica la sua posizione all'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta di accesso, l'ufficio SIRENE, in conformità della legislazione nazionale e nei limiti delle sue competenze, decide riguardo alla richiesta oppure trasmette quanto prima tale posizione all'autorità competente a decidere della richiesta.

### 2.8.3. *Scambio di informazioni sulle richieste di rettifica o cancellazione di dati inseriti da altri Stati membri*

Se una persona chiede di far rettificare o cancellare dati che la riguardano, alla rettifica o alla cancellazione potrà procedere solo lo Stato membro segnalante. Ove l'interessato si rivolga a uno Stato membro diverso da quello segnalante, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha ricevuto la richiesta informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante usando il **formulario K**, e si applica la procedura di cui alla sezione 2.8.2.

## 2.9. **Cancellazione quando non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione**

Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.

Non appena non sussistono più le condizioni per mantenere la segnalazione, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione senza indugio. Se la segnalazione ha un termine di validità, la cancellazione dal CS-SIS avviene automaticamente. In caso di hit, si applicano le procedure particolari di cui alle sezioni 3.11, 4.10, 5.7, 6.5, 7.7 e 8.4.



Il messaggio di cancellazione del CS-SIS deve essere trattato automaticamente dal N.SIS II.

Gli Stati membri possono farsi avvertire automaticamente della cancellazione di una segnalazione.

#### 2.10. Inserimento di nomi propri

Entro i limiti imposti dai sistemi nazionali per l'inserimento e la disponibilità dei dati, i nomi propri (nomi e cognomi) vanno inseriti nel SIS II nel formato (caratteri e ortografia) usato nei documenti di viaggio ufficiali conformemente alle norme ICAO per i documenti di viaggio, usate anche nelle funzionalità di traslitterazione e trascrizione del SIS II centrale. Ai fini dello scambio di informazioni supplementari, gli uffici SIRENE usano i nomi propri quali inseriti nel SIS II. Di norma, gli utenti e gli uffici SIRENE degli Stati membri segnalanti useranno i caratteri latini per inserire i dati nel SIS II, fatte salve le regole di traslitterazione e di trascrizione di cui all'appendice 1.

Qualora sia necessario scambiare informazioni supplementari su una persona che non è segnalata ma che può essere collegata a una segnalazione (ad esempio, una persona che potrebbe accompagnare un minore scomparso), la presentazione e l'ortografia del nome devono seguire le regole di cui all'appendice 1 ed essere in caratteri latini e nel formato originale, se lo Stato che fornisce le informazioni è in grado di introdurre caratteri speciali nel formato originale.

#### 2.11. Categorie di identità

Identità confermata

L'identità si intende confermata quando risulta da documenti di identità autentici, da un passaporto o da una dichiarazione delle autorità competenti.

Identità non confermata

L'identità si intende non confermata quando mancano prove sufficienti per confermare l'identità.

Identità usurpata

Si ha usurpazione di identità (cognome, nome, data di nascita) quando una persona, segnalata nel SIS II, usa l'identità di un'altra persona reale, per esempio quando un documento è usato a scapito del suo effettivo titolare.

Alias

L'alias è un'identità fittizia usata da una persona conosciuta sotto altre identità.

##### 2.11.1. Identità usurpata (articolo 36 del regolamento SIS II e articolo 51 della decisione SIS II)

Data la complessità dei casi di identità usurpata, se lo Stato membro segnalante scopre che una persona segnalata nel SIS II usurpa l'identità di un terzo, dovrà verificare se è opportuno mantenere l'identità usurpata nella segnalazione SIS II.

Non appena sia accertato che è stata usurpata l'identità di una persona, si devono aggiungere dati complementari alla segnalazione nel SIS II, con il consenso esplicito dell'interessato, per evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione. La vittima dell'usurpazione di identità può, conformemente alle procedure nazionali, fornire all'autorità competente i dati di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento SIS II e all'articolo 51, paragrafo 3, della decisione SIS II. La persona la cui identità sia stata usurpata ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati.



Spetta allo Stato membro segnalante inserire nella segnalazione «identità usurpata» e i dati complementari della vittima dell'usurpazione di identità, quali fotografie, impronte digitali e informazioni su eventuali documenti di identità validi.

Se uno Stato membro scopre che la segnalazione di una persona inserita da un altro Stato membro è connessa a un caso di usurpazione di identità ed è stato accertato che l'identità della persona è usurpata, ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il **formulario Q**, affinché la segnalazione nel SIS II possa recare l'estensione «identità usurpata».

Vista la finalità dell'inserimento di dati di questo tipo, qualora siano disponibili le fotografie e le impronte digitali della persona la cui identità è stata usurpata, è opportuno aggiungerle alla segnalazione. Perché vi sia un caso di identità usurpata, i dati di una persona innocente devono corrispondere a un'identità esistente in una segnalazione. Il **formulario Q** deve contenere i dati relativi all'identità, compreso il numero di alias, risultanti dalla segnalazione, in modo che lo Stato membro segnalante possa accertare a quale identità nella segnalazione si riferisce il formulario. L'appendice 3 precisa i campi del **formulario Q** da compilare obbligatoriamente in tali casi.

I dati della persona la cui identità è stata usurpata sono forniti esclusivamente per stabilire l'identità della persona controllata e non possono, in nessun caso, essere usati per altri fini. Le informazioni sulle identità usurpate, comprese eventuali impronte digitali e fotografie, vanno soppresse contestualmente alla cancellazione della segnalazione, o prima se l'interessato lo richiede.

#### 2.11.2. Inserimento di alias

Per evitare segnalazioni incompatibili in una qualunque categoria dovute all'inserimento di un alias e per evitare problemi a vittime innocenti e garantire una qualità dei dati sufficiente, nella misura del possibile gli Stati membri si comunicano l'alias e si scambiano tutte le informazioni pertinenti sull'effettiva identità della persona ricercata.


L'inserimento dell'alias compete allo Stato membro che ha effettuato la segnalazione. Se a scoprire l'alias è un altro Stato membro, quest'ultimo ne informa lo Stato membro segnalante mediante il **formulario M**.

#### 2.11.3. Ulteriori informazioni per accertamento di identità

Se i dati nel SIS II sono insufficienti, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante può anche fornire ulteriori informazioni previa consultazione, di sua iniziativa o su richiesta di un altro Stato membro, per accertare l'identità di una persona. A tal fine, usa il **formulario L** (e allegati). Le informazioni riguardano in particolare:

- l'origine del passaporto o del documento d'identità in possesso della persona ricercata,
- il numero del passaporto o documento d'identità, la data, il luogo e l'autorità del rilascio, il termine ultimo di validità,
- la descrizione della persona ricercata,
- cognome e nome del padre e della madre della persona ricercata,
- altra ortografia possibile del cognome e nome/i della persona ricercata,
- le fotografie e le impronte digitali, se disponibili,
- l'ultimo indirizzo noto.

Nella misura del possibile queste informazioni saranno disponibili presso gli uffici SIRENE, oppure immediatamente e permanentemente accessibili per una rapida trasmissione.



L'obiettivo comune è ridurre al minimo il rischio di trattenere indebitamente una persona la cui identità sia simile a quella della persona segnalata.

## 2.12. Scambio di informazioni in caso di segnalazioni interconnesse

Ogni connessione consente di instaurare un nesso fra almeno due segnalazioni.

Uno Stato membro può creare una connessione tra segnalazioni che introduce nel SIS II, e solo tale Stato membro può modificarla o cancellarla. Le connessioni sono visibili solo agli utenti che hanno diritti di accesso corretti che permettono di visualizzare almeno due delle segnalazioni interconnesse. Gli Stati membri provvedono affinché alle connessioni possano accedere solo utenti abilitati.

### 2.12.1. Norme operative

Le connessioni tra segnalazioni non richiedono procedure speciali per lo scambio di informazioni supplementari, tuttavia vanno osservati i principi che seguono.

In caso di hit per due o più segnalazioni interconnesse, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette un **formulario G** per ogni segnalazione, indicando nel campo 086 che saranno trasmessi altri **formulari G** sulle segnalazioni connesse.

Non è richiesto nessun formulario per le segnalazioni che, sebbene connesse a una segnalazione cui corrisponde un hit, non sono di per sé oggetto dell'hit. Tuttavia se la segnalazione connessa è una segnalazione a fini di consegna/estradizione o una segnalazione di persona scomparsa (protezione o prevenzione di minacce) la scoperta di tale segnalazione va comunicata con **formulario M**, se appropriato e se le informazioni sono disponibili.

## 2.13. Formato e qualità dei dati biometrici nel SIS II

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della decisione SIS II, sono aggiunte alla segnalazione le fotografie e le impronte digitali, se disponibili.


Gli uffici SIRENE devono essere in grado di scambiare impronte digitali e fotografie per completare la segnalazione e/o fornire sostegno all'esecuzione dell'azione richiesta. Lo Stato membro che disponga della fotografia o delle impronte digitali di una persona segnalata da un altro Stato membro può trasmetterle sotto forma di allegato, in modo che lo Stato membro segnalante possa completare la segnalazione.

Tale scambio non pregiudica gli scambi rientranti nell'ambito della cooperazione di polizia ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.

### 2.13.1. Uso ulteriore dei dati scambiati, inclusa l'archiviazione

Le restrizioni sull'uso dei dati forniti per le segnalazioni nel SIS II sono stabilite dagli strumenti giuridici del SIS II. Qualsiasi uso ulteriore di fotografie e impronte digitali scambiate, inclusa l'archiviazione, deve essere conforme alle pertinenti disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II e alle norme nazionali applicabili in materia di protezione dei dati, in virtù della direttiva 95/46/CE e della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

Qualsiasi conservazione di impronte digitali a livello nazionale deve rispettare pienamente le norme sulla protezione dei dati applicabili al SIS II. Gli Stati membri tengono i dati relativi alle impronte digitali scaricati dal CS-SIS separati dalle banche dati nazionali di impronte digitali e li cancellano non appena sono cancellate le corrispondenti segnalazioni e informazioni supplementari.



### 2.13.2. Scambio di fotografie e impronte digitali

Si applica la seguente procedura:

- a) l'ufficio SIRENE detentore invia un **formulario L** con il mezzo elettronico consueto e indica nel campo 083 che le impronte digitali e le fotografie sono trasmesse per completare la segnalazione nel SIS II;
- b) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante aggiunge le impronte digitali o le fotografie alla segnalazione nel SIS II e le trasmette all'autorità competente affinché completi la segnalazione.

### 2.13.3. Requisiti tecnici

Le impronte digitali e le fotografie sono raccolte e trasmesse conformemente alle norme previste nelle disposizioni di attuazione per l'inserimento dei dati biometrici nel SIS II.

Ogni ufficio SIRENE deve soddisfare tali requisiti tecnici.

### 2.13.4. Formato e qualità dei dati biometrici

Tutti i dati biometrici inseriti nel sistema devono essere sottoposti a un controllo specifico di qualità che assicuri uno standard minimo di qualità comune a tutti gli utenti del SIS II.

Prima dell'inserimento, sono effettuati controlli a livello nazionale che garantiscano:

- a) la conformità delle impronte digitali al formato specificato ANSI/NIST — ITL 1-2000, attuato ai fini di Interpol e adattato per il SIS II;
- b) la conformità delle fotografie, che possono servire solo per confermare l'identità di una persona trovata grazie a un'interrogazione alfanumerica del SIS II, ai seguenti requisiti: un rapporto altezza/larghezza del volto inquadrato frontalmente di 3/4 o 4/5, per quanto possibile; se disponibile, una risoluzione di almeno 480 × 600 pixel e una profondità di colore di 24 bit; se acquisita con scanner, un'immagine di dimensioni inferiori a circa 200 Kbytes, per quanto possibile.


## 2.14. Tipi particolari di ricerca

### 2.14.1. Ricerca mirata geograficamente

Con ricerca mirata geograficamente si intende la ricerca svolta in una zona geografica circoscritta, per la quale lo Stato membro dispone di indizi concreti sul luogo di soggiorno della persona segnalata o sul luogo in cui si trova l'oggetto segnalato.

Nello spazio Schengen, le ricerche mirate geograficamente si eseguono in base a una segnalazione SIS II. Se il luogo di soggiorno della persona o il luogo in cui si trova l'oggetto è noto, può essere compilato il campo 311 («Important Notice» — Avviso importante) indicando che si tratta di una ricerca geografica e selezionando i paesi appropriati. Inoltre, se il luogo di soggiorno è noto al momento in cui è inserita la segnalazione per l'arresto, il campo 061 del **formulario A** dovrà contenere tale informazione sulla persona ricercata. In tutti gli altri casi, anche per la comunicazione del luogo in cui si trova un oggetto, va usato il **formulario M** (campo 083). La segnalazione della persona ricercata sarà introdotta nel SIS II in modo che l'azione richiesta diventi immediatamente esecutiva [articolo 9, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri].

Quando la persona o l'oggetto di una ricerca geografica si trova in un luogo diverso da quello indicato nella ricerca geografica, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa, con **formulario M**, lo o gli Stati membri coinvolti nella ricerca geografica affinché sia interrotta qualsiasi attività connessa.



#### 2.14.2. Ricerca con la partecipazione di unità speciali di polizia per ricerche mirate (FAST)

Gli uffici SIRENE degli Stati membri richiesti devono inoltre ricorrere, nei casi opportuni, ai servizi di unità speciali di polizia per ricerche mirate (*Fugitive, Active Search Teams, FAST*). La cooperazione internazionale di queste unità di polizia non può tuttavia sostituire la segnalazione nel SIS II. Tale cooperazione non deve in effetti contrastare con il ruolo dell'ufficio SIRENE in quanto punto di convergenza delle ricerche effettuate tramite il SIS II.

Sarà istituita, ove opportuno, una cooperazione affinché l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante sia informato dal rispettivo FAST nazionale delle operazioni in corso connesse a una segnalazione nel SIS II. Tale ufficio SIRENE trasmetterà le informazioni, ove opportuno, ad altri uffici SIRENE. Tutte le operazioni coordinate dell'ENFAST (*European Network of Fugitive Active Search Teams*) che implicano la cooperazione dell'ufficio SIRENE devono essere previamente comunicate a tale ufficio.

Gli uffici SIRENE assicurano la pronta trasmissione delle informazioni supplementari, anche in relazione a un hit, al FAST nazionale se questo partecipa alla ricerca.

### 3. SEGNALAZIONE PER L'ARRESTO A FINI DI CONSEGNA O DI ESTRADIZIONE (ARTICOLO 26 DELLA DECISIONE SIS II)

#### 3.1. Inserimento di una segnalazione

Le segnalazioni per l'arresto sono perlopiù accompagnate da mandato di arresto europeo (MAE). Una segnalazione per l'arresto può tuttavia dar luogo anche a un arresto provvisorio in attesa della richiesta di estradizione (RE), ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione europea di estradizione.

A emettere il MAE o la RE deve essere un'autorità giudiziaria competente dello Stato membro segnalante.

Nell'introdurre una segnalazione per l'arresto a fini di consegna si inserisce nel SIS II una copia del mandato d'arresto europeo originale, eventualmente corredata di una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Alla segnalazione sono inoltre aggiunte le fotografie e le impronte digitali della persona ricercata, se disponibili.

Le informazioni pertinenti, quindi anche il MAE o la RE, fornite in relazione alle persone ricercate per l'arresto a fini di consegna o di estradizione, devono essere a disposizione dell'ufficio SIRENE quando è inserita la segnalazione. Va verificato che le informazioni siano complete e presentate correttamente.

Gli Stati membri possono introdurre più di un MAE per segnalazione per l'arresto. È responsabilità dello Stato membro segnalante cancellare un MAE non più valido, verificare se altri MAE siano allegati alla segnalazione e prorogarne la durata, se necessario.

È inoltre possibile accludere la traduzione a qualunque MAE allegato da uno Stato membro a una segnalazione per l'arresto, se necessario in un file binario separato.

I documenti in PDF scannerizzati da allegare alle segnalazioni avranno, per quanto possibile, una risoluzione minima di 150 DPI.

#### 3.2. Segnalazioni multiple

Per le procedure generali cfr. la sezione 2.2.



Si applicano inoltre le seguenti regole:

può succedere che più Stati membri introducano una segnalazione per l'arresto riguardante la stessa persona. In questa eventualità, in caso di arresto, spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione dello Stato membro in cui è avvenuto l'arresto decidere quale mandato debba essere eseguito. L'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione invia un **formulario G** a ogni Stato membro interessato.

### 3.3. **Identità usurpata**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

### 3.4. **Inserimento di alias**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

In caso di segnalazioni a fini di arresto, l'ufficio SIRENE informa gli altri Stati membri dell'esistenza di alias, qualora ne sia a conoscenza, usando il campo 011 del **formulario A** <sup>(24)</sup> (al momento di inserire la segnalazione) o (se in un momento successivo) del **formulario M**.

### 3.5. **Invio di informazioni supplementari agli Stati membri**

All'atto di inserimento di una segnalazione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le relative informazioni supplementari.

Le informazioni di cui alla sezione 3.5.1. sono trasmesse agli altri uffici SIRENE contestualmente all'inserimento della segnalazione, usando il **formulario A**. Le ulteriori informazioni necessarie per l'identificazione saranno trasmesse previa consultazione e/o su richiesta di un altro Stato membro.

In caso di più MAE o RE per la stessa persona, bisogna compilare per ciascun mandato o per ciascuna richiesta un **formulario A** distinto.

Il MAE, la RE e il **formulario A** [in particolare la sezione e) del MAE: «descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento e il luogo» e i campi 042, 043, 044, 045: «descrizione delle circostanze»] devono contenere informazioni sufficientemente dettagliate per permettere agli altri uffici SIRENE di verificare la segnalazione. L'appendice 3 precisa le informazioni necessarie e il loro rapporto con i campi relativi al MAE.

L'eventuale sostituzione o revoca del MAE va segnalata con **formulario A** inserendo nel campo 267 (articolo 26 della decisione SIS II) o nel campo 044 (richiesta di estradizione/segnalazioni migrate) la seguente dicitura: «*This form replaces the form (reference number) referring to EAW (reference number) issued on (date)*» [Il presente formulario sostituisce il formulario (numero di riferimento) relativo al MAE (numero di riferimento) emesso il (data)].

#### 3.5.1. *Informazioni supplementari in relazione a un arresto provvisorio*

##### 3.5.1.1. Segnalazione basata sia su un MAE che su una richiesta di estradizione (RE)

All'atto di inserimento di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il **formulario A**. Se i dati contenuti nella segnalazione e le informazioni supplementari trasmesse agli Stati membri in relazione a un MAE non sono sufficienti ai fini dell'estradizione, si procede all'invio di informazioni complementari.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda sia un MAE che una RE.

<sup>(24)</sup> Cfr. nota 23



### 3.5.1.2. Segnalazione basata solo su una RE

All'atto di inserimento di una segnalazione per l'arresto a fini di estradizione, vanno trasmesse a tutti gli Stati membri le informazioni supplementari con il **formulario A**.

Nel campo 239 va indicato che il formulario riguarda una RE.

### 3.6. Aggiunta di un flag

Per le procedure generali cfr. la sezione 2.6.

Se può essere eseguito almeno uno dei MAE allegati alla segnalazione, alla segnalazione non è apposto nessun flag.

Nel caso in cui un MAE si riferisca a più reati e per almeno uno di essi possa essere effettuata la consegna, alla segnalazione non è apposto nessun flag.

Come evidenziato nella sezione 2.6, la segnalazione ai sensi dell'articolo 26 della decisione SIS II cui sia stato aggiunto un flag si ritiene, per la durata del flag, inserita per comunicare il luogo di soggiorno della persona segnalata.

#### 3.6.1. *Richiesta di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI*

Si applica la seguente procedura:

- a) in caso di segnalazioni riguardanti persone ricercate per l'arresto a fini di estradizione, laddove non si applichi la decisione quadro 2002/584/GAI, un ufficio SIRENE può chiedere ad altri uffici SIRENE di aggiungere sistematicamente un flag a segnalazioni inserite a norma dell'articolo 26 della decisione SIS II riguardanti i propri cittadini;
- b) in tal caso, l'ufficio SIRENE interessato invia una richiesta scritta all'altro o agli altri uffici SIRENE;
- c) l'ufficio SIRENE che riceve la richiesta aggiunge un flag per lo Stato membro in questione immediatamente dopo aver creato la segnalazione;
- d) il flag rimane finché l'ufficio SIRENE richiedente non ne sollecita la cancellazione.

### 3.7. Intervento degli uffici SIRENE a seguito di segnalazione per l'arresto

L'ufficio SIRENE che riceve un **formulario A** consulta quanto prima tutte le fonti disponibili per cercare di localizzare la persona. Il fatto che le informazioni fornite dallo Stato membro segnalante siano insufficienti perché lo Stato membro destinatario le accetti non deve impedire a quest'ultimo di effettuare le ricerche. Gli Stati membri riceventi effettuano le ricerche nella misura consentita dal diritto nazionale.

Se la segnalazione per l'arresto è convalidata e il soggetto è localizzato o arrestato in uno Stato membro, le informazioni contenute nel **formulario A** possono essere trasmesse dall'ufficio SIRENE ricevente all'autorità dello Stato membro competente per l'esecuzione del MAE o della RE. Se è richiesto l'originale del MAE o della RE, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso può inviarlo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (salvo altrimenti disposto dallo Stato membro segnalante e/o dallo Stato membro di esecuzione).



### 3.8. Scambio di informazioni in caso di hit

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applica inoltre la seguente procedura:

- a) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante deve essere sempre informato immediatamente degli hit riguardanti la persona che ha segnalato per l'arresto. Inoltre, dopo l'invio del **formulario G**, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione deve comunicargli l'hit anche telefonicamente, se del caso;
- b) se necessario, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante comunica allora all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione tutte le pertinenti informazioni specifiche sulle misure particolari da adottare;
- c) nel campo 091 del **formulario G** devono figurare: il nome dell'autorità competente a ricevere il MAE o la RE, i suoi estremi completi (indirizzo postale, telefono e, se disponibili, numero di fax e indirizzo di posta elettronica), il numero di riferimento (se disponibile), il nome della persona competente (se disponibile), la lingua richiesta, il termine e le modalità di invio;
- d) inoltre, qualora dai fatti e da ulteriori indagini avviate sia emerso un chiaro nesso con determinati Stati membri, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante deve informare dell'hit gli altri uffici SIRENE usando il **formulario M**;
- e) gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 26 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

### 3.9. Scambio di informazioni supplementari sulla consegna o sull'estradizione

Quando le autorità giudiziarie competenti informano l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione che si può procedere alla consegna o all'estradizione di una persona segnalata per l'arresto, tale ufficio SIRENE ne dà immediatamente comunicazione all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante mediante **formulario M**, contrassegnando il campo 083 con la dicitura «SURRENDER» (consegna) o «EXTRADITION» (estradizione) <sup>(25)</sup>. Le modalità della consegna o dell'estradizione vanno comunicate, se del caso, quanto prima tramite gli uffici SIRENE.

### 3.10. Scambio di informazioni supplementari sul transito attraverso un altro Stato membro

Se la persona deve necessariamente transitare per uno Stato membro, l'ufficio SIRENE di quest'ultimo fornisce le informazioni e il sostegno necessari su apposita richiesta dell'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante o dell'autorità giudiziaria competente, trasmessa attraverso l'ufficio SIRENE, con formulario M recante all'inizio del campo 083 la dicitura «TRANSIT» (transito).

### 3.11. Cancellazione di segnalazioni a seguito di consegna o di estradizione

La segnalazione per l'arresto a fini di consegna o di estradizione è cancellata una volta che la persona è stata consegnata o estradata alle autorità dello Stato membro segnalante; è altresì cancellata se la decisione giudiziaria su cui si basava è revocata dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del diritto nazionale.

<sup>(25)</sup> Cfr. anche la sezione 1.13.1 sull'indicazione di urgenza nei formulari SIRENE.



## 4. SEGNALAZIONI AI FINI DEL RIFIUTO DI INGRESSO O DI SOGGIORNO (ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO SIS II)

**Introduzione**

Lo scambio di informazioni su cittadini di paesi terzi segnalati a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II consente agli Stati membri di decidere di un'eventuale domanda di ammissione o di visto. Se il soggetto si trova già nel territorio dello Stato membro, lo scambio permette alle autorità nazionali di adottare le misure appropriate ai fini del rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto per soggiorno di lunga durata, ovvero dell'espulsione. Nella presente sezione i riferimenti ai visti si intendono fatti ai visti per soggiorno di lunga durata, salvo altrimenti espressamente specificato (ad esempio, visto di ritorno).

Espletare le procedure di informazione previste all'articolo 5, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen e le consultazioni di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen è competenza delle autorità incaricate dei controlli di frontiera e del rilascio dei titoli di soggiorno o dei visti. In linea di principio, gli uffici SIRENE intervengono in queste procedure solo per trasmettere informazioni supplementari direttamente connesse alle segnalazioni (comunicazione di un hit, precisazioni in merito a un'identità) o per cancellare segnalazioni.

Gli uffici SIRENE possono tuttavia partecipare anche alla trasmissione delle informazioni supplementari necessarie per l'espulsione o il respingimento di un cittadino di paese terzo, nonché alla trasmissione di informazioni supplementari conseguenti a tali operazioni.

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(26)</sup> non è applicabile in Svizzera. Pertanto, in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo che gode del diritto di libera circolazione, sono avviate normali procedure di consultazione tra la Svizzera, lo Stato membro segnalante e qualunque altro Stato membro che possa essere in possesso di informazioni pertinenti sul diritto di libera circolazione del cittadino di paese terzo.

4.1. **Inserimento di una segnalazione**

In conformità dell'articolo 25 del regolamento SIS II, ai cittadini di paesi terzi beneficiari del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari. L'ufficio SIRENE deve, nella misura del possibile, mettere a disposizione tutte le informazioni utilizzate per valutare l'opportunità di inserire una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di un beneficiario del diritto di libera circolazione <sup>(27)</sup>. Nel caso eccezionale di segnalazione di un cittadino di paese terzo che goda del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante invia un **formulario M** a tutti gli altri Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dall'autorità che ha provveduto all'inserimento della segnalazione (cfr. le sezioni 4.6 e 4.7).


Inoltre, l'articolo 26 del regolamento SIS II prevede che, a determinate condizioni, debbano essere inserite nel SIS II le segnalazioni relative a cittadini di paesi terzi oggetto di un provvedimento restrittivo diretto a impedirne l'ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri, adottato a norma dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea <sup>(28)</sup>. Le segnalazioni sono inserite e aggiornate dall'autorità competente dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea al momento dell'adozione della misura. Se detto Stato membro non ha accesso al SIS II o in caso di segnalazioni a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II, la competenza spetta allo Stato membro che eserciterà la presidenza successiva e che ha accesso al SIS II e alle segnalazioni a norma dell'articolo 24 del regolamento SIS II.

Gli Stati membri predispongono le procedure necessarie per inserire, aggiornare e cancellare tali segnalazioni.

<sup>(26)</sup> Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

<sup>(27)</sup> Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/38/CE, il provvedimento di diniego di ingresso è notificato per iscritto all'interessato, cui vanno inoltre comunicati i motivi circostanziati e completi che giustificano l'adozione del provvedimento nei suoi confronti, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato.

<sup>(28)</sup> L'articolo 26 del regolamento SIS II fa riferimento all'articolo 15 del trattato sull'Unione europea, che però, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è diventato l'articolo 29 della versione consolidata del trattato sull'Unione europea.



#### 4.2. **Segnalazioni multiple**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

#### 4.3. **Identità usurpata**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

Possono sorgere problemi qualora un cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno usi illegalmente l'identità di un cittadino di uno Stato membro per cercare di entrare nel territorio. Ove sia scoperta una tale situazione, le autorità competenti degli Stati membri possono essere portate a conoscenza dell'uso corretto della funzione relativa all'identità usurpata nel SIS II. Le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non possono essere inserite sotto l'identità principale di un cittadino di uno Stato membro.

#### 4.4. **Inserimento di alias**

Per le regole generali si veda la sezione 2.11.2.

#### 4.5. **Scambio di informazioni in caso di rilascio di titoli di soggiorno o visti**

Si applica la seguente procedura:

- a) fatta salva la procedura speciale per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.8 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante), lo Stato membro di esecuzione può informare lo Stato membro che ha inserito una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di aver riscontrato un hit durante la procedura per il rilascio di un titolo di soggiorno o di un visto. Lo Stato membro segnalante può a sua volta informare gli altri Stati membri con **formulario M**, se opportuno;
- b) se richiesti, nel rispetto del diritto nazionale gli uffici SIRENE degli Stati membri interessati possono prestare assistenza per la trasmissione delle informazioni necessarie alle autorità competenti per il rilascio dei titoli di soggiorno e dei visti.

##### 4.5.1. *Procedure speciali di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen*

Procedura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione di Schengen

Se lo Stato membro che intende accordare un titolo di soggiorno o un visto scopre che l'interessato è segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno da un altro Stato membro, consulta lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici SIRENE e lo informa della propria decisione di accordare un titolo di soggiorno o un visto usando il **formulario N**. Se lo Stato membro decide di accordare il titolo di soggiorno o il visto la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro segnalante.

Procedura ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione di Schengen

Se lo Stato membro segnalante scopre che la persona segnalata ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno ha ottenuto un titolo di soggiorno o un visto, avvia una procedura di consultazione con lo Stato membro che l'ha



rilasciato per il tramite degli uffici SIRENE. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il **formulario O**. Se lo Stato membro decide di mantenere il titolo di soggiorno o il visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

La consultazione per il tramite degli uffici SIRENE con il **formulario O** ha luogo anche se lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto scopre in seguito che il titolare è segnalato nel SIS II ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno <sup>(29)</sup>.

Se un terzo Stato membro (uno Stato membro, cioè, che non ha rilasciato il titolo di soggiorno/visto, né ha segnalato il titolare) scopre una segnalazione riguardante un cittadino di paese terzo titolare di un titolo di soggiorno o un visto rilasciato da uno Stato membro, ne informa lo Stato membro del rilascio e lo Stato membro segnalante per il tramite degli uffici SIRENE, con il **formulario H**.

Se la procedura di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen porta alla cancellazione di una segnalazione ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno, gli uffici SIRENE prestano assistenza nel rispetto del diritto nazionale, se richiesti.

#### 4.5.2. Procedure speciali di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen

Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del codice frontiere Schengen, il cittadino di paese terzo segnalato ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno che è però in possesso di un titolo di soggiorno, di un visto per soggiorno di lunga durata o di un visto di ritorno rilasciato da uno degli Stati membri è ammesso ad entrare nel territorio degli altri Stati membri a fini di transito, affinché possa raggiungere il territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno, il visto per soggiorno di lunga durata o il visto di ritorno. L'ingresso può tuttavia essergli negato se figura nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso di quello Stato membro. In entrambi i casi, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro in cui la persona cerca di entrare invia agli uffici SIRENE degli altri due Stati membri interessati un messaggio (il **formulario H** se il transito è stato autorizzato/il **formulario G** se l'ingresso è stato rifiutato), informandoli della contraddizione ed esortandoli a consultarsi per decidere se cancellare la segnalazione dal SIS II o ritirare il titolo di soggiorno/visto. Può inoltre chiedere di essere informato dell'esito delle consultazioni.

Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che lo ha segnalato nel SIS II, questo può negargli l'ingresso. Tuttavia, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che nega l'ingresso consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, affinché l'autorità competente possa determinare se sussistono motivi sufficienti per ritirare il titolo di soggiorno/visto. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il **formulario O**. Se lo Stato membro decide di mantenere il titolo di soggiorno o il visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

Se il cittadino di paese terzo in questione tenta di entrare nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto, l'ingresso è autorizzato ma l'ufficio SIRENE di tale Stato membro consulta, su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, affinché le autorità competenti interessate possano decidere in merito al ritiro del titolo di soggiorno o del visto o alla cancellazione della segnalazione. Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto informa lo Stato membro

<sup>(29)</sup> Per le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso di familiari di cittadini dell'UE, va ricordato che, in linea di principio, non è possibile consultare il SIS II prima di rilasciare una carta di soggiorno a tali persone. L'articolo 10 della direttiva 2004/38/CE elenca le condizioni che i familiari di cittadini dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono ottemperare per ottenere il diritto di soggiornare per più di tre mesi in uno Stato membro ospitante. Questo elenco tassativo non consente la consultazione sistematica del SIS prima del rilascio delle carte di soggiorno. L'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva precisa che gli Stati membri possono, qualora lo giudichino indispensabile, chiedere agli altri Stati membri informazioni sui precedenti penali (quindi non tutti i dati SIS II). Tale consultazione non può avere carattere sistematico.



segnalante della propria decisione di ritirare o meno il titolo di soggiorno o il visto, usando il **formulario O**. Se lo Stato membro decide di mantenere la validità del titolo di soggiorno o del visto, la segnalazione deve essere cancellata. La persona può tuttavia essere iscritta nell'elenco nazionale delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno dello Stato membro.

Procedura per i casi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c)

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), uno Stato membro può derogare al principio della non ammissione delle persone segnalate ai fini del rifiuto di ingresso per motivi umanitari o di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali. Su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha autorizzato l'ingresso ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il **formulario H**.

#### 4.6. Regole comuni riguardanti le procedure di cui alla sezione 4.5

- a) L'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha rilasciato o intende rilasciare o mantenere un titolo di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata invia un solo **formulario N** o **formulario O** per procedura di consultazione per informare della sua decisione finale di rilasciare, mantenere o revocare il titolo di soggiorno o il visto lo Stato membro che ha inserito o intende inserire una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso;
- b) la procedura di consultazione è una procedura ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione di Schengen oppure una procedura ai fini dell'articolo 25, paragrafo 2, della medesima convenzione;
- c) il **formulario M, G o H** trasmesso nel contesto di una procedura di consultazione può essere contrassegnato con la dicitura «consultation procedure» (procedura di consultazione). (**formulario M**: campo 083; **formulario G**: campo 086; **formulario H**: campo 083).

#### 4.7. Scambio di informazioni in caso di hit e in caso di respingimento o espulsione dallo spazio Schengen

Fatte salve le procedure speciali per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen e senza pregiudizio della sezione 4.8 concernente lo scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione (nel qual caso è obbligatorio consultare l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante tramite il proprio ufficio SIRENE), uno Stato membro può chiedere di essere informato ogni qualvolta sia riscontrato un hit in relazione alle segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno che ha inserito nel SIS II.

Gli uffici SIRENE degli Stati membri che hanno inserito segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso non devono essere necessariamente informati degli hit su base sistematica, ma possono esserlo in casi eccezionali. Si può comunque trasmettere un **formulario G** o un **formulario H**, a seconda dell'azione effettuata, se, per esempio, sono necessarie informazioni supplementari. Il **formulario G** va trasmesso sistematicamente quando l'hit riguarda una persona che beneficia del diritto di libera circolazione.

Fatte salve le disposizioni del precedente paragrafo, come disposto alla sezione 10 tutti gli uffici SIRENE devono fornire statistiche sugli hit relativi a segnalazioni estere nel loro territorio.

Si applica la seguente procedura:

- a) uno Stato membro può chiedere di essere informato ogniqualvolta sia riscontrato un hit con le sue segnalazioni ai fini del rifiuto d'ingresso o di soggiorno. Lo Stato membro che voglia avvalersi di questa possibilità ne fa domanda scritta agli altri Stati membri;
- b) su iniziativa dello Stato membro di esecuzione, lo Stato membro segnalante può essere informato della scoperta di un hit e del respingimento o dell'espulsione dal territorio Schengen del cittadino di paese terzo segnalato;



- c) una volta eseguita l'azione richiesta in base all'hit, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette un **formulario G** all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante; va trasmesso un **formulario G** anche qualora, in caso di hit, siano necessarie più informazioni per l'esecuzione della misura;
- d) una volta ricevute le informazioni di cui alla lettera c) dallo Stato membro segnalante:
- i) se l'azione è eseguita, lo Stato membro di esecuzione ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con un **formulario M** (e non già con un altro **formulario G** per la stessa segnalazione),
  - ii) se l'azione non è eseguita, lo Stato membro di esecuzione ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante mediante **formulario H**, oppure
  - iii) se è necessaria un'ulteriore consultazione, questa è effettuata con il **formulario M**,
  - iv) per lo scambio finale di formulari nella procedura di consultazione si usa il **formulario N** o il **formulario O**;
- e) se uno Stato membro rintraccia sul suo territorio un cittadino di paese terzo segnalato, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, se richiesto, trasmette le informazioni necessarie per il rimpatrio dell'interessato. A seconda delle esigenze dello Stato membro di esecuzione, il **formulario M** preciserà:

- il tipo di decisione e la motivazione,
- l'autorità che ha preso la decisione,
- la data della decisione,
- la data di notifica della decisione,
- la data di esecuzione della decisione,
- la data in cui la decisione cessa di avere effetto o il suo periodo di validità,
- se la persona è stata condannata e la natura della pena.

Se la persona segnalata è fermata alla frontiera, si esegue l'azione disposta dal codice frontiere Schengen e dallo Stato membro segnalante.

Lo scambio di informazioni supplementari tramite gli uffici SIRENE può altresì rivelarsi assolutamente necessario in casi specifici ai fini dell'esatta identificazione di una persona.

#### 4.8. Scambio di informazioni in caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione

A un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE si applicano norme particolari <sup>(30)</sup>.

<sup>(30)</sup> Ai sensi della direttiva 2004/38/CE, ai beneficiari del diritto di libera circolazione può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quando il loro comportamento personale rappresenta una minaccia reale, immediata e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società, e quando sussistono gli altri requisiti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva. A norma di detto articolo, «i provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti. Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione». Inoltre, l'articolo 28, paragrafo 2, prevede altre limitazioni per i beneficiari del diritto di soggiorno permanente cui può essere negato l'ingresso o il soggiorno solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.



In caso di hit relativo a un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione ai sensi della direttiva 2004/38/CE, si applicano norme particolari (ma cfr. l'introduzione alla sezione 4 sulla posizione della Svizzera). Si applica la seguente procedura:

- a) su istanza dell'autorità competente, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione contatta immediatamente l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con il formulario G, per ottenere le informazioni necessarie a decidere senza indugio in merito all'azione da intraprendere;
- b) ricevuta la richiesta di informazioni, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante raccoglie immediatamente le informazioni richieste e le invia quanto prima all'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione;
- c) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE, qualora tale informazione non sia ancora disponibile. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati con il formulario M;
- d) lo Stato membro di esecuzione informa, per il tramite del suo ufficio SIRENE, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante se è stata effettuata (formulario M) o meno (formulario H) l'azione richiesta <sup>(31)</sup>.

4.9. **Scambio di informazioni nel caso in cui, in assenza di hit, uno Stato membro scopra l'esistenza di una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione**

Se, in assenza di hit, uno Stato membro scopre una segnalazione ai fini del rifiuto d'ingresso a carico di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione, l'ufficio SIRENE di questo Stato membro, su richiesta dell'autorità competente, ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante inviando un **formulario M**.


L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante verifica con l'autorità competente se la segnalazione può essere mantenuta conformemente alla direttiva 2004/38/CE, qualora tale informazione non sia ancora disponibile. Se l'autorità competente decide di mantenere la segnalazione, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante informa tutti gli altri uffici SIRENE interessati con il **formulario M**.

4.10. **Cancellazione di segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno**

Fatte salve le procedure speciali di cui all'articolo 25 della convenzione di Schengen e all'articolo 5, paragrafo 4, lettere a) e c), del codice frontiere Schengen, le segnalazioni ai fini del rifiuto di ingresso o di soggiorno di cittadini di paesi terzi sono cancellate:

- a) allo scadere del termine di validità della segnalazione;
- b) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante;
- c) allo scadere dell'eventuale termine di validità del rifiuto di ingresso fissato dalla decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante, o
- d) all'acquisto della cittadinanza di uno Stato membro. Se l'ufficio SIRENE di uno Stato membro diverso da quello segnalante viene a conoscenza dell'acquisto della cittadinanza, consulta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante e, se necessario, gli invia un **formulario J**, in conformità della procedura per la rettifica e la cancellazione dei dati contenenti errori di diritto o di fatto (cfr. la sezione 2.7).

<sup>(31)</sup> In conformità della direttiva 2004/38/CE, lo Stato membro di esecuzione non può limitare la libera circolazione di un cittadino di paese terzo beneficiario del diritto di libera circolazione per il solo motivo che lo Stato membro segnalante mantiene la segnalazione, tranne nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui alla nota precedente.



## 5. SEGNALAZIONE DI PERSONE SCOMPARSE (ARTICOLO 32 DELLA DECISIONE SIS II)

5.1. **Segnalazioni multiple**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

5.2. **Identità usurpata**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

5.3. **Inserimento di alias**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

5.4. **Aggiunta di un flag**

Possono verificarsi circostanze in cui in caso di hit in relazione a una segnalazione di persona scomparsa le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione decidono che l'azione richiesta non può essere effettuata e/o che non sarà effettuata nessuna ulteriore azione riguardo alla segnalazione. Questa decisione può essere presa anche se le autorità competenti dello Stato membro segnalante decidono di mantenere la segnalazione nel SIS II. In tali circostanze lo Stato membro di esecuzione può chiedere l'apposizione di un flag dopo la scoperta dell'hit. A tal fine si applicano le procedure generali di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni di persone scomparse non esistono azioni alternative.

5.5. **Elementi descrittivi riguardanti minori scomparsi e altre persone a rischio**

Gli uffici SIRENE hanno tempestivamente accesso a tutte le pertinenti informazioni supplementari a livello nazionale riguardanti segnalazioni di persone scomparse, così da contribuire pienamente alla soluzione dei casi, facilitando l'identificazione della persona scomparsa e fornendo sollecitamente informazioni supplementari su aspetti correlati. Le pertinenti informazioni supplementari possono riguardare, in particolare, decisioni nazionali di affidamento di un minore o di una persona vulnerabile, ovvero domande di utilizzo dei sistemi di allarme previsti in caso di scomparsa di minore.

Poiché non tutte le persone vulnerabili scomparse attraverseranno le frontiere nazionali, le decisioni sulla trasmissione di informazioni supplementari (elementi descrittivi) e sui relativi destinatari saranno adottate caso per caso, tenendo conto dell'insieme delle circostanze. Una volta adottata una decisione a livello nazionale sul livello necessario di diffusione di tali informazioni supplementari, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante prende, a seconda dei casi, uno dei seguenti provvedimenti:

- a) conserva le informazioni per poter trasmettere informazioni supplementari a un altro Stato membro che ne faccia richiesta;
- b) trasmette il **formulario M** all'ufficio SIRENE competente se dalle indagini emerge una probabile destinazione della persona scomparsa;
- c) trasmette il **formulario M** a tutti gli uffici SIRENE competenti in base alle circostanze della sparizione affinché siano forniti in tempi brevi tutti i dati relativi alla persona.

Per i casi di persone scomparse esposte a rischi elevati, all'inizio del campo 311 del **formulario M** va inserito «URGENT» spiegando il motivo dell'urgenza. (Qualora il minore scomparso non sia accompagnato<sup>(2)</sup>, va inserita la specificazione «Unaccompanied minor» (minore non accompagnato)]. L'urgenza può essere ribadita per via telefonica, sottolineando l'importanza e il carattere d'impellenza del **formulario M**.

<sup>(2)</sup> Sono «minori non accompagnati», ai sensi dell'articolo 1 della convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, i minori che sono stati separati da entrambi i genitori e da altri parenti e che sono privi delle cure di un adulto che, per legge o per consuetudine, abbia tale responsabilità.



Si dovrà seguire un metodo comune per l'inserimento, in un ordine predeterminato, delle informazioni supplementari strutturate sulle persone scomparse esposte a rischi elevati <sup>(33)</sup>. Tali informazioni vanno inserite nel campo 083 del **formulario M**.

Per avere il maggior numero di opportunità di localizzare una persona in modo mirato e razionale, l'ufficio SIRENE che ha ricevuto le informazioni le comunica a seconda dei casi:

- a) ai valichi di frontiera interessati;
- b) alle autorità amministrative e di polizia responsabili della localizzazione e della protezione delle persone;
- c) alle autorità consolari competenti dello Stato membro segnalante, dopo la scoperta di un hit nel SIS II.

#### 5.6. Scambio di informazioni in caso di hit

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

- a) gli uffici SIRENE comunicano, per quanto possibile, i dati medici necessari delle persone scomparse qualora occorra prendere misure per la loro protezione.

I dati trasmessi sono conservati per il tempo strettamente necessario e usati esclusivamente per le cure mediche degli interessati;

- b) l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione comunica sempre il luogo di soggiorno all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante;
- c) ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della decisione SIS II, la comunicazione del luogo di soggiorno della persona scomparsa maggiorenne alla persona che ne ha segnalato la scomparsa è subordinata al consenso dell'interessato <sup>(34)</sup>. Il consenso deve essere dato per iscritto o almeno essere dimostrabile attraverso una prova scritta. Il diniego del consenso deve sempre avvenire per iscritto o essere registrato ufficialmente. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare alla persona che ne ha segnalato la scomparsa la cancellazione della segnalazione in seguito a hit.

#### 5.7. Cancellazione di segnalazioni di persone scomparse

Se prevede un ritardo significativo nel cancellare la segnalazione, lo Stato membro segnalante lo comunica all'Ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia apposto un flag alla segnalazione conformemente alla sezione 5.4 del presente manuale SIRENE.

<sup>(33)</sup> Dati della sparizione:


- a) luogo, data e ora della sparizione;
  - b) circostanze della sparizione.
- Elementi riguardanti la persona scomparsa:
- c) età apparente;
  - d) altezza;
  - e) colore della pelle;
  - f) colore e forma dei capelli;
  - g) colore degli occhi;
  - h) altri particolari fisici (piercing, malformazioni, amputazioni, tatuaggi, segni particolari, cicatrici ecc.);
  - i) particolari psichici: a rischio suicidio, malattia mentale, comportamento aggressivo ecc.;
  - j) altre informazioni: cure mediche necessarie ecc.;
  - k) abiti indossati al momento della sparizione;
  - l) fotografia: se disponibile;
  - m) scheda ante mortem: se disponibile.

Informazioni correlate:

- n) persone che potrebbero accompagnarla/lo (e identificativo Schengen ove disponibile);
- o) veicoli/i aventi un nesso con il caso (e identificativo Schengen ove disponibile);
- p) se disponibile: numero di telefono cellulare/ultimo «log-in», estremi di contatto via social network online.

I titoli dei vari sottocampi non vanno inclusi nel campo 083, ma solo la lettera di riferimento. Le informazioni già disponibili nei vari campi sono incluse nella segnalazione, comprese le impronte digitali e le fotografie.

<sup>(34)</sup> Per maggiori informazioni sul consenso in relazione alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, cfr. l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE.



5.7.1. *Minori*

La segnalazione è cancellata:

- a) alla risoluzione del caso (ad esempio il minore è rimpatriato, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione hanno preso una decisione sull'affidamento del minore);
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

5.7.2. *Adulti per i quali non siano richieste misure di protezione*

La segnalazione è cancellata:

- a) una volta eseguita l'azione richiesta (accertamento del luogo di soggiorno da parte dello Stato membro di esecuzione);
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

5.7.3. *Adulti per i quali siano richieste misure di protezione*

La segnalazione è cancellata:

- a) una volta eseguita l'azione richiesta (persona messa sotto protezione);
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

Fatta salva la legislazione nazionale, qualora una persona si trovi in una situazione di protezione ufficiale, la segnalazione può essere mantenuta fino al suo rimpatrio.

## 6. SEGNALEZIONI DI PERSONE RICERCATE NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO (ARTICOLO 34 DELLA DECISIONE SIS II)

6.1. **Segnalazioni multiple**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

6.2. **Identità usurpata**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

6.3. **Inserimento di alias**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

6.4. **Scambio di informazioni in caso di hit**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

- a) il luogo effettivo di soggiorno o domicilio è ottenuto con tutti i mezzi consentiti dalla legislazione nazionale dello Stato membro in cui la persona è stata localizzata;
- b) sono previste procedure nazionali atte a garantire che le segnalazioni siano conservate nel SIS II esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite.



Gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 34 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.

#### 6.5. **Cancellazione di segnalazioni di persone ricercate nell'ambito di un procedimento giudiziario**

La segnalazione è cancellata:

- a) alla comunicazione del luogo di soggiorno della persona all'autorità competente dello Stato membro segnalante. Se non è possibile dare seguito alle informazioni trasmesse (ad esempio, indirizzo non corretto o nessuna dimora fissa) l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante ne informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione affinché sia risolto il problema;
- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- b) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

Qualora sia riscontrato un hit in uno Stato membro e i dati riguardanti l'indirizzo siano trasmessi allo Stato membro segnalante e in quest'ultimo Stato sia riscontrato un hit successivo che rivela gli stessi dati riguardanti l'indirizzo, l'hit è registrato nello Stato membro di esecuzione senza tuttavia che allo Stato membro segnalante debbano essere ritrasmessi i dati riguardanti l'indirizzo e il **formulario G**. In tali casi lo Stato membro di esecuzione informa dell'hit ripetuto lo Stato membro segnalante, il quale valuta se sia necessario mantenere la segnalazione.

#### 7. **SEGNALAZIONI AI FINI DI UN CONTROLLO DISCRETO O DI UN CONTROLLO SPECIFICO (ARTICOLO 36 DELLA DECISIONE SIS II)**

##### 7.1. **Segnalazioni multiple**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.

##### 7.2. **Identità usurpata**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.1.

##### 7.3. **Inserimento di alias**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.11.2.

##### 7.4. **Informazione degli altri Stati membri in caso di inserimento di una segnalazione**

L'ufficio SIRENE che inserisce una segnalazione ne informa tutti gli altri uffici SIRENE mediante il formulario M quando:

- a) è inserita una segnalazione ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico con la richiesta che gli hit siano comunicati senza indugio all'ufficio SIRENE segnalante; nel **formulario M** è inserita la dicitura «ARTICLE 36(2) of the SIS II Decision — immediate action» (articolo 36, paragrafo 2, della decisione SIS II — azione immediata) o «ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision- immediate action» (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II — azione immediata) e nel campo 083 sono indicati i motivi che giustificano l'azione immediata, o
- b) un'autorità competente per la sicurezza nazionale richiede l'inserimento di una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II; nel **formulario M** è inserita la dicitura «ARTICLE 36(3) of the SIS II Decision» (articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II).

Se la segnalazione è inserita ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, il **formulario M** riporta, nel campo 080, il nome dell'autorità che chiede l'inserimento della segnalazione, prima nella lingua dello Stato membro segnalante e poi in inglese, e, nel campo 081, gli estremi di tale autorità in un formato che non necessita di traduzione.



La riservatezza di certe informazioni sarà preservata conformemente alla legislazione nazionale, in particolare tenendo separati i contatti tra gli uffici SIRENE da tutti i contatti tra i servizi competenti per la sicurezza nazionale.

#### 7.5. **Aggiunta di un flag**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.6.

Per le segnalazioni a fini di un controllo discreto o di un controllo specifico non esistono azioni alternative.

Inoltre, se l'autorità competente per la sicurezza dello Stato membro di esecuzione decide di aggiungere un flag, contatta l'ufficio SIRENE nazionale e lo informa che non è possibile eseguire l'azione richiesta. A quel punto l'ufficio SIRENE chiede l'apposizione del flag con **formulario F** all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. Per altre richieste di flag deve essere fornita una motivazione generale. La comunicazione di informazioni di natura sensibile può tuttavia essere omessa [cfr. anche la sezione 7.6, lettera b)].

#### 7.6. **Scambio di informazioni in caso di hit**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.3.

Si applicano inoltre le seguenti regole:

- a) in caso di hit in relazione a una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, della decisione SIS II, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione trasmette i risultati (controllo discreto o controllo specifico) all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con **formulario G**, informandone la propria autorità competente per la sicurezza nazionale;
- b) è necessaria una procedura specifica per preservare la riservatezza di certe informazioni. I contatti tra le autorità competenti per la sicurezza nazionale saranno pertanto tenuti separati dai contatti tra gli uffici SIRENE. Di conseguenza, i motivi dettagliati della domanda di flag saranno discussi direttamente tra le autorità competenti per la sicurezza nazionale, e non passando per gli uffici SIRENE;
- c) in caso di hit in relazione a una segnalazione che richiede la comunicazione immediata dell'hit, è trasmesso senza indugio all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante un **formulario G**.

#### 7.7. **Cancellazione di segnalazioni ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico**

La segnalazione è cancellata:

- a) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- b) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.


#### 7.8. **Sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR)**

Cfr. la sezione 9.

### 8. SEGNALEZIONE DI OGGETTI A FINI DI SEQUESTRO O DI PROVA (ARTICOLO 38 DELLA DECISIONE SIS II)

#### 8.1. **Segnalazioni multiple**

Cfr. la procedura generale di cui alla sezione 2.2.



## 8.2. Segnalazioni di veicoli

### 8.2.1. Verifica di segnalazioni multiple su un veicolo

I dati identificativi obbligatori per verificare l'esistenza di segnalazioni multiple su un veicolo sono:

- a) numero di immatricolazione (targa), e/o
- b) numero di identificazione del veicolo (numero VIN).

Entrambi i numeri possono figurare nel SIS II.

Se introducendo una nuova segnalazione nel SIS II risulta esservi già lo stesso numero VIN e/o di immatricolazione, allora si può presumere che la nuova segnalazione darà luogo a segnalazioni multiple sullo stesso veicolo. Tuttavia, questo metodo di verifica è efficace solo quando vengono usati gli stessi dati identificativi. Il raffronto, pertanto, non è sempre possibile.

L'ufficio SIRENE deve segnalare agli utenti i problemi che possono insorgere quando il raffronto viene fatto su uno solo dei numeri, in caso di VIN gemelli o di targhe riutilizzate. Una risposta positiva non significa automaticamente che vi siano segnalazioni multiple e una risposta negativa non significa che il veicolo in questione non sia segnalato.

I dati identificativi usati per stabilire se due veicoli sono identici figurano in dettaglio nella sezione 2.2.3.


Quanto alle procedure di consultazione per verificare l'esistenza di segnalazioni multiple e incompatibili, gli uffici SIRENE dovranno applicare per i veicoli le stesse procedure che per le persone. Per le procedure generali cfr. la sezione 2.2.

Fino a quando la segnalazione non sarà cancellata, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante mantiene traccia di tutte le richieste di introdurre una nuova segnalazione che, previa consultazione, siano state rifiutate in virtù delle disposizioni di cui sopra.

### 8.2.2. VIN gemelli

Un «VIN gemello» è un veicolo, segnalato nel SIS II, del medesimo tipo e con lo stesso numero VIN di un veicolo di fabbrica originale (in altre parole, non rientrano in questa categoria un trattore e un motociclo con lo stesso numero VIN). Per evitare le conseguenze negative di un sequestro ripetuto del veicolo di fabbrica originale recante lo stesso VIN di un altro veicolo si applica la seguente procedura specifica:

- a) una volta constatata l'eventuale esistenza di un VIN gemello, l'ufficio SIRENE all'occorrenza:
  - i) provvede affinché non vi siano errori nella segnalazione SIS II e le informazioni relative alla segnalazione siano il più possibile complete;
  - ii) verifica le circostanze che hanno dato luogo alla segnalazione nel SIS II;
  - iii) traccia la storia dei due veicoli dalla data della fabbricazione;
  - iv) chiede un controllo approfondito del veicolo sequestrato, in particolare del VIN, per verificare se si tratta del veicolo di fabbrica originale.



Tutti gli uffici SIRENE interessati collaborano assiduamente nell'attuare tutte queste misure;

- b) se è confermata l'esistenza di un VIN gemello, lo Stato membro segnalante valuta se è necessario mantenere la segnalazione nel SIS II. Qualora decida di mantenerla:
- i) aggiunge nella segnalazione l'osservazione «suspicion of clone» (sospetto di clone) <sup>(35)</sup>, riferita al veicolo;
  - ii) invita il proprietario del veicolo di fabbrica originale a fornire all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante, conformemente alle procedure nazionali e solo se vi acconsente esplicitamente, tutte le informazioni necessarie ad evitare le conseguenze negative di un errore di identificazione;
  - iii) tramite il proprio ufficio SIRENE, invia a tutti gli altri uffici SIRENE un formulario M contenente, all'occorrenza, le caratteristiche del veicolo di fabbrica originale che lo distinguono da quello segnalato nel SIS II. Nel campo 083 del formulario M deve figurare in evidenza una dicitura corrispondente a «ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE» (veicolo di fabbrica originale);
- c) se consultando il SIS II l'utente che procede al controllo trova l'osservazione «suspicion of clone», riferita al veicolo, deve contattare l'ufficio SIRENE nazionale per ottenere informazioni complementari e stabilire se il veicolo controllato è quello ricercato oppure è il veicolo di fabbrica originale;
- d) se dal controllo risulta che le informazioni figuranti nel formulario M non sono aggiornate, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione contatta l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante per verificare l'attuale proprietà del veicolo. L'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante invia quindi un nuovo formulario M, inserendo in evidenza nel campo 083 una dicitura corrispondente a «ORIGINAL MANUFACTURED VEHICLE».

### 8.3. Scambio di informazioni in caso di hit

Gli uffici SIRENE possono trasmettere ulteriori informazioni sulle segnalazioni inserite a norma dell'articolo 38 della decisione SIS II; a tal fine possono agire per conto di autorità giudiziarie se tali informazioni rientrano nell'ambito dell'assistenza giudiziaria conformemente al diritto nazionale.

Se richiesto nel campo 089 del **formulario G**, gli uffici SIRENE trasmettono il più rapidamente possibile le informazioni supplementari con **formulario P** quando l'hit riguarda una segnalazione a fini di sequestro o di prova di un veicolo, aeromobile, natante, apparecchiatura industriale o container di cui all'articolo 38 della decisione SIS II.

Trattandosi di una risposta urgente, e considerato che non sarà possibile nell'immediato raccogliere tutte le informazioni, non occorrerà compilare tutti i campi del **formulario P**. Gli uffici SIRENE si sforzeranno però di raccogliere le informazioni afferenti ai campi essenziali: 041, 042, 043, 162, 164, 165, 166, 167 e 169.


Qualora sia riscontrato un hit in relazione a una componente identificabile di un oggetto, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il **formulario G** e specificando nel campo 090 (informazioni complementari) che il sequestro non riguarda l'intero oggetto ma una o più sue componenti. Qualora siano rinvenute contemporaneamente più componenti, poiché esse riguardano un'unica segnalazione sarà trasmesso un solo **formulario G**. Qualunque hit successivo relativo alla segnalazione è comunicato all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante con **formulario G**. La segnalazione non è cancellata salvo che ricorrano le condizioni di cui alla sezione 8.4.

### 8.4. Cancellazione di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in procedimenti penali

La segnalazione è cancellata:

- a) non appena l'oggetto sia posto sotto sequestro o ad altra misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra uffici SIRENE o che l'oggetto sia stato sottoposto a un'altra procedura giudiziaria o amministrativa (ad esempio procedura giudiziaria di acquisto in buona fede, contestazione della proprietà, cooperazione giudiziaria in materia di prove);

<sup>(35)</sup> L'osservazione «Suspicion of clone» riguarda i casi in cui, ad esempio, i documenti di immatricolazione di un veicolo sono stati rubati e usati per reimmatricolare un altro veicolo della stessa marca, dello stesso modello e dello stesso colore di un veicolo che è stato rubato.



- b) allo scadere del termine di validità della segnalazione, o
- c) su decisione dell'autorità competente dello Stato membro segnalante.

9. SISTEMI DI RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DELLE TARGHE (ANPR)

Tali sistemi sono di rilievo per le segnalazioni a norma degli articoli 36 e 38 della decisione SIS II. Grazie al vasto ricorso ai sistemi ANPR a fini di contrasto, è tecnicamente possibile scoprire in tempi brevi numerosi hit su un veicolo o una targa.

Poiché alcuni siti ANPR sono dotati di personale, è possibile individuare un veicolo e intraprendere l'azione richiesta. In tal caso, prima di intraprendere qualunque azione gli utenti del sistema ANPR verificano se l'hit scoperto con l'ANPR riguarda una segnalazione a norma dell'articolo 36 o 38 della decisione SIS II.

Tuttavia molti siti ANPR fissi non sono costantemente provvisti di personale. Di conseguenza, sebbene la tecnologia registri il passaggio del veicolo e sopra un hit, l'azione richiesta non può essere intrapresa.

Per le segnalazioni a norma degli articoli 36 e 38 quando non è possibile procedere all'azione richiesta si applica la seguente procedura generale:

Al primo hit è inviato un **formulario H**. Se sono necessarie ulteriori informazioni sugli spostamenti del veicolo, spetta all'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante avviare contatti bilaterali con l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione per discutere le informazioni necessarie.

Per le segnalazioni a norma dell'articolo 36 si applica la seguente procedura:

- a) l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il **formulario G** e inserendo nel campo 086 la dicitura «ANPR»; Se sono necessarie ulteriori informazioni sugli spostamenti del veicolo, l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante contatta l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione.
- b) l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato un hit relativo a una segnalazione ai fini di un **controllo specifico** per la quale non è possibile procedere all'azione richiesta informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il **formulario H** e inserendo nel campo 083 la dicitura «ANPR», seguita da un testo corrispondente al seguente: «This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be undertaken» (L'hit è stato riscontrato mediante ANPR. Si prega di farci sapere se il vostro paese desidera essere informato di ulteriori hit riscontrati mediante ANPR per questo veicolo o targa per i quali non è possibile procedere all'azione richiesta);
- c) lo Stato membro segnalante decide se la segnalazione abbia raggiunto il suo obiettivo e debba o meno essere cancellata e se siano necessarie discussioni bilaterali sulle esigenze di informazione.

Per le segnalazioni a norma dell'articolo 38 si applica la seguente procedura:

- a) nei casi in cui sia stato riscontrato un hit e l'azione richiesta sia stata intrapresa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il **formulario G**;
- b) nei casi in cui sia stato riscontrato un hit e l'azione richiesta non sia stata intrapresa, l'ufficio SIRENE dello Stato membro che ha riscontrato l'hit informa l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante delle circostanze dell'hit usando il **formulario H** e inserendo nel campo 083 la dicitura «ANPR», seguita da un testo corrispondente al seguente: «This hit has been achieved by the use of ANPR. Please inform us if your country wishes to be informed of further hits achieved through ANPR for this vehicle or number plate where the requested action could not be taken.»;
- c) quando riceve il **formulario H** l'ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante consulta le autorità competenti, cui spetta decidere in merito alla necessità di ricevere altri **formulari H** o informazioni comunicate a livello bilaterale dall'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione.



## 10. STATISTICHE

Una volta l'anno gli uffici SIRENE forniscono statistiche destinate all'agenzia e alla Commissione. Le statistiche sono inviate, su richiesta, al garante europeo della protezione dei dati e alle autorità nazionali per la protezione dei dati. Le statistiche comprendono il numero di formulari, distinti per tipo, inviati a ciascuno Stato membro, indicano il numero di hit e di flag e distinguono fra hit ottenuti sulle segnalazioni del proprio Stato membro e hit relativi a segnalazioni di altri Stati membri.

L'appendice 5 descrive le procedure e i formati per l'invio delle statistiche di cui alla presente sezione».

**16CE1855**



## DECISIONE (UE) 2016/1210 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**relativa alla conclusione di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione («il protocollo») è stato firmato a nome dell'Unione il 14 giugno 2014.
- (2) L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica dell'Azerbaijan di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo costituisce una misura di cooperazione economica, finanziaria e tecnica che consente all'Unione di dare accesso all'assistenza, in particolare di tipo finanziario, conformemente a tali programmi dell'Unione. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi consentono la partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio di poteri, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, che sono esercitati all'atto di istituire i programmi.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan sui principi generali della partecipazione della Repubblica dell'Azerbaijan ai programmi dell'Unione («il protocollo») è approvato a nome dell'Unione <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Parere del 6 luglio 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Il protocollo è stato pubblicato nella GUL 19 del 24.1.2015, pag. 4, unitamente alla decisione relativa alla firma.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo <sup>(1)</sup>.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1211 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 luglio 2016**  
**relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(2)</sup>, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*


Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

*Articolo 2*

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

<sup>(1)</sup> GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).




*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Stephen QUEST  
Direttore generale della Fiscalità e unione doganale*




## ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (Codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo, «denominato amaca con struttura» dalle seguenti dimensioni approssimative: 380 × 120 × 140 cm. L'articolo è composto da un piedistallo di legno da posizionare sul terreno, cui si appende un'amaca (dimensioni 240 × 120 cm) in tessuto di cotone. Le estremità strette dell'amaca sono rifinite con aste in legno e sono dotate di cordoncini da fissare al piedistallo.</p> <p>L'articolo pesa 32 kg e può sostenere persone di peso non superiore a 150 kg.</p> <p>(*) Cfr. immagine</p>	9403 60 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 b) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 del capitolo 94 e dal testo dei codici NC 9403, 9403 60 e 9403 60 90.</p> <p>Date le sue caratteristiche, in particolare il peso e il difficile smontaggio, l'articolo non è facilmente trasportabile per l'utilizzo in campeggio. Di conseguenza è esclusa la classificazione nella voce 6306 come oggetti per campeggio.</p> <p>L'articolo è «amovibile» e tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive è costruito per essere poggiato a terra. È utilizzato principalmente per finalità pratiche, ovvero arredare aree esterne quali giardini di abitazioni private, alberghi, ristoranti ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative al capitolo 94, considerazioni generali, lettera A)]. Di conseguenza, l'articolo rientra nella categoria dei «mobili» costituiti da materiali diversi e va classificato nella voce 9403 secondo il materiale di cui è fatto il supporto (struttura), che conferisce all'articolo il suo carattere essenziale.</p> <p>Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 9403 60 90 fra gli altri mobili di metallo.</p>

(\*) L'illustrazione è fornita a scopo unicamente informativo.



16CE1857



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1212 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2016

**che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 99 *sexies*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno fissare procedure e moduli comuni che devono utilizzare le autorità competenti per inviare all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a norma dell'articolo 99 *sexies* della direttiva 2009/65/CE, le informazioni concernenti le sanzioni e misure che impongono.
- (2) Al fine di consentire all'ESMA di identificare e registrare correttamente le informazioni concernenti le sanzioni e misure imposte a norma dell'articolo 99 della direttiva 2009/65/CE, è opportuno imporre alle autorità competenti di trasmettere informazioni dettagliate e armonizzate sulle sanzioni e le misure notificate.
- (3) È necessario evitare potenziali doppioni e conflitti di competenza negativi tra diverse autorità responsabili della trasmissione di dati all'interno di uno Stato membro. Il modo più efficace e meno oneroso di perseguire tale obiettivo è designare in ogni Stato membro un singolo punto di contatto con l'ESMA.
- (4) Al fine di includere informazioni significative nella relazione annuale circa le sanzioni e misure che l'ESMA è tenuta a pubblicare a norma dell'articolo 99 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, le autorità competenti dovrebbero comunicare le informazioni utilizzando specifici moduli che indichino chiaramente quali articoli della direttiva 2009/65/CE sono stati violati.
- (5) La segnalazione delle sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico ai sensi dell'articolo 99 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE dovrebbe identificare chiaramente le sanzioni e le misure fornendo un numero sufficiente di dettagli. È pertanto opportuno definire un modulo da utilizzare a tal fine da parte delle autorità competenti.
- (6) Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati dall'ESMA alla Commissione.
- (7) L'ESMA non ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati relativi all'introduzione di moduli e procedure standard per le autorità competenti interessate, in quanto ciò sarebbe stato sproporzionato rispetto all'ambito di applicazione e all'impatto delle norme tecniche di attuazione, tenendo conto che i destinatari sarebbero soltanto le autorità competenti nazionali degli Stati membri e non i partecipanti al mercato. L'ESMA ha richiesto l'opinione del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GUL 302 del 17.11.2009, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Punti di contatto**

1. Per ogni Stato membro, le autorità competenti designano un singolo punto di contatto per l'invio delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 e per le comunicazioni sulle questioni relative alla presentazione di tali informazioni.
2. Le autorità competenti notificano il punto di contatto di cui al paragrafo 1 all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA).
3. L'ESMA designa un punto di contatto per il ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 2 e per le comunicazioni sulle questioni concernenti il ricevimento delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3.
4. L'ESMA pubblica il punto di contatto di cui al paragrafo 3 sul proprio sito Internet.

*Articolo 2*

**Presentazione annuale delle informazioni aggregate**

Le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni di cui all'articolo 99 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, completando il modulo figurante nell'allegato I del presente regolamento.

Le informazioni indicano tutte le sanzioni e misure imposte durante l'anno civile precedente.

Il modulo è compilato in forma elettronica e inviato all'ESMA a mezzo posta elettronica utilizzando il punto di contatto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

*Articolo 3*

**Procedure e moduli per le segnalazioni**

1. Le autorità competenti segnalano all'ESMA le sanzioni e misure amministrative di cui all'articolo 99 *sexies*, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE, mediante le interfacce esistenti offerte dal sistema informatico, e dalla relativa banca dati, creato dall'ESMA per gestire il ricevimento, l'archiviazione e la pubblicazione delle informazioni su dette sanzioni e misure amministrative in conformità all'articolo 99 *sexies* della direttiva 2009/65/CE.
2. Le sanzioni e misure amministrative sono segnalate all'ESMA mediante il modulo di segnalazione nel formato definito nell'allegato II.

*Articolo 4*

**Annullamento e aggiornamento delle segnalazioni**

1. Qualora un'autorità competente desideri annullare il file di una segnalazione esistente che ha precedentemente inviato all'ESMA in conformità all'articolo 3, cancella la segnalazione esistente e invia un nuovo file.
2. Qualora un'autorità competente desideri aggiornare il file di una segnalazione esistente che ha precedentemente inviato all'ESMA in conformità all'articolo 3, ritrasmette la segnalazione con le informazioni aggiornate.



*Articolo 5***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO I

**Modulo per la trasmissione annuale delle informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte**

Informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da  
[nome dell'autorità competente] nel [anno]

MITTENTE:  
Stato membro:  
Autorità competente  
Indirizzo:

(recapito della persona di contatto designata)

Nome:  
Telefono:  
Email:

DESTINATARIO:  
ESMA

(recapito della persona di contatto designata)

Nome:  
Telefono:  
Email:

Gentile signor/signora [inserire il nome],


conformemente all'articolo 99 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, desidero trasmettervi le informazioni aggregate relative a tutte le sanzioni e misure imposte da [nome dell'autorità competente].

Sanzioni:

Articolo della direttiva 2009/65/CE recepito dalle disposizioni nazionali che sono state violate	Numero di sanzioni imposte nel corso del periodo di riferimento	Importo delle sanzioni imposte nel corso del periodo di riferimento
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero di sanzioni]	[importo delle sanzioni (*)]
<b>Totale delle sanzioni</b>	<b>[numero totale di sanzioni (*)]</b>	<b>[importo totale delle sanzioni (*) (*)]</b>

(\*) Inserire il valore in euro o in valuta nazionale. Qualora le sanzioni non si riferiscano soltanto alle violazioni relative al pertinente articolo della direttiva 2009/65/CE, ma anche ad altre disposizioni, aggiungere la dicitura «IMPORTO AGGREGATO» per ciascun valore.

(†) Poiché le sanzioni imposte possono riguardare più di una disposizione legislativa, la somma delle diverse righe (numero di sanzioni/importo) può non corrispondere al numero totale/all'importo totale delle sanzioni imposte.



Misure:

<b>Articolo della direttiva 2009/65/CE recepito dalle disposizioni nazionali che sono state violate</b>	<b>Numero di misure imposte nel periodo di riferimento</b>
[numero dell'articolo, paragrafo, comma]	[numero di misure]
<b>Totale delle misure</b>	<b>[numero totale di misure <sup>(†)</sup>]</b>

(†) Poiché le misure imposte possono riguardare più di una disposizione legislativa, la somma dei diversi «numero di misure» può non corrispondere al numero totale di misure imposte.

Distinti saluti.

[firma]

\_\_\_\_\_



## ALLEGATO II

**Modulo per segnalare le sanzioni e misure amministrative comunicate al pubblico**

Campo	Descrizione	Tipo
Quadro giuridico	Numero dell'atto legislativo dell'Unione a norma del quale è stata imposta la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Stato membro	Acronimo dello Stato membro dell'autorità competente che trasmette la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Identificativo dell'entità	Codice identificativo utilizzato per identificare in maniera univoca un'entità giuridica cui è stata imposta una sanzione o misura amministrativa	Obbligatorio
Identificativo dell'autorità	Identificativo dell'autorità competente che segnala la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Quadro giuridico dell'entità	Numero dell'atto legislativo dell'Unione che si applica all'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Nome completo dell'entità	Nome completo dell'entità cui è stata imposta la sanzione o la misura amministrativa	Facoltativo
Nome completo della persona	Nome completo della persona cui è stata imposta la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio (solo per le persone fisiche)
Autorità competente nazionale che ha imposto la sanzione	Acronimo dell'autorità competente che ha imposto la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Testo libero	Testo della sanzione o misura amministrativa nella lingua principale	Obbligatorio
Testo libero	Testo della sanzione o misura amministrativa in un'altra lingua	Facoltativo
Data	La data in cui l'autorità competente ha imposto la sanzione o la misura amministrativa	Obbligatorio
Data di scadenza	Data in cui cessa la sanzione o misura amministrativa	Facoltativo

(\*) Si può trattare di una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale o un'altra lingua ufficiale dello Stato membro.

16CE1858



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1213 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	164,1	
	ZZ	164,1	
0707 00 05	TR	103,7	
	ZZ	103,7	
0709 93 10	TR	137,2	
	ZZ	137,2	
0805 50 10	AR	197,4	
	AU	158,0	
	CL	153,0	
	TR	164,0	
	UY	195,6	
	ZA	178,4	
	ZZ	174,4	
	EG	269,9	
0806 10 10	MA	245,1	
	ZZ	257,5	
	AR	121,6	
0808 10 80	BR	101,0	
	CL	132,0	
	CN	74,5	
	NZ	135,2	
	US	157,1	
	ZA	106,1	
	ZZ	118,2	
	AR	109,8	
	CL	135,7	
	NZ	171,3	
0808 30 90	TR	187,7	
	ZA	119,2	
	ZZ	144,7	
	TR	202,4	
	ZZ	202,4	
	0809 10 00	TR	244,3
		US	535,2
ZA		271,2	
ZZ		350,2	
0809 29 00	TR	120,5	
	US	535,2	
	ZA	271,2	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	120,5	
	ZZ	120,5	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**DIRETTIVA (UE) 2016/1214 DELLA COMMISSIONE****del 25 luglio 2016****recante modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi trasfusionali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, lettera h),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce che gli Stati membri provvedono a che il sistema di qualità in atto in tutti i servizi trasfusionali sia conforme alle norme e specifiche di cui all'allegato di detta direttiva.
- (2) L'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE stabilisce inoltre che la Commissione elabora linee direttrici di buone prassi ai fini dell'interpretazione delle norme e specifiche di cui a tale articolo.
- (3) Le linee direttrici di buone prassi (*Good Practice Guidelines* — «GPG») sono state elaborate congiuntamente dalla Commissione e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa <sup>(3)</sup>.
- (4) Le GPG sono state elaborate e sono aggiornate tenendo conto delle competenze scientifiche e tecniche. Le GPG rispecchiano pienamente i principi e gli orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47 della direttiva 2001/83/CE <sup>(4)</sup> pertinenti per i servizi trasfusionali e i loro sistemi di qualità e già utilizzati con successo nei servizi trasfusionali dell'Unione. Esse dovrebbero pertanto essere prese in considerazione nell'attuare le norme e le specifiche di cui all'allegato della direttiva 2005/62/CE. L'articolo 2, paragrafo 2, di tale direttiva dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (5) La Commissione, che partecipa attivamente al processo di adozione delle modifiche delle GPG insieme agli esperti degli Stati membri, dovrebbe informare le autorità competenti designate dagli Stati membri in merito a qualsiasi cambiamento significativo delle GPG, che dovrebbe altresì essere preso in considerazione.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2002/98/CE,

<sup>(1)</sup> GU L 33 dell'8.2.2003, pag. 30.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (GU L 256 dell'1.10.2005, pag. 41).

<sup>(3)</sup> Linee direttrici di buone prassi, contenute nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, appendice della raccomandazione n. R (95) 15 del Comitato dei ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995.

<sup>(4)</sup> Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

All'articolo 2 della direttiva 2005/62/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri provvedono a che, al fine di attuare le norme e le specifiche di cui all'allegato della presente direttiva, esistano linee direttrici di buone prassi disponibili e utilizzate da tutti i servizi trasfusionali nel loro sistema di qualità, e a che tali linee direttrici tengano pienamente conto, ove pertinente per i servizi trasfusionali, dei principi e orientamenti dettagliati delle buone prassi di fabbricazione di cui all'articolo 47, primo comma, della direttiva 2001/83/CE. In tale intento, gli Stati membri tengono conto delle linee direttrici di buone prassi elaborate congiuntamente dalla Commissione e dalla Direzione europea per la qualità dei medicinali e dell'assistenza sanitaria del Consiglio d'Europa e pubblicate dal Consiglio d'Europa (\*).

(\*) Linee direttrici di buone prassi, contenute nella Guida alla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, appendice della raccomandazione n. R (95) 15 del Comitato dei ministri sulla preparazione, uso e garanzia di qualità degli emocomponenti, adottata il 12 ottobre 1995.»

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 febbraio 2018. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

16CE1860



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1215 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

**che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2016) 4576]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il 24 giugno 2011 la società Bayer CropScience AG ha presentato all'autorità competente del Belgio, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia FG72 (di seguito «la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata FG72 in prodotti contenenti o costituiti da tale soia diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione.
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda contiene i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti all'allegato II di detta direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio per gli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (4) Il 16 luglio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 <sup>(3)</sup>. Essa ha concluso che la soia geneticamente modificata FG72, quale descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione convenzionale e altre varietà di soia non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti nocivi sulla salute umana e animale e sull'ambiente nel contesto del campo di applicazione della domanda.
- (5) L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Nel suo parere l'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto dei prodotti.

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> EFSA GMO Panel (gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati dell'EFSA), 2015. *Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-BE-2011-98) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean FG72 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Bayer*. [Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-BE-2011-98), presentata dalla Bayer in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, relativa all'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata FG72 resistente agli erbicidi, destinata all'uso come alimento o come mangime, all'importazione e alla lavorazione.] EFSA Journal 2015; 13 (7):4167, 29 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4167.



- (7) In base a tali considerazioni è opportuno rilasciare l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72.
- (8) A ciascun organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (9) Secondo il parere dell'EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata FG72 non sembrano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da soia FG72, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
- (10) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contiene disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità per tali prodotti sono fissate nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e quelle relative alla tracciabilità per alimenti e mangimi ottenuti da OGM sono stabilite nell'articolo 5.
- (11) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per l'immissione sul mercato e/o l'uso e la manipolazione di alimenti e mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato o le condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti sull'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (13) La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing House*) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (14) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla soia geneticamente modificata (*Glycine max* (L.) Merr.) FG72, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MST-FGØ72-2 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



*Articolo 2***Autorizzazione**

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MST-FGØ72-2;
- b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MST-FGØ72-2;
- c) soia MST-FGØ72-2 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3***Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MST-FGØ72-2, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto nell'allegato, lettera h).

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la società Bayer CropScience AG.



*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 8***Destinatario**

La società Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel-Strasse 50, D — 40789 Monheim am Rhein, Germania, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Bayer CropScience AG

Indirizzo: Alfred-Nobel-Strasse 50, D — 40789 Monheim am Rhein — Germania.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MST-FGØ72-2;
- 2) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MST-FGØ72-2;
- 3) soia MST-FGØ72-2 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La soia geneticamente modificata MST-FGØ72-2, quale descritta nella domanda, esprime la proteina 2mEPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato, e la proteina HPPD W336, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di isoxaflutolo.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MST-FGØ72-2, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2), lettera a).

d) **Metodo di rilevamento**

- 1) Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale per la quantificazione della soia MST-FGØ72-2;
- 2) convalidato dal laboratorio di riferimento dell'Unione istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 sul DNA genomico estratto da semi di soia MST-FGØ72-2 pubblicato all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: AOCS 0610-A3 e AOCS 0707-A6 accessibili tramite l'*American Oil Chemists Society* all'indirizzo: <http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248>.

e) **Identificatore unico**


MST-FGØ72-2

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato*].

g) **Condizioni o restrizioni per l'immissione sul mercato, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti**

Non applicabile.



**h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*].

**i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per l'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non applicabile.

*Nota:* in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

**16CE1861**

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1216 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-87708-9 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4580]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 23 marzo 2012 la società Monsanto Europe SA ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON 87708 × MON 89788 (di seguito «la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 in prodotti contenenti o costituiti da tale soia diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione.
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda contiene i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti all'allegato II di detta direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio per gli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (4) Il 18 giugno 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788, quale descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione convenzionale e altre varietà di soia non geneticamente modificate per quanto riguarda i potenziali effetti nocivi sulla salute umana e animale e sull'ambiente nel contesto del campo di applicazione della domanda <sup>(3)</sup>.
- (5) L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Nel suo parere l'EFSA è giunta inoltre alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto dei prodotti.
- (7) In base a tali considerazioni è opportuno rilasciare l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788.

<sup>(1)</sup> G.U.L. 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (G.U.L. 106 del 17.4.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> *Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2012-108) for the placing on the market of herbicide tolerant genetically modified soybean MON 87708 × MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto.* [Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-180), presentata dalla Monsanto in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, relativa all'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 resistente agli erbicidi, destinata all'uso come alimento o come mangime, all'importazione e alla lavorazione.] EFSA Journal 2015;13(6):4136, 26 pp. doi: 10.2903/j.efs.2015.4136.



- (8) A ciascun organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (9) Secondo il parere dell'EFSA, per gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 non sembrano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. Tuttavia, al fine di garantire che l'utilizzo di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON 87708 × MON 89788, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non sono destinati alla coltivazione.
- (10) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contiene disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità per tali prodotti sono fissate nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e quelle relative alla tracciabilità per alimenti e mangimi ottenuti da OGM sono stabilite nell'articolo 5.
- (11) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per l'immissione sul mercato e/o l'uso e la manipolazione di alimenti e mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato o le condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e) e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti sull'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (13) La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing House*) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (14) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

### Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Alla soia geneticamente modificata (*Glycine max* (L.) Merr.) MON 87708 × MON 89788, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-87708-9 × MON-89788-1 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



*Articolo 2***Autorizzazione**

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1;
- b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1;
- c) soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3***Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

*Articolo 4***Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto nell'allegato, lettera h).

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5***Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 6***Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la società Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d'America.



*Articolo 7***Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.


*Articolo 8***Destinatario**

La società Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

—



## ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Monsanto Europe SA.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles — Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1;
- 2) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1;
- 3) soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La soia geneticamente modificata MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, come descritta nella domanda, esprime le proteine DMO, che conferiscono tolleranza agli erbicidi a base di dicamba, e la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia»;
- 2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

d) **Metodo di rilevamento**

- 1) Metodi quantitativi, evento-specifici, basati sulla PCR in tempo reale, per la soia MON-877Ø8-9 e MON-89788-1; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati su DNA genomico estratto dai semi di soia MON-877Ø8-9 × MON-89788-1;
- 2) convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: AOCS 0311-A e AOCS 0906-A (per MON-877Ø8-9) e AOCS 0906-B e AOCS 0906-A (per MON-89788-1) accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: <http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248>.

e) **Identificatore unico**

MON-877Ø8-9 × MON-89788-1.

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato*].



g) **Condizioni o restrizioni all'immissione sul mercato, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non pertinente.

h) **Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.


[Link: *piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati*].

i) **Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per l'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano**

Non pertinente.

*Nota:* in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

16CE1862



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1217 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2016

che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-87705-6 × MON-89788-1) in conformità al regolamento (CE) No 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4582]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 agosto 2011 la società Monsanto Europe SA ha presentato all'autorità competente dei Paesi Bassi, in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, articoli 5 e 17, una domanda di immissione sul mercato di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON 87705 × MON 89788 (di seguito «la domanda»).
- (2) La domanda riguarda anche l'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 in prodotti contenenti o costituiti da tale soia diversi dagli alimenti e dai mangimi e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia, ad eccezione della coltivazione
- (3) In conformità all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1829/2003, la domanda contiene i dati e le informazioni richiesti dagli allegati III e IV della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, nonché le informazioni e le conclusioni sulla valutazione dei rischi effettuata secondo i principi stabiliti all'allegato II di detta direttiva. La domanda contiene inoltre un piano di monitoraggio per gli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.
- (4) Il 16 luglio 2015 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso un parere favorevole in conformità agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003 <sup>(3)</sup>. Essa ha concluso che la soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788, quale descritta nella domanda, è sicura quanto la sua versione non geneticamente modificata e altre varietà di soia non geneticamente modificate, per quanto riguarda i potenziali effetti nocivi sulla salute umana e animale e sull'ambiente nel contesto del campo di applicazione della domanda.
- (5) L'EFSA ha tenuto conto nel suo parere di tutte le questioni e preoccupazioni specifiche sollevate dagli Stati membri nell'ambito della consultazione delle autorità nazionali competenti, in conformità all'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (6) Nel suo parere l'EFSA è giunta anche alla conclusione che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme all'uso previsto dei prodotti.
- (7) L'EFSA ha inoltre raccomandato che venga attuato un piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato, incentrato sulla raccolta di dati sui consumi della popolazione europea.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

<sup>(3)</sup> *Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-NL-2011-110) for the placing on the market of the herbicide-tolerant, increased oleic acid genetically modified soybean MON 87705 × MON 89788 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto.* [Parere scientifico sulla domanda (EFSA-GMO-NL-2010-180), presentata dalla Monsanto in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003, relativa all'immissione sul mercato di soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 ad alto contenuto di acido oleico, resistente agli erbicidi e destinata all'uso come alimento o come mangime, all'importazione e alla lavorazione.] EFSA Journal 2015; 13(7):4178, 30 pp. doi:10.2903/j.efsa.2015.4178




- (8) In base a tali considerazioni è opportuno rilasciare l'autorizzazione ai prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788.
- (9) A ciascun organismo geneticamente modificato (OGM) dovrebbe essere assegnato un identificatore unico, come stabilito nel regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (10) Gli alimenti, gli ingredienti alimentari e i mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON 87705 × MON 89788 dovrebbero essere etichettati conformemente ai requisiti previsti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (11) In base al parere dell'EFSA, che conferma che la composizione degli acidi grassi dei semi di soia MON 87705 × MON 89788 e dell'olio ottenuto da tali semi è stata modificata rispetto alla versione convenzionale, un'etichettatura specifica sembra necessaria in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (12) L'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> contiene disposizioni in materia di etichettatura per i prodotti contenenti o costituiti da OGM. Le disposizioni in materia di tracciabilità per tali prodotti sono fissate nell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, e quelle relative alla tracciabilità per alimenti e mangimi ottenuti da OGM sono stabilite nell'articolo 5.
- (13) Al fine di garantire che l'utilizzo di tali prodotti avvenga nel rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione rilasciata con la presente decisione, all'etichettatura dei prodotti contenenti o costituiti dagli OGM per i quali è richiesta l'autorizzazione, ad eccezione dei prodotti alimentari, dovrebbe essere aggiunta una dicitura che indichi chiaramente che i prodotti in questione non devono essere utilizzati per la coltivazione.
- (14) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente alla decisione 2009/770/CE della Commissione <sup>(3)</sup>. Il parere dell'EFSA non giustifica l'imposizione di condizioni o restrizioni specifiche per l'immissione sul mercato e/o l'uso e la manipolazione di alimenti e mangimi, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione sul mercato o le condizioni specifiche per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti e/o aree geografiche, secondo quanto disposto all'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e all'articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (15) Il titolare dell'autorizzazione dovrebbe presentare anche relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
- (16) È opportuno che tutte le informazioni pertinenti sull'autorizzazione dei prodotti vengano inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, istituito dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
- (17) La presente decisione deve essere notificata attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing House*) alle parti contraenti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica, in conformità all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (18) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Poiché è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24).

<sup>(3)</sup> Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 21.10.2009, pag. 9).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Organismo geneticamente modificato e identificatore unico**

Alla soia geneticamente modificata (*Glycine max* (L.) Merr.) MON 87705 × MON 89788, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.

*Articolo 2*

**Autorizzazione**

Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati, alle condizioni stabilite nella presente decisione, i seguenti prodotti:

- a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1;
- b) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1;
- c) soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

*Articolo 3*

**Etichettatura**

1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia».
2. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «ricco di grassi monoinsaturi e povero di grassi polinsaturi» figura dopo il nome dell'organismo sull'etichetta dei prodotti o, se del caso, nei documenti che li accompagnano.
3. La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

*Articolo 4*

**Monitoraggio degli effetti ambientali**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali, come disposto nell'allegato, lettera h).
2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio, in conformità alla decisione 2009/770/CE.

*Articolo 5*

**Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003**

1. Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché sia elaborato e attuato il piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato dell'olio di soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, come disposto nell'allegato, lettera g).



2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste nel piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per la durata dell'autorizzazione.

*Articolo 6*

**Registro comunitario**

Le informazioni indicate nell'allegato della presente decisione sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, come disposto all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

*Articolo 7*

**Titolare dell'autorizzazione**

Il titolare dell'autorizzazione è la società Monsanto Europe SA, Belgio, in rappresentanza della Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

*Articolo 8*

**Validità**

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

*Articolo 9*

**Destinatario**

La società Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



## ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Nome: Monsanto Europe SA.

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles — Belgio

Per conto di Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

- 1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1;
- 2) mangimi contenenti, costituiti od ottenuti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1;
- 3) soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 in prodotti che la contengano o ne sono costituiti, per tutti gli usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

La soia geneticamente modificata MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, come descritta nella domanda, ha un'espressione ridotta di enzimi FAD2 (acido grasso Δ12-desaturasi) e FATB (palmitoil ACP tioesterasi), che si traduce in un profilo ad alto contenuto di acido oleico e a basso contenuto di acido linoleico ed esprime la proteina CP4 EPSPS che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c) **Etichettatura**

- 1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «soia»;
- 2) ai fini dei requisiti in materia di etichettatura fissati all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1829/2003, la dicitura «ricco di grassi monoinsaturi e povero di grassi polinsaturi» figura dopo il nome dell'organismo sull'etichetta dei prodotti o, se del caso, nei documenti che li accompagnano;
- 3) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti da soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1, ad eccezione dei prodotti di cui all'articolo 2), lettera a).

d) **Metodo di rilevamento**


- 1) Metodi evento-specifici, basati sulla PCR in tempo reale, per quantificazione della soia MON-877Ø5-6 e MON-89788-1; i metodi di rilevamento sono convalidati sui singoli eventi e verificati su DNA genomico estratto dai semi di soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1;
- 2) convalidati dal laboratorio di riferimento dell'Unione istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicato all'indirizzo: <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx>;
- 3) materiale di riferimento: AOCS 0210-A e AOCS 0906-A (per MON-877Ø8-9) e AOCS 0906-B e AOCS 0906-A (per MON-89788-1) accessibili attraverso l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: <http://www.aocs.org/LabServices/content.cfm?ItemNumber=19248>.

e) **Identificatore unico**

MON-877Ø5-6 × MON-89788-1.

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica**

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (*Biosafety Clearing-House*), numero di registro: *pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati una volta notificato*].



**g) Condizioni o restrizioni per l'immissione sul mercato, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti**

Monitoraggio successivo all'immissione sul mercato a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003


- 1) Il titolare dell'autorizzazione provvede a raccogliere le seguenti informazioni:
  - i) le quantità di olio di soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 e di soia MON-877Ø5-6 × MON-89788-1 destinata all'estrazione di olio importate nell'Unione europea per l'immissione sul mercato come prodotti alimentari o in prodotti destinati all'alimentazione;
  - ii) nel caso di importazioni di prodotti di cui al punto i), i risultati delle ricerche nella banca dati FAOSTAT sulle quantità di olio vegetale consumate per Stato membro, incluse le variazioni delle quantità dei diversi tipi di oli consumati.
- 2) Il titolare dell'autorizzazione riesamina, in base alle informazioni raccolte e presentate, la valutazione nutrizionale condotta nel quadro della valutazione del rischio.

**h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: [piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati](#)].

*Nota:* in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Tali modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

**16CE1863**

## DECISIONE (UE) 2016/1218 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e l'articolo 218, paragrafo 8,

visto l'atto di adesione del 2005, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra (il «protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri il 18 giugno 2015.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione <sup>(1)</sup>.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

---

<sup>(1)</sup> Il protocollo è accluso alla decisione relativa alla firma.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1219 DELLA COMMISSIONE****del 26 luglio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 499/96 del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca, originari dell'Islanda <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/837 del 21 aprile 2016 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda.
- (2) Il testo del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (di seguito «il protocollo aggiuntivo»), allegato alla decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, stabilisce il rinnovo di tre contingenti tariffari esenti da dazio che erano scaduti il 30 aprile 2014 e un nuovo contingente tariffario esente da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione europea di taluni pesci e prodotti della pesca originari dell'Islanda.
- (3) Ai sensi del protocollo aggiuntivo, i volumi dei contingenti tariffari riguardanti il periodo compreso tra il 1º maggio 2014 e la data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo sono ripartiti proporzionalmente e messi a disposizione per il periodo compreso tra la data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo e il 30 aprile 2021. Il protocollo aggiuntivo non prevede l'eventuale riporto di volumi residui di un contingente tariffario a un successivo periodo di applicazione.
- (4) È necessario modificare il regolamento (CE) n. 499/96 per dare attuazione ai contingenti tariffari stabiliti dal protocollo aggiuntivo.
- (5) I contingenti tariffari dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data in cui diventa effettiva l'applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo fino al 30 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo aggiuntivo di cui all'articolo 3 della decisione (UE) 2016/837 del Consiglio.

<sup>(1)</sup> G.U. L 75 del 23.3.1996, pag. 8.

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2016/837 del Consiglio, del 21 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (G.U. L 141 del 28.5.2016, pag. 1).



- (6) Il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> ha abrogato il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio <sup>(2)</sup> e ha posto fine al regime dei prezzi di riferimento per i prodotti della pesca. È pertanto necessario sopprimere la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 499/96 riguardante il rispetto dei prezzi di riferimento.
- (7) Il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda, che definisce la nozione di prodotti originari e stabilisce i metodi di cooperazione amministrativa, è stato modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 del 17 febbraio 2016 <sup>(3)</sup>. È quindi necessario stabilire che si applica il protocollo n. 3 modificato.
- (8) Le norme di gestione dei contingenti tariffari sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione <sup>(4)</sup>, che sostituisce il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione <sup>(5)</sup> a decorrere dal 1° maggio 2016. È opportuno modificare l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 499/96 per tener conto delle nuove norme.
- (9) È opportuno modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96 per tenere conto delle modifiche dei codici della nomenclatura combinata («codici NC») previste dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio <sup>(6)</sup>, nonché delle suddivisioni TARIC. Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire integralmente l'allegato del regolamento (CE) n. 499/96.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 499/96 è così modificato:

1) l'articolo 1 è così modificato:

- a) il paragrafo 2 è soppresso;
- b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si applica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, modificato dalla decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016 <sup>(\*)</sup>».

<sup>(\*)</sup> Decisione del Comitato misto UE-Islanda n. 1/2016, del 17 febbraio 2016, che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66).»;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

<sup>(3)</sup> GU L 72 del 17.3.2016, pag. 66.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).



2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari di cui al presente regolamento sono gestiti conformemente al disposto degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (\*).

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;

3) l'articolo 3 è soppresso;

4) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



## ALLEGATO


## «ALLEGATO

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura «ex», il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione.


Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0792	ex 0303 51 00	10 20	Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ) congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla lavorazione industriale <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	Dall'1.1 al 31.12	950	0
09.0812	0303 51 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi <sup>(2)</sup>	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 050 1 400 1 400 1 400 1 400	0
09.0793	0302 13 00 0302 14 00 0304 41 00 0304 81 00		Pesci freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi) e filetti freschi, refrigerati o congelati di: Salmoni del Pacifico ( <i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i> ), salmoni dell'Atlantico ( <i>Salmo salar</i> ) e salmoni del Danubio ( <i>Hucho hucho</i> )	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0794	0302 23 00 0302 24 00 0302 29		Freschi o refrigerati: Sogliole ( <i>Solea</i> spp.) Rombi ( <i>Psetta maxima</i> ), rombi gialli ( <i>Lepidorhombus</i> spp.) e altri pesci di forma appiattita	Dall'1.1 al 31.12	250	0




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	ex 0302 56 00	10	Melù ( <i>Micromesistius poutassou</i> )			
	0303 32 00		Congelati: Passere di mare ( <i>Pleuronectes platessa</i> )			
	0303 55 30		Sugarelli inca o del Pacifico ( <i>Trachurus murphyi</i> )			
	ex 0303 55 90	90	Altri pesci, esclusi i suri (sugarelli) ( <i>Caranx trachurus</i> )			
	0303 56 00		Cobia ( <i>Rachycentron canadum</i> )			
	0303 69 90		Altri pesci			
	0303 89 90					
	0303 82 00		Razze ( <i>Rajidae</i> )			
	0303 83 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0303 84 90		Spigole diverse dalla spigola della specie <i>Dicentrarchus labrax</i>			
	0303 89 55		Orate ( <i>Sparus aurata</i> )			
	0304 31 00		Filetti, freschi o refrigerati, di: Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.)			
	0304 32 00		Pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)			
	0304 33 00		Persico del Nilo ( <i>Lates niloticus</i> )			
	0304 39 00		Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Myllopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.)			
	0304 42 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 49 10		Altri pesci di acqua dolce			
	0304 43 00		Pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi)			



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 44 30		Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )			
	0304 44 90		Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, esclusi i merluzzi bianchi ( <i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i> ) e i pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 45 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 46 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 49 50		Scorfani ( <i>Sebastes</i> spp)			
	ex 0304 49 90	30 40 50 60 70 90	Altri pesci, esclusi le aringhe e gli sgombri			
	0304 53 00		Carne di pesci (anche tritata), fresca o refrigerata, di:  Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae			
	0304 54 00		Pesci spada ( <i>Xiphias gladius</i> )			
	0304 55 00		Austromerluzzi ( <i>Dissostichus</i> spp.)			
	0304 59 90		Altri pesci, esclusi pesci di acqua dolce e lati di aringhe			
	0304 61 00		Filetti congelati di:  Tilapia ( <i>Oreochromis</i> spp.)			
	0304 62 00		Pesci gatto ( <i>Pangasius</i> spp., <i>Silurus</i> spp., <i>Clarias</i> spp., <i>Ictalurus</i> spp.)			
	0304 63 00		Persico del Nilo ( <i>Lates niloticus</i> )			



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
	0304 69 00		Carpe ( <i>Cyprinus carpio</i> , <i>Carassius carassius</i> , <i>Ctenopharyngodon idellus</i> , <i>Hypophthalmichthys</i> spp., <i>Cirrhinus</i> spp., <i>Mylopharyngodon piceus</i> ), anguille ( <i>Anguilla</i> spp.) e pesci testa di serpente ( <i>Channa</i> spp.)			
	0304 82 50		Trote delle specie <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>			
	0304 89 10		Altri pesci di acqua dolce			
			Carne congelata di:			
	0304 95 21		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus macrocephalus</i>			
	0304 95 25		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i>			
	0304 95 29		Merluzzi bianchi della specie <i>Gadus morhua</i> e pesci della specie <i>Boreogadus saida</i>			
	0304 95 40		Merluzzi carbonari ( <i>Pollachius virens</i> )			
	0304 95 50		Naselli del genere <i>Merluccius</i>			
	0304 95 60		Melù o potassolo ( <i>Micromesistius poutassou</i> o <i>Gadus poutassou</i> )			
	ex 0304 95 90	11 13 17 19 90	Altri pesci, esclusi i naselli del genere <i>Urophycis</i> spp.			
	ex 0304 99 99	20 25 30 40 50 65 69 70 90	Altri pesci, esclusi gli sgombrì ( <i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i> )			



Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0811	0304 49 50		Filetti di scorfani ( <i>Sebastes</i> spp.), freschi o refrigerati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	2 211	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	2 948	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	2 948	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	2 948	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 948	
09.0795	0305 61 00		Aringhe ( <i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i> ), salate, ma non secche né affumicate, e aringhe in salamoia	Dall'1.1 al 31.12	1 750	0
09.0796	0306 15 90		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0810	0306 15 90		Scampi ( <i>Nephrops norvegicus</i> ), congelati, esclusi quelli affumicati	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017	1 106	0
				Dall'1.5.2017 al 30.4.2018	1 474	
				Dall'1.5.2018 al 30.4.2019	1 474	
				Dall'1.5.2019 al 30.4.2020	1 474	
				Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	1 474	




Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingente (%)
09.0797	1604 12 91 1604 12 99		Preparazioni o conserve di aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, esclusi i filetti di aringhe crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	Dall'1.1 al 31.12	2 400	0
09.0798	1604 17 00 1604 19 97  ex 1604 20 90	20 30 35 50 60 90	Preparazioni o conserve di anguille e altre preparazioni o conserve di pesci, interi o in pezzi, ma non tritati  Altre preparazioni o conserve di pesci, esclusi aringhe e sgombri	Dall'1.1 al 31.12	50	0
09.0700	1604 20 90		Altre preparazioni e conserve di pesci	Dall'1.8.2016 al 30.4.2017 Dall'1.5.2017 al 30.4.2018 Dall'1.5.2018 al 30.4.2019 Dall'1.5.2019 al 30.4.2020 Dall'1.5.2020 al 30.4.2021	2 764 3 685 3 685 3 685 3 685	0

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni dell'Unione europea in materia [cfr. articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1)].

(<sup>2</sup>) Poiché l'aliquota del dazio Nazione più favorita (NPF) è pari a zero dal 15 febbraio al 15 giugno, il beneficio del contingente tariffario non è concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel corso di questo periodo.»

16CE1865



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1220 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

relativo all'autorizzazione della L-treonina ottenuta da *Escherichia coli* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 82/471/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> siano valutati nuovamente.
- (2) La L-treonina è stata autorizzata per un periodo illimitato a norma della direttiva 82/471/CEE dalla direttiva 88/485/CEE della Commissione <sup>(3)</sup> ed è successivamente stata inserita nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate delle domande di rivalutazione della L-treonina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Sono state presentate domande anche per l'autorizzazione della L-treonina per tutte le specie animali in conformità all'articolo 7 di tale regolamento. Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le domande riguardano l'autorizzazione della L-treonina ottenuta da *Escherichia coli* DSM 25086, *Escherichia coli* FERM BP-11383, *Escherichia coli* FERM BP-10942, *Escherichia coli* NRRL B-30843, *Escherichia coli* KCCM11133P, *Escherichia coli* DSM 25085, *Escherichia coli* CGMCC 3703 o *Escherichia coli* CGMCC 7.58 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».
- (5) Nelle sue opinioni del 9 luglio 2013 <sup>(4)</sup>, 29 gennaio 2014 <sup>(5)</sup>, 9 settembre 2014 <sup>(6)</sup>, 9 settembre 2015 <sup>(7)</sup>, 1 dicembre 2015 <sup>(8)</sup> e 19 aprile 2016 <sup>(9)</sup> l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, la L-treonina ottenuta da *Escherichia coli* DSM 25086, *Escherichia coli* FERM BP-11383, *Escherichia coli* FERM BP-10942, *Escherichia coli* NRRL B-30843, *Escherichia coli* KCCM11133P, *Escherichia coli* DSM 25085, *Escherichia coli* CGMCC 3703 ed *Escherichia coli* CGMCC 7.58 non ha effetti nocivi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che il suo impiego può essere considerato un'efficace fonte dell'aminoacido treonina per l'alimentazione animale; perché sia completamente efficace nei ruminanti, la L-treonina supplementare deve essere protetta dalla degradazione nel rumine. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

<sup>(1)</sup> GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Direttiva 88/485/CEE della Commissione, del 26 luglio 1988, che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 239 del 30.8.1988, pag. 36).

<sup>(4)</sup> *Efsa Journal* 2013; 11(7):3319.


<sup>(5)</sup> *Efsa Journal* 2014; 12(2):3564.

<sup>(6)</sup> *Efsa Journal* 2014; 12(10):3825.

<sup>(7)</sup> *Efsa Journal* 2015; 13(9):4236.

<sup>(8)</sup> *Efsa Journal* 2016; 14(1):4344.

<sup>(9)</sup> *Efsa Journal* 2016; 14(5):4470.



- (6) Nei suoi pareri l'Autorità ha espresso timore in merito alla sicurezza della L-treonina per le specie bersaglio, se somministrata nell'acqua da bere. L'Autorità non ha tuttavia proposto alcun tenore massimo di L-treonina. Quindi, nel caso in cui la sostanza sia somministrata nell'acqua da bere, è opportuno avvertire l'utilizzatore di tenere in considerazione il contributo di aminoacidi essenziali alla dieta.
- (7) La valutazione della L-treonina dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della L-treonina, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### **Autorizzazione**

La sostanza di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata quale additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

#### Articolo 2

##### **Misure transitorie**

1. La L-treonina autorizzata dalla direttiva 88/485/CEE e le premiscele contenenti tale sostanza possono essere immesse sul mercato fino al 16 maggio 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegate fino a esaurimento delle scorte.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 16 agosto 2017 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza di cui al paragrafo 1 possono essere immessi sul mercato fino al 16 agosto 2018 in conformità alla normativa applicabile prima del 16 agosto 2016 e possono continuare a essere impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

#### Articolo 3

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

*Per la Commissione*


*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER




## ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula, chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3c410	—	L-treonina	<p><i>Composizione dell'additivo:</i>            Polvere con un tenore minimo del 98 % di L-treonina (sulla sostanza secca).</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva:</i>            L-treonina prodotta mediante fermentazione di <i>Escherichia coli</i> DSM 25086 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-11383 o <i>Escherichia coli</i> FERM BP-10942 o <i>Escherichia coli</i> NRRL B-30843 o <i>Escherichia coli</i> KCCM 11133P o <i>Escherichia coli</i> DSM 25085 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 3703 o <i>Escherichia coli</i> CGMCC 7.58.</p> <p>Formula chimica: C<sub>4</sub>H<sub>9</sub>NO<sub>3</sub>            Numero CAS: 72-19-5</p> <p><i>Metodi di analisi (1):</i>            Per la determinazione della L-treonina nell'additivo per mangimi:            — Food Chemical Codex «L-treonina, monografia» e            — metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180.</p>	Tutte le specie	—	—	—	<p>1. La L-treonina può essere immessa sul mercato e utilizzata come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi da inalazione cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Laddove i rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, compresi quelli di protezione dell'apparato respiratorio.</p> <p>3. La L-treonina può essere utilizzata anche nell'acqua da bere.</p> <p>4. Indicazioni che devono figurare sull'etichetta dell'additivo:            Tenore di umidità.</p>	16.8.2026

**Categoria di additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.**

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la determinazione della treonina nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV/FD) — EN ISO 17180 e</li> <li>— cromatografia a scambio ionico associata a derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione <sup>(1)</sup> (allegato III, parte F)</li> </ul> <p>Per la determinazione della treonina in premiscele, mangimi composti, materie prime per mangimi e acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— metodo di cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione fotometrica (IEC-UV): regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</li> </ul>					<p>5. Indicazioni che devono figurare sull'etichettatura dell'additivo e delle premiscele: «Se l'additivo è somministrato con acqua da bere, è opportuno evitare l'eccesso di proteine.»</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eum/food-additives/evaluation-reports>  
 (2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1221 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA


Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	177,7	
	ZZ	177,7	
0707 00 05	TR	116,3	
	ZZ	116,3	
0709 93 10	TR	142,8	
	ZZ	142,8	
0805 50 10	AR	171,4	
	AU	158,0	
	CL	158,6	
	MA	157,0	
	TR	164,0	
	UY	131,7	
	ZA	176,2	
	ZZ	159,6	
0806 10 10	BR	269,1	
	EG	241,5	
	MA	243,6	
	ZZ	251,4	
	0808 10 80	AR	142,4
0808 10 80	BR	103,7	
	CL	127,8	
	CN	74,5	
	NZ	141,7	
	US	157,1	
	ZA	102,8	
	ZZ	121,4	
	0808 30 90	AR	106,7
		CL	121,5
		NZ	171,3
TR		177,8	
ZA		106,7	
0809 10 00	ZZ	136,8	
	TR	198,2	
	ZZ	198,2	
0809 29 00	TR	258,6	
	US	535,2	
	ZA	271,2	
	ZZ	355,0	



(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0809 30 10, 0809 30 90	TR	120,5
	ZZ	120,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**16CE1867**

## DECISIONE (UE) 2016/1222 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

che stabilisce che la Spagna non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>, adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.
- (3) Il 27 aprile 2009 il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha deciso, a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea, che il disavanzo della Spagna era eccessivo e ha emanato una raccomandazione ai fini della correzione del disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2012, a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, di tale trattato. Da allora il Consiglio ha adottato tre raccomandazioni rivolte alla Spagna (il 2 dicembre 2009, il 10 luglio 2012 e il 21 giugno 2013), sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che hanno prorogato il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2013, al 2014 e al 2016. In tutte e tre le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che la Spagna avesse dato seguito effettivo alla raccomandazione, ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche <sup>(2)</sup>.
- (4) Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013, il Consiglio raccomandava alla Spagna di conseguire un obiettivo di disavanzo nominale espresso in percentuale del PIL pari al 6,5 % nel 2013, al 5,8 % nel 2014, al 4,2 % nel 2015 e al 2,8 % nel 2016, che fosse in linea con un miglioramento del saldo strutturale pari rispettivamente all'1,1 % del PIL nel 2013, allo 0,8 % del PIL nel 2014, allo 0,8 % del PIL nel 2015 e all'1,2 % del PIL nel 2016, sulla base delle previsioni della primavera 2013 della Commissione estese al 2016. Per conseguire tale miglioramento, la Spagna era invitata ad attuare ulteriori misure pari al 2 %, all'1 % e all'1,5 % del PIL rispettivamente nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Si chiedeva inoltre alla Spagna: i) di rafforzare l'efficacia del quadro istituzionale aumentando ulteriormente la trasparenza nell'attuazione della legge sulla stabilità di bilancio e istituendo un consiglio di bilancio indipendente con compiti di analisi, consulenza e controllo della conformità della politica di bilancio alle norme in materia stabilite a livello nazionale e di UE; ii) di adottare provvedimenti concreti per contenere l'aumento del disavanzo strutturale nella previdenza sociale, e iii) di prestare maggiore attenzione ad un risanamento propizio alla crescita, anche effettuando revisioni sistematiche della spesa e del regime fiscale. Infine, per garantire il successo della strategia di risanamento del bilancio, la raccomandazione sottolineava anche l'importanza di sostenere tale risanamento con ampie riforme strutturali, in linea con le raccomandazioni del Consiglio alla Spagna nell'ambito del semestre europeo e della procedura per gli squilibri macroeconomici.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

<sup>(2)</sup> Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi della Spagna sono consultabili al seguente indirizzo: [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/deficit/countries/spain\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm)



- (5) Secondo le previsioni della primavera 2013 della Commissione, estese al 2016, sulle quali si basa la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, l'economia spagnola si sarebbe dovuta contrarre dell'1,5 % nel 2013 prima di aumentare rispettivamente dello 0,9 %, dell'1,4 % e dell'1,9 % nei tre anni successivi. La crescita prevista del PIL nominale era pari allo 0,1 % e al 2,0 % rispettivamente nel 2013 e nel 2014, e al 2,6 % e al 3,2 % nei due anni successivi.
- (6) Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013, il Consiglio aveva fissato al 1° ottobre 2013 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. Il 15 novembre 2013, sulla base delle sue previsioni dell'autunno 2013, la Commissione è giunta alla conclusione che la Spagna aveva adottato misure efficaci per rispettare tale raccomandazione, ma che sussistevano rischi di non conformità nel 2014. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che in quel momento non fossero necessarie ulteriori iniziative nel quadro della procedura per i disavanzi eccessivi. Da allora la procedura per i disavanzi eccessivi è stata sospesa.
- (7) I rischi di mancato rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 sono stati nuovamente evidenziati nelle valutazioni successive. Nel luglio 2014 il Consiglio ha concluso che le misure a sostegno della strategia di bilancio indicata nel programma di stabilità per il 2014 dovevano essere ulteriormente specificate e che erano necessari sforzi supplementari per conformarsi appieno a tale raccomandazione. Sulla base della valutazione del programma di stabilità 2015, nel luglio 2015 il Consiglio ha concluso che sussisteva il rischio che la Spagna non potesse ottemperare alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. Analogamente, tutti i pareri della Commissione sui progetti di piani di bilancio della Spagna per il 2014, il 2015 e il 2016 hanno concluso che la Spagna rischiava di non rispettare le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare, la Commissione ha sottolineato che sussistevano rischi connessi al fatto che lo sforzo strutturale previsto nei piani era inferiore a quello raccomandato dal Consiglio. Inoltre la Commissione ha segnalato rischi di non conseguimento degli obiettivi di disavanzo nominale.
- (8) Il 9 marzo 2016, sulla base delle sue previsioni dell'inverno 2016, la Commissione ha anche concluso che sussisteva un rischio di mancato rispetto del termine stabilito per correggere il disavanzo eccessivo, alla luce delle previsioni di superamento ancora significativo dell'obiettivo intermedio di disavanzo nominale per il 2015 del 4,2 % del PIL e considerato che lo sforzo di bilancio realizzato fino a quel momento era molto al di sotto di quanto raccomandato. Su tale base, la Commissione ha rivolto alla Spagna la raccomandazione di intensificare gli sforzi per garantire il rispetto della raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. A tal fine è stato raccomandato alla Spagna: i) di adottare misure per garantire la correzione tempestiva e duratura del disavanzo eccessivo, anche avvalendosi appieno, se del caso, degli strumenti preventivi e correttivi stabiliti nella legge di stabilità spagnola per controllare gli scostamenti al livello delle amministrazioni sub-centrali dai rispettivi obiettivi di disavanzo, debito e regole di spesa, e ii) di riferire alla Commissione in merito alle misure adottate in seguito alla sua raccomandazione nella versione aggiornata del documento programmatico di bilancio 2016 o, al più tardi, in un'apposita sezione dell'imminente programma di stabilità 2016.
- (9) Una nuova valutazione del seguito dato dalla Spagna alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2016 ha concluso quanto segue:
- sulla base dei dati notificati dalla Spagna nella primavera 2016 e convalidati dalla Commissione (Eurostat) il 21 aprile 2016, il disavanzo pubblico è stato pari al 5,9 % del PIL nel 2014 e al 5,1 % del PIL nel 2015, al di sopra degli obiettivi intermedi stabiliti dal Consiglio, rispettivamente del 5,8 % e del 4,2 % del PIL. Sul disavanzo del 2014 hanno inciso una revisione al ribasso del PIL nominale al momento della seconda notifica della procedura per i disavanzi eccessivi nell'ottobre del 2015 e operazioni nel settore finanziario a incremento del disavanzo corrispondenti allo 0,1 % del PIL. La politica di bilancio espansionista nel 2015 ha avuto un forte impatto sul risultato di bilancio.
  - Sulla base delle previsioni della primavera 2016 della Commissione, la variazione del saldo strutturale nel 2015 è stimata a - 1,0 % del PIL ed è nettamente inferiore allo 0,8 % del PIL raccomandato dal Consiglio. La variazione cumulativa del saldo strutturale nel periodo 2013-2015 ammontava allo 0,6 % del PIL ed era quindi nettamente inferiore al 2,7 % del PIL raccomandato dal Consiglio. Inoltre lo sforzo strutturale, adeguato in base agli effetti della crescita riveduta del prodotto potenziale e delle entrate straordinarie o delle minori entrate rispetto allo scenario di riferimento su cui si fonda la raccomandazione, è stato molto inferiore a quello raccomandato, attestandosi a - 0,7 % del PIL nel 2015 e a - 0,2 % del PIL nel periodo 2013-2015. Se misurato con il metodo ascendente, lo sforzo di bilancio è stato pari a - 0,5 % del PIL nel 2015 e risulta che non ci sia stato alcuno sforzo nel periodo 2013-2015, rispetto a uno sforzo raccomandato dell'1 % e del 3 % del PIL, rispettivamente. Le misure di risanamento, ad esempio nell'ambito delle riforme della pubblica amministrazione e del sistema pensionistico, non sono state sufficienti a compensare l'impatto di alcune misure espansioniste attuate nel 2015, come la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imprese e un versamento parziale della gratifica natalizia precedentemente trattenuta.




- Nel periodo 2013-2015, l'inflazione in Spagna (misurata con il deflatore del PIL) è stata nettamente inferiore a quella dello scenario macroeconomico di base su cui si fonda la raccomandazione ed è stata addirittura negativa nel 2014 (- 0,4 %), rendendo più difficile il raggiungimento degli obiettivi di bilancio. L'impatto negativo dell'inflazione bassa o addirittura negativa sui risultati di bilancio della Spagna è stato tuttavia ampiamente compensato da una crescita del PIL reale maggiore del previsto, anche grazie alle riforme intraprese in risposta alla crisi e al compimento positivo del programma di assistenza finanziaria. Nonostante un'evoluzione meno dinamica del deflatore del PIL, il livello del PIL nominale nel 2015 è stato inferiore di solo l'1 % rispetto a quanto previsto nello scenario di riferimento, a fronte di un'espansione molto più veloce del PIL reale nello stesso periodo. Inoltre la rapida creazione di posti di lavoro e una composizione della crescita a forte intensità fiscale hanno ulteriormente contribuito alla riduzione del disavanzo.
- Nel complesso, nel corso del 2014 e del 2015, un contesto di tassi d'interesse bassi e una ripresa economica più forte del previsto, grazie anche alle riforme intraprese in risposta alla crisi, al completamento del programma di assistenza finanziaria e agli sviluppi favorevoli del mercato del lavoro, hanno aiutato la Spagna a ridurre il disavanzo pubblico. Allo stesso tempo, il processo di risanamento di bilancio è stato ostacolato da un'inflazione negativa inattesa rispetto allo scenario macroeconomico su cui si fonda la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. I guadagni imprevisi, in particolare nel 2015, non sono tuttavia stati utilizzati per accelerare la riduzione del disavanzo. La politica di bilancio si è invece allentata, in particolare attraverso la riforma fiscale e una crescita dinamica della spesa.
- (10) Secondo le previsioni della primavera 2016 della Commissione, il disavanzo pubblico si attesterà al 3,9 % del PIL nel 2016 e al 3,1 % del PIL nel 2017. Il programma di stabilità 2016 prevede un disavanzo pari al 3,6 % e al 2,9 % del PIL rispettivamente nel 2016 e nel 2017. La Spagna non dovrebbe dunque ottenere una tempestiva e duratura correzione del proprio disavanzo eccessivo nel 2016. Il rapporto tra debito pubblico e PIL è leggermente diminuito, passando dal 99,3 % nel 2014 al 99,2 % nel 2015, grazie alle vendite nette di attività finanziarie, che hanno più che compensato l'impatto dell'aumento del disavanzo ad un ritmo superiore a quello del PIL nominale. Secondo le previsioni della primavera 2016 della Commissione, il rapporto debito/PIL dovrebbe salire ancora nel 2016, fino a raggiungere il 100,3 %, per poi ridiscendere.
- (11) Dal 2012 la Spagna sta rafforzando il proprio quadro di bilancio, tra l'altro per prevenire scostamenti e fare in modo che tutti i livelli di governo rispettino i propri obiettivi di disavanzo, debito e regole di spesa. Dalla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 la Spagna ha ulteriormente rafforzato il proprio quadro di bilancio nazionale modificando la legge di stabilità 2012 per dare incentivi alle amministrazioni pubbliche al fine di ridurre gli arretrati ai fornitori commerciali del settore pubblico e creando un'istituzione di bilancio indipendente (AIReF) nel novembre 2013. Anche se la legge di stabilità spagnola prevede strumenti per prevenire e correggere le deviazioni dagli obiettivi di bilancio nazionali, l'esperienza del 2014 e del 2015 dimostra che tali strumenti avrebbero potuto essere utilizzati in misura maggiore. A seguito della raccomandazione della Commissione del 9 marzo 2016, il governo spagnolo ha iniziato ad applicare nella legge di stabilità disposizioni correttive sui governi regionali che non erano state attuate in precedenza. Inoltre il governo centrale ha adottato tagli di spesa pari a due miliardi di EUR.
- (12) Nel dicembre 2013 la Spagna ha adottato una riforma che prevede la revisione dell'indicizzazione delle pensioni e che introduce dal 2019 un adeguamento automatico delle nuove pensioni dei futuri pensionati per tener conto dell'evoluzione della speranza di vita. Inoltre, a partire da giugno 2013, ha applicato una riforma della pubblica amministrazione al fine di ottenere miglioramenti dell'efficienza. Al tempo stesso, nel 2014 la Spagna ha adottato una riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle imprese, che conteneva alcuni elementi positivi (ad esempio la riduzione del cuneo fiscale), ma non è stata interamente finanziata.
- (13) Ciò consente di concludere che le misure adottate dalla Spagna in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 non sono state sufficienti. La Spagna non ha raggiunto l'obiettivo intermedio per il disavanzo nominale nel 2015 e si prevede che non riuscirà ad eliminare il disavanzo eccessivo entro il 2016. Lo sforzo di bilancio è stato sensibilmente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio e l'orientamento della politica di bilancio è stato espansionista nel 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La Spagna non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.




*Articolo 2*

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
P. KAZIMÍR

**16CE1868**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1223 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2016

**che modifica la decisione 2011/30/UE relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea**

[notificata con il numero C(2016) 4637]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 46, paragrafo 2, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù della decisione 2011/30/UE della Commissione <sup>(2)</sup>, i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della predetta decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro sono stati esentati dagli obblighi di cui all'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per taluni esercizi finanziari a condizione che essi forniscano alle autorità competenti di tale Stato membro una determinata serie di informazioni.
- (2) La Commissione ha svolto valutazioni dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/UE. Le valutazioni sono state realizzate con l'assistenza del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti alla luce dei criteri stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE riguardanti i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri. Dalle suddette valutazioni risulta che i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di Maurizio, Nuova Zelanda e Turchia soddisfano requisiti equivalenti a quelli stabiliti agli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE. È pertanto opportuno considerare tali sistemi equivalenti ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e delle imprese di revisione contabile degli Stati membri.
- (3) È opportuno che lo scopo ultimo della cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi in ordine ai sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile sia il conseguimento di un quadro di reciproco affidamento ai sistemi di controllo dell'altra parte sulla base della loro equivalenza.
- (4) Bermuda, Isole Cayman, Egitto e Russia hanno istituito o stanno istituendo sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione. Tuttavia, a motivo della recente istituzione di tali sistemi, mancano ancora alcune informazioni, le norme non sono pienamente attuate, non sono eseguite ispezioni o non vengono imposte sanzioni. Per procedere a un'ulteriore valutazione ai fini dell'adozione di una decisione riguardo all'equivalenza di tali sistemi, è necessario acquisire informazioni supplementari da tali paesi terzi per comprenderne meglio i sistemi. È pertanto opportuno prorogare il periodo transitorio accordato dalla decisione 2011/30/UE ai revisori dei conti e agli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede in tali paesi terzi e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro.

<sup>(1)</sup> GUL 157 del 9.6.2006, pag. 87.

<sup>(2)</sup> Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2011, relativa all'equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi e ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi nell'Unione europea (GU L 15 del 20.1.2011, pag. 12).



- (5) Al fine di tutelare gli investitori, i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2011/30/CE e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dovrebbero poter proseguire le loro attività di revisione nell'Unione senza essere iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE durante un ulteriore periodo compreso tra il 1° agosto 2016 e il 31 luglio 2018, a condizione di fornire le informazioni richieste. In tal caso, i suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile dovrebbero poter proseguire le proprie attività conformemente ai requisiti del pertinente Stato membro attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 1° agosto 2016 e il 31 luglio 2018. La presente decisione lascia impregiudicato il potere degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagini e di sanzioni nei confronti dei suddetti revisori dei conti ed enti di revisione contabile.
- (6) La Commissione monitorerà periodicamente gli sviluppi della cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione con i paesi terzi. La decisione di concedere l'equivalenza o prorogare il periodo transitorio non pregiudica la possibilità della Commissione di intraprendere un riesame della decisione in qualsiasi momento. Tale riesame può portare alla revoca del riconoscimento dell'equivalenza o alla prematura conclusione del periodo transitorio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/30/UE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

La decisione 2011/30/UE è modificata come segue:

- (1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente terzo comma:

«Ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi sottoelencati soddisfano requisiti considerati equivalenti a quelli di cui agli articoli 29, 30 e 32 di tale direttiva in relazione alle attività di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° agosto 2016:

(1) Maurizio

(2) Nuova Zelanda

(3) Turchia.»;

- (2) all'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Uno Stato membro non applica l'articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile che presentano relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di società aventi sede nei paesi terzi elencati nell'allegato II della presente decisione e i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 2 luglio 2010 e il 31 luglio 2018, a condizione che il revisore dei conti o l'ente di revisione contabile in questione fornisca alle autorità competenti di tale Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a) il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b) una descrizione dell'eventuale rete cui il revisore dei conti o l'ente di revisione appartiene;



- c) i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza applicati alla revisione dei conti in questione;
- d) una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell'ente di revisione contabile;
- e) l'indicazione di se e quando è stato realizzato l'ultimo controllo della qualità del revisore o dell'ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo, a meno che tali informazioni vengano fornite dall'autorità competente del paese terzo. Se le informazioni necessarie in merito al risultato dell'ultimo controllo della qualità non sono pubbliche, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

(\*) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;

- (3) l'allegato II è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Valdis DOMBROVSKIS  
*Vicepresidente*

---


#### ALLEGATO

#### «ALLEGATO II

#### ELENCO DEI PAESI TERZI

Bermuda  
Isole Cayman  
Egitto  
Russia.»

**16CE1869**



**DECISIONE (UE) 2016/1224 DEL CONSIGLIO****del 18 luglio 2016**

**relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e l'articolo 218, paragrafo 8,

visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra (il «protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri il 1° aprile 2015.
- (2) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Libano, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, dell'Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Il protocollo è accluso alla decisione relativa alla firma.



*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica seguente:

«In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo euromediterraneo e del protocollo si intendono fatti, ove opportuno, all'"Unione europea" o all' "Unione".»


*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
F. MOGHERINI

**16CE1870**



## DECISIONE (UE) 2016/1225 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2015/268 <sup>(2)</sup>, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra <sup>(3)</sup>, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione («protocollo»), è stato firmato a nome dell'Unione il 9 febbraio 2015.
- (2) L'obiettivo del protocollo è stabilire le norme finanziarie e tecniche che consentano alla Repubblica libanese di partecipare a taluni programmi dell'Unione. Il quadro orizzontale istituito dal protocollo enuncia principi per la cooperazione economica, finanziaria e tecnica e consente alla Repubblica libanese di ricevere assistenza, in particolare assistenza finanziaria, dall'Unione nell'ambito di tali programmi. Tale quadro si applica unicamente ai programmi dell'Unione i cui pertinenti atti giuridici istitutivi prevedono la possibilità di partecipazione della Repubblica libanese. La conclusione del protocollo non comporta pertanto l'esercizio, nell'ambito delle varie politiche settoriali perseguite dai programmi, dei poteri che sono esercitati all'atto d'istituire i programmi.
- (3) È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese ai programmi dell'Unione <sup>(4)</sup>.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 10 del protocollo <sup>(5)</sup>.


<sup>(1)</sup> Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/268 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica libanese, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica libanese sui principi generali della partecipazione della Repubblica libanese a taluni programmi dell'Unione (GUL 47 del 20.2.2015, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GUL 143 del 30.5.2006, pag. 2.

<sup>(4)</sup> Il protocollo è stato pubblicato nella GUL 47 del 20.2.2015, pag. 3 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.

<sup>(5)</sup> La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



*Articolo 3*

La Commissione è autorizzata a stabilire, a nome dell'Unione, le modalità e le condizioni specifiche applicabili alla partecipazione della Repubblica libanese a ciascun programma dell'Unione, in particolare il contributo finanziario da versare. La Commissione informa al riguardo il gruppo di lavoro competente del Consiglio.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

F. MOGHERINI

**16CE1871**



**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1226 DELLA COMMISSIONE****del 4 maggio 2016****che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 86,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. I metodi e i valori limite relativi alle caratteristiche degli oli sono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).
- (2) Il 26 novembre 2015 il Consiglio oleicolo internazionale ha approvato un nuovo metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini che modifica la terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura.
- (3) Le menzioni riservate facoltative sono definite nell'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO IX

## MENZIONI RISERVATE FACOLTATIVE

Categoria di prodotto (riferimento alla classificazione della nomenclatura combinata)	Menzioni riservate facoltative
Carni di pollame (codici NC 0207, NC 0210)	alimentato con il ... % di ... oche alimentate con avena estensivo al coperto all'aperto rurale all'aperto rurale in libertà età alla macellazione durata del periodo d'ingrasso
Uova (codice NC 0407)	fresche extra o extra fresche indicazione del tipo di alimentazione delle galline ovaiole
Olio di oliva (codice NC 1509)	prima spremitura a freddo estratto a freddo acidità piccante fruttato: maturo o verde amaro intenso medio leggero ben equilibrato olio dolce»

16CE1872



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1227 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 <sup>(1)</sup> del Consiglio, in particolare l'articolo 91, primo comma, lettera d), e secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce le caratteristiche chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Detti metodi sono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
- (2) Per garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, è opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell'acidità libera e il metodo per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini stabiliti nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (3) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

- 1) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- 2) l'allegato XII è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

*Per la Commissione**Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).

## ALLEGATO I

## «ALLEGATO II

## DETERMINAZIONE DEGLI ACIDI GRASSI LIBERI, METODO A FREDDO

## 1. OGGETTO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo descrive la determinazione degli acidi grassi liberi negli oli d'oliva e negli oli di sansa d'oliva. Il tenore in acidi grassi liberi viene espresso mediante l'acidità calcolata come percentuale di acido oleico.

## 2. PRINCIPIO

Dissoluzione di una aliquota della sostanza da analizzare in una miscela di solventi, poi titolazione degli acidi grassi liberi presenti mediante una soluzione di idrossido di potassio o idrossido di sodio.

## 3. REAGENTI

Tutti i reagenti devono essere di qualità analitica riconosciuta; l'acqua impiegata dev'essere acqua distillata o di purezza equivalente.

## 3.1 Etere etilico; etanolo al 95 % (V/V), miscela 1 — 1 in volume.

Neutralizzare esattamente al momento dell'impiego con la soluzione di idrossido di potassio (3.2) in presenza di 0,3 ml della soluzione di fenoltaleina (3.3) per 100 ml di miscela.

*Nota 1:* l'etere etilico è molto infiammabile e può formare perossidi esplosivi. Esso deve pertanto essere usato con precauzioni particolari.

*Nota 2:* se non è possibile usare l'etere etilico, si può ricorrere a una miscela di solventi costituita da etanolo e da toluene. Se necessario, l'etanolo può essere sostituito dal 2-propanolo.

## 3.2 Idrossido di potassio o idrossido di sodio, soluzione etanolica o acquosa titolata c(KOH) o [c(NaOH)] all'incirca 0,1 mol/l oppure, se necessario, c(KOH) [o c(NaOH)] 0,5 mol/l circa. Esistono in commercio soluzioni pronte per l'uso.

La concentrazione esatta della soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) deve essere nota e verificata prima dell'uso. Impiegare una soluzione preparata almeno 5 giorni prima dell'uso e decantata in un flacone di vetro bruno chiuso con un tappo di gomma. La soluzione deve essere incolore o giallo pallida.

Qualora si riscontri una separazione delle fasi utilizzando una soluzione acquosa di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio), questa dev'essere sostituita con una soluzione etanolica.

*Nota 3:* una soluzione incolore stabile di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) può essere preparata come segue. Portare e mantenere per un'ora all'ebollizione a ricadere 1 000 ml di etanolo o acqua con 8 g di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) e 0,5 g di trucioli di alluminio. Distillare immediatamente. Sciogliere nel distillato il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Lasciar riposare per parecchi giorni e decantare il liquido chiaro soprannatante del precipitato di carbonato di potassio (o di carbonato di sodio).

La soluzione può essere preparata altresì senza distillazione, come segue. A 1 000 ml di etanolo (o acqua) aggiungere 4 ml di butilato di alluminio e lasciar riposare la miscela per qualche giorno. Decantare il liquido soprannatante e sciogliervi il quantitativo necessario di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio). Questa soluzione è pronta per l'uso.

## 3.3 Fenoltaleina, soluzione di 10 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V) o blu alcalino 6B o timoltaleina, soluzione di 20 g/l in etanolo al 95-96 % (V/V). Nel caso di oli fortemente colorati, dev'essere utilizzato il blu alcalino o la timoltaleina.



## 4. APPARECCHIATURA

Materiale corrente da laboratorio, in particolare:

- 4.1 bilancia analitica;
- 4.2 beuta, avente una capacità di 250 ml;
- 4.3 buretta da 10 ml, classe A, graduata in divisioni di 0,05 ml, o buretta automatica equivalente.

## 5. PROCEDIMENTO

## 5.1 Preparazione del campione per l'analisi

Quando il campione è torbido, occorre filtrarlo.

## 5.2 Sostanza da analizzare

Prelevare un'aliquota della sostanza da analizzare, a seconda dell'acidità presunta, secondo le indicazioni della seguente tabella.

Acidità prevista (acidità in acido oleico g/100 g)	Massa della sostanza da analizzare (g)	Precisione della pesata della sostanza da analizzare (g)
da 0 a 2	10	0,02
da > 2 a 7,5	2,5	0,01
> 7,5	0,5	0,001

Pesare la sostanza da analizzare nella beuta (4.2).

## 5.3 Determinazione

Sciogliere l'aliquota di sostanza da analizzare (5.2) in 50-100 ml della miscela etere etilico/etanolo (3.1) precedentemente neutralizzata.

Titolare, agitando, con la soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l (3.2) (cfr. nota 4) fino a viraggio dell'indicatore (colorazione dell'indicatore colorato persistente per almeno 10 s).

*Nota 4:* se il quantitativo necessario di soluzione di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) di 0,1 mol/l supera 10 ml, usare una soluzione di 0,5 mol/l o modificare la massa della sostanza da analizzare a seconda dell'acidità libera prevista e alla tabella proposta.

*Nota 5:* se la soluzione diventa torbida durante la titolazione, aggiungere un quantitativo sufficiente della miscela di solventi (3.1) per ottenere una soluzione chiara.

Effettuare una seconda determinazione soltanto nel caso in cui il primo risultato sia superiore al limite specificato per la categoria dell'olio in questione.

## 6. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

L'acidità, espressa come percentuale di acido oleico, è pari a:

$$V \times c \times \frac{M}{1\,000} \times \frac{100}{m} = \frac{V \times c \times M}{10 \times m}$$


dove:

V è il volume, in millilitri, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata;

c è la concentrazione esatta, in moli per litro, della soluzione titolata di idrossido di potassio (o di idrossido di sodio) usata;

M è pari a 282 g/mol, la massa molare in g per mole di acido oleico;


m è la massa in g del campione.



L'acidità oleica è indicata come segue:

- a) con due cifre decimali per i valori da 0 fino a 1 compreso;
- b) con una cifra decimale per i valori da 1 fino a 100 compreso.»

—



## ALLEGATO II

L'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91 è così modificato:

1) il punto 3.3 è sostituito dal seguente testo:

«3.3. **Terminologia facoltativa ai fini dell'etichettatura**

Su richiesta, il capo panel può certificare che gli oli valutati corrispondono alle definizioni e agli intervalli relativi esclusivamente alle diciture di seguito elencate, in funzione dell'intensità e della percezione degli attributi.

Attributi positivi (fruttato, amaro e piccante): in funzione dell'intensità della percezione:

- *robusto*, quando la mediana dell'attributo è superiore a 6;
- *medio*, quando la mediana dell'attributo è compresa fra 3 e 6;
- *delicato*, quando la mediana dell'attributo è inferiore a 3.

*Fruttato* Insieme delle sensazioni olfattive, che dipendono dalla varietà delle olive, caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi senza predominanza del fruttato verde o del fruttato maturo, percepite per via diretta e/o retronasale.

*Fruttato verde* Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti verdi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti verdi, sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

*Fruttato maturo* Insieme delle sensazioni olfattive che ricordano i frutti maturi, dipendono dalla varietà delle olive e sono caratteristiche dell'olio ottenuto da frutti sani e freschi, percepite per via diretta e/o retronasale.

*Equilibrato* Olio che non presenta squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfatto-gustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato.

*Olio dolce* Olio in cui la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.

Elenco delle diciture in funzione dell'intensità della percezione:

Diciture soggette alla presentazione di un certificato delle prove organolettiche	Mediana dell'attributo
Fruttato	—
Fruttato maturo	—
Fruttato verde	—
Fruttato delicato	Meno di 3
Fruttato medio	Compreso tra 3 e 6
Fruttato robusto	Più di 6
Fruttato maturo delicato	Meno di 3
Fruttato maturo medio	Compreso tra 3 e 6



Diciture soggette alla presentazione di un certificato delle prove organolettiche	Mediana dell'attributo
Fruttato maturo robusto	Più di 6
Fruttato verde delicato	Meno di 3
Fruttato verde medio	Compreso tra 3 e 6
Fruttato verde robusto	Più di 6
Amaro delicato	Meno di 3
Amaro medio	Compreso tra 3 e 6
Amaro robusto	Più di 6
Piccante delicato	Meno di 3
Piccante medio	Compreso tra 3 e 6
Piccante robusto	Più di 6
Olio equilibrato	La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano di 2 punti la mediana del fruttato
Olio dolce	La mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante non superano 2»

2) il punto 9.1.1 è sostituito dal seguente testo:

«9.1.1. L'assaggiatore prenderà il bicchiere tenendolo coperto con il vetro di orologio, lo inclinerà leggermente e in questa posizione lo girerà completamente per bagnare il più possibile la superficie interna. Fatto ciò, separerà il vetro d'orologio e odorerà il campione, facendo inspirazioni lente e profonde, al fine di valutarlo. Il periodo di odorazione non deve eccedere i 30 secondi. Se in questo periodo non è giunto a nessuna conclusione, l'assaggiatore farà una pausa e procederà a un nuovo tentativo.

Conclusa la prova olfattiva, procederà alla valutazione delle sensazioni orali (sensazione congiunta olfattogustativa per via retronasale e tattile). Prenderà un sorso d'olio di circa 3 ml. È importante ripartire l'olio per tutta la cavità orale, dalla parte anteriore e dalla lingua, passando sulle parti laterali e la parte posteriore, fino al velo palatino e alla gola, in quanto, come è noto, la percezione dei sapori e delle sensazioni tattili varia d'intensità secondo le zone della lingua, del palato e della gola.

Si deve insistere sulla necessità che l'olio si spanda in quantità sufficiente e molto lentamente dalla parte posteriore della lingua verso il velo palatino e la gola, concentrando l'attenzione sull'ordine di apparizione degli stimoli amaro e piccante; in caso contrario, per alcuni oli i due stimoli potrebbero passare inavvertiti o l'amaro potrebbe essere coperto dal piccante.

Aspirazioni corte e successive, attraverso la bocca, permettono sia di estendere il campione nella cavità orale sia di percepire i componenti volatili aromatici mediante il passaggio forzato per la via retronasale.

NB: Qualora l'assaggiatore non percepisca il fruttato in un campione e l'intensità dell'attributo negativo di classificazione sia pari o inferiore a 3,5 il capo panel può decidere di far analizzare nuovamente all'assaggiatore il campione a temperatura ambiente (COI/T.20/Doc. n. 6/Rev. 1, settembre 2007, punto 3 — Guida per l'allestimento di una sala di assaggio), specificando il contesto e il concetto di temperatura ambiente. Quando il campione raggiunge la temperatura ambiente, l'assaggiatore deve procedere a una nuova valutazione per esaminare esclusivamente la presenza di fruttato. In caso affermativo, deve contrassegnare l'intensità sulla scala.

Occorre tener conto anche della sensazione tattile del piccante ed è pertanto opportuno che l'olio venga inghiottito.»;



3) il punto 9.4 è sostituito dal seguente testo:

«9.4. **Classificazione dell'olio di oliva**

L'olio è classificato nelle categorie sotto riportate in funzione della mediana dei difetti e della mediana dell'attributo fruttato. Per mediana dei difetti si intende la mediana del difetto percepito con l'intensità più alta. La mediana dei difetti e la mediana del fruttato sono espresse con una sola cifra decimale.

La classificazione dell'olio avviene confrontando il valore della mediana dei difetti e della mediana del fruttato con gli intervalli di riferimento indicati di seguito. Poiché i limiti di questi intervalli sono stati stabiliti tenendo conto del margine di errore del metodo, sono considerati assoluti. I programmi informatici consentono di visualizzare la classificazione su una tabella di dati statistici o un grafico.

- a) Olio extravergine di oliva: la mediana dei difetti è pari a 0 e la mediana del fruttato è superiore a 0;
- b) olio di oliva vergine: la mediana dei difetti è superiore a 0 e inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è superiore a 0;
- c) olio di oliva vergine lampante: la mediana dei difetti è superiore a 3,5 oppure la mediana dei difetti è inferiore o pari a 3,5 e la mediana del fruttato è pari a 0.

*Nota 1:* quando la mediana dell'amaro e/o piccante è superiore a 5,0, il capo panel lo segnalerà nel certificato di analisi dell'olio.

Per le analisi eseguite ai fini del controllo di conformità, si effettua una unica prova. Nel caso di analisi contraddittorie dev'essere effettuata l'analisi in doppio in sessioni di assaggio distinte. I risultati dell'analisi in doppio devono essere statisticamente omogenei. (Cfr. punto 9.5) In caso negativo, il campione deve essere analizzato ancora due volte. Il valore finale della mediana degli attributi di classificazione sarà calcolato sulla base della media di entrambe le mediane.»;

4) è aggiunto il seguente punto 9.5:

«9.5 **Criteri di accettazione e rifiuto di duplicati**

L'errore normalizzato, definito di seguito, è usato per determinare se i due risultati dell'analisi in doppio sono omogenei o statisticamente accettabili:

$$E_n = \frac{|Me_1 - Me_2|}{\sqrt{U_1^2 + U_2^2}}$$

Se  $Me_1$  e  $Me_2$  sono le mediane dei due duplicati (rispettivamente della prima e della seconda analisi) e  $U_1$  e  $U_2$  sono le incertezze estese ottenute per i due valori, calcolate come segue come specificato nell'appendice:

$$U_1 = c \times s^* \text{ and } s^* = \frac{(CV_r \times Me_1)}{100}$$

Per l'incertezza estesa,  $c = 1,96$ ; da cui

$$U_1 = 0,0196 \times CV_r \times Me_1$$

dove  $CV_r$  è il coefficiente di variazione robusto.

Per dichiarare che i due valori ottenuti non sono statisticamente differenti,  $E_n$  deve essere pari o inferiore a 1,0.».

16CE1873



## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1228 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Codice dei paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	162,7	
	ZZ	162,7	
0707 00 05	TR	116,3	
	ZZ	116,3	
0709 93 10	TR	140,0	
	ZZ	140,0	
0805 50 10	AR	171,7	
	AU	158,0	
	CL	204,9	
	MA	157,0	
	TR	164,0	
	UY	138,1	
	ZA	182,0	
	ZZ	168,0	
0806 10 10	BR	269,1	
	EG	267,6	
	MA	244,9	
	ZZ	260,5	
	0808 10 80	AR	159,9
BR		106,8	
CL		129,2	
CN		74,5	
NZ		142,7	
US		157,1	
ZA		97,9	
ZZ		124,0	
0808 30 90		AR	110,7
		CL	132,7
	NZ	171,3	
	TR	175,0	
	ZA	107,5	
0809 10 00	ZZ	139,4	
	TR	198,1	
0809 29 00	ZZ	198,1	
	TR	259,3	
0809 29 00	US	535,2	
	ZA	271,2	
	ZZ	355,2	
	ZZ	355,2	



(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0809 30 10, 0809 30 90	TR	166,5
	ZZ	166,5

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

**16CE1874**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1229 DELLA COMMISSIONE****del 27 luglio 2016****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 per il sottoperiodo di luglio 2016**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 188,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione <sup>(2)</sup> ha aperto e fissato le modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso, ripartiti per paese di origine e suddivisi in più sottoperiodi, in conformità all'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione.
- (2) Il mese di luglio è il terzo sottoperiodo per il contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 e il secondo per i contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento.
- (3) Dalle comunicazioni effettuate a norma dell'articolo 8, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 risulta che, per i contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione hanno a oggetto un quantitativo superiore a quello disponibile. È pertanto opportuno determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i contingenti in questione, calcolato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (4) Dalle comunicazioni suddette risulta inoltre che, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4148 — 09.4149 — 09.4150 — 09.4152 e 09.4153, le domande presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 hanno a oggetto un quantitativo inferiore a quello disponibile.
- (5) È inoltre opportuno fissare i quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo, a norma dell'articolo 5, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, per i contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166.
- (6) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione è opportuno che il presente regolamento entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


*Articolo 1*

1. Le domande di titoli di importazione per il riso nell'ambito dei contingenti recanti il numero d'ordine 09.4154 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, presentate nel corso dei primi 10 giorni lavorativi del mese di luglio 2016, danno luogo al rilascio di titoli per i quantitativi richiesti, previa applicazione del coefficiente di attribuzione fissato nell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 della Commissione, del 7 dicembre 2011, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e rotture di riso (GUL 325 dell'8.12.2011, pag. 6).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).



2. I quantitativi totali disponibili per il sottoperiodo successivo nell'ambito dei contingenti recanti i numeri d'ordine 09.4127 — 09.4128 — 09.4129 — 09.4130 — 09.4148 — 09.4112 — 09.4116 — 09.4117 — 09.4118 — 09.4119 e 09.4166 di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011 sono stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA  
*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*



## ALLEGATO

**Quantitativi da attribuire per il sottoperiodo del mese di luglio 2016 e quantitativi disponibili per il sottoperiodo successivo, in applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011**

- a) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2016 (in kg)
Stati Uniti	09.4127	— <sup>(1)</sup>	18 693 108
Thailandia	09.4128	— <sup>(1)</sup>	570 921
Australia	09.4129	— <sup>(1)</sup>	502 800
Altre origini	09.4130	— <sup>(2)</sup>	0

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

- b) Contingente di riso semigreggio del codice NC 1006 20 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di ottobre 2016 (in kg)
Tutti i paesi	09.4148	— <sup>(1)</sup>	578 000

<sup>(1)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- c) Contingente di rotture di riso del codice NC 1006 40 00 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016
Thailandia	09.4149	— <sup>(1)</sup>
Australia	09.4150	— <sup>(2)</sup>
Guyana	09.4152	— <sup>(2)</sup>
Stati Uniti	09.4153	— <sup>(1)</sup>
Altre origini	09.4154	8,905159 %

<sup>(1)</sup> Le domande riguardano quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili: possono quindi essere accettate tutte le domande.

<sup>(2)</sup> Per questo sottoperiodo non si applica alcun coefficiente di attribuzione: alla Commissione non è stata comunicata alcuna domanda di titolo.

- d) Contingente di riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011:

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2016 (in kg)
Thailandia	09.4112	— <sup>(1)</sup>	7 410
Stati Uniti	09.4116	— <sup>(1)</sup>	0



Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione per il sottoperiodo del mese di luglio 2016	Quantitativo totale disponibile per il sottoperiodo del mese di settembre 2016 (in kg)
India	09.4117	— <sup>(1)</sup>	23 603
Pakistan	09.4118	— <sup>(1)</sup>	7 334
Altre origini	09.4119	— <sup>(1)</sup>	5 239
Tutti i paesi	09.4166	0,597830 %	0

<sup>(1)</sup> Nessun quantitativo disponibile per questo sottoperiodo.

16CE1875



## DECISIONE (UE) 2016/1230 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2016

**che stabilisce che il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 8,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 126 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita è basato sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita include il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio <sup>(1)</sup>, adottato al fine di favorire la tempestiva correzione di disavanzi pubblici eccessivi.
- (3) Il Consiglio, deliberando su raccomandazione della Commissione, ha deciso in data 2 dicembre 2009, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Portogallo esisteva un disavanzo eccessivo, e ha emanato una raccomandazione ai fini della sua correzione entro il 2013 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato e dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio <sup>(2)</sup>. A seguito della richiesta delle autorità portoghesi di beneficiare del sostegno finanziario dell'Unione, degli Stati membri la cui moneta è l'euro e del Fondo monetario internazionale (FMI), il Consiglio ha concesso assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo <sup>(3)</sup>. Il memorandum d'intesa sulle condizioni specifiche di politica economica (*Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy Conditionality*) tra la Commissione e le autorità portoghesi è stato firmato il 17 maggio 2011. Successivamente il Consiglio ha adottato due raccomandazioni per il Portogallo (il 9 ottobre 2012 e il 21 giugno 2013) sulla base dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, che prorogavano il termine per la correzione del disavanzo eccessivo rispettivamente al 2014 e 2015. In entrambe le raccomandazioni il Consiglio ha ritenuto che il Portogallo avesse adottato misure efficaci ma che si fossero verificati eventi economici sfavorevoli imprevedibili con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche.
- (4) In particolare, per portare il disavanzo pubblico nominale al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL entro il 2015 in maniera credibile e sostenibile, è stato raccomandato al Portogallo di: a) portare il disavanzo nominale al 5,5 % del PIL nel 2013, al 4,0 % del PIL nel 2014 e al 2,5 % del PIL nel 2015, il linea con un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,6 % del PIL nel 2013, all'1,4 % del PIL nel 2014 e allo 0,5 % del PIL nel 2015, sulla base dell'aggiornamento del maggio 2013 delle prospettive economiche del Portogallo preparato dai servizi della Commissione; b) attuare misure equivalenti al 3,5 % del PIL per contenere il disavanzo 2013 al 5,5 % del PIL, comprese le misure stabilite nella legge di bilancio 2013 e le ulteriori misure contenute nel bilancio supplementare, vale a dire riduzioni supplementari della spesa salariale, incrementi di efficienza nella pubblica amministrazione, riduzione dei consumi pubblici e miglior uso dei fondi UE; c) partendo dalla revisione della spesa pubblica, adottare misure di risanamento permanenti equivalenti ad almeno il 2 % del PIL al fine di raggiungere un disavanzo nominale del 4 % del PIL nel 2014 e puntare a razionalizzare e ammodernare la pubblica amministrazione affrontando la questione degli esuberanti nelle funzioni e negli enti del settore pubblico,

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).


<sup>(2)</sup> Tutti i documenti relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi del Portogallo sono disponibili all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/economy\\_finance/economic\\_governance/sgp/deficit/countries/portugal\\_en.htm](http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/portugal_en.htm)

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).



migliorando la sostenibilità del regime pensionistico e conseguendo economie mirate nei singoli ministeri competenti; d) adottare le misure di risanamento permanenti necessarie per conseguire l'obiettivo di un disavanzo del 2,5 % del PIL nel 2015. Era stato inoltre raccomandato al Portogallo di mantenere lo slancio delle riforme nella gestione delle finanze pubbliche riformando entro la fine del 2013 la legge quadro di bilancio per rafforzare ulteriormente le procedure di bilancio e i principi di gestione, responsabilità, trasparenza e semplificazione in materia di conti pubblici e per continuare a contenere le passività potenziali derivanti da imprese pubbliche e partenariati pubblico-privato.

- (5) L'aggiornamento del maggio 2013 delle prospettive economiche del Portogallo preparato dai servizi della Commissione, su cui si basava la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013, prevedeva che l'economia portoghese si sarebbe contratta del 2,3 % nel 2013 per poi crescere rispettivamente dello 0,6 % e dell'1,5 % nei due anni successivi. La previsione relativa alla crescita del PIL nominale era di - 0,6 % per il 2013, 1,8 % nel 2014 e 2,7 % nell'anno successivo.
- (6) Nella sua raccomandazione del 21 giugno 2013 il Consiglio aveva fissato al 1° ottobre 2013 il termine per l'adozione di misure efficaci in linea con le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 472/2013 il Portogallo era stato esonerato dal presentare una relazione separata nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e aveva riferito in merito nel quadro del suo programma di aggiustamento macroeconomico.
- (7) Nelle valutazioni successive erano stati evidenziati i rischi di non conformità con la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013. A luglio 2015 sulla base della sua valutazione del programma di stabilità 2015, il primo dopo l'uscita dal programma di aggiustamento economico, il Consiglio aveva concluso che sussisteva il rischio che il Portogallo non rispettasse le disposizioni del patto di stabilità e crescita. Analogamente la Commissione nel suo parere sul documento programmatico di bilancio 2015 ha concluso che sussisteva il rischio che il Portogallo non rispettasse le disposizioni del patto di stabilità e crescita. In particolare la Commissione ha rilevato un rischio per la correzione tempestiva del disavanzo eccessivo entro il 2015. Inoltre la Commissione ha rilevato un'inadeguatezza nello sforzo strutturale rispetto a quello di cui alla raccomandazione, indicando l'esigenza di ulteriori misure di risanamento strutturale per il 2015 per sostenere una correzione credibile e duratura del disavanzo eccessivo.
- (8) Una nuova valutazione del seguito dato dal Portogallo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 per correggere entro il 2015 il disavanzo eccessivo porta alle conclusioni seguenti.
  - A seguito della notifica della procedura relativa al disavanzo della pubblica amministrazione del 2015 e alla sua convalida da parte della Commissione europea (Eurostat), il disavanzo 2015 è stato pari al 4,4 % del PIL, al di sopra del valore di riferimento del trattato del 3 %. La discrepanza con il valore di riferimento era in larga parte dovuta alle misure a sostegno del settore finanziario nel quadro della risoluzione di Banif (Banco Internacional do Funchal, SA) alla fine del 2015, che ha avuto un impatto negativo sul disavanzo pubblico pari all'1,4 % del PIL. Anche considerando questo elemento insieme alle voci una tantum, il disavanzo al netto delle misure una tantum sarebbe stato ancora appena al di sopra del valore di riferimento previsto dal trattato.
  - Il miglioramento cumulato del saldo strutturale nel periodo 2013-2015 è stimato all'1,1 % del PIL, significativamente al di sotto del 2,5 % del PIL raccomandato dal Consiglio. Se si tiene conto degli effetti della crescita riveduta del prodotto potenziale e delle entrate straordinarie maggiori o minori rispetto allo scenario di base della raccomandazione, il miglioramento cumulato si riduce notevolmente a - 0,1 % del PIL.
  - L'entità delle misure attuate fino a giugno 2014 era in linea con gli obiettivi del programma di aggiustamento macroeconomico. Successivamente, l'entità delle misure di risanamento permanenti alla base degli obiettivi di bilancio per il 2014 è stata significativamente ridotta nel tempo, dal 2,3 % del PIL previsto nel bilancio 2014 a circa l'1,5 % del PIL nelle proiezioni alla base del bilancio 2015. Pertanto, l'entità delle misure adottate è chiaramente inferiore rispetto alla raccomandazione di adottare misure aggiuntive per almeno il 2 % del PIL nel 2014. Per il 2015 l'entità delle misure permanenti di risanamento di bilancio è stata ulteriormente ridotta a circa lo 0,6 % del PIL nel bilancio 2015 e l'obiettivo nominale è stato fissato al 2,7 % del PIL. Pertanto, le misure di risanamento strutturale programmate erano insufficienti per conseguire l'obiettivo di disavanzo del 2,5 % del PIL raccomandato per il 2015. Il disavanzo 2015 ha confermato che le misure programmate non erano sufficienti.
  - Nel complesso, da giugno 2014, il miglioramento del disavanzo nominale è stato sostenuto dalla ripresa economica e dalla riduzione della spesa per interessi in un contesto di tassi agevolati. Le entrate straordinarie e impreviste non sono state usate per accelerare la riduzione del disavanzo e il volume delle misure di risanamento strutturale è stato insufficiente per raggiungere gli obiettivi.
  - Il debito pubblico lordo si è in generale stabilizzato dopo la raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 raggiungendo il 129,2 % del PIL alla fine del 2013, il 130,2 % del PIL nel 2014 e il 129 % del PIL nel 2015 secondo la previsione della Commissione della primavera 2016.



- Le riforme strutturali di bilancio hanno compiuto progressi nella maggior parte dei settori, anche se a ritmo differenziato. La legge quadro di bilancio è stata riveduta e rafforzata, ed è destinata ad entrare pienamente in vigore nel settembre 2018. Sono stati compiuti notevoli sforzi per ridurre la frode e l'evasione fiscale e riformare l'amministrazione fiscale. La sostenibilità a lungo termine del sistema pensionistico è stata migliorata negli ultimi anni ma permangono sfide a breve e medio termine. Le riforme del settore sanitario volte ad assicurare la sostenibilità del servizio sanitario nazionale progrediscono a ritmo adeguato. Negli ultimi anni, in particolare durante il programma di aggiustamento economico, sono state attuate riforme della pubblica amministrazione volte a migliorare la gestione di bilancio a livello regionale e locale, e riforme dei partenariati pubblico-privato e delle imprese statali.
- (9) Ciò consente di concludere che le misure adottate dal Portogallo in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013 non sono state sufficienti. Il Portogallo non ha posto fine alla sua situazione di disavanzo eccessivo entro il 2015. Lo sforzo di bilancio è stato sensibilmente inferiore a quanto raccomandato dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il Portogallo non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 21 giugno 2013.

*Articolo 2*

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2016

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

P. KAŽIMÍR

16CE1876



## DECISIONE (UE) 2016/1231 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee per quanto riguarda la domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup> («convenzione») è entrata in vigore il 1° dicembre 2012.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (3) Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (4) La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, vale a dire l'Unione e la Repubblica di Turchia, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto istituito dalla convenzione («comitato misto») deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione.
- (6) È opportuno che la posizione dell'Unione in sede di comitato misto sia pertanto basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dalla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee riguardo alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto possono concordare lievi modifiche tecniche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. MATEČNÁ



PROGETTO DI

**DECISIONE N. ... DEL COMITATO MISTO DELLA CONVENZIONE REGIONALE SULLE NORME  
DI ORIGINE PREFERENZIALI PANEUROMEDITERRANEE**

**del**

**relativa alla domanda della Georgia di diventare parte contraente della convenzione regionale sulle  
norme di origine preferenziali paneuromediterranee**

IL COMITATO MISTO,

considerata la convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione») stabilisce che i terzi possono diventare parti contraenti della convenzione purché tra il paese o il territorio candidato e almeno una delle parti contraenti sia in vigore un accordo di libero scambio che preveda norme di origine preferenziali.
- (2) Il 23 settembre 2015 la Georgia ha presentato al depositario della convenzione una domanda scritta di adesione alla convenzione.
- (3) La Georgia ha sottoscritto un accordo di libero scambio con due parti contraenti della convenzione, vale a dire l'Unione europea e la Repubblica di Turchia, e soddisfa la condizione per diventare parte contraente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della convenzione.
- (4) L'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della convenzione stabilisce che il comitato misto deve adottare, mediante decisione, inviti a terzi ad aderire alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Georgia è invitata ad aderire alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a..., il

*Per il comitato misto*

*Il presidente*

<sup>(1)</sup> GUL 54 del 26.2.2013, pag. 4.



## DECISIONE (UE) 2016/1232 DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2016

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\* dall'altra, in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37 in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 126 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra<sup>(1)</sup>, (l'«accordo») istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (2) A norma dell'articolo 127, paragrafo 2, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione deve stabilire il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo 129, paragrafo 1, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»).
- (4) A norma dell'articolo 129, paragrafi 2 e 3, dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione determina, nel suo regolamento interno, le funzioni del comitato, a cui può delegare i suoi poteri.
- (5) A norma dell'articolo 131 dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire altri comitati o organi speciali che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tale articolo prevede inoltre che il consiglio di stabilizzazione e di associazione determini, nel suo regolamento interno, la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
- (6) È importante procedere a consultazioni regolari e formali con gli Stati membri e tener conto del loro punto di vista. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
- (7) La Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») seguiranno da vicino e in permanenza gli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia e riferiranno ove opportuno, e almeno due volte l'anno, sulla questione.
- (8) A norma dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo, l'Unione può adottare le misure che ritiene appropriate, compresa la sospensione integrale o parziale dell'accordo, con effetto immediato, in caso di inosservanza da parte del Kosovo dei principi essenziali di cui agli articoli 5 e 13 dell'accordo. Eventuali raccomandazioni o decisioni pertinenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione, nonché le relazioni presentate dalla Commissione e dall'alto rappresentante riguardo agli sforzi del Kosovo a favore della normalizzazione delle sue relazioni con la Serbia, dovrebbero essere prese in considerazione nel contesto di qualsiasi eventuale proposta della Commissione finalizzata alla sospensione dell'accordo sulla base dell'articolo 140, quarto comma, dell'accordo.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(1)</sup> GUL 71 del 16.3.2016, pag. 3.



- (9) Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nella presente decisione e nei relativi allegati, o in decisioni, raccomandazioni e altri documenti, compresi i verbali, adottati dal consiglio di stabilizzazione e di associazione, costituiscono un riconoscimento del Kosovo da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso.
- (10) Al momento del ricevimento di documenti emessi dalle autorità del Kosovo ai sensi del presente accordo, possono essere applicate le procedure interne degli Stati membri.
- (11) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione che adotta il suo regolamento interno.
- (12) La posizione dell'Unione in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 126 dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione accluso alla presente decisione.

Modifiche di natura tecnica di tale progetto di decisione possono essere accettate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono invitati a far parte della delegazione dell'Unione europea in tutte le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Essi ricevono inoltre tutti i documenti trasmessi al consiglio di stabilizzazione e di associazione o da esso emessi. Gli Stati membri forniscono all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, in funzione delle sue competenze ai sensi dei trattati e nella sua qualità di presidente del Consiglio «Affari esteri», le informazioni necessarie a tal fine.

#### *Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2016

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. MATEČNÁ



**DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
UE — KOSOVO\***

**del [data]**

**recante adozione del suo regolamento interno**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra (l'«accordo»), in particolare gli articoli 126, 127, 129 e 131,

considerando che l'accordo è entrato in vigore il 1° aprile 2016,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2*

**Riunioni**

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione si riunisce una volta all'anno conformemente alla prassi consolidata per i consigli di stabilizzazione e di associazione, anche per quanto riguarda il livello di rappresentanza e il luogo. D'intesa tra le parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo riunioni speciali del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono convocate congiuntamente dai suoi segretari di concerto con il presidente.

*Articolo 3*

**Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti. Un rappresentante della Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione in veste di osservatore quando l'ordine del giorno contiene punti che riguardano la BEI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può inoltre invitare altre persone a partecipare alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici.

*Articolo 4*

**Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e da un funzionario della rappresentanza del Kosovo in Belgio.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



*Articolo 5***Corrispondenza**

La corrispondenza destinata al consiglio di stabilizzazione e di associazione è inviata al suo presidente presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Entrambi i segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza agli altri membri del consiglio. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al segretariato generale della Commissione, al servizio europeo per l'azione esterna e alla rappresentanza del Kosovo in Belgio.

Le comunicazioni del presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono inviate ai destinatari da entrambi i segretari e, all'occorrenza, trasmesse per conoscenza agli altri membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui al secondo comma.

*Articolo 6***Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione non sono pubbliche.

*Articolo 7***Ordine del giorno delle riunioni**


1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che è inviato dai segretari del consiglio di stabilizzazione e di associazione ai destinatari di cui all'articolo 5 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

2. Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 8***Verbale**

Il progetto di verbale di ogni riunione è redatto da entrambi i segretari. Di norma il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione,
- le dichiarazioni che un membro del consiglio di stabilizzazione e di associazione ha chiesto di mettere a verbale,
- le decisioni adottate, le raccomandazioni formulate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni approvate.



Il progetto di verbale è presentato al consiglio di stabilizzazione e di associazione per approvazione. Una volta approvato, il verbale è firmato dal presidente e da entrambi i segretari. Il verbale è conservato nell'archivio del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario dei documenti del consiglio di stabilizzazione e di associazione. Una copia certificata conforme è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5.

#### Articolo 9

##### **Decisioni e raccomandazioni**

1. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono approvate di comune accordo dalle parti, fatti salvi gli articoli 2 e 5 dell'accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può adottare decisioni o formulare raccomandazioni mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le parti.

2. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione di cui all'articolo 128 dell'accordo recano rispettivamente la denominazione «decisione» e «raccomandazione» seguita da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un'indicazione dell'oggetto. Le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono firmate dal presidente e autenticate da entrambi i segretari. Le decisioni e le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 5. Ciascuna parte può decidere di far pubblicare le decisioni e le raccomandazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione nella propria Gazzetta ufficiale.

#### Articolo 10

##### **Lingue**

Le lingue ufficiali del consiglio di stabilizzazione e di associazione sono le lingue facenti fede dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Salvo decisione contraria, il consiglio di stabilizzazione e di associazione delibera sulla base di documenti redatti in tali lingue.

#### Articolo 11

##### **Spese**

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno, che le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

#### Articolo 12

##### **Comitato di stabilizzazione e di associazione**

1. È istituito un comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato») incaricato di assistere il consiglio di stabilizzazione e di associazione nell'esercizio delle sue funzioni. Il comitato è composto da rappresentanti dell'Unione europea, da un lato, e del Kosovo, dall'altro, di norma alti funzionari.

2. Il comitato prepara le riunioni e le deliberazioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, ne applica, se del caso, le decisioni e, in generale, assicura la continuità del rapporto di associazione e il corretto funzionamento dell'accordo. Esamina qualsiasi questione sottopostagli dal consiglio di stabilizzazione e di associazione e qualsiasi problema si presenti nel corso dell'attuazione giornaliera dell'accordo di stabilizzazione e di associazione. Il comitato presenta inoltre proposte o progetti di decisioni e/o di raccomandazioni al consiglio di stabilizzazione e di associazione per adozione.



3. Laddove l'accordo faccia riferimento all'obbligo o alla possibilità di tenere consultazioni, queste possono svolgersi in sede di comitato. Le consultazioni possono proseguire in seno al consiglio di stabilizzazione e di associazione, previo accordo tra entrambe le parti.

4. Il regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione è allegato alla presente decisione.

Fatto a

*Per il consiglio di stabilizzazione e di  
associazione  
Il presidente*



ALLEGATO

della

**DECISIONE N. 1/2016 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
UE — KOSOVO\***

**del [data]**

**Regolamento interno del comitato di stabilizzazione e di associazione**

*Articolo 1*

**Presidenza**

Le parti si alternano ogni 12 mesi alla presidenza del comitato di stabilizzazione e di associazione (il «comitato»). Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

*Articolo 2*

**Riunioni**

Il comitato si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le parti. Ogni riunione del comitato si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Le riunioni del comitato sono indette dal presidente.

*Articolo 3*

**Delegazioni**

Prima di ogni riunione, il presidente è informato della composizione prevista delle delegazioni delle due parti.

*Articolo 4*

**Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria del comitato sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea e da un funzionario del Kosovo. Tutte le comunicazioni dirette al e provenienti dal presidente del comitato previste nella presente decisione sono trasmesse ai segretari del comitato nonché ai segretari e al presidente del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 5*

**Pubblicità**


Salvo decisione contraria, le riunioni del comitato non sono pubbliche.

*Articolo 6*

**Ordine del giorno delle riunioni**

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene trasmesso dai segretari del comitato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali il presidente ha ricevuto domanda di iscrizione all'ordine del giorno almeno 35 giorni prima dell'inizio della riunione, fermo restando che tali punti saranno iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto se la relativa documentazione sarà stata trasmessa ai segretari entro e non oltre la data di spedizione dello stesso ordine del giorno. Il comitato può invitare esperti alle riunioni affinché lo informino su argomenti specifici. Il comitato adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo con il consenso di entrambe le parti.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



2. Il presidente, d'intesa con entrambe le parti, può abbreviare i termini indicati al paragrafo 1 in funzione delle esigenze di un caso specifico.

*Articolo 7*

**Verbale**

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni del comitato. Una volta approvato dal comitato, il verbale è firmato dal presidente e dai due segretari e ciascuna delle parti ne conserva un esemplare. Una copia del verbale è inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4.

*Articolo 8*

**Decisioni e raccomandazioni**

Nei casi specifici in cui il comitato è abilitato dal consiglio di stabilizzazione e di associazione ad adottare decisioni o a formulare raccomandazioni ai sensi dell'articolo 128 dell'accordo, tali azioni sono eseguite conformemente all'articolo 9 del regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

*Articolo 9*

**Spese**

L'Unione europea e il Kosovo prendono rispettivamente a loro carico le spese sostenute in occasione della partecipazione alle riunioni del comitato, per quel che riguarda sia le spese per il personale, di viaggio e di soggiorno sia le spese postali e per le telecomunicazioni. Le spese di interpretariato durante le riunioni, di traduzione e di riproduzione dei documenti nonché le altre spese per l'organizzazione delle riunioni sono a carico della parte ospitante.

*Articolo 10*

**Sottocomitati e gruppi speciali**

Il comitato può istituire sottocomitati e gruppi speciali operanti sotto la sua autorità. Essi riferiscono al comitato dopo ciascuna riunione. Il comitato può decidere di eliminare i sottocomitati o i gruppi esistenti, di definirne o modificarne il mandato o di creare altri sottocomitati o altri gruppi che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Tali sottocomitati e gruppi non hanno potere decisionale.



ALLEGATO

PROGETTO

**DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE  
UE-KOSOVO\***

**del [giorno mese] 2016**

**che istituisce sottocomitati e gruppi speciali**

IL COMITATO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo\*, dall'altra, in particolare l'articolo 130,

visto il suo regolamento interno, in particolare l'articolo 10,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo unico*


Sono creati i sottocomitati e i gruppi speciali elencati all'allegato I. Il loro mandato è definito all'allegato II.

Fatto a ..., il [giorno mese] 2016.

*Per il comitato di stabilizzazione e di  
associazione  
Il presidente*

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



## ALLEGATO I

## Struttura dei sottocomitati pluridisciplinari

Denominazione	Competenze	Articolo dell'accordo
1. Commercio, industria, dogane e fiscalità	Libera circolazione delle merci	Articolo 20
	Prodotti industriali	Articoli 21-25
	Questioni commerciali	Articoli 36-49
	Standardizzazione, metrologia, accreditamento, certificazione, valutazione della conformità e sorveglianza del mercato	Articolo 80
	Cooperazione industriale	Articolo 99
	PMI	Articolo 100
	Turismo	Articolo 101
	Dogane	Articolo 104
	Fiscalità	Articolo 105
	Norme di origine	protocollo III
Assistenza amministrativa reciproca in materia doganale	protocollo IV	
2. Agricoltura e pesca	Prodotti agricoli	Articoli 26, 28, 29, 33, 34 e 37
	Prodotti della pesca	Articoli 31 e 32, allegati IV e V
	Prodotti agricoli trasformati	Articolo 27 e protocollo I
	Vini	Articolo 30 e protocollo II
	Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande alcoliche	Articolo 35
	Agricoltura e settore agroindustriale, questioni veterinarie e fitosanitarie	Articolo 102
	Cooperazione nel settore della pesca	Articolo 103
3. Mercato interno e concorrenza	Diritto di stabilimento	Articoli 50-54
	Prestazione di servizi	Articoli 55-60



Denominazione	Competenze	Articolo dell'accordo
	Altre questioni connesse al titolo V dell'accordo	Articoli 61-73
	Ravvicinamento e applicazione della legislazione	Articolo 74
	Concorrenza	Articoli 75-76
	Proprietà intellettuale, industriale e commerciale	Articoli 77-78
	Appalti pubblici	Articolo 79
	Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari	Articolo 96
	Protezione dei consumatori	Articolo 81
4. Questioni economico-finanziarie e statistiche	Pagamenti correnti e circolazione di capitali	Articoli 64-66
	Politica economica	Articolo 94
	Cooperazione nel settore statistico	Articolo 95
	Promozione e tutela degli investimenti	Articolo 98
	Cooperazione finanziaria	Articoli 121-125
5. Giustizia, libertà e sicurezza	Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto	Articolo 83
	Diritti fondamentali, comprese la lotta contro la discriminazione e la protezione dei dati	Articoli 3, 4 e 84
	Cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.	Articolo 83
	Visti, controllo delle frontiere/dei confini territoriali, asilo e migrazione	Articoli 85-86
	Prevenzione e controllo dell'immigrazione clandestina; riammissione	Articoli 87-88
	Riciclaggio di denaro	Articolo 89
	Stupefacenti	Articolo 90
	Lotta al terrorismo	Articolo 92
	Prevenzione della criminalità organizzata e di altre attività illecite	Articolo 91



Denominazione	Competenze	Articolo dell'accordo
6. Innovazione, società dell'informazione e politica sociale		
	Condizioni di lavoro e pari opportunità	Articolo 82
	Cooperazione nel settore sociale	Articolo 106
	Istruzione e formazione	Articolo 107
	Cooperazione culturale	Articolo 108
	Cooperazione nel settore audiovisivo	Articolo 109
	Società dell'informazione	Articolo 110
	Reti e servizi di comunicazione elettronica	Articolo 111
	Informazione e comunicazione	Articolo 112
	Ricerca e sviluppo tecnologico	Articolo 118
7. Trasporti, energia, ambiente e sviluppo regionale	Trasporti	Articolo 113
	Energia	Articolo 114
	Ambiente	Articolo 115
	Cambiamenti climatici	Articolo 116
	Protezione civile	Articolo 117
	Sviluppo regionale e locale	Articolo 119

#### Struttura dei gruppi speciali

Denominazione	Competenze	Articolo dell'accordo
Gruppo speciale per la riforma della pubblica amministrazione	Riforma della pubblica amministrazione	Articolo 120
Gruppo speciale sulla normattizzazione (1)	Miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e cooperazione efficace con la missione PSDC dell'UE, per tutto il tempo in cui questa sarà presente	Articolo 5

(1) Questo gruppo speciale non sostituisce il dialogo tra Pristina e Belgrado condotto sotto l'egida dell'alto rappresentante.



## ALLEGATO II

**Mandato dei sottocomitati e dei gruppi speciali UE — Kosovo\*****Composizione e presidenza**

I sottocomitati e i gruppi speciali per la riforma della pubblica amministrazione (RPA) e sulla normalizzazione sono composti da rappresentanti della Commissione europea, del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da rappresentanti del Kosovo. Entrambe le parti si alternano alla presidenza. Gli Stati membri sono informati e invitati alle riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali per la RPA e sulla normalizzazione.

**Segreteria**

Le mansioni inerenti alla segreteria dei sottocomitati e dei gruppi speciali sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, e da un funzionario del Kosovo.

Tutte le comunicazioni riguardanti i sottocomitati e i gruppi speciali sono trasmesse ai segretari dei sottocomitati interessati e dei gruppi speciali.

**Riunioni**

I sottocomitati e i gruppi speciali si riuniscono quando lo richiedono le circostanze, previo accordo di entrambe le parti. Le parti stabiliscono di comune accordo la data e la sede delle riunioni dei sottocomitati o dei gruppi speciali.

Previo accordo delle parti, i sottocomitati e i gruppi speciali hanno facoltà di invitare alle riunioni esperti incaricati di fornire informazioni specifiche.

**Ordine del giorno e documenti giustificativi**

Il presidente e i due segretari preparano un ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione almeno 30 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali i segretari hanno ricevuto una domanda d'iscrizione al più tardi 35 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione.

In seguito all'accordo sull'ordine del giorno provvisorio per ciascuna riunione, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione il segretario del Kosovo presenta al segretario della Commissione europea, o del servizio europeo per l'azione esterna nel caso del gruppo speciale sulla normalizzazione, la necessaria documentazione scritta in funzione degli elementi concordati nell'ordine del giorno provvisorio.

Qualora il termine di cui al terzo paragrafo non sia rispettato, la riunione è automaticamente annullata senza ulteriore avviso.

**Settori di competenza**

I sottocomitati esaminano le questioni connesse ai settori dell'accordo elencati nella struttura dei sottocomitati pluridisciplinari. I progressi in materia di ravvicinamento e applicazione della legislazione devono essere valutati per tutti i settori. I sottocomitati esaminano gli eventuali problemi incontrati nei settori di loro competenza e suggeriscono le misure del caso.

I sottocomitati permettono inoltre di fornire ulteriori chiarimenti sull'acquis e di esaminare i progressi compiuti dal Kosovo nell'allineare l'acquis conformemente agli impegni assunti a norma dell'accordo.

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.



Il gruppo speciale per la RPA discute delle questioni inerenti alla riforma della pubblica amministrazione e suggerisce le misure del caso. Il gruppo speciale sulla normalizzazione esamina le questioni relative al miglioramento visibile e sostenibile delle relazioni del Kosovo con la Serbia e alla cooperazione efficace con la missione di politica di sicurezza e di difesa comune, per tutto il tempo in cui questa sarà presente, e suggerisce le misure del caso.

**Verbale**

Per ciascuna riunione si redige un verbale, che viene approvato dopo la riunione. Una copia del verbale è inviata dai segretari del sottocomitato o del gruppo speciale al segretario del comitato di stabilizzazione e di associazione.

**Pubblicità**

Salvo decisione contraria, le riunioni dei sottocomitati e dei gruppi speciali non sono pubbliche.

**16CE1878**

## DECISIONE (UE) 2016/1233 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo cipriota,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, 2015/190 <sup>(2)</sup> e 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Georgios GEORGIOU.
- (3) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Kyriakos CHATZITTOFIS a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig. Kyriakos CHATZITTOFIS, *Mayor of Agios Athanasios*,

e

b) quale supplente:

— sig. Stavros YEROLATSITES, *Municipal Councilor, Strovolos Municipality*.

## Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



## DECISIONE (UE) 2016/1234 DEL CONSIGLIO

del 26 luglio 2016

relativa alla nomina di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 <sup>(1)</sup>, 2015/190 <sup>(2)</sup> e 2015/994 <sup>(3)</sup>, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di supplenti del Comitato delle regioni sono divenute vacanti a seguito della scadenza dei mandati sulla cui base il sig. Carlo FIDANZA (*Assessore di Veleso (CO)*) e il sig. Giuseppe VARACALLI (*Sindaco del Comune di Gerace (RC)*) sono stati proposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

- Sig. Carlo FIDANZA, *Consigliere del Comune di Rosazza (BI)* (modifica del mandato),
- Sig. Giuseppe VARACALLI, *Consigliere del Comune di Gerace (RC)* (modifica del mandato).

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

Per il Consiglio  
Il presidente  
M. LAJČÁK

<sup>(1)</sup> Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

<sup>(3)</sup> Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1235 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2016

**che autorizza un laboratorio nella Repubblica di Corea ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti**

[notificata con il numero C(2016) 4665]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/258/CE designa l'*Agence française de Sécurité sanitaire des aliments* (AFSSA) di Nancy, Francia, come istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici. L'AFSSA è stata ora integrata nell'*Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail* (ANSES), in Francia.
- (2) La decisione 2000/258/CE dispone, tra l'altro, che l'ANSES valuti i laboratori dei paesi terzi che hanno presentato domanda di autorizzazione a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.
- (3) L'autorizzazione rilasciata il 9 febbraio 2007 conformemente alla decisione 2000/258/CE al laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon è stata revocata in conformità alla decisione 2010/436/UE della Commissione <sup>(2)</sup>, in seguito alla relazione di valutazione sfavorevole del 29 settembre 2015 redatta dall'ANSES per tale laboratorio e sottoposta alla Commissione.
- (4) L'autorità competente nella Repubblica di Corea ha presentato una nuova domanda di autorizzazione per il laboratorio Choong Ang Vaccine di Daejeon, e l'ANSES ha elaborato e presentato alla Commissione una relazione di valutazione favorevole per detto laboratorio in data 21 marzo 2016.
- (5) Risulta quindi opportuno autorizzare tale laboratorio ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


## Articolo 1

In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2000/258/CE, il seguente laboratorio è autorizzato a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti:

Choong Ang Vaccine laboratory  
1476-37 Yuseong-daero Yuseong-gu  
Daejeon, 34055  
Repubblica di Corea

<sup>(1)</sup> GUL 79 del 30.3.2000, pag. 40.

<sup>(2)</sup> Decisione 2010/436/UE della Commissione, del 9 agosto 2010, recante applicazione della decisione 2000/258/CE del Consiglio riguardo alle prove di competenza finalizzate a mantenere le autorizzazioni dei laboratori ad effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici (GUL 209 del 10.8.2010, pag. 19).



*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° agosto 2016.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

**16CE1881**



## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1236 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2016

**che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri, per quanto riguarda le voci relative a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia**

[notificata con il numero C(2016) 4983]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione <sup>(4)</sup> stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende alcune zone di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (2) Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori casi di peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nelle zone delle contee di Jekabpils, Baldones e Riga, in Lettonia, altri casi nelle popolazioni di cinghiali nelle zone delle contee di Pärnu, Harju e Rapla, in Estonia, e un caso nelle popolazioni di cinghiali nella zona di Czyże, in Polonia. Tali zone sono elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, nelle strette vicinanze delle zone elencate nella parte II di tale allegato. Alcune zone di Estonia, Lettonia e Polonia elencate nella parte I dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II e alcune nuove zone della Lettonia dovrebbero essere elencate nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle contee di Jõgeva e Lääne-Viru, in Estonia, pertanto alcune zone dell'Estonia attualmente elencate nella parte II dovrebbero essere ora elencate nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (4) Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nelle zone di Elektrėnai, Anykšciū e Kruonio, in Lituania. Tali zone sono attualmente elencate nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza, per quanto riguarda la Lituania, alcune zone elencate nella parte II dovrebbero essere elencate nella parte III dell'allegato.
- (5) Nel giugno e nel luglio 2016 si sono verificati ulteriori focolai di peste suina africana nei suini domestici nella zona di Hajnówka, in Polonia. Tale zona è attualmente elencata nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Di conseguenza, per quanto riguarda la Polonia, l'attuale elenco presente nella parte I dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE dovrebbe essere esteso a sud e alcune zone elencate nelle parti I e II dovrebbero essere elencate nella parte III dell'allegato.

<sup>(1)</sup> GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



- (6) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Affinché le misure di lotta contro la malattia possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore diffusione della peste suina africana nonché per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2016

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

**1. Lettonia**


Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Īslīces, Gailīšu, Brunavas e Ceraukstes,
- nel comune (novads) di Dobeles, le frazioni (pagasti) di Jaunbērzēs, Dobeles e Bērzēs,
- nel comune (novads) di Jelgavas le frazioni (pagasti) di Kalnciema, Līvībērzēs, Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas e Sesavas,
- nel comune (novads) di Tukuma, le frazioni (pagasti) di Slampes e Džūkstes,
- il comune (novads) di Engures,
- il comune (novads) di Rundāles,
- il comune (novads) di Stopiņu,
- la città (republikas pilsēta) di Jelgava,
- la città (republikas pilsēta) di Jūrmala,
- la cittadina (pilsēta) di Bauska,

**2. Lituania**

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jurbarkas, le frazioni (seniūnijos) di Raudonės, Veliūnos, Seredžiaus e Juodaičių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pakruojis, le frazioni (seniūnijos) di Klovainių, Rozalimo e Pakruojo,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, la parte delle frazioni (seniūnijos) di Krekenavos situata a ovest del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Raseiniai, le frazioni (seniūnijos) di Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų e Šiluvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šakiai, le frazioni (seniūnijos) di Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Pasvalys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilkaviškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Radviliškis,
- il comune (savivaldybė) di Kalvarija,
- il comune (savivaldybė) di Kazlų Rūda,
- il comune (savivaldybė) di Marijampolė.



### 3. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Augustów, con la città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów,
- i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady e Dobrzyniewo Duże nella provincia (powiat) di Białystok,
- le parti del comune (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- i comuni (gminy) di Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie,
- la provincia (powiat) di Sejny,
- i comuni (gminy) di Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki,
- il comune (gmina) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrów,
- i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka,
- i comuni (gminy) di Brańsk con la città di Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, la parte del comune di Bielsk Podlaski situata a ovest della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada numero 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la città di Bielsk Podlaski, la parte del comune di Orla situata a ovest della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk, la provincia (powiat) di Białystok,
- la provincia (powiat) di Suwałki,
- la provincia (powiat) di Mońki,
- la provincia (powiat) di Siemiatycze.

## PARTE II

### 1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Kallaste,
- la città (linn) di Rakvere,
- la città (linn) di Tartu,
- la città (linn) di Viljandi,
- la contea (maakond) di Harjumaa, esclusa la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20), il comune (vald) di Aegviidu, il comune (vald) di Anija,
- la contea (maakond) di IDA-Virumaa,
- la contea (maakond) di Läänemaa,
- la contea (maakond) di Pärnumaa,
- la contea (maakond) di Põlvamaa,
- la contea (maakond) di Raplamaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a nord della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a ovest della strada n. 24126,
- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a ovest della strada n. 49,



- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a nord-est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a est della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a ovest della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Abja,
- il comune (vald) di Alatskivi,
- il comune (vald) di Avanduse,
- il comune (vald) di Haaslava,
- il comune (vald) di Haljala,
- il comune (vald) di Halliste,
- il comune (vald) di Kambja,
- il comune (vald) di Karksi,
- il comune (vald) di Koonga,
- il comune (vald) di Kõpu,
- il comune (vald) di Laekvere,
- il comune (vald) di Luunja,
- il comune (vald) di Mäksa,
- il comune (vald) di Märjamaa,
- il comune (vald) di Meeksi,
- il comune (vald) di Peipsiääre,
- il comune (vald) di Piiressaare,
- il comune (vald) di Rägavere,
- il comune (vald) di Rakvere,
- il comune (vald) di Saksi,
- il comune (vald) di Sõmeru,
- il comune (vald) di Vara,
- il comune (vald) di Vihula,
- il comune (vald) di Võnnu.

## 2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Bauskas, le frazioni (pagasti) di Mežotnes, Codes, Dāviņu e Vecsaules,
- Nel comune (novads) di Jelgavas, la frazione (pagasts) di Valgunde,
- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Skultes, Vidrižu, Limbažu e Umurgas,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, la frazione di Liepupes,
- il comune (novads) di Ādažu,
- il comune (novads) di Aizkraukles, il comune (novads) di Aknīstes,
- il comune (novads) di Alūksnes,
- il comune (novads) di Amatas,



- il comune (novads) di Apes,
- il comune (novads) di Babītes,
- il comune (novads) di Baldones,
- il comune (novads) di Baltinavas,
- il comune (novads) di Balvu;
- il comune (novads) di Carnikavas,
- il comune (novads) di Cēsu,
- il comune (novads) di Cesvaines,
- il comune (novads) di Ērgļi,
- il comune (novads) di Garkalnes,
- il comune (novads) di Gulbenes,
- il comune (novads) di Iecavas,
- il comune (novads) di Ikšķiles,
- il comune (novads) di Ilūkstes,
- il comune (novads) di Inčukalna, il comune (novads) di Jaunjelgavas,
- il comune (novads) di Jaunpiebalgas,
- il comune (novads) di Jēkabpils,
- il comune (novads) di Ķeguma,
- il comune (novads) di Ķekavas,
- il comune (novads) di Kocēnu,
- il comune (novads) di Kokneses,
- il comune (novads) di Krimuldas,
- il comune (novads) di Krustpils,
- il comune (novads) di Lielvārdes,
- il comune (novads) di Līgatnes, il comune (novads) di Līvānu,
- il comune (novads) di Lubānas,
- il comune (novads) di Madonas,
- il comune (novads) di Mālpils,
- il comune (novads) di Mārupes,
- il comune (novads) di Neretas,
- il comune (novads) di Ogres,
- il comune (novads) di Olaines,
- il comune (novads) di Ozolnieki,
- il comune (novads) di Pārgaujas,
- il comune (novads) di Pļaviņu,
- il comune (novads) di Priekule,
- il comune (novads) di Raunas,
- il comune (novads) di Ropažu,



- il comune (novads) di Rugāju,
- il comune (novads) di Salas,
- il comune (novads) di Salaspils,
- il comune (novads) di Saulkrastu,
- il comune (novads) di Sējas,
- il comune (novads) di Siguldas,
- il comune (novads) di Skrīveru,
- il comune (novads) di Smiltenes,
- il comune (novads) di Varakļānu,
- il comune (novads) di Vecpiebalgas,
- il comune (novads) di Vecumnieku,
- il comune (novads) di Viesītes,
- il comune (novads) di Viļakas,
- la cittadina (pilsēta) di Limbaži.
- la città (republika pilsēta) di Jēkabpils,
- la città (republika pilsēta) di Valmiera.

### 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Kavarskas, Kurkliai e la parte di Anykščiai situata a sud-ovest delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava, le frazioni (seniūnijos) di Šilų, Bukonių e nella frazione (seniūnija) di Žeimių, i villaggi (kaimai) di Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka e Naujokai,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių e Zapyškio,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, le frazioni (seniūnijos) di Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnavos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos e Kėdainių miesto,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Karsakiškio, Naujamiesčio, Pajstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio e la parte della frazione (seniūnija) di Krekenavos situata a est del fiume Nevėžis,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai le frazioni (seniūnijos) di Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškų, Poškonių, Dieveniškų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le frazioni (seniūnijos) di Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių, Kuodiškų,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
- nel comune urbano (miesto savivaldybė) di Alytus le frazioni (seniūnijos) di Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslavo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,



- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaunas,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Panevėžys,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Prienai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Vilnius,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Druskininkai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ignalina,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Lazdijai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Molėtai,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Rokiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Širvintos,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Švencionys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Ukmergė,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Zarasai,
- il comune (savivaldybė) di Birštonas,
- il comune (savivaldybė) di Visaginas.

#### 4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:


- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków e Zabłudów nella provincia (powiat) di Białystok,
- i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka,
- il comune (gmina) di Lipsk nella provincia (powiat) di Augustów,
- il comune (gmina) di Dubicze Cerkiewne, le parti del comune (gminy) di Kleszczele e Czeremcha situate a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Hajnówka,
- la parte del comune (gmina) di Bielsk Podlaski situata a est della linea tracciata dalla strada n. 19 (a nord della città di Bielsk Podlaski) e prolungata dal confine orientale della città di Bielsk Podlaski e dalla strada numero 66 (a sud della città di Bielsk Podlaski), la parte del comune di Orla situata a est della strada n. 66, nella provincia (powiat) di Bielsk.

### PARTE III

#### 1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la città (linn) di Elva,
- la città (linn) di Võhma,
- la contea (maakond) di Jõgevamaa,
- la contea (maakond) di Järvamaa,
- la contea (maakond) di Valgamaa,
- la contea (maakond) di Võrumaa,
- la parte del comune (vald) di Kuusalu situata a sud della strada n. 1 (E20),
- la parte del comune (vald) di Pärsti situata a est della strada n. 24126,



- la parte del comune (vald) di Suure-Jaani situata a est della strada n. 49,
- la parte del comune (vald) di Tamsalu situata a sud-ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Tartu situata a ovest della linea ferroviaria Tallinn-Tartu,
- la parte del comune (vald) di Viiratsi situata a est della linea tracciata dalla parte occidentale della strada n. 92 fino all'incrocio con la strada n. 155; dalla strada n. 155 fino all'incrocio con la strada n. 24156; dalla strada n. 24156 fino all'attraversamento del fiume Verilaske e dal fiume Verilaske fino al confine meridionale del comune (vald),
- il comune (vald) di Aegviidu,
- il comune (vald) di Anija,
- il comune (vald) di Kadrina,
- il comune (vald) di Kolga-Jaani,
- il comune (vald) di Konguta,
- il comune (vald) di Kõo,
- il comune (vald) di Laeva,
- il comune (vald) di Nõo,
- il comune (vald) di Paistu,
- il comune (vald) di Puhja,
- il comune (vald) di Rakke,
- il comune (vald) di Rannu,
- il comune (vald) di Rõngu,
- il comune (vald) di Saarepeedi,
- il comune (vald) di Tapa,
- il comune (vald) di Tähtvere,
- il comune (vald) di Tarvastu,
- il comune (vald) di Ülenurme,
- il comune (vald) di Väike-Maarja.

## 2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- nel comune (novads) di Limbažu, le frazioni (pagasti) di Viļķenes, Pāles e Katvaru,
- nel comune (novads) di Salacgrīvas, le frazioni (pagasti) di Ainažu e Salacgrīvas,
- il comune (novads) di Aglonas,
- il comune (novads) di Alojās,
- il comune (novads) di Beverīnas,
- il comune (novads) di Burtnieku,
- il comune (novads) di Ciblas,
- il comune (novads) di Dagdas,
- il comune (novads) di Daugavpils,
- il comune (novads) di Kārsavas,
- il comune (novads) di Krāslavas,
- il comune (novads) di Ludzas,
- il comune (novads) di Mazsalacas,



- il comune (novads) di Naukšēnu,
- il comune (novads) di Preiļu,
- il comune (novads) di Rēzeknes,
- il comune (novads) di Riebiņu,
- il comune (novads) di Rūjienas,
- il comune (novads) di Strenču,
- il comune (novads) di Valkas;
- il comune (novads) di Vārkavas,
- il comune (novads) di Viļānu,
- il comune (novads) di Zilupes,
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne,
- la cittadina (pilsēta) di Ainaži,
- la cittadina (pilsēta) di Salacgrīva.

### 3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Anykščiai, le frazioni (seniūnijos) di Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio e la parte della frazione di Anykščiai situata a nord-est delle strade n. 121 e n. 119,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Alytus, la frazione (seniūnija) di Butrimonių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Jonava le frazioni (seniūnijos) di Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos e, nella frazione (seniūnija) di Žeimiai, i villaggi (kaimai) di Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiei, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnųtėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žemių gst., Žieveliškiai e Žemių miestelis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaišiadorys,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kaunas, le frazioni (seniūnijos) di Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos e Neveronių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kėdainiai, la frazione (seniūnija) di Pelėdnagių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Prienai, le frazioni (seniūnijos) di Jiezno, Stakliškių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Panevėžys, le frazioni (seniūnijos) di Miežiškių e Raguvos,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Šalčininkai, le frazioni (seniūnijos) di Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Varėna, le frazioni (seniūnijos) di Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos, Vydenių,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Vilnius, le parti della frazione di Sudervė e Dūkštai situate a sud-ovest della strada n. 171,
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Utena, le frazioni (seniūnijos) di Užpalių, Vyžuonų, Leliūnų,
- il comune (savivaldybė) di Elektrėnai,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Jonava,
- il comune urbano (miesto savivaldybė) di Kaišiadorys,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Kupiškis,
- il comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Trakai.



**4. Polonia**

Le seguenti zone in Polonia:

- i comuni (gminy) di Czyże, Białowieża, Hajnówka con la città di Hajnówka, Narew e Narewka nella provincia (powiat) di Hajnówka.

## PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

**16CE1882**

---

# RETTIFICHE

---

**Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/973 della Commissione, del 17 giugno 2016, relativo all'autorizzazione del bislisinato di zinco quale additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161 del 18 giugno 2016)*

Pagina 23, nell'allegato, quarta riga della quarta colonna «Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi»

*anziché:* «[...] lisina.»

*leggasi:* «[...] lisina-HCl.»

**16CE1883**

---

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

---

(WI-GU-2016-GUE-072) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	CANONE DI ABBONAMENTO
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\** - annuale € **302,47**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\** - semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\** - annuale € **86,72**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**  
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



**€ 16,00**

\* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 9 2 2 \*

